OPERE
POSTUME
DI
PIETRO GIANNONE

TOMO SECONDO

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO ED AVVOCATO NAPOLETANO

TOMO SECONDO

CONTENENTE

OPUSCOLI DIVERSI.

ITALIA

MDCCCXXI.

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO ED AVVOCATO NAPOLETANO

TOMO SECONDO

CONTENENTE

OPUSCOLI DIVERSI.

ITALIA

MDCCCXXI.

ANNOTAZIONI CRITICHE

SOPRA

IL NONO LIBRO DEL TOMO SECONDO

DELLA

STORIA CIVILE DI NAPOLI

DEL SIGNOR

PIETRO GIANNONE

Il qual Nono Libro è compreso in sessanta pagine in ottavo.

Offundit nebulas imperitis. Quis feret tantam fallaciam, tantamque superbiam? Non modo non exhibet scientiam, atque veritatem quam promittit, sed ea dicit quae vehementer sunt scien et veritati contraria.

Augustin. in Epistol. Fundamen. contra Manich.
tom. VIII. pag. 106. edit. Antuerpiae 1700.

GENTILISSIMO SIGNORE

In pronta esecuzione de' vostri riveriti comandamenti vi trasmetto quelle poche notarelle, che il nostro comune amico ha lasciate scritte dietro al secondo tomo della Storia Civile del sig. Pietro Giannone. Egli in far ciò ebbe tutt'altro in pensiero, che porsi di proposito a censurare questo rinomato autore. Ma occorrendogli, per non so qual suo disegno, rivedere i fatti de' Normanni nel Regno di Napoli, si appigliò al sig. Giannone, come colui, che ultimo di tutti avea scritto di sì celebre nazione. E perchè il suo originale eragli stato regalato da un dotto, e generoso cavaliere, legato con alcuni fogli di carta bianca in fondo di ogni tomo; si trovò assai comodo il notare ivi ciò che andava osservando nel predetto istorico. Ben è vero che dopo la lettura del primo libro del secondo tomo, che è il nono in ordine agli altri libri, si arrestò, nè proseguì avanti: o fossene la cagione il non aver d'uopo d'altre notizie per ciò, che ei pensava di fare, come io ho qualche ragione di credere; o pure, perchè egli abbia riserbato ad altro tempo, e a migliore ozio il proseguimento di questo suo studio sopra li Normanni. Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla io vi abbia posto del mio. Mi suppongo, che non ne farete altro uso, se non quello di sodisfare alla vostra erudita curiosità.

I. pag. 169. *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla . . . sua figliuola, o sua parente secondo il parere del Pellegrino.* È certo che il Pellegrino quì si abbaglia: nè dovea ignorarlo un buono storico. Guglielmo monaco Gemmeticense, che fu Normanno, e che scrisse nel 1131. dice, che Gisla fu figliuola di Carlo il semplice: lib. 2. cap. 17., *cum filia sua nomine Gisla.*

II. Pag. 170. . . . . *così fu eseguito intorno l'anno 900. di nostra salute.* Parla l'autore del battesimo di Rollone. Ma è fuori di dubbio, che costui fu battezzato nel 912. E l'essere attento quanto è possibile nella cronologia. è uffizio di buono storico. È opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896. Orderico Vitale poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140., dice, che vi militarono sedici anni avanti che si battezzasse Rollone: sicchè si battezzò nel 912. Oltre che il citato Gemmeticense scrive chiaramente: *anno nonagentesimo duodecimo Rollo baptizatur.*

III. Pag. 170. *Altavilla città della stessa Provincia di Normandia.* Altavilla non era città, ma un picciolo villaggio della provincia di Costanza. o Costantino in Normandia. Goffredo Malaterra autore seguito, e lodato dal signor Giannone, nel lib. 1. capit. 3. scrive: *Civitas est, quae Constantinum dicitur* (da cui piglia nome quella provincia) *in cujus territorio villa est, quae Altavilla nominatur.*

IV. Pag. ivi. *e da Roberto II. ne nacque Guglielmo II.* Qui necessaria cosa è che l'autore parli di Guglielmo il bastardo: poichè a lui solamente fra li Duchi di Normandia conviene l'esser nato da Roberto II., e dirsi Guglielmo II., *del quale* (segue l'autore) *comunemente si crede, che fosse nato Tancredi conte di Altavilla.* Ma essendo morto questo Guglielmo nel 1087. secondo Orderico Vitale nel libro 7. pag. 656. citato, e seguito dall'eruditissimo P. Antonio Pagi nella Critica agli annali del Baronio all'anno 1087., num. 10., e secondo il Gemmeticense lib 7., cap. 44. essendo venuto a mancare in età di presso a 60. anni: *decessit fere sexagenarius . . . anno Incarnationis Domini MLXXXVII.* bisogna anche dire che nascesse il MXXVII. Essendo che poi i figliuoli di Tancredi vennero in Italia (secondo che scrive il sig. Giannone alla pagina 2. di questo IX. libro) *intorno all' anno* 1035., bisognerà anche dire, che vi venissero quando Guglielmo II. loro avo avea intorno a nove, o dieci anni.

V. Pag. 172. *Tiremeo Hauteneo.* Il nome di questo autore è storpiato; ma sarà errore della stampa: *Joannes Tiremeus Hautoneus.*

VI Pag. ivi. *il di lei manoscritto fu ritrovato in Saragozza l'anno* 1579. *da Geronimo Surita.* Costui stampò la storia di Goffredo Malaterra il 1578.: come ce ne assicura il sig. Muratori, e Gio. Battista Carusio nelle ultime edizioni della medesima; e come si ricava dalla lettera dell'istesso Surita ad Antonio Augustino, a cui dedicò l'opera *anno Domini XVI. kal. maji* 1578. Onde è d'uopo, che fosse stata ritrovata avanti al 1579.

VII. Pag. 175. *Nel cominciare dell'undecimo secolo ec.* I Normanni vennero la prima volta in Italia il 1017. a seguitare Leone Ostiense, come fa qui l'autore: il quale però avea avanti fissata l'epoca della venuta de' primi Normanni assai giustamente nel 1016. Intanto per quel che appartiene a questo luogo, il passo, che egli cita dell'Ostiense, è corrotto: e per tale è stato riconosciuto dal Pagi; e dove Leone all'anno 1018. dice: *ante annos sexdecim.* deve leggersi *ante menses sexdecim.* E questa correzione si ricava chiaramente dallo stesso Leone, il quale dice, che allora era Papa Benedetto VIII.; e al cap. 4., che era Imperatore Errico. Nè quello fu Papa avanti al 1012. nè questo Imperatore avanti al 1014. Nello spazio poi di 16. mesi, secondo l'emendazione del Pagi, i Normanni dalla Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il monte Gargano (non entrandovi nè punto nè poco Gerusalemme) poterono essere ritornati in Normandia, e di lì nel Regno ad ajutare Melo Barese.

VIII. Pag. 175. *Ma ecco che sovraggiunse un'altro accidente, ec.* Se l'autore vorrà uniformarsi alla storia di Guglielmo, ravvisato da lui

per fedele e per ordinato scrittore, dovrà riconoscere tutto ciò, che di quì dice de' Normanni contro de' Saraceni per una solennissima favola: come per tale la spaccia ancora il Pagi nella critica anno 1016. num. VI.

Il Pugliese conta, che i Normanni vennero la prima volta a visitare il monte Gargano.

> *Horum nonulli Gargani culmina montis*
> *Conscendere tibi Michael Archangele voti*
> *Debita solventes.*

Che ivi trovarono Melo, a cui promettero di andarsene in Normandia e ritornare in compagnia d' altri in sua difesa come fecero; venendo nella Campagna, dove essendo stati provveduti di armi da Melo, combatterono a suo favore contro de' Greci. E questa fu la prima volta, che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie.

> *Fama volat Latio Normannos applicuisse:*
> *Melus ut Italiam Gallos cognovit adisse*
> *Ocyus accessit, dedit arma carentibus armis,*
> *Armatos secum comites properare coegit,*

La cronica di Gio. monaco Piscauriense conta parimente per prima azione de' Normanni le battaglie di Puglia: *anno ab Incarnatione Domini millesimo sexto-decimo Normanni Melo duce caeperunt expugnare Apuliam.* Ma l' Ostiense è stato in ciò malamente seguito da molti ingannati ancora dal ritrovarsi appunto in quel tempo assediato Salerno, benchè non da' Saraceni; dalla corrente de' quali scrittori non si lasciò trarre fuori del cammino il sig. Muratori, che nella prefazione a Guglielmo Pugliese dice con i sentimenti dell'istesso autore: *Saeculo Christi XI.* ma non dice, nel cominciar del secolo: *ex Normannia digressi aliquot viri fortes, ac in Apuliam peregrinationis causa delati:* Ma non che venissero da Gerusalemme, *a Melo quodam contra Graecos:* ma non contro i Saraceni: *ibi regnantes incitatur.*

IX. Pag. 176. *Nella corte di Roberto Duca di Normandia.* E quì pure l' autore è stato ingannato da Leone Ostiense. Allora era Duca di Normandia Riccardo III. non Roberto II. che non succedè al fratello se non nel 1027. L' errore dell' Ostiense è stato scoperto dal Pagi critic. tom. 4. pag. 112. num. 9. *errat quoque Ostiensis in eo quod dicit Robertum tum ducem Normanniae fuisse.*

X. Pag. 178. *L'aspro governo che di essi faceva Curcuva nuovo catapano, animati da Melo ec.* Se crediamo à Lupo Protospata, prima morì Curcuva, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo: *anno 1010. obiit Curcuva, et descendit Basilius catapanus ...... eodem anno Longobardia rebellavit a Caesare opera Meli Ducis, etc.*

XI. Pag. 178. *Basilio Bagiano nuovo Catapano ec.* Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci sotto Melo, non era altrimente Catapano Basilio Bagiano, ma Turnicio, che il sig. Leibnizio sospetta che debba dirsi Tumizio, o Tomizio. Guglielmo Pugliese lib. 1.

Turnicii tandem rumor pervenit ad aures
Qui Catapan fuerat Graecorum etc.

Quando poi si riseppe a Costantinopoli la prima disfatta de' Greci, allora venne in Puglia Basilio Bagiano, sotto di cui i Normanni ebbero la rotta di Canne:

Cui Catapan factus cognomen erat Bagianus
Vicinus Cannis, qua defluit Aufidus amnis
Circiter octobris pugnatur, etc.

Sicchè questi due fatti seguirono non sotto un solo capitano, come dice l'autore, ma sotto due. Eccone una riprova di Lupo Protospata: *Anno* 1017. *obiit Butunti Mesardoniti Catapanus* (il codice d'Andria legge *Basilius*, differente però da Bagiano) *et descendit Turnichi Catapanus mense maii, et fecit praelium cum Melo, et Normannis.* Questa fu la prima battaglia. Ecco l'altra di Canne: *Anno* 1019. *fecit praelium supradictus Bagianus mense maii cum Francis, et Melus fugit et hoc praelium factum est ad civitatem Cannensem.*

XII. Pag. 181. *Intanto Errico dopo avere regnato* 22. *anni finì i giorni suoi in Alemagna nel* 1025. Errico Imperatore regnò 22. anni, 5. settimane, ed un giorno, e morì nel 1024. non nel 1025.

XIII. Pag. 182. *Per suo successore designò loro Corrado Duca di Franconia detto il Salico . . . . . I Principi di Germania acconsentendovi, lo elessero per Re di Germania, ed Imperatore.* Primieramente Wippone prete nella vita di Corrado il Salico, e che essendo stato presente all'elezione ragionava di ciò che veduto avea, nulla dice, che egli fosse stato nominato da Errico, nè l'avrebbe taciuto. Argomento negativo, ma che unito con quel che soggiugniamo adesso, non lascia di avere la sua forza.

XIV. Secondariamente è tanto lontano dal vero che questa elezione seguisse pacificamente, e acconsentendovi subito i Principi di Germania, che anzi l'istesso Wippone narra distesamente le loro risse, e loro discordie per la pretensione, che ciascuno di essi avea all'Imperio. E conchiude finalmente, che Corrado fu eletto per consiglio dell'Arcivescovo di Magonza, non perchè Errico l'avesse in punto di morte nominato all'Imperio: *Cum Imperator sine filiis obiisset, quilibet potentissimus saecularium Principum, vi magis quam ingenio nitebatur, aut fieri primus, aut quacumque pactione a primo secundus: ex qua re discordia pene totum regnum invasit: adeo ut plerisque in locis caedes, incendia, rapinae fierent. . . . . . Cum diu certaretur qui regnare deberet. . . . . . . Archiepiscopus Moguntinus,*

cujus sententia inter alios accipienda fuit, elegit majorem Chunonem (cioè *Cunraqum*) *in suum dominum, et Regem.*

XV. Pag. 185. 186. *Di ricorrere in Germania all'Imperator Corrado.* Così veramente dice l'Ostiense. Ma il Mabillone negli annali Benedettini tom. 4. lib 56. prova che i monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado quando già era in Roma. Ma può essere, che sì nell'uno, che nell'altro luogo lo facessero: già che anche in Milano non lasciarono di rinnovarle, come narra l'istesso Ostiense.

XVI. Pag. ivi *Corrado con valido esercito avendo passate l'Alpi nel* 1038. *entrò in Italia.* Questo se non è errore di stampa, è sbaglio di cronologia: perchè Corrado entrò in Italia l'anno 1036. e *celebravit Natalem Domini Veronae* dice Wippone prete. Nel 1037. era già a Milano: e nel 1038. quietò le sedizioni nella città di Parma: come si ha dallo stesso autore, che scrive quel viaggio, in cui egli stesso accompagnava l'Imperatore.

XVII. Pag. ivi. *e portatosi nel Monasterio di Monte-Casino manda legati a Pandolfo ec.* I legati a Pandolfo glieli mandò da Roma, come dimostra il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse, da Vittore III Papa, o sia l'abate Desiderio, che in quel tempo vivea; il quale nel libro 2. Dialog. scrive: *Cum igitur Romam venisset, optimos ex latere suo viros Capuam mittere placuit Pandulpho Principi.* Così la cosa è fuori di dubbio.

XVIII. Pag. ivi: *Fu incoronato con gran celebrità.* L'autore ha seguito in ciò l'anonimo Cassinense, e le note fatte a questo scrittore dal dottissimo Pellegrino. Chi volesse fidarsi agli argomenti negativi darebbe per falsa questa coronazione di Corrado in Capua: non dicendone nulla Wippone prete, nè Vittore III. nè Lupo Protospata, nè la cronica Australe presso il Freero, nè Ermanno Contratto, nè Leone Ostiense: il quale anzi scrive, che l'Imperatore giunto in Capua la vigilia della Pentecoste, *altera die civitate egressus apud veterem Capuam tentoria figit.* Nulladimeno se fu cortesia il crederlo al Cassinese, sarebbe stata fedeltà di buono storico il porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro autore.

XIX. Pag. 192. *Avendo innalzato sul Trono Michele Paflagone, permisero che da costui l'Imperatore Romano fosse miseramente ucciso.* Primieramente è falso, che Romano fosse ucciso da Michele, attesochè egli morì estenuato di forze, e consumato da un lento veleno datogli dalla impudica Zoe sua moglie, come narrano Zonara, Cedreno, ed il Curopalata: alcuno de' quali pone la cosa in dubbio. E 'l signor Egizio nella serie degl'Imperadori aggiugne assai prudentemente: *come si sospetta.*

XX. Secondariamente è falso, che egli morisse dopo che il Paflagone *fu innalzato sul trono*: perchè costui non cominciò a regnare, se non dopo che morto l'Argiro fu marito di Zoe.

XXI. Pag. 195. *Il sopra nominato Paflagone .... cui l'Imperadrice Zoe .... inalzò al trono Imperiale, cadde in una sorte di mal*

caduco. È falso che egli cadesse in questa sorta di mal caduco dopo essere stato eletto Imperatore. Il Psello autore contemporaneo presso del Pagi, che scrisse tanto accuratamente la vita del Paflagone, dice averne patito egli fin da giovanetto; e che per questo effetto non potè mai l'Imperatore Argiro persuadersi, che egli fosse applicato agli amori di Zoe: *Graecus enim quispiam morbus statim a pube illi inciderat.*

XXII. 195. *Rimisero Zoe sul trono. Costei tosto che fu in quello ristabilito, scacciò Calefato, facendogli ancora cavare gli occhi.* Primieramente Zoe non fu mai sola sul trono dopo la deposizione del Calefato; ma vi fu posta insieme con Teodora sorella, che dal popolo, e da' potentati era stata acclamata Augusta. Il Psello: *Erat igitur illis anceps imperium. Verum senior*, cioè (Zoe sorella maggiore) *actutum eis dubium solvit, ac tum primum sororem osculatur, placideque amplectitur: ac communi utique sorte velut haereditatem partitur .... ac imperii consortem, sibique collegam facit.* Ciò dice anche Glica: *Ita rursus Imperatrix Zoe cum sorore Theodora praeficitur.* Così Manasse: *remoto Calaphate degeneravit in gynaeceum Imperium ..... sed duabus sororibus Imperii faces, et majestas asserta.*

XXIII. Secondariamente non ella sola, ma ambedue le sorelle fecero cavare gli occhi al Calefato. Guglielmo Pugliese citato dall'autore:

Hoc fecere simul Zoes, et Teodora sorores.

a cui si accorda Lupo Protospata nella cronica an. 1042. *Et excaecatus est Zoes et Theodorae sororum jussione.*

XXIV. Pag. 196. *Con ordine di non fare quartiere a' Normanni, ma esterminarli affatto.* Tutt'altro dice Leone Ostiense lib. 2. cap. 67. dell'edizione di Napoli, citato dall'autore: *Mandatum fuerat Graecis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legandam in vinculis manciparent.* L'altro autore citato, che è il Malaterra, non ne dice nulla.

XXV. Pag. ivi. *Intanto la corte di Costantinopoli, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo.* Guglielmo Pugliese lib. 1. dice, che lasciato il comando si ritirò in Sicilia. E veramente di colà era venuto.

Inde redit Siculas Michael Duchianus ad oras.

XXVI. Pag. 198. *Ragunatisi quest'anno nella città di Matera, elessero* (Guglielmo) *lor o comandante, e datogli per onore il titolo di conte, fu perciò che egli fosse il primo, il quale conte di Puglia si nomasse.* Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera, e dell'elezione di Guglielmo in conte, nulla ne dicono, nè l'Anonimo Barense, nè Lupo Protospata, nè l'Anonimo Cassinense,

nè Guglielmo Pugliese, nè Goffredo Malaterra, nè Leone Ostiense: nè l'autore ci fa sapere onde ciò ricavasse, se non fu dall'Inveges, che egli cita parlando delle cerimonie, che forse avranno usate nel crearlo conte. Il Pugliese lib. 2. narra bene d'una ragunanza di Normanni: ma in questa non uno, ma dodici conti si elessero; e ciò avvenne avanti alla battaglia del fiume Olivento; e conseguentemente avanti a questa ragunanza, che l'autore quì rammemora:

Omnes conveniunt et bis sex nobiliores,
Quos genus et gravitas morum decorabat et aetas,
Elegere Duces: provectis ad comitatum
His alii parent: comitatus nomen honoris.

La mente del poeta, per altro chiaramente espressa, viene illustrata dal sig. Leibnizio nelle note, dicendo, che: *Comitatus cuique simul assignatur.* Sicchè tutt' insieme costituivano il contado, e quella specie di governo aristocratico, che l'autore tanto dottamente ravvisa in questi popoli: non essendo quell'esser conte un sol vocabolo di onore, *sed et ditionis*, come insegna l'istesso sig. Leibnizio. Sicchè io sono di parere, che in questo congresso di Matera (se però avvenne) fosse Guglielmo eletto comandante dell'esercito, ma che senza aggiugnere a se nuovo titolo, rimanesse uno di que' 12. conti com'era prima. E lo ricavo dall' istesso Pugliese, che raccontando di essersi i Normanni ritirati dagli stipendj di Argiro, soggiugne, che una parte di costoro andò sotto il comando di Drogone, e l'altra sotto quello di Pietro, essendo morto in breve Guglielmo. Quasi dica, se non lo dice chiaramente, che costoro successero nel comando dell'armi a Guglielmo.

. . . . . . Interea populus quam rexerat ipse,
Pars comiti Petro, pars est sociata Drogoni
Tancredi genito, modico quia vixerat ejus
Tempore germanus: Vir ferrea dictus habere
Brachia etc.

Ecco che era conte Pietro, era conte Drogone, come anche avanti la ragunanza di Matera era conte Guglielmo. Lupo Protospata dice, che all'anno 1062. *descendit Maniachus magister Tarentum. . . . . obiitque ad civitatem Materam, et fecit ibi grande omicidium, et mense septembris Guilielmus electus est comes Materae.* Ecco di dove l'autore, se mal non mi appongo, ha ricavata la notizia della solenne ragunanza in Matera, in cui con tanto applauso fu eletto conte Guglielmo, che poi s' intitolò conte di Puglia. E che sia così, lo fa credere la menzione che egli fa delle stragi di Maniace: *ove Maniace pochi mesi fa avea esercitato le più grandi crudeltà*, che è quel *grande homicidium* del Protospata.

Primo, ciò avvenne almeno nel 1042. non nel 1043. come dice l'autore.

Secondo, quell'esser fatto *comes Materae*, io sono di opinione, che non voglia dire altro, che esser fatto conte di Matera: cioè uno delli 12. conti Normanni. Così l'istesso Lupo poche righe avanti dice, che Argiro, secondo la vana ostentazione de' Greci, era stato fatto *Dux Italiae*, cioè *Duca d'Italia*. Del rimanente questo titolo di conte era comune a tutti i Normanni, come osserva il dottissimo Pellegrino: *Primi Normannorum ductores promiscue comites ducesque dici consueverunt, et fuere comites Drogo, aliique ex gentis institutione: Duces autem ex usurpatione, et ad exemplum Apulejensium qui suos praefectos dixere quoque duces.* Si conceda dunque al sig. autore, che il conte Guglielmo fatto capo delle milizie si usurpasse a poco a poco il titolo di conte di Puglia: ma *di quei signori Italiani, e Longobardi, e Normanni capi, e maggiori dell' esercito, i quali unitisi a consiglio decretarono, che si conferisse il titolo di conte a Guglielmo braccio di ferro, il quale decreto approvando tutti i capitani minori, e tutto l'esercito Italiano, e Normanno, la soldatesca tutta l'acclamò conte, che fu il meglio dato, e il più legittimo, che se dagli Imperadori d'Oriente, e d'Occidente, o dal Papa lo ricevesse: dell'essere incredibile, che i Normanni, oltre il suono de' timpani, e delle trombe l'avessero eletto conte col dargli in mano lo stendardo, quasi che fosse stato costituito Gonfaloniere della nostra lega Italiana, e Normanna contro l'Imperator Greco: e che da ora sopra dell'arme per segno di corona usasse un semplice cerchio senza gioja per distinguerlo da' titoli di marchese, e Duca, e senza raggi per distinguerlo da' titoli di Principe*; di tutto ciò, dico, e di questo strepitoso comento a quattro sole voci del Protospata, *electus est Comes Materae*, si contenti il gentilissimo autore, che Noi riverentemente ne rimanghiamo in dubbio, dacchè non troviamo autore di que' tempi, che ne faccia motto, o parola.

XXVII. Pag. 202. *Ma come osservò l'Inveges, questa è una ragione in tutto vana; poichè appresso i Normanni il Ducato si trasferiva da padre in figlio.* Il celebre Pufendorff però nell' introduzione alla storia tom. 3. lib. 2. cap. 45. la stima vera, dicendo che i figli di Tancredi fecero *la loi que les freres qui les avoient conquises a frais communs succederoient seuls les uns aux autres.* E poteva bene un nuovo patto di questi conquistatori guastare le vecchie leggi di Normandia.

XXVIII. Pag. 204. *Venne Errico in Roma in quest'anno* 1047. Egli era già in Roma il 1046. nelle feste del Natale di Nostro signore: nelle quali fu il Papa coronato. Alcuni cronologisti antichi anche Italiani cominciano a contare gli anni dalla Natività del Signore: ciò che bisogna osservare per non fallire. Altri pure lo cominciano dal settembre all' uso de' Greci, che abitavano in Puglia, come Lupo Protospata, il quale trattando del concilio di Bari, dice: *anno MXCIX. mense octobris Papa Urbanus congregavit universam Synodum in civitate Bari.* Qual Concilio dal nostro autore alla pag. 103. di questo

tomo vien posto malamente sotto il 1099. quando dovea riporsi sotto il 1097. e il non avere avuto simile avvertenza, credo, che sia stato cagione di molti abbagli cronologici.

XXX. Pag. 207. *Argiro co' tesori che avea recati da Costantinopoli procurò corrompere molti Pugliesi più familiari del Conte Drogone, ec.* Il Malaterra qui citato dall' autore lib. 1. cap. 13. nulla dice di Argiro, nè de' familiari del conte da lui corrotti. Anzi scrive, che una tale congiura fu ordita da' Longobardi Pugliesi, senza parlare de' Greci. Fanno parimente menzione della morte di Drogone Lupo Protospata all' anno 1051. e l' anonimo Barese all' istesso anno, e Guglielmo Pugliese lib. 2. e niuno parla nè di Argiro, nè de' suoi tesori. Guglielmo Gemmeticense, che fu Normanno, e scrisse nel 1135. nè pure lo rammenta: dice bensì, che quel Viso, o Visone, o Riso uccisore di Drogone fu suo compare, come nota benissimo il nostro autore: e aggiunge di più, ma non so con qual fondamento, Duca di Napoli: *Waso Neapolitanus comes compater ejus.* E il Summaripa antico poeta, che in un poemetto raccolse da varj autori i fatti più celebri de' Normanni:

Per prima Droge de vita privato
Da Vison senza causa justa alcuna
Napolitano Conte nominato.

XXX. *Pag.* 212. *Dopo la morte di Clemente II. accaduta in Germania.* Il nostro diligentissimo autore è stato ingannato da Leone Ostiense lib. 2. cap. 82. il quale scrivendo in Italia dice falsamente, che Clemente morì *ultra montes*, quando per altro sicura cosa si è, che egli morì in Italia: e solamente il suo cadavere fu portato ad essere sepolto in Bamberga. Veggansi Ermanno Contratto, Lamberto Schasnaburgense, l' autore della vita di Errico presso il Pagi, critica tom. 4. pag. 173. ed il Pagi giovine nella vita di Clemente II. e il Papebrochio *in Conatu Historico*, che riferisce l' epitaffio posto in Bamberga sopra l' ossa del Papa. Il fatto è sì chiaro, che non ha d' uopo di prove.

XXXI. Pag. ivi: *e questo morto di veleno*: Il Pagi giovine nella vita di Damaso: *Hunc veneno extinctum asserit Benno; sed cum historici plura sint mendacia quam verba, id falsum esse non immerito putat Baronius.*

XXXII. Pag. ivi: *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti Pontificali, incontratosi a Clugnì con Ildebrando .... si fece da costui persuadere, che entrasse in Roma da pellegrino: ed ivi dal clero, e dal popolo si facesse eleggere Pontefice, togliendo l' abuso da mano laica ricevere quel sacerdozio. Seme che fu di discordia ec.* In queste poche righe vi sono sei errori. Se l' autore avesse consultato gli scrittori sincroni, non si sarebbe fidato solamente di Ottone Frisingense unico fabbro di tante favole.

Primieramente è favola, che Leone traversasse la Francia *vestito di abiti Pontificali.* Wiberto Arcidiacono della Chiesa di Toul, testimonio oculato di ciò che scrisse, nella vita del suo Arcivescovo Brunone poi Leone IX. stampata prima dal Sirmondo, e poi dall'Enschenio nel lib. 2. cap. 2. dice, che ei da Toul vestito da pellegrino si pose in viaggio per andare a Roma: *Inde humilitate magistra contra omnium Apostolicorum morem peregrino habitu Romanum arripuit iter.*

XXXIII. Secondariamente è favola, che s'incontrasse a Clugnì con Ildebrando monaco. San Brunone Vescovo di Segni, altro scrittore della vita di San Leone dice, che Ildebrando era in Vormazia, e che il Papa l'invitò a girsene seco a Roma. *Erat ibi monachus quidam nomine Ilbebrandus .... Hunc igitur beatus Episcopus vocavit ad se, et rogavit eum, ut simul Romam veniret.*

XXXIV. Terzo, è favola che Leone passasse per Clugnì. L'Enschenio nella prefazione alla vita di San Leone mostra, che da Vormazia passò in Agosta, nè vi fu tempo per lui di andare a Clugnì: *Et apud urbem Augustam*, soggiunge il Pagi nella vita de' Pontefici pag. 510. tom. 1. della nuova edizione, *angelica modulatione recreatum: neque fuit tempus intermedium, quod itineri Cluniacensi attribueretur.*

XXXV. Quarto, è favola, che ivi Ildebrando lo consigliasse a spogliarsi gli abiti pontificali, e vestirsi da pellegrino; perchè quelli non avea presi, e questi recati seco dal dì, che partì dal suo Vescovado.

XXXVI. Quinto, è favola, che Ildebrando *persuadesse* Leone *a farsi eleggere Pontefice dal clero, e dal popolo Romano, e non ricevere da mano laica quel sommo sacerdozio.* Conciossiachè quel Santo uomo erasi protestato fino in Vormazia, che la sua disegnazione al pontificato sarebbe stata nulla, se non vi fosse concorso il clero Romano. Wiberto Arcidiacono lib. 2. cap. 1.: *Coactus suscepit injunctum officium ... ea conditione si audiret totius cleri, ac Romani populi communem esse sine dissidio consensum..* E San Brunone di Segni: *se sub hac conditione facturum esse promittit:* Vado Romam, ibique si clerus, et populus sua sponte me sibi in pontificem elegerit, faciam quod rogatis. *Aliter autem electionem nullam suscipit.*

XXXVII. Sesto, è favola, che ciò fosse *seme di discordie*, e che per questa elezione, *cominciassero gl' Imperadori a perdere questa prerogativa* di eleggere il Pontefice. Poichè sì tutto il clero, e 'l popolo ragunato in Vormazia, sì ancora l' Imperatore stesso vollero e intesero che andasse a Roma a farsi eleggere: e lodarono la condizione di volere renunziare a questa presentazione imperiale, se non vi concorreva il clero Romano. San Brunone immediatamente alle parole lodate qui sopra aggiugne: *at illi gavisi confirmant sententiam, et laudant conditionem.* Anselmo monaco della Chiesa di San Remigio a Reims, autore contemporaneo nella storia della dedica-

zione della stessa Chiesa, chiamata alcune volte l'itinerario, ed altre gli atti del concilio Remense, presso il Mabillone saecul. IV. Benedettino part. 1. num. 7. *Apostolicae dignitatis adjudicata sunt insignia: jussumque ab Augusto, ut ad haec secundum ecclesiasticas sanctiones suscipienda Romana inviseret maenia.* E se qui taluno credesse, che si parlasse solo o del camauro, o del triregno, che non è vero, come apparisce dal contesto, ascolti Leone stesso nell'Orazione, che ebbe avanti la sua elezione al clero, e popolo Romano, ove confessò ad alta voce, come riferisce Wiberto: *electionem cleri, et populi Romani canonicali authoritate aliorum dispositionem praeire, et affirmat se gratanti animo in patriam rediturum, nisi fiat electio ejus communi omnium laude.* Ciocchè avea fatto l'Imperadore per farlo Papa, chiamalo *dispositionem*, e ciò che doveva fare il clero Romano, *electionem.*

XXXVIII. Pag. 213. *Venne nell'istesso anno, che fu assunto al pontificato* 1049 *a visitare il santuario di monte Gargano .... indi a monte Casino.* Il Papa in questo primo anno della sua elezione non fu nè a monte Gargano, nè a monte Casino. Egli *Apostolicae dignitatis insulis insignitus fuit in Hypapante Domini*, cioè a' due di febbrajo, dice Viberto. Alli 12 di aprile in circa secondo le lettere del Papa appresso il Brovverrio lib. IX. degli Annali Trevirensi, e secondo Ermanno Contratto, nella settimana della Pentecoste *aliam Synodum Papiae congregavit*, come narra l'istesso: e quell'anno la Pentecoste fu a' 14. di maggio. Da Pavia se n'andò in Sassonia, e partitosi da Colonia *Tullum in exaltatione Sanctae Crucis venit* a' 17. di settembre. Nel mese di ottobre celebrò a Reims il Concilio, che è nel tom. IX. della raccolta del Labbè. Da Reims andò a Metz: *ibique Sancti Pontificis Arnulfi Basilicam consecravit*, come dice Viberto lib. 5. Da Metz passò in Magonza, ed ivi *generale Concilium habuit:* nel qual Concilio, dice il Tritemio, che Bardone Arcivescovo di Magonza fu dichiarato Legato della sacrosanta Romana Chiesa; e dopo il concilio di Magonza *Romam rediens plebem de sua diutina absentia moestam laetificavit*, segue Viberto lib. 2. cap. 26. In questo anno dunque il Santo Pontefice avea viaggiato assai senza farlo andare al monte Gargano, e a monte Casino.

XXXIX. Pag. ivi: *Ma non fece passar molto tempo, che nell'anno seguente* 1050. *vi ritornò di bel nuovo.* Anzi fu la prima volta, che vi andò, e vi celebrò la festività delle palme, che in questo anno cadde il dì 8. d'aprile, come dice l'Ostiense. E se egli lib. 2. cap. 82. seguito dal nostro autore, dice, *eodem quo ordinatus est anno orationis gratia montem Garganum petit*, egli o *anno unò peccat*, come dice il Pagi critica pag. 178. num. 8. o pure in questo racconto conta gli anni dalla Pasqua, come suppone l'Enschenio. Comunque siasi, il Papa venne in Puglia la prima volta il 1050. Il cronografo di San Benigno dopo aver raccontato tutto ciò che il Papa fece nel 1049. parlando di Alinardo Arcivescovo di Lione dice;

Rursus sequenti anno Romam pergens cum ipso Domino Apostolico properavit Beneventum, et Capuam, montem Cassinum, atque montem Garganum.

XL. Pag. 213. *Ma di questo Concilio Sipontino solo Wiberto ne fa menzione; poichè nè presso Ostiense, nè in altri ve n'è memoria.* L'anonimo Barese nella cronica Barese, libro non ignoto al sig Giannone, per essere stato illustrato con note dal celebre Pellegrino, scrive: *M. L. Indict. III. venit Leo Papa in Siponto: fecit Sinodo.*

XLI. Pag. ivi: *Nell' anno seguente* 1050. *si portò prima in Benevento.* L'autore ha troppo già confusa la cronologia: difficile cosa è che si rimetta bene in cammino. Questa volta però l'Ostiense lib. 2. cap. 83. è stato male inteso. Dice egli: *sequenti praedictus Pontifex rursus ad monasterium*, cioè di monte Casino, *venit: et in crastinum, ac die altero Apostolorum Petri, et Pauli missas celebravit. Et cum die illo sabbatum esset .... Beneventum inde profectus.* Chi ebbe cura dell' edizione di Napoli del 1616. per Tarquinio Longo, pose nel margine per nota cronologica *anno* 1050. Ma falsamente, perchè avendo detto lo scrittore, che quell' anno in cui il Papa da monte Casino andò a Benevento, la festa dei Santi Apostoli Pietro, e Paolo cadeva in sabato, ciò non poteva essere avvenuto nel 1050, in cui la detta solennità cadeva in venerdì, ma bensì nel 1051. in cui s' incontrava col sabato, come osserva dottamente l' Enschenio nella prefazione alla vita di San Leone.

XLII. Pag. ivi: *Stando questa città sottoposta all' interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse.* Anzi tutto il contrario. Imperocchè in questo viaggio del 1050. essendosi partito il Papa da Benevento, i Beneventani ribellandosi di nuovo, egli gli scomunicò. Ermanno Contratto allora vivente all' anno presente 1050: *Nonnullos locorum Principes, et civitates, tam sibi, quam Imperatori subjecit: Beneventanosque adhuc rebellantes excommunicavit. Certe*, soggiunge il Pagi nella vita di Damaso, accomodandosi a' sentimenti del Pagi seniore nella critica al Cardinal Baronio, *Beneventani a Damaso II. Leonis predecessore* (l' Ostiense dice che fu Clemente II., come anche accuratamente dice il sig. Giannone) *excommunicati non fuerant: Beneventum enim non adisset Sanctus Leo anno* 1050, *nec ibi aliquamdiu commoratus esset.* E che vi si trattenesse, lo dice Viberto lib. 2. cap. 6. Vide forse questa non dispregevole incongruenza l' autore: onde unì insieme la prima andata del Papa a Benevento, e l' assoluzione dall' interdetto; ma errò nel porre questa assoluzione nel 1050, quando non avvenne che nel 1051; e nel porre la seconda andata del Papa a monte Casino nell' istesso anno 1050, quando questa fu la prima. Si potrebbe credere per difesa del primo abbaglio, che Leone nel 1050. assolvè dalla scomunica di Clemente i Beneventani; e partitosi di nuovo gli scomunicò; ma l' autore segue l' Ostiense, il quale non fa menzione che d' una sola scomunica, e d' una sola assoluzione.

XLIII. Pag. 214. *Deliberò intanto di passare in Alemagna*, cioè

il Papa, *e portatosi dall' Imperadore Errico gli espose, che i Normanni resi ormai insoffribili agli abitanti del paese, estendevano i loro confini oltre i luoghi, de' quali furono da lui investiti, e che tentavano di soggiogare tutte quelle provincie, e sottrarle dall' imperio di occidente, che insolenti depredavano ancora le robe delle Chiese, che non bisognava più soffrirgli, perchè avrebbero portata maggior rovina, ma che dovessero d' Italia scacciarsi, che gli dava il cuore di farlo, se fornito di un numeroso esercito lo rimandasse in Italia, perchè egli ponendosi alla testa di quello avrebbe scacciato questi tiranni.* Di tutto ciò si cita per testimonio Leone Ostiense nel lib. 2. cap. 83. dell' edizione di Napoli: *Dehinc expellendorum Nortmannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites inde conducturus.* Ma nè pure queste poche parole, che tanto vagamente sono state amplificate dal nostro autore, reggono, come suol dirsi, al martello.

Primo, egli non partì da Roma per andare in Germania a trovare l'Imperadore, come dice il sig. Giannone, e come pare, che dir voglia l'Ostiense; ma in Francia, dove si condusse, celebrato il Sinodo di Vercelli: *inde in Galliam, et episcopatum suum Leucorum civitatem revisit*, dice Ermanno Contratto .... e Wiberto Arcidiacono: *eodemque anno in patriam reversus.*

XLIV. Secondo, il fine per cui si partì da Roma, non fu ad oggetto di stimolare Errico a discacciare i Normanni; ma per celebrare la traslazione del beato Gerardo: ciocchè egli stesso avea già promesso, e determinato dal dì che in Roma lo canonizzò: *eodemque anno in patriam reversus ipsius sanctos artus cum summa gloria transtulit*, segue a dire Viberto lib. 2. cap. 6. nel fine.

XLV. Terzo, in questo suo secondo viaggio in Francia, e di lì in Alemagna, dove il secondo giorno del mese di febbrajo del 1501, celebrò la festa della Purificazione in Vormazia, e subito se ne tornò a Roma, nè recò seco soldati, nè cercò ajuto all' Imperadore contro i Normanni Ma da Roma passò a monte Casino, indi a Benevento, e assolvè i Beneventani dalla scomunica fulminata contro di loro nel primo viaggio del 1050. Nel qual tempo sarà bene notare per le cose, che dovranno dirsi, e per quelle, che ha dette il sig. Giannone, le diligenze operate dal Papa per porre pace, e concordia fra i Normanni, e i paesani. *Semper autem memor officii sibi a Deo commissi iter sumpsit peragraturus fines Apuliae, in cristianam repararet religionem, quae ibidem videbatur pene deperisse, maximeque inter Accolas regionis, et Nortmannos concordiam componere satagens, quos dudum adjutores contra exteras gentes susceperant Principes regni. Sed tunc saevissimos tyrannos, ac patriae vastatores non sponte sustinebant. In hoc grato opere sancto solicitus intentus venit Beneventum...* Viberto Arcidiacono lib. 2. cap. 6. Sicchè se il Papa nel 1051. tornato di Germania andò in Benevento, e cercò di porre pace fra' Normanni, e Pugliesi, sarà falso, che in questo stesso

anno 1051. passasse in Alemagna, e conducesse truppe contro di loro, come scrive alla notata pag. 214. il sig. Giannone.

XLVI. Pag. 215. *Non tralasciò allora Leone in questa occasione di pensare anche agl' interessi della Chiesa Romana per una commutazione*, *ec.* Parla qui l'autore della permuta della città di Benevento col Vescovato di Bamberga. Ma questa non fu fatta nè in questo secondo viaggio del Papa in Germania, nè nell' anno 1051. come ei dice. Ma ciò avvenne la terza volta, che il Santo Pontefice passò in Alemagna, cioè il 1052. Poichè partito egli da Benevento il 1051. celebrò la Santa Pasqua a Roma, *Magnificus autem Pastor Romanam revisens Sedem*, *dum Paschalibus solemniis apud Sanctum Laurentium esset celebraturus*, *etc.* Viberto lib. 2. cap. 8. nel principio. E questa Pasqua fu quella dello stesso anno 1051. *Post Pascha*, segue Ermanno Contratto, *Synodum Romae collegit*, *ubi inter alia*, *Gregorium Vercellensem Episcopum*, *etc.* Dipoi partì la terza volta per Francia: Viberto lib. 2. cap. 8. verso la metà: *quapropter sancta commonente pietate coactus est tertio antiquam patriam repetere.* E nel 1052. era di là giunto in Ratisbona, ove fece la traslazione de' Santi Wolfango, ed Erardo. Corrado detto *de Monte Puellarum* presso i Bollandisti, agli 8. di gennajo cap. 2. *Leo IX. transtulit corpus Beati Erhardi temporibus Imperatoris Henrici III. sub anno MLII.* Finalmente questo medesimo anno celebrò la Natività del Signore in Vormazia insieme con Cesare. Ermanno Contratto all' anno 1053. che viene ad essere tuttavia il 1052. dell' era volgare, contando egli gli anni dalla Natività: *Imperator cum Domino Papa*, *multisque Principibus Natalem Domino Vormatiae egit.* E in questa congiuntura, e in questo anno, e in questo terzo viaggio del Papa avvenne la permuta di Benevento. *Ubi*, così Ermanno, *cum Papa Fuldensen Abbatiam*, *aliaque nonulla loca*, *et Coenobia*, *quae Sancto Petro antiquitus donata feruntur*, *ab Imperatore exigeret*, *demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia pro Cisalpinis illi quasi per concambium tradidit.* Narra anche ciò Leone Ostiense, e lo narra sotto questo stesso anno 1052, se si avverte bene alle sue parole, e non alli numeri degli anni malamente segnati in margine. Già abbiamo osservato di sopra al num. 41. che l' Ostiense parlando della gita del Papa a monte Casino, dice, che il giorno de' Santi Apostoli era sabato; dal che ne ritrasse l' Enschenio, che ciò era nel 1051. Ora si osservi, che egli contando le cose avvenute in questo anno, comincia il cap. 83. con queste parole: *sequenti anno predictus Pontifex iterum ad hoc monasterium venit in vigilii Sancti Petri*, *etc.* e dopo sette righe: *Anno iterum tertio .... expellendorum Normannorum gratia ad Imperatorem abiit etc.* ma se per *anno sequenti* avea egli inteso il 1051, che altro mai potea intendere per anno *iterum tertio* se non il 1052?

XLVII. Pag. ivi: *Errico primo da' Germani appellato II. aveva*

in Bamberga a spese del proprio patrimonio edificata una magnifica Chiesa in onore di San Giorgio: e volendola ergere in Cattedrale procurò da Benedetto Papa, che la consecrasse, ed in Sede Vescovile la ergesse. L'autore copia troppo fedelmente. Leone Ostiense, lib. 2. cap. 46. *Hic idem Augustus ex proprii patrimonii sumptibus construxit Ecclesiam ad honorem Sancti Georgii in Bambergæ, et advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit. atque Episcopalem in ea sedem constituens, etc.* Poco peneranno gli eruditi a ravvisare in queste poche linee 5. errori.

Primo, è errore il dire, che la chiesa di Bamberga fosse stata eretta in cattedrale, ed in sede vescovile da Benedetto. Ella finò dall'anno 1006. era stata dichiarata tale da Giovanni XVII. Papa: allorchè istituì in Bamberga la sede vescovile alle preghiere di Errico Nel tomo IX. ora XI. de' Concilj si leggono le lettere di questa erezione, nel fine delle quali si ha: *Scrictum per manus Petri notarii, et scriniarii S. R. E. in mense junio indict. V.* La quale indizione cominciata o a'25.° di dicembre, o al primo di gennajo denota l'anno 1006. quarto del pontificato di Giovanni XVII. Le quali lettere furono recitate, e sottoscritte nel concilio di Francfort l'anno seguente 1007. e sesto del regno di Errico: come dall'istesso tomo de' concilj pag. 784. Onde sì Ermanno Contratto dell'edizione del Canisio, come il Cronografo Wirziburgense presso il Baluzio nel tomo 1. de' miscellanei, riferiscono l' istituzione del Vescovado di Bamberga all'anno 1006. sotto il quarto anno del Pontificato di Giovanni. E nella cronica australe presso il Freero tom. 1. pag. 437 della terza edizione si legge: *Anno MVIII. Episcopium Babenberg ab Hainrico Rege constituitur, et Eberhardus ibi Episcopus ordinatur.*

XLVIII. Secondo, è errore il dire, che la chiesa cattedrale fosse consecrata da Benedetto Papa. Ella fu consecrata dal Patriarca di Aquilea assistito da più di trenta vescovi il 1011. Ditmaro lib. VI. pag. 75. che vi fu presente. *Peracta in civitate Bambergensi ecclesia majore, cum natalicius Regis dies esset, et XXXV. jam inciperet annus. II. nonas maji, omnis primatus ad dedicationem istius aulae ibidem congregatur, et Sponsa haec Christi per manus Joannis Patriarchae de Aquileja, et aliorum plusquam triginta Episcoporum dedicatur. His ego peccator interfui.* Era nato Errico il 977. come dimostra il Pagi critica tom. 4. pag. 102. num. 1.

XLIX. Terzo, è errore il dire, che la chiesa consecrata da Benedetto fosse la cattedrale. Nell'anno 1019. andato egli in Bamberga consecrò alle preghiere dell'Imperatore Errico la Basilica di S. Stefano, che non era altrimenti la cattedrale L'autore della vita di S. Cunegonda appresso il Surio a' 3. di maggio, parlando della basilica di Santo Stefano eretta in Bamberga, aggiunge: *ad quam dedicandam Benedictum Papam, quem praefatus Deo dignus Imperator Henricus advocaverat, venire rogavit.* Ecco un'altra riprova, che Benedetto non eresse la sede vescovile in Bamberga.

L. Quarto, è errore il dire, che la chiesa di Bamberga fosse stata eretta in sede vescovile dopo, o nell' istesso tempo della sua dedicazione. Ella fu eretta in vescovado il 1006. e fu dedicata il 1011. come abbiam veduto.

LI. Quinto, è errore il dire, che la chiesa cattedrale di Bamberga eretta dall' Imperadore Errico fosse intitolata a *S. Giorgio*. Ella era dedicata a S. Pietro Principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del diploma Pontificio di Gio. XVII. spedito a questo effetto, e che nell' ultima edizione de' concilj in Venezia è riportata al tom. 11. pag. 1055. *Quia dilectus et spiritualis noster filius Henricus .... pro sua, suorumque parentum anima Episcopatum in loco, qui dicitur Babenberk perfectae fidei et charitatis devotione in honorem Beatissimi Petri Apostolorum Principis esse constituit, etc.*

LII. Pag. 215. *Così fu fatto*: cioè Bamberga fu fatta vescovile a richiesta *di Errico I. da' Germani appellato II. Ma bisognò, che l'Imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d'un generoso cavallo con tutti i suoi ornamenti, e arredi, e di cento marche di argento.* Non abbiamo anche finiti gli errori in ordine alla chiesa di Bamberga.

Primieramente questo censo non fu accordato al Papa per l'erezione del vescovado di Bamberga, come vuole l' autore, ma fu in contraccambio della donazione dell' istesso vescovado alla S. Sede.

LIII. Secondariamente, questo censo fu accordato da Errico I. da' Germani appellato II. a Benedetto Papa VIII. non nell' occasione della chiesa cattedrale, ma della basilica di S. Stefano consecrata dall' istesso Pontefice. Per conoscenza di ambedue questi abbagli si legga la bolla dell' erezione del vescovado di Bamberga, spedita da Papa Gio. XVII. l' anno 1007. da me citata più sopra: e nulla vi si leggerà di questo censo. Si legga poi il diploma di Errico III. detto il negro. fatto in Bamberga l' anno 1020. a Benedetto VIII. e vi si leggerà ancora: *Sub tuitione praeterea Sancti Petri, et vestra, vestrorumque successorum praetaxatum Episcopium Bambergensem offerimus, unde sub nostrae pensionis debito equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus.* Questo diploma è inserito nella raccolta de' Concilj tom. IX. ora XI. pag. 186.

LIV. Terzo, quelle cento marche di argento, che dice l' Ostiense, e da lui l'autore, in questo diploma non ve le leggo: e pure il Baronio, che lo trascrive egli ancora, protesta di averlo collazionato con quattro manoscritti, fra' quali v'è l' *autographum molis Hadriani.*

LV. Pag. 216. *Diede in iscambio a Leone per cento marche d'argento la città di Benevento.* O sia la città, o sia il Principato di Benevento, ella si sarebbe cambiata per molto poco. Ma la verità si è, che si cambiò coll' abbadia di Fulda ancora, e con altri luoghi, e conventi che erano di giurisdizione del Papa, come ce ne assicura Ermanno Contratto scrittore contemporaneo. La quale abbadia di Fulda

ed altri luoghi erano stati confermati al Papa dall'istesso Imperatore Errico nel diploma più su mentovato. *Super hoc confirmamus vobis Fuldense monasterium, et abbatis ejus consecrationem, etc.* Ond'è che l'Imperatore ritenendolo, ed il Papa ricercandolo, si convennero di permutare questo, ed altri luoghi colla città di Benevento.

LVI. Pag. 216. *Non abbiamo scrittore più antico, che parli di questa commutazione, di Leone Ostiense.* Ne parla, come si è visto di sosopra num. 46. Ermanno Contratto. Leone Ostiense era vivo nell'anno 1112. come può vedersi nella relazione della sua cronica. Ermanno Contratto, come apparisce dal continuatore della sua cronaca, e dall'abate Uspergense, morì nel 1054. Sicchè, a far bene i conti, sarà stato più vecchio dell'Ostiense: quando anche a cagione di sua continua indisposizione, per cui ebbe il cognome di Contratto, non fosse morto in età senile.

LVII. Pag. 217. *Una grossa armata fornita di truppe Alemanne.* Avendo io detto, che il Papa non andò in Germania la seconda volta per cercare ajuto all'Imperadore contro i Normanni, si potrà immaginare taluno, che egli vi tornasse la terza volta per questo solo effetto: giacchè il sig. Giannone dice esservi andato a solo fine di sterminare i Normanni. Ma falsa sarebbe codesta immaginazione. Conciossiachè lo chiamassero colà le disunioni, le quali con tanto pregiudizio dell'Imperio e del Cristianesimo erano insorte fra l'Imperatore, e Andrea Re di Ungheria. L'Undio nel lib. 15. della metropoli di Salisburg: *Leo IX. Pontifex Maximus ad Andrea Rege Ungariae pro pace cum Imperatore Henrico III. construenda accitus Ratisbonam venit.* Viberto nella vita di S. Leone lib. 2. cap. 8. *Quapropter santa commonente pietate coactus est tertio antiquam patriam repetere, et pro reorum miseratione, qui contra Imperium moverent bellum, persuasoriis precibus imperiales aures expetere.* Ermanno nell'anno 1052. *Interim dominus Leo Papa ab Andrea accitus cum pro pace componenda intervenisset, Imperatorem ab obsidione revocavit.* Ma mi si dirà, che il Papa giunto dall'Imperatore domandò ajuto contro i Normanni. Ma sia così; tutto che Romualdo Salernitano scrittore di tanta fede, e che non scriveva più tardi del 1160. dica: *anno MLIII. indictione VI. mense julii Leo Papa multis precibus ad Henrico monitus Imperatore per quorumdam Samnitum suggestionem venit in Beneventum, ut Normannos Apulia expelleret: inde movens gressum simul cum Alemannis etc.* tuttochè Guglielmo Pugliese autore contemporaneo, di tanto credito presso del nostro autore, ne dia la colpa ad Argiro.

Vanis commiscens fallacia, nuncia mittit
Argirus Papae, precibusque frequentibus illum
Obsecrat Italiam quod libertate carentem
Liberet, ac populum discedere cogat iniquum.

L. Quarto, è errore il dire, che la chiesa di Bamberga fosse stata eretta in sede vescovile dopo, o nell' istesso tempo della sua dedicazione. Ella fu eretta in vescovado il 1006. e fu dedicata il 1011. come abbiam veduto.

LI. Quinto, è errore il dire, che la chiesa cattedrale di Bamberga eretta dall' Imperadore Errico fosse intitolata a *S. Giorgio*. Ella era dedicata a S. Pietro Principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del diploma Pontificio di Gio. XVII. spedito a questo effetto, e che nell' ultima edizione de' concilj in Venezia è riportata al tom. 11. pag. 1055. *Quia dilectus et spiritualis noster filius Henricus .... pro sua, suorumque parentum anima Episcopatum in loco, qui dicitur Babenberk perfectae fidei et charitatis devotione in honorem Beatissimi Petri Apostolorum Principis esse constituit, etc.*

LII. Pag. 215. *Così fu fatto*: cioè Bamberga fu fatta vescovile a richiesta *di Errico I. da' Germani appellato II. Ma bisognò, che l'Imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d'un generoso cavallo con tutti i suoi ornamenti, e arredi, e di cento marche di argento.* Non abbiamo anche finiti gli errori in ordine alla chiesa di Bamberga.

Primieramente questo censo non fu accordato al Papa per l'erezione del vescovado di Bamberga, come vuole l' autore, ma fu in contraccambio della donazione dell' istesso vescovado alla S. Sede.

LIII. Secondariamente, questo censo fu accordato da Errico I. da' Germani appellato II. a Benedetto Papa VIII. non nell' occasione della chiesa cattedrale, ma della basilica di S. Stefano consecrata dall' istesso Pontefice. Per conoscenza di ambedue questi abbagli si legga la bolla dell' erezione del vescovado di Bamberga, spedita da Papa Gio. XVII. l' anno 1007. da me citata più sopra: e nulla vi si leggerà di questo censo. Si legga poi il diploma di Errico III. detto il negro. fatto in Bamberga l' anno 1020. a Benedetto VIII. e vi si leggerà ancora: *Sub tuitione praeterea Sancti Petri, et vestra, vestrorumque successorum praetaxatum Episcopium Bambergensem offerimus, unde sub nostrae pensionis debito equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus.* Questo diploma è inserito nella raccolta de' Concilj tom. IX. ora XI. pag. 186.

LIV. Terzo, quelle cento marche di argento, che dice l' Ostiense, e da lui l'autore, in questo diploma non ve le leggo: e pure il Baronio, che lo trascrive egli ancora, protesta di averlo collazionato con quattro manoscritti, fra' quali v'è l' *autographum molis Hadriani*.

LV. Pag. 216. *Diede in iscambio a Leone per cento marche d'argento la città di Benevento.* O sia la città, o sia il Principato di Benevento, ella si sarebbe cambiata per molto poco. Ma la verità si è, che si cambiò coll' abbadia di Fulda ancora, e con altri luoghi, e conventi che erano di giurisdizione del Papa, come ce ne assicura Ermanno Contratto scrittore contemporaneo. La quale abbadia di Fulda

nihil sic expedire ad repletionem contumaciae, quam humanam defensionem undecumque attrahendam fore: audiens ab Apostolo, Principes non sine causa gladium portare, sed ministros Dei esse etc. Leone fu un Pontefice, che, secondo il candidissimo testimonio del sig. Giannone pag. 37. col. 1. *morì santamente con lasciar di sè per la sua pietà, e candidezza di costumi titolo di Santo.* Vegga ora il lettore a chi di loro vuol credere. Io solo osservo, ma però dopo aver letto nella vita di questo Santo Papa scritta da Vippone il capitolo XI. del lib. 2. che l'argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contro di S. Leone, e averlo più tosto venerato, e rispettato, come l'argomenta il nostro autore, è l'istessa cosa, che il voler dedurre essere stato Attila un uomo pio e religioso, perchè si appiacevolì, e si umiliò alla comparsa di S. Leone il grande.

LIV. pag. 217. I Normanni all'udire la vicinanza dell'esercito Pontificio, *concepirono grande spavento . . . pensarono però a' modi, come potessero sottrarsi dalla tempesta . . . . onde spedirono a tale effetto ambasciadori al Papa per domandargli la pace. Ma Lione, che credea avere tra le mani la vittoria, stimolato anche dagli Alemanni . . . ne rimandò gli ambasciadori con risposta pur troppo dura; che egli non voleva aver pace con essi, se non uscivano d'Italia: ma replicando coloro, che era quasi impossibile ridurre una sì gran moltitudine a cercare altrove una ritirata, furono sparse al vento le loro preghiere, etc.* Di questi ambasciadori inviati al Pontefice da' Normanni nulla ne dicono, nè il Papa stesso nella sopracitata lettera di relazione all'Imperatore Greco, nè Wiberto nella sua vita, nè la piccola cronica Normanna, nè Leone Ostiense, nè Goffredo Malaterra, nè l'anonimo Barese, nè Lupo Protospata, nè l'anonimo Cassinense, i quali tutti per altro ragionano di questa guerra. Sicchè può assai verisimilmente credersi, che l'autore abbia ricavato ciò da Guglielmo Pugliese poco dopo il principio del libro secondo, il quale solo fra tutti costoro ne parla. Ma stando appunto a quel ch'ei ne dice:

Primieramente è falso, che Leone fidatosi nelle sue armi, e nella forza de' suoi, non volesse ascoltare gli ambasciadori, nè dare orecchie alli loro trattati: nè è vero, che si dichiarasse *di non voler pace con essi.* Anzi più tosto è vero, ch'ei s'ingegnò con varie maniere, e ragioni di placare gli animi superbi de' Tedeschi, giacchè essi furono quei che rigettarono colle cattive gli ambasciadori Normanni.

Teutonici quia caesaries et forma decoros
Fecerat egregie proceri corporis illos,
Corpora derident Normannica, quae breviora
Esse videbantur, nec eorum nuntia curant.
Conveniunt Papam verbis, animoque superbi:
Praecipe Normannis Italas dimittere terras
Abjectis armis patriosque revisere fines.

Quod si noluerint, nec foedera pacis ab ipsis
Suscipias volumus, nec eorum nuntia cures.
Papa licet tumidis varia ratione renitens
Non animos gentis potuit sedare superbae.

E dopo seguita la battaglia non lasciò di lagnarsi dell'essere stati dagli Alemanni sprezzati i messi di pace.

Vocibus ille piis hos admonet ac benedicit,
Conquestusque nimis quia pacis spreta fuere
Nuncia .....

E come è possibile l'accordare questo aspro rifiuto fatto agli ambasciadori, con quel che ei scrisse all'Imperadore di Costantinopoli, a cui, come interessato in questa guerra, e che avea suoi ministri in Puglia, non potevasi fare una relazione, che vera non fosse? *Interea nobis eorum pertinaciam salutari admonitione frangere tentantibus, et illis ex adverso omnem subjectionem ficte pollicentibus, repentino impetu comitatum nostrum aggrediuntur.*

LX. Secondariamente è falso, che quelle aspre e rigide risposte date agli ambasciadori uscissero dalla bocca del Papa, ma furono date da' Tedeschi, vogliosi di attaccarsi con essi loro ad ogni patto. Più su l'ha detto il Pugliese: e quì lo ripete.

Turbati redeunt Normanni pace negata,
Atque Alemannorum responsa tumentia pandunt.

LXI. Pag. 219. *cui egli aveva trattati con tanta asprezza*: quali furono i sentimenti di Leone, e quali le maniere con cui trattò co'Normanni, l'abbiamo già veduto abbastanza.

LXII. Pag. ivi. *Aveagli dipinti presso l'Imperadore Errico di gente barbara, inumana, e senza religione.* Questa dipintura veramente fu fatta da S. Leone, ma all'Imperatore Costantino monomaco, non ad Errico.

LXIII. Pag. 222. *Ma morto egli in Firenze.* Da Leone Ostiense lib. 2. cap. 98., n. 96. si ha, che il Papa morì in Toscana; ma non si sa se in Firenze: *repente Bonifacius Albanensis Episcopus ex Tuscia veniens Romani Pontificis obitum nuntiavit.* Il Baronio fu quello, che scrisse esser morto in Firenze, adducendone per testimonio un altro luogo dell'Ostiense lib. 3. cap. 8., n. 9. in fine. Ma è chiara, e lampante cosa, che ivi l'Ostiense parlò di Stefano IX. non di Vittore II. Nell'assegnare il tempo della sua sede parla quì il nostro autore in numero rotondo, come è costume di molti storici: del rimanente egli sedè più di due anni; come pure parla in numero rotondo quando alla pagina 50. dice, che Errico Imperatore *era morto un'anno avanti al Papa*: perchè veramente Errico morì secondo Mariano Scoto, alli 5. di ottobre del 1056. e 'l Papa a'28. di luglio del 1057.

LXIV. Pag. 225. *Niccolò II. il quale poco dopo nel 1059. tenne un sinodo di 113. Vescovi, dove comparve Benedetto*, cioè l' antipapa, *domandò perdono, e protestò, che gli era stata fatta violenza.* Benedetto antipapa era già stato deposto nel concilio di Sutri, celebrato avanti che il Papa arrivasse in Roma. E se egli vi andò poi a chiedere perdono, e protestare che gli era stata usata violenza, ciò non fece già egli nel concilio di 113. vescovi, ma bensì privatamente a' piedi del Papa, e fuori di concilio: come chiaramente ricavasi dal Cardinale di Aragona nella vita di Nicolao II. seguita dall' uno, e l' altro Pagi, e da più altri scrittori. *Transactis autem diebus memoratus Mincius*, cioè l' antipapa, *ad praesentiam Nicolai Papae veniam petiturus accessit: et ad ejus vestigia procidens violentiam se fuisse perpessum asseruit.* Si vede dalle sue parole, che questo è il fonte, onde ha ricavato l' autore la sua notizia; ma quì non si fa menzione veruna di sinodo.

LXV. Pag. 226. *Michele Stratiotico fu dagli uffiziali del palazzo posto in suo luogo: ma questi resosi poi monaco lasciò volontariamente la corona nell'anno 1057.*

Primieramente è falso, che costui lasciasse volontariamente la corona. Psello citato dal Pagi tom. 4., pag. 204. num. 6., il quale scriveva cose non solamente succedute a suo tempo, ma nelle quali egli vi si avea avuta tanta parte, dice che costui non essendosi voluto piegare alle istanze che per parte de' capi dell' esercito gli fece Isacco Comneno, fu per violenza di alcuni fazionarj scacciato dal trono, e costretto in abito di privato a ricovrarsi nel tempio di S. Sofia. *Ejectum solio regali Imperatorem nonnullorum senatorii ordinis insidiis, et factione: qui et habitum mutare, et ad divinae Sapientiae sacram aedem fugere coegerunt.* E la ragione perchè se gli ribellarono contro, è accuratamente notata dal sig. Egizio nella serie degl' Imperadori: *per avere usato ingiustizia nella distribuzione dei premj militari.*

LXVI. Secondariamente è ancora falso, che si facesse monaco. Il Psello citato: *Imperator quidem Michaelius senior per anni curriculum in imperio versatus, inde depositus; breveque aliud tempus privati habitu superstes vitam cum morte commutavit.* L' autore ha preso abbaglio da Michele ad Isacco Comneno suo successore, il quale spaventato da un fulmine si fece monaco, e lasciò l' Imperio a Costantino Duca.

LXVII. Pag. ivi. *Isacco Commeno. Fu questi salutato Imperadore l'anno 1058.* Cedreno *Omnium consensu Isacium Comnenum Imperatorem salutant die octavo junii mensis, indictione X. anno mundi* 5656. Questa è l'era Costantinopolitana, e corrisponde all' anno 1057. della nostra.

LXVIII. Pag. 227. *Chi a Roberto conferisse questo nuovo titolo di Duca, non è di tutti conforme il sentimento. Leone Vescovo d'Ostia, ec. Curopalata, ec. Sigonio, ec. In cotal guisa adunque il Roberto in questo anno 1059. apparve a' suoi sudditi adornandosi*

coll'abito, *e corona ducale*. Ragionando l'autore di chi desse il titolo di Duca l'anno 1059. al Duca Roberto, si è dimenticato di riferire l'autorità di un celebre scrittore da lui stimato e seguito, e ch' è più antico di Leone Ostiense, e del Sigonio, come colui, che scrisse avanti il 1088., e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese, il quale ragionando del concilio di Melfi celebrato da Nicolao II. nell' istesso anno 1059. in cui Roberto comparve col titolo di Duca, dice così:

Finita Synodo multorum Papa rogatu
Robertum donat Nicolaus honore Ducali,
Et Papae factus est jurando jure fidelis.
Unde sibi Calaber concessus et Appulus omnis
Est locus, et patriae dominatio gentis.

Magna quidem ista sunt pondere suo: sed fiunt eorum, quae illaturus essem, comparatione leviora.

Hieron. Increpat. ad Sabinian. Epistol. XLVIII. pag. 147. edit. Roman. 1576.

RISPOSTA

ALLE

ANNOTAZIONI CRITICHE

SOPRA IL NONO LIBRO

DELLA

STORIA CIVILE

DEL REGNO DI NAPOLI.

MOLTO REVERENDO PADRE

Quelle poche notarelle, che il nostro comune amico lasciò scritte dietro al secondo tomo della Storia Civile del Regno di Napoli, e che Vostra Paternità promise volermi trasmettere, lungo tempo ha, che con desiderio grandissimo io attendeva; ma vedendo prolungar tanto l'adempimento delle vostre reiterate promesse, e sentendo voi vagare per varie città d'Italia, e d'esservi finalmente fermato in Bologna, cominciai a perdere ogni speranza di poterle più avere.

Mentre, deposta ogni curiosità, a tutt'altro pensava, fummi riferito, che erano da Roma giunti quì in Napoli due dottissimi Prelati, persone, oltre al lor carattere, degnissime di fede, li quali aveano ad alcuni dei loro letterarj amici data notizia, che in Roma, in nome di Vostra Paternità, si andava dispensando a' Cardinali, ed altri Prelati di quella Corte un libricciuolo stampato, nel quale s'attaccava la Storia Civile del Regno in alcuni punti di cronologia, specialmente su la discesa de' Normanni in Puglia, e ch'essi non aveano avuta curiosità, sentendo dire da' dotti, che quelle annotazioni erano così puerili, sterili ed asciutte più che un giunco marino, che non meritavano la pena di esser lette. Fui sorpreso dall'avviso, fra me stesso dicendo: come il mio padre confessore, di una cosa, ch'era fra noi passata con somma confidenza, ne fa cotanta pompa, sicchè in vece di mandar a me le notarelle scritte a penna in uno, o due fogli, e acchiudermele in un piego, le fa stampare, ed in suo nome le va divulgando, e presentando in Roma a' Cardinali, e Prelati? E che sa egli di cronologia, e di storia, specialmente Normanna? Il comune amico, che glie le ha somministrate, quantunque per esser un uomo dabbene non sia capace di averle potuto maliziosamente ingannare, con tutto ciò si sa, che in queste cose, ancorchè grave d'età, e di mole, è ancor fanciullo, e troppo gli piacciono queste minuzie, e puerilità; e sovente gli è accaduto, che mentre è tutto inteso a far calcoli d'epatta, ed indizioni, a fissar epoche, ed andar incappando tafani, e mosche, ha perduto di vista il principal lavoro, che avea per le mani, e per *l'amphora*, che intendeva, *currente rota urceus exit.* Oltre che

ciascuno nel margine de' suoi libri, o ne' fogli di carta bianca, che ha in fondo di quelli, può schiccherare per privato uso ciò, che gli piace, facendolo *in fundo proprio*, nè dee ad altri darne conto; ma divolgarle alle stampe, qui vi potrebber essere de'guai, e degl' imbarazzi. Come dunque farà egli, e che conto potrà darne al pubblico, giacchè gli è piaciuto divolgarle in istampa, quando di queste cose non ne sa verbo? Il comune amico più tosto se ne stomacherà vedendole impresse; tanto è lontano, che voglia prestargli ajuto, e soccorso. Io gli aveva richiesto queste notarelle per altro uso, e non per questo. Ora veramente, e per proprio esperimento conosco essere pur troppo vero, che mal fa chi s' intriga con cappucci, e molto più con berrette.

Essendo io in questi pensieri, e per alleggerirmene avendogli in parte comunicati ad alcuni miei amici, non passarono molti giorni, che uno de' medesimi venne a dirmi, che più esemplari de' libri di Vostra Paternità si eran veduti in Napoli, e si vendevano da' Padri della Congregazione de' Chierici Regolari di Lucca nella lor casa di S. Brigida a buon mercato. Mandai tosto il mio servidore a comprarne uno, dicendogli, che per prezzo non rimanesse di far la faccenda, ma che lo pagasse quanto i Padri ne volevano; e presto tornasse, giacchè vedea l' impazienza nella quale mi lasciava; andò volando; e prestamente fece ritorno, portandomi tre fogli di stampa. Quando gli vidi, presigli in mano, dissi: a questi pochi fogli si riduce dunque il libro del Padre Predicatore? Gli dimandai quanto gli avea pagati. Mi rispose, avere inteso che prima si vendevano un grosso l' uno, ora per lo merito dell' opera fatti più rari, si danno per tre grana, ed un quattrino di più; e se non mi aveste dato quell' ordine, io gli avrei potuto avere per meno, poichè quel buon Padre, che ha cura di vendergli, mi disse; che il Padre Predicatore gli avea dati questi impieghi, credendo di farvi guadagno, e non si rifarà nè meno della spesa della stampa, così rari erano i compratori, che non sapeva che farne. Oh, diss' io, il caro mio Padre quanto ha cura del mio risparmio, se mi mandava queste notarelle in un piego per la posta, mi avrebbe fatto spender più: vedi quanta economia.

Impaziente, dopo letto il frontispizio, voltai la prima pagina, e m' incontro in una terribile sentenza di S. Agostino contra 'l Manicheo, stampata nel riverso di quella pagina così: *Offundit nebulas imperitis. Qui feret tantam fallaciam, tantamque superbiam? Non modo non exhibet scientiam atque veritatem, quam promittit, sed ea dicit, que vehementer sunt scientiae, et veritati contraria. Augustin. in epist. fundament. contra Manich. tom VIII. pag.* 106. *edit. Antuerpiae.* 1700. Ah, diss'io, questo è tutt' altro di ciò, che si vociferava, e della mia aspettazione; Quì non si tratterà di notarelle critiche sopra cronologia, epatte, ed indizioni: Quì si sarà attaccata l' Istoria Civile nella dottrina, e nella scienza, e verità delle cose, non già in minuzie di tempi, e calcoli, in

correzioni di stampa, ed altre puerilità, e seccaggini. Oh bisogna aprir bene gli occhi, e star attento, perchè si noteranno all'autore di quell'istoria delle cose gravi, ed importanti, giacchè se gli adattano quelle stesse increpazioni, e rimproveri, che Sant'Agostino scagliava contro al Manicheo chiamandolo fallace, e superbo. Se mal non mi ricorda, le contese ch'ebbe S. Agostino con colui, non furono di bagattelle, ma nientemeno che intorno alla natura di Dio, e dell'anima umana, e d'altri punti importantissimi.

Ma in questo debbo rendere molte grazie a Vostra Paternità che tosto mi levò da ogni inganno; poichè mettendo gli occhi alla seguente pagina, leggo la vostra lettera a me drizzata, nella quale mi scrivete, che in esecuzione de' miei desiderj, che per vostra gentilezza chiamate comandamenti, mi trasmettete *quelle poche notarelle, che il nostro amico ha lasciate scritte dietro al secondo tomo della Storia Civile.* E scorrendo frettolosamente i fogli, vidi ch'erano appunto quelle, delle quali si parlava, di *notarelle* non men puerili, e sciapite, che aride, ed asciutte; dove l'amico, che ve le somministrò, e del quale prima si avea concetto, che in queste minuzie facesse consistere il suo forte, mostra pure una prodigiosa ignoranza, e che non sia molto versato nell'istoria, specialmente de' Normanni e molto più inetto ad andar accordando tempi, e fissar epoche nell' intrigato lor passaggio che fecero in Italia. E se io avessi potuto almeno sognarmi, che la cosa avesse dovuto riuscire a simili inezie, non l'avrei certamente con tanta istanza richieste, ma fui troppo credulo alle vostre rodomontate. E pure mi avevate dati molti saggi della vostra trasoneria, ed io non seppi mai ricredermene; cotanto in quest'arte siete destro, e valente, che sapete ingannare eziandio i più accorti. Vi ringrazio con tutto questo, perchè prestamente mi avete tolta quella paura, nella qual'era entrato in leggendo quelle terribili parole di S. Agostino. Pure, prima di passar avanti, mi metteste in curiosità d'osservar quel passo, per accertarmi, se veramente l'avevate letto in S. Agostino, ovvero preso da' vostri libri manuali di sentenze, e concetti predicabili, de' quali i predicatori vostri pari soglion valersi, giacchè non molto si dilettano di leggere que' Padri, e sogliono per amore di Dio sfuggir anche il travaglio di riscontrar i luoghi allegati con i loro originali autori. Per buona sorte il mio S. Agostino è dell'edizione appunto d'Anturpia del 1700. Prendo il VII. *tomo*, leggo la *pagina* 106. che citate, e nulla di ciò trovo. Buon principio, diss'io: il padre predicatore, che in queste annotazioni critiche ha tanta cura, ed ambascia d'andar notando fino agli errori di stampa, ne commette egli uno nella prima citazione alla fronte del libro: Or che sarà in tutto il resto? Leggo il principio del libro di S. Agostino contra l'epistola del Manicheo, chiamata del *fondamento* nella *pagina* 109. scorro questa, e le seguenti pagine, ed in vano. Mi sovviene, forse sarà la *pagina* 116. che per error di stampa si sarà notata

per 106. e qui trovo sparpagliate di quà, e di là quelle parole, onde unite insieme, dandosi loro altro torno, fu composta quella sentenza. Quivi S. Agostino disputando della natura di Dio, e dimostrando i vaniloquj, e delirj del Manicheo, il quale senza che recasse prove di ciò, che farneticava intorno alle rivelazioni, le quali millantava avere dallo Spirito Santo, ed a' principj del buono, del male, e delle cose tutte, pretendeva doversegli credere: alla *cit. pag.* 116. *lit. B. num.* 18. dice così: *Hoc ille metuens ne sibi dice-* » *retur, offundit nebulas imperitis,* primum pollicens rerum certa- » rum cognitionem, et postea incertarum imperans fidem. Cui » tamen si hoc dicatur, ut saltem vel sibi haec doceat esse mon- » strata, similiter deficit, et hoc quoque ut credamus jubet. *Qui* » *ferat tantam fallaciam, tantamque superbiam?* Soggiugne da » poi al *n.* 19. *lit. C.* Quid si non solum incerta, sed etiam falsa » esse quae dicit, Deo et Domino nostro mihi opitulante, mon- » stravero? Quid infelicius ista superstione inveniri potest, *quae* » *non modo non exhibet scientiam quam promittit atque verita-* » *tem, sed ea dicit, quae vehementer sunt scientiae, veritatique* » *contraria?*

Che ve ne pare maestro mio dolciato? vedi dove s' inceppa quando non si vuole pigliar la pena di riscontrar le citazioni ne' loro fonti? Voi avrete forse trovata quella sentenza in qualche libro, e senza badar ad altro l'avete affastellata quì insieme colle altre vostre scipitezze; ma vorrei, che vostra Paternità da ciò prendesse ammaestramento, e riflettesse, quanta derisione cagioni quell' abuso, che i Predicatori simili a voi hanno contratto di storcere, troncare, e malmenar i passi de' Padri, e tirargli a torto e traverso nelle prediche, dove men si conviene; e sovente a profanare, ed abusarvi anche delle parole stesse più sacrosante della divina Scrittura, e sopra quelle laidamente appoggiare tanti arzigogoli, e sovente anche bestemmie orrende.

Qui non avevate da recitar una predica, ma unicamente trasmettermi quelle poche notarelle, che il nostro comune amico vi lasciò scritte. E pure non avete potuto cominciare se non da un passo di S. Agostino, che vi calza così bene, ed a proposito, siccome in vece del salterio e de' veli, stavan le brache del Prete in capo alla reverenda badessa Usimballa.

Niuno poi cercava di sapere da voi quel, che mi soggiungete, dell'occasione ch' ebbe il nostro comune amico di farle, e molto meno se quel suo originale dell' Istoria Civile gli fosse stato regalato da un dotto, e generoso cavaliere (circostanza per altro importantissima a sapersi) e della cagione, perchè si fosse arrestato in quel solo libro, e non avesse proseguito avanti, e se abbia riserbato in altro tempo, ed a maggior ozio il proseguimento. Basta averne dato questo saggio, per far giudizio del rimanente.

Ma per dirvela sinceramente, alcuni maliziosi, e che sanno la vostra accortezza, e furberia, non riputano oziosa, e posta a di-

sagio quella circostanza dell'originale regalato all'amico da un dotto, e generoso cavaliere, e sospettano, che voi l'abbiate espressa per farvi credere il solo autore di quelle notarelle; e molto più se ne sono insospettiti da queste parole ironiche, che soggiungete. *Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla io vi abbia posto del mio.* Que' che simulano di nascondersi, e nello stesso tempo amano, che sian creduti essi gli autori, di simili ironie soglion valersi. E chi sa, dicono questi maliziosi, se il vostro caro padre non abbia scroccato a qualche semplice, ed idiota cavaliere quell'originale, dandogli a credere, ch'essendo dannato, non poteva in coscienza ritenerlo; ma che per togliersi ogni scrupolo, e salvarsi l'anima, ne facesse a lui un regalo, che avea, come predicatore, teologo, e confessore, licenza amplissima di leggere, e tenere qualunque libro dannato, non pur se fosse di Lutero, o di Calvino, ma eziandio di Carlo Molineo? O quanti confessori, e teologi sappiam noi, che con simili arti si hanno acchiappato da' semplici lor divoti, e penitenti quell'Istoria Civile, come altri libri, per altri, ma non per essi proscritti, e postigli nelle loro scanzie ne facean pompa, deridendo la dabbenaggine di que' semplici, e idioti! Il padre vostro amico, come vanaglorioso, certamente che a più di quattro avrà raccontato questo dono fattogli, e per gratitudine avrà trasformato in un cavaliere dotto, e generoso quell' innocente, e semplice idiota. Sicchè sapendosi il regalo almanco da' suoi amici, e conoscenti, e leggendo in questa lettera, che queste notarelle l'autore le scrisse ne' fogli di carta bianca, che si trovavano in fondo di quell' originale regalatogli, non oziosamente espresse questa circostanza, ma per dar ad intendere, che veramente non il comune amico, ma egli ne fosse l'autore.

Comunque siasi, Vostra Paternità che con tante arti finissime, ed accorto ingegno procurava, che in ciò non vi si desse credenza, siete stato per vostra disgrazia pienamente creduto; ed a quelle vostre parole di non aver fatto altro, che di mandarmi una copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla vi avesse posto del vostro, si è prestata intera fede; poichè il concetto, che si ha di voi in queste cose, è tale, che per puerili, insulse, ed inette, che fossero quelle norelle, con tutto ciò nemmeno possono darsi a credere, che voi sareste abile di averle potute fare. È vero bensì che altri non ammettono assolutamente per vera quell' aggiunta: *senza che nulla io vi abbia posto del mio.* Tre cose, essi dicono, che ci aveste poste vel vostro: la fronte dura più che un macigno, poichè quelle notarelle, che se ne stavano appiattate in un fondo di libro, ed in perpetua dimenticanza, della quale sono ben degne, voi avete avuta l'imprudenza, in vece di trasmetterle a me con quella confidenza, colla quale io ve le cercai, di darle alle stampe, e farne pompa, e gloria. La seconda è quella bella sentenza di S. Agostino, che ci avete premessa, che ci va così a pelo, che nulla di più. La

terza, che secondo scorgerete dallo scrutinio, che si farà di queste noterelle, di quando in quando se ne veggono alcune sporcate d'imposture monacali, le quali certamente non possono procedere dal nostro amico comune, che è un'uomo dabbene, e nimico d'imposturar la gente con troncamenti di parole, e storcimenti di sensi; e siamo assicurati, che quanto egli vi ha somministrato è nato da imperizia, ed ignoranza: non già da animo livido, che avesse di malignare, ed ingannar il prossimo.

Ma passiamo avanti. Voi finite la vostra lettera a me diretta, così: *Mi suppongo, che non ne farete altro uso, se non quello di soddisfare alla vostra erudita curiosità.* Caro mio padre Predicatore, che uso posso far ora delle notarelle trasmessemi, se non quello, che vedrete più innanzi? Nel tempo istesso, che m'imponete, che io non ne faccia altro uso se non quello di soddisfare la mia curiosità, voi l'avete già poste in stampa, ed avete cominciato a farne altr' uso tutto contrario di quel, che imponete a me. Si vanno in Roma dispensando a vostro nome a' Card nali, e Prelati di quella Corte, perchè almeno vi diano un vescovado, avendolo ben meritato per la scoverta fatta della fallacia, e superbia di un Manicheo con quella terribile sentenza di Sant' Agostino; avendo già dimostrato ad evidenza, e fatto toccar con mani, che quelle cose, che scrisse l'autore dell'Istoria Civile, *vehementer sunt scientiae, et veritati contraria.* Vi par poco questo? Non ci basta tutto un Cardinalato per compensare un tanto merito.

Avete mandato di quelle più esemplari in Napoli per trarne guadagno, facendole esporre venali a vostro conto; ed io poveretto non posso farne altro uso, che di soddisfare unicamente la mia curiosità.

Io intanto vi richiesi con istanza quelle notarelle, perchè dando scioccamente credenza alle vostre rodomontate le credetti di qualche momento, e l'uso, che dovea farne, era, non per unicamente soddisfare la mia curiosità, ma per inviarle all'autore dell'Istoria Civile, del quale mi pregio esser buon amico; seguitando l'esempio degli altri suoi amici, i quali egli avea sovente pregato, che ristampandosi quella sua opera, e traducendosi in altre lingue, gli mandassero nota di qualche errore, ed inavvertenza, che forse avessero scorto, e che stimavano doversi emendare, affinchè potesse mandar le correzioni a' traduttori, e stampatori, siccom' egli avea già fatto d'alcuni, che in rileggendola erano caduti sotto i suoi occhi. E sapeva, che rendè perciò molte grazie ad alcuni, che l'avvertirono d'alcuni abbagli e specialmente ad un personaggio di profondissima letteratura, e studio, il quale si prese la pena di attentamente leggere, e rileggere non pur un sol libro, come ha fatto il nostro comune amico, ma ben due tomi, che furono il primo, ed il secondo, e gli diede un foglio di ciò, che credeva potersi emendare; ed io ebbi la ventura d'averne copia, che conservo, la quale avendola con questa occasione riscontrata con le notarelle trasmessemi, e

veduto ciò che fu notato da colui nel nono libro, non trovasi nè pur una di queste vostre sciapite critiche, onde subito compresi, che doveano essere puerili, e sciocche, siccome postele poi in un più rigoroso esame me n'accertai, e Vostra Paternità similmente potrà scorgere dalle risposte, che seguendo il vostro esempio leggerete pure in istampa. Questo è l'onesto, e legittimo uso, che dee farsi di simili annotazioni critiche, quando vive ancora l'autore dell'opera, che si vuol criticare. E ben io da voi potea promettermi, non solo, che non me l'avreste impedito, ma data di ciò lode, e commendazione; sapendo per vostra confessione istessa, che quell'autore era vostro buon amico, e mi diceste, che più volte in Vienna avevate trattato insieme, e conosciutolo per uomo onesto, e di somma docilità, e piacevolezza; e son sicuro, che se io gli avessi mandato queste notarelle, quantunque non le sarebbero state di alcun uso, e forse leggendole l'avrebbero provocato a ridere, con tutto ciò pure n'avrebbe rendute molte grazie, e molto più se avesse saputo, che per suo mezzo l'avessi strappate dal nostro comune amico, ch'egli stima molto attento in tali squadri di cronologia, e punti di luna. Così fecero sempre gli uomini savj, e dabbene, avvertendo gli amici, dopo le prime edizioni delle loro opere, se mai vi avessero conosciuto alcuno abbaglio, che nelle seconde lo facessero emendare. Potrei recarvene moltissimi esempli, ma basterà quest'uno per tutti.

Avea il presidente Tuano dato fuori nell'anno 1604. *la prima parte* dell'Istoria de' suoi tempi, che fece imprimere a Parigi in foglio presso *Patisson*, e che fu reimpressa quivi nello stesso anno da *Drovart* in 8. dalle quali n'erano poi uscite ne' seguenti anni altre edizioni non meno in Parigi, che in Germania, siccome furono quelle del 1606. 1609. 1714. e 1717. In queste edizioni gli amici di Tuano si avvidero, che vi erano scorsi alcuni errori, infra gli altri, nel libro primo, essendo stato il Tuano malamente informato della moneta, che fece coniar Lodovico XII. Re di Francia contra Giulio II. con quel motto: *Perdam Babilonis nomen*, l'aveva descritta così: *Cuso etiam Neapoli aureo nummo, qui effigiem suam ex una parte, et insignia Neapolis, ac Siciliae ex altera referebat, cum hoc elogio: Perdam Babilonis nomen*; quando quella moneta non fu coniata in Napoli, nè portava l'arme, e l'insegne di Napoli, e di Sicilia, ma quelle di Francia, siccome si vede in più musei, che ancor la conservano; ond'egli, avvertito dell'errore, in una nuova edizione più corretta, che commise alla diligenza di Roberto Stefano, emendò il passo. Sicchè in quella, che poco da poi della sua morte diede fuori lo Stefano, cioè nel 1618. secondo l'emendazione dell'autore si legge in quest'altra guisa: *Cuso etiam aureo nummo, qui titulos regis Franciae, regnique Neapolis, cum effigie sua ex una parte, et insignia Franciae ex altera parte referebat, cum hoc elogio: Perdam, etc.* E così fece anche negli altri esemplari da lui corretti e compiti, che avea

nel suo testamento raccomandati al *Puteano*, ed al *Rigalzio*, ed a quello, che in vita aveva mandato al *Lingelsheim*, consigliere dell'elettore Palatino, il quale adempiendo le leggi di una fedele amicizia, ci diede nell'anno 1620. quella famosa, ed esatta edizione dell'istoria di questo insigne scrittore fatta in *Ginevra*, sebbene in alcuni esemplari appaja la data d'*Orleans*, la quale fu riputata da tutti la più compiuta, e perfetta, e su della quale si fecer poi l'altre in Francfort nell'anno 1625. e 1628. onde è che in queste edizioni, come le più esatte, si vede l'addotto passo emendato, e corretto.

Parimente, dopo la prima impressione di *patisson*, per sinistre informazioni avute della *pietra di Bologna* presentata al re Errico II. che la diedero a credere al Tuano per *Indiana*, sopra la quale s'inventarono mille sogni, e sciocchezze, egli per troppa semplicità dandovi credenza, fece aggiugnere nella seconda impressione di *Drovart* in 8. alla *pag.* 453. *lin.* 3. quella favola. Ma non tardò guari, che avvertito da' suoi amici della sua troppa credulità, nella terza edizione di questa *prima parte* fatta da *Drovart* istesso in foglio nel 1606. fece tosto levar il passo aggiunto della *pietra indica*, tal che a *Camdeno*, che accorto di ciò, e non sapendo l'emendazione, gli avea agramente rimproverata cotal sua credulità, siccome si legge in una sua lettera *pag.* 97. potè Tuano, dopo averli rendute molte grazie dell'ammonimento, rispondergli, che nella terza edizione avea fatto già levar quel passo: *Ut ex editione*, gli dice, *tertiae primae partis ante annum publicata constare poterit, in qua totum hoc omissum est.* Se bene non si potè evitare, che nelle edizioni di Germania non fosse trascorso l'errore, *frustra reclamante auctore*, siccome se ne dolgono i fratelli *Puteani* in una loro lettera scritta nell'anno 1639. dicendo: *Quomodo illustrissimus historiarum scriptor, vir alioquin emunctissimae naris, sibi tam facile imponi passus sit. Sed agnitum errorem cito emendavit; nam haec mira de lapide illo Bononiae Regi nostro Henrico II. oblato in omnibus editionibus Lutetiae cusis omissa sunt praeter quam in una sola, eaque valde manca, in cujus calce inter additamenta, haec scripta reperiuntur, quae postea typographi Germani in omnes suas editiones, frustra reclamante auctore, transtulerunt.* Ciò, che diede occasione a *Fortunio Liceto* nell'anno 1640. di dar fuori alla luce quel suo libro *De lapide Bononiensi.*

Avendo questo stesso insigne scrittore nel *lib.* 70. delle sue istorie trattato delle cose di Scozia, pregò gli amici, e specialmente *Camdeno*, come più inteso di quei fatti, e pratico di que' luoghi, che se gli occorreva cosa in leggendole, che dovesse correggersi, glielo scrivesse, perchè l'avrebbe nelle altre edizioni emendata; e *Camdeno* osservando in quel libro alcuni errori di *corografia*, e di essersene alcuni altri commessi dagli stampatori ne' nomi proprj, glieli addita, scrivendogli una lettera a' 10. agosto del 1712. nella quale gli dice: *Ego comiter in re tantilla, scilicet chorographica,*

ostendam viam rectam, a qua ductoris tui, et typographi incuria in libro 70. pag. 347. B. te abduxit, è notando le correzioni prosiegue così: *alia alibi erant, sed a typographis in propriis nominibus. Verum ea emendentur ex commentariis domini Cottoni, etc.*

Questo fu sempre il commendabile uso, che han fatto gli uomini onesti di simili annotazioni, d'avvertirne gli autori, perchè nelle seconde edizioni proccurassero far emendare gli errori forse trascorsi nelle prime, massimamente nell'opere lunghe, e voluminose, nelle quali è quasi impossibile, ancorchè vi s'usi somma accuratezza, che non ne scappino. Oltrechè l'intento di coloro, che scrivono istoria, ed il loro sommo studio dee essere di purgarla per quanto sia possibile da ogni macchia di errore; poichè quanto più quella si conformerà alla verità, tanto sarà più pregevole, e gradita; e perciò a guisa de' savj, e periti dipintori, ch' esponendo al pubblico le loro dipinture, con piacere ascoltano i difetti, che son notati dagli spettatori, affin d'emendargli, se conosceranno apporsi al vero; così essi nelle prime edizioni espongono al pubblico le loro opere, *auscultaturi si quae forte retractanda, vel acrius pervidenda notarentur;* siccome voleva dire, e fare il *Tuano*, secondo la testimonianza che ce ne rende Roberto Stefano nella prefazione dell' edizione delle di lui opere del 1618. soggiungendo: *Quippe historia, sicut pictura, bono quidem in lumine collocanda est, sed tanto probanda, quanto ad propositum exemplar, id est veritatem accedit*

E molto più all' autore dell' istoria civile, ciò si conveniva, e n'avea forti cagioni di ciò instantemente pregarne, siccome fece, i suoi amici; poichè prevedendo l'invidia, e l'odio, che dovea addossarsi in tempi sì rei per la pubblicazione di quell'opera, non ebbe quell'agio, e tempo, ch'ebber gli altri scrittori, di dar fuori parte delle lor fatiche, ed aspettar intanto il giudicio dei leggitori sopra i primi libri per regolarsi dappoi nell'edizione dei seguenti. Dal successo si è ben veduto, che non furono vani i suoi pronostici, e che s'egli voleva partire l'edizione in più tempi, e stamparne solo il primo tomo, certamente che non solo non avrebbe avuta permissione, anzi se gli sarebbero frapposti mille ostacoli di potere stampare il secondo, e molto più il terzo, ed il quarto: sicchè l'opera l'avrebbe a' posteri lasciata manca, ed imperfetta; onde con ostinate fatiche, e lunghe vigilie, tacito e solo, e senza poter avere il conforto, per tema di non iscovrirsi, di communicar i fogli nemmeno agli amici, che avrebbero potuto avvertirlo degli abbagli, bisognò dar fuori un' opera sì voluminosa, sopra cui v'avea travagliato venti anni, tutta intera in un fiato, ed in un sol punto.

Da queste cagioni io fui spinto a cercare a Vostra Paternità quelle notarelle, che il nostro comune amico scrisse dietro il secondo tomo dell' istoria civile, non unicamente per soddisfare la mia curiosità, credendole però tali, delle quali avessi potuto farne

un somigliante uso. Ma avendole ora lette, e conosciutele così sciapite, ed inutili, non ho stimato nè meno di dar questa noja, ed impaccio all'autore di inviargliele, sapendo, che non solo non possono essergli di alcun profitto, ma con derisione l'avrebbe disprezzate, e vilipese, non altrimenti che soleva far pure il *Tuano* a somiglianti critiche, che sentiva farsi sopra la di lui istoria da alcuni stolti, e sciocchi ciarlatani, siccome narra lo stesso Roberto dicendo: *Igitur infrunitas eorum voculas qui rigidum historici tenorem ab inanibus aretalogi fabulis differre noluerunt, aut nesciverunt, vir intaminati candoris, et incorruptae fidei pro nihilo duxit.* Ed avrebbe avuto l'autore dell'istória civile assai più ragione di vilipenderle, sentendo, che quelle tutte si raggiravano in isquadri di cronologia, in calcoli di epatte, ed indizioni, e simili seccaggini, poichè egli in più luoghi della sua storia espressamente dichiarossi, che avendo per le mani una tela molto larga e lunga, se nelle cose che non conducono al suo istituto, e sol si accennano di passaggio, voleva impacciarsi a fissar minutamente epoche, e tempi, non ne sarebbe mai venuto a capo. Così nel primo tomo al *l.* 4. *c.* 1. *pag.* 265. favellando dell'entrata de' Longobardi in Italia, e del principio del regno di Alboino, essendo sol contento di riferire le varie opinioni del *Sigonio*, del *Pellegrino*, e dell'abate *Bacchini* intorno a fissarne l'epoca del preciso anno, soggiunge: *Ma che che ne sia, non essendo del nostro istituto esaminar tanto sottilmente i tempi.* Ma sempre che poi accadde di trattar punti di cronologià, e d'istoria, che appartengono al suo istituto, ch'era per lo reame di Napoli, e de' suoi Ducati, e dinastie, delle quali prima era composto, delle loro istituzioni, ed origini, e progressi de' loro stabilimenti, ovvero difetti ne' loro declinamenti, non tralasciò di farlo, per quanto dall'umana diligenza può ciascun promettersi: siccome vedesi al *tom.* 1. *l b.* 4. *cap.* 2. *pag.* 275. nel fissar l'epoca del Ducato di Benevento, ed altrove favellando di simili istituzioni e stabilimenti; seguendo in ciò lo stile, ed il costume degli altri savi, e prudenti storici, i quali se volessero in tutto ciò, che di passaggio sono costretti accennare, fermarsi, ed andar sottilmente investigando il come, ed il quando, o farebbero tutt'altro di quel che stan facendo, ovvero non vedrebbero delle loro opere giammai la fine. E ben l'autore di questo istesso ne avvertì i leggitori nell'introduzione, dicendo: *Anzi alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato, e sottile esaminamento, ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne a capo.*

Questo solo sarebbe bastato per risposta, anche se quelle annotazioni critiche di cronologia, che vi ha somministrate il comune amico, fossero salde, e reggessero a martello. Ma come facciamo, essendo tutte sciocche, e ridicole, e che non meriterebbero la pena neppure d'esser lette, non che di perderci dietro il tempo a confutarle? Mi direte, perchè dunque voi vi avete

preso questo travaglio di farlo? Vi rispondo, perchè voi, e non già le *notarelle* ve lo meritate. Se altri, o lo stesso amico comune l'avesse date fuori, potea farsene di manco; ciascuno, che avesse voluto prendersi la pena di solo riscontrar gli autori allegati nel margine del 9 libro di quest'istoria colle *annotazioni critiche*, facilmente si sarebbe accorto della loro scipitezza, e puerilità, e che procedevano più da pura ignoranza, ed infingardaggine, che da altro. Ma avendole voi messe in istampa, ed ingegnandovi d'esserne creduto autore, non farne pompa, e galloria, presentandole, e sparpagliandole di quà, e di là, in Roma ed altrove, ed espostele venali in Napoli, e lo stesso deesi credere, che facciate nell'altre città d'Italia, che sono da voi spesso corse, e ricorse; giusto è che per quei luoghi stessi, dove ne avete fatta fastosa mostra, vi veggano anche gli spettatori in quest'altra più graziosa, e rilevole figura. Il concetto, che si ha di voi è, che siete un vanaglorioso, che solete spesso vender gusci a ritaglio, e spacciarvi per saccente, e letterato, e che in ciò sapete far bene il Don Chisciotte. Se non si reprimeva con questa risposta la vostra petulanza, e si fosser solo disprezzate, e derise, voi subito avreste detto: oh i vili, non han coraggio d'affrontarsi meco: io gli ho convinti, e costretti a tacere, perchè gli errori scoverti sono tali, che nemmeno Demostene gli potrebbe difendere. Ora dunque vi devono bastare fin quì que' vanti, e millantate lodi di avere scoperta la fallacia, e la superbia di un Manicheo, e fatto conoscere che quanto egli scrisse in quel libro nono sia contrario *scientiae, et veritati*, di avere in sì pochi fogli mostrato gli errori del nono libro dell'istoria civile, *il quale nono libro è compreso in cinquantasei pagine in quarto*, come avvertite nel frontespizio, perchè ognun comprenda quanto sia ubertosa la messe; anzi in finir le vostre critiche con un altro passo di *S. Girolamo* millantate, che gli altri errori, che potreste addurre, sarebbero di tanto peso, che i già notati, ancorchè per se stessi gravi, a petto di questi altri tralasciati, sembrerebbero assai leggieri: *Magna quidem ista sunt pondere suo, sed fiunt eorum, quae illaturus essem, comparatione leviora*. O il mio Trasone smemorato, come sì presto vi siete dimenticato delle precedenti simulazioni, con quella *illaturus essem*, ed avete scoperta la brama, che avevate d'essere creduto voi autore degli errori notati, ancorchè vi fossero stati somministrati dal comune amico?

Or dunque per correzione di questa vostra vanagloria, ed affinchè più lungamente non perseveriate in sì gran peccato, che potrebbe esser cagione della vostra dannazione, dopo avervi recitata questa breve predica, passo a disingannarvi, ed a mostrarvi, che le notarelle scritte in fondo del 2 tomo sopra il 9 libro di quell'istoria dal comune amico, sono le più sciapite, puerili, ed inette, che ardisco dire, che sino Vostra Paternità che non molto s'intende di sì fatte cose, si farà le croci in sentire tante beffaggini, e stupirà come il comune

amico, che l'avrete forse fin quì creduto per un Archimandrita in queste materie, vi abbia sì grossamente ingannato, sicchè prestandogli fede, siete caduto in questo fosso; donde non so chi trar ve ne possa. Per non recar confusione, non andrò dietro alle pagine dei vostri fogli, ma sì bene dietro ai *numeri*, che avete posto nel margine, affinchè non ne scappi neppur uno degli errori notati.

I. L'autore dell'istoria civile nel 2 tom. alla pag. 1 rapportando la convenzione passata tra Carlo il semplice Re di Francia con Rollone, e suoi Normanni, scrisse così: » *Che Carlo dovesse stabilmente » assegnar loro la Neustria, una delle Provincie della Francia, » per loro sede, e dovesse dar a Rollone per moglie Gisla sua fi- » gliuola, come scrive Dudone di S. Quintino* (e quì addita il luogo » di questo autore, segnato nel margine, che è nel *lib* 2 *histor. » Norm*) *o sua parente, secondo il parer del Pellegrino* ». Voi smozzicate il passo, e lo trascrivete così. *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, o sua parente, secondo il parere del Pellegrino*. Da poi, lasciando l'autore dell'istoria civile, vi scagliate contro il Pellegrino, e dite: *E' certo che il Pellegrino quì si abbaglia nè dovea ignorarlo un buono storico*. E perchè è certo, che il Pellegrino si abbaglia? Perchè, voi soggiungete: *Guglielmo Monaco Gemmiticense che fu Normanno e che scrisse nel* 1131. (ancorchè nel *num.* 28. mutate presto sentenza, e lo fate scrivere nel 1035) *dice, che Gisla fu figliuola di Carlo il semplice, lib.* 2 *cap.* 17 *cum filia sua nomine Gisla*. Bravo: viva il mio campione, che con questo recondito passo del Gemmeticense, ignoto allo storico, ha atterrato il Pellegrino, che nemmen lo sapeva. Or quì permettetemi, che io prenda per un poco le parti di confessore, e vi dimandi: ditemi in coscienza, avete voi smozzicato quel passo, con occultare il nome di Dudone di S. Quintino, che pure scrisse Gisla esser figliuola di Carlo il semplice, ovvero il nostro comune amico? Se questi se l'ha inghiottito per non farvelo sapere; state certo, che quì vi è malizia, ed inganno. Se voi l'avete tolto, il delitto è minore, perchè procede da semplicità, ed ignoranza. A quel, che voi fate, recando per prova *certa*, che Gisla fosse figliuola di Carlo, l'autorità del Gemmeticense scrittore del 1131 date ad intendere, che non sapete chi si fosse questo *Dudone di S. Quintino*. Sappiatelo dunque ora: e voglio farvi io questa carità, giacchè non l'avete potuta trovare nel nostro comune amico. Dudone di S. Quintino fu uno scrittore più antico del Gemmeticense. Egli essendo prima clerico, fu fatto canonico di S. Quintino, e poi decano di tutta quella congregazione: visse a' tempi di Riccardo I. Duca di Normannia nipote di Rollone, a cui istanza si pose a scrivere la sua istoria de' Normanni, la quale cominciò egli da Hastingo Duca de' Dani, che precedè a Rollone, e la termina nella morte di Riccardo I. Avea interrotto il lavoro per la morte di questo suo caro Principe, che amaramente pianse: e vinto dal dolore s'era ostinato a non voler più proseguirla. Ma succeduto al padre Riccardo II. questi tanto fece; sicchè l'indusse a continuarla, e la

terminò colla morte di Riccardo I. dedicandola ad Adalberone Vescovo Laudunense. Leggete la prefazione di Andrea *Duchesne* nella raccolta fatta degli scrittori dell' istoria de' Normanni, e ne troverete le prove. Dudone in due luoghi del libro 2 della sua istoria Normanna fa Gisla figliuola di Carlo; in uno, parlando del trattato, che precedentemente in nome di Carlo ebbe il Vescovo Rotomagense con Rollone intorno a questo matrimonio, dice: *Filiam suam Gislam nomine uxorem in conjugio dabit tibi*, *pag.* 81 in un altro, *pag.* 83 *in fine*, conchiuso già il trattato, scrisse: *Deditque itaque filiam suam Gislam nomine uxorem illi Duci, terramque determinatam in allodio, et in fundo etc.* Guglielmo Monaco Gemmeticense scrisse molto tempo da poi, e non fece altro, che raccorciare l' istoria de' Normanni, scritta da Dudone, *edmque eleganter abbreviavit* (come di lui scrisse Orderico Vitale, *prol. lib.* 3.) *ac de aliis Ducibus, qui Riccardo I. successerunt, breviter, et diserte res propalavit,* seguitando la fede di Dudone, come colui, che de' fatti, e della venuta dei primi Normanni in Francia avea minutamente scritto, e perciò lo chiama *peritum virum.* E lo stesso concetto ebbe di Dudone, Orderico Vitale, il quale così nel prologo del *libro* 3. come nel *libro* 6. della sua istoria per ciò molto loda, dicendo: *De adventu Normannorum . . . . Dudo Veromanduensis decanus studiose scriptis, et Riccardo II. Gunnoridis filio Duci Normannorum destinavit.* E la cronaca de' Normanni d' incerto autore, che raccolse pure *Duchesne* fra gli scrittori Normanni, seguitando eziandio la fede di Dudone scrisse anche *pag.* 34. *Rex Carolus Rollonem per praedictum Pontificem* (intendendo del Vescovo Rotomagense) *ad colloquium invitavit, desponsavitque illi filiam nomine Guillam, concedens ei pariter terram, quae nunc Normannia vocitatur.* Sicchè quando l' autore dell' istoria civile scrisse, *e dovesse dar a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, come scrive Dudone di S. Quintino*, allegò uno Scrittore classico, ed il più antico, dalla cui autorità gli altri posteriori storici si eran messi a scriver lo stesso; onde il nostro comune amico, che vi somministrò quel passo del Gemmeticense, dandovelo a credere come raro, e pellegrino per decidere, che Gisla fosse figliuola, e non parente di Carlo, o volle ingannarvi, ovvero egli stesso non sapeva chi Dudon di S. Quintino si fosse, credendolo forse uno scrittore moderno, per la cui autorità sola non si potesse convincere d'abbaglio Camillo Pellegrino, come avete creduto voi scioccamente, che potesse farsi con quella del Gemmeticense.

Ma quì sono obbligato in coscienza d' avvertirvi, che di quegli scrittori, che voi non avete letto, nè ne sapete il valore, e la forza, non bisogna magistrevolmente giudicarne, siccome avete fatto del Pellegrino con quella franchezza, ed asseveranza, alla quale nemmeno il nostro comune amico si sarebbe arrischiato, sapendo, che colui *foenum habet in cornu.* Voi, che siete semplice, ed ignorante di queste cose, subito decidete: *E certo, che il Pellegrino quì s' inganna, nè dovea ignorarlo un buono storico.* Credete dunque che il Pelle-

grino abbia ignorato quel recondito passo del Gemmeticense? Vi ingannate. Al Pellegrino non pur Gemmeticense, ma Dudon di S. Quintino istesso, e tutti gli altri più accurati scrittori dell' istoria Normanna eran così noti, e familiari, che in leggendogli gli avea stanchi. Contuttociò essendo uno scrittore *emunctissimae naris*, ed un finissimo critico, non gli bastarono le testimonianze di questi autori, per fargli credere, che Gisla fosse figliuola di Carlo il semplice, ma ne sospettò sempre; onde non si arrischiò dirla figliuola, ma di crederla parente di Carlo. L' autore dell' istoria civile, dopo aver detto per l' autorità di Dudone, scrittor quasi contemporaneo, che vale assai più, che qualunque altro di tutti gli altri posteriori, che Gisla fu figliuola di Carlo, per darci notizia del parer del Pellegrino, che la stimò parente, e non figliuola, soggiunse, *o sua parente secondo il parer del Pellegrino*, rimettendo i leggitori alla di lui istoria *Princ. Longob.*, perchè se essi avean voglia d' esaminare, se veramente gli fosse figlia, o parente, potessero farlo a lor agio; e pur voi, che pretendete far del critico, non avete voluto nemmeno incomodarvi di farlo: di che non me ne maraviglio, perchè so quanto vi piaccia la poltroneria. So ancora, che il nostro comune amico qui avrebbe voluto che l'autore della storia civile si fosse posto ad esaminar questo punto con una lunga dissertazione, siccom' è il suo costume, e di vagar tanto, sicchè si perdesse di vista quel lavoro, che egli aveva per le mani, e far tutt' altro, come sovente è a lui accaduto. Ma agli storici prudenti, e savi basta sol accennare quelle cose, delle quali son costretti favellar incidentemente, per dar maggior lume, ed intelligenza alle altre cose da dirsi, senza interrompere il corso della loro principal istoria, per la quale certamente niente importava se Gisla fosse stata figliuola o parente del Re Carlo. Tanto maggiormente, che Rollone, non da Gisla, ma da Popa, altra sua moglie, ebbe la famosa progenie de' Duchi di Normannia. Così eziandio fece Agostino *Inveges*, accuratissimo scrittore, negli annali di Palermo, il quale trattando pure della discesa de' Normanni in Puglia ed in Sicilia (ciò ch' era il principal suo intento) dovendo favellare della loro origine, e di questo matrimonio di Gisla con Rollone, fu solo contento di dire, *che Carlo gli diede per moglie Gisla sua figliuola, secondo Dudone di S. Quintino; e secondo Camillo Pellegrino sua parente*: così appunto leggerete nella *parte* 3. *de' suoi annali pag.* 6. Che ve ne pare ora mio signor critico della prima notarella del nostro comune amico? Non è degna di lui, e della vostra dabbenaggine? Andiamo avanti.

II. Continuando lo scrittore dell' istoria civile il racconto della convenzione passata con Carlo il semplice, alle parole già dette soggiunse: *ed all' incontro Rollone, deposta l' idolatria, ed il gentilesimo, nel quale questi popoli viveano, dovesse abbracciare la religione Cristiana. Così fu eseguito intorno l' anno 900 di nostra salute* (si allega nel margine *Grozio in prolegom. ad hist. Gothor.*) *e a Rollone con titolo di Duca fu dato stabilmente la Neustria, e*

sposata Gisla; il quale nello stesso tempo fu da Roberto di Poitiers tenuto al sacro fonte. Sotto quelle parole, *intorno l'anno* 900. quando non fu così; poichè *è fuor di dubbio, che costui fu battezzato nel* 912. *e l'esser attento, quant'è possibile, nella cronologia è uffizio di buono storico.* Oimè, già si è verificata quì la sentenza di S. Agostino, che le cose che avea scritte quello storico erano contrarie *scientiae et veritati.* Vi par poco questo? un battesimo seguito nel 912. metterlo *intorno l'anno* 900? Oh queste sì che non si può comportare. Piano, non tanti rumori, ed ammonimenti: ben si sa che sia uffizio di buono storico esser attento quanto è possibile nella cronologia; ma quì ove è il fallo di cronologia? Perchè voi dite, *è fuor di dubbio*, che costui fu battezzato nel 912. Chi ve l'ha rivelato; messer mio zucca al vento, che ciò sia *fuor di dubbio?* Come? chi me l'ha rivelato? Io ci ho quì un argomento in *forma*, che non ha risposta. » Eccolo: *E opinione comune di tutti*, che i Normanni » venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896: *atqui* Orderico » Vitale poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140 » dice, che vi militarono sedici anni avanti che si battezzasse Rollone; » *ergo* si battezzò nel 912. *Nego majorem, pater admodum reverende* »; poichè non è opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896, anzi per questo appunto, che non può fissarsi certo anno di questa venuta per la varietà delle antiche cronache, e degli autori delle cose Normanne, i più savi, ed accurati scrittori moderni, per uscire da questi intrighi, si guardano di segnare i posteriori successi in determinati anni; e perciò si vagliono della parola *intorno*, ovvero *in circa*, siccome saviamente fece l'autore dell'istoria civile, seguendo l'esempio di Ugon Grozio, che pur fece lo stesso. *Assumptum probo.* Dudon di S. Quintino *lib.* 2 *hist. Norman.* fa invadere la Neustria da Rollone, e dice che i Neustriani ricorsero a Francone Vescovo di Roano capitale della Provincia, sin dall'anno 876. *Anno igitur*, e' dice, 876 *ab incarnatione Domini, nobilis Rollo, etc.* Non ricusa il Vescovo il travaglio, e mentre dura l'invasione e la guerra, gli somministra ogni sua opera, e tutto il suo potere Vedendo che colla forza non si poteva resistere al valore dei Normanni, procurò col Re Carlo, che si trattasse di pace, ed egli ne fu il mediatore. Fa proposizione in nome del Re a Rollone, dicendogli *pag.* 84 *Filiam suam Gislam nomine uxorem in conjugio dabit tibi.* Si prosieguono ne' seguenti anni i negoziati, fin che furono conchiusi; ma in qual anno non si sa precisamente, dicendo Dudone nella pag. 83 *in fine, deditque itaque filiam suam Gislam nomine uxorem illi Duci terramque determinatam etc.*

Se si vogliono attendere gli antichi atti de' Normanni, raccolti pure da Andrea *Duchesne*, che han questo titolo: *Gesta Normannorum in Francia ante Rollonem ab anno* 877 *ad an.* 896. il possesso della Neustria dato a Rollone si fissa nell'anno 895. o al più nel seguente, come si legge alla pag. 7 *anno Domini*

895. *Postea Carolus simplex Rolloni Neustriam tradidit, quam Nortmanniam Nortmanni vocaverunt, et quod de Northuvega egressi sunt.*

La vecchia cronaca d'incerto autore, che si legge presso *Duchesne* alla *pag.* 34 mette maggior inviluppo, poichè dice: *Verum tandem tricesimo, et sexto anno, quo Francorum regnum a memorata gente caeperat infestari, Rollo Dux ille potentissimus voluit esse Christianus, etc.* Dappoi soggiunge: *Rex Carolus Rollonem per dictum Pontificem* (intendendo il Vescovo di Roano) *ad colloquium invitavit; desponsavitque illi filiam suam nomine Guillam, concedens ei pariter terram, quae nunc Normannia vocatur.* Quando i Normanni avessero cominciato ad infestare il Regno di Francia, ed in che preciso anno, *hoc opus, hic labor.* Chi dice, ch'entrarono la prima volta in Francia, e scorsero infino sotto le mura di Parigi l'anno 845. Altri, che invasero l'Aquitania l'anno 855 siccome rapportano i mentovati *atti de' Normanni*, i quali all'anno 857 gli fanno scorrere fino sotto le mura di Parigi. *An.* 857 *Lutheciam Parisiorum invadunt.* Altri mettono questo secondo passaggio nel 867 nel qual diedero il guasto ai paesi di Turon, e d'Aquitania. Chi vuole, che avessero infestata la terza volta la Francia nelle contrade d'Angers l'anno 874 e che dappoi vi tornarono nel 881. Vi è chi scrive ancora, come Emilio, Reginone, e Sigeberto presso Gordonio nella sua cronaca ad *an.* 889 *e* 891 che ottennero la Neustria la prima volta per loro abitazione da Carlo il grosso nel 887, ma che dappoi, di quella non contenti, nell'889 tornarono ad infestar la Francia. In questa ultima irruzione, seguita a' tempi di Carlo il semplice, si rapporta la guerra ch'ebbe questo Re con Rollone per la Neustria. Chi la narra accaduta nel 892. Gli antichi *gesti de' Normanni* la mettono nell'anno 895. Tra' moderni Giovan Villani la vuole nel 900, il Baronio nel 905, il Fazello e Gordonio nel 912. Che ve ne pare, mio Padre maestro diffinitore, che con un'aria franca vi mettete a dire *essere fuor di dubbio, essere opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno* 896? vedi quanto è vero quel proverbio, *che chi nulla sa, tantosto decide.*

Soggiungete, che il citato Gemmeticense chiaramente scrisse, che Rollone si battezzò nell'anno 912. Dunque, perchè costui lo scrisse, sarà ciò *fuor di dubbio*? Mostra il nostro comune amico, che vi somministrò questo passo, che sia dottore di un sol libro. Legga gli autori, e le cronache antiche de' Normanni, raccolte da Duchesne, e troverà quanta fosse la varietà degli autori intorno a consegnar gli anni di questi successi. Legga la cronaca di S. Stefano Cadomense, rapportata da questo autore alla *pag.* 1016 del primo volume della sua raccolta, e troverà di questo battesimo di Rollone nel 913 *anno* 913. *Baptizavit Franco Archi-Episcopus Rollonem, deditque ei Carolus filiam suam Gislam, de qua nullum filium habuit.* In tanta varietà fra gli antichi, fu savio avvertimento de' moderni scrittori,

e specialmente quando il loro istituto non comporta che sopra tali incidenze debbano andar molto vagando, e disperdersi in queste inutili ricerche, di contentarsi d'accennar solo gli autori, e parlarne con molta riserva, ed incertezza. E con tanta maggior ragione il fece l'autore dell' istoria civile, il quale si era già dichiarato, che non era del suo istituto *esaminar tanto sottilmente i tempi*. Così appunto fece Ugone Grozio nell' istoria de' Goti; e de' Vandali, dove ne' *prolegomeni* dovendo favellar dell' origine de' Normanni, e come da Carlo il semplice fu loro assegnata la Neustria, dice: *accepere circa annum Christi DCCCC. Caroli simplicis foedere Neustriam.* Date ora in sul muso a Grozio quel rimproccio, ed avvertitelo pure, che stia più attento nella cronologia, essendo ciò ufficio di buono Storico. Avanti

III. Proseguendo l' autore dell' istoria civile a favellar di Rollone, il qual dopo il battesimo si chiamò Roberto dal nome del suo compare, dice: *Da questo Roberto primo Duca di Normannia ne nacque Guglielmo, che il padre creò Conte d'Altavilla, città della stessa Provincia.* Quì non so se voi stesso, o il nostro comune amico, con tuono Fidenziano, alzando la scutica, rimproverate: » Altavilla non » era Città, ma un piccolo villaggio della Provincia di Costanza, o » Costantino in Normannia. Goffredo Malaterra, autore seguito, e » lodato dal sig. Giannone, nel *lib.* 1 *cap.* 3 scrive: *Civitas est quae* » *Costantinum dicitur* (da cui piglia nome quella Provincia) *in* » *cujus territorio villa est quae Altavilla nominatur.* Avete finito? Ditemi un poco, qual grammatica voi avete letto, e qual dizionario? L' *ingeniosa Apis*, mi direte, ed il *Calepino*. Questo non basta, caro mio padre predicatore, per ben intendere gli scrittori latini de' secoli corrotti. Bisognavá provvedervi del *glossario* di Dufresne *ad scriptores mediae, et infimae latinitatis.* Quivi avreste appreso, che presso costoro *villa* è lo stesso che *città*, ond' è che i Francesi la Città la chiamano *ville*. Sentite il Dufresne: *Villa, civitas, Gallis ville*, il qual rapporta moltissimi passi di tali scrittori, cominciando da Rutilio Numanziano, il quale nel suo *itinerario*, distinguendo i villaggi dalle città, dice che quelli, che prima erano piccioli villaggi, a' suoi dì erano grandi città, che chiama ville.

Nunc villae ingentes, oppida parva prius.

Lamberto Scafnaburgense ad anno 1073 parlando della città di Hartesburg, dice: *Et quia villam viris fortibus, vallis, et seris, undique munitam incursare haud satis tutum putabatur etc.* Guglielmo Baritone *lib.* 2 *Philip.* pur disse: *Hic obstat comiti ne vires tranferat ultra,*

Tam bona ne pereat sub eodem villa furore.

E Niccolò di Braja in Ludovico VIII. parlando della città di Roccella pur cantò:

Ingreditur villam, victori supplicat hostis.

E lo stesso disse della città d'Avignone:

Quos villae statuit custodes Rex Ludovicus.

Se oltre al *Calepino* aveste avanzato un poco più i vostri studi avreste compreso, che Malaterra per villa intendeva dir città, e non piccolo villaggio. Oltrechè dovevate riflettere, che Altavilla, giacchè era stata innalzata da Roberto a titolo di Contea, avendone di quella fatto Conte Guglielmo suo figliuolo, dovette essere una delle migliori città di quella Provincia, la quale perciò s'avesse meritato il nome di Altavilla.

Secondo questa vostra grammatica dubito forte, che se mai vi foste incontrato in quel passo d'Oderico Vitale, che dice: *Tancredus de Altavilla de pago Constantiensi extitit;* ovvero *nelle gesta di Guglielmo Arcidiacono Pictaviense*, che si leggono presso Duchesne *pag.* 184 che pure fa Tancredi, e *Costantino pago*, avreste detto anche, che Costanza è un piccolo villaggio, non avendo letto questo *glossario* di Dufresne, che v'insegnava: *Pagus pars est regionis: atque ut regio in pagos, ita pagi in villa, oppida et burgos tributi erant;* siccome ben dimostrarono Frechero *in orig. Palatin. lib.* 1 *cap.* 5. Cluverio *lib.* 1 *Germ. antiq. pag.* 91. Piteo *ad leg. salic.* Bignonio *ad lib.* 1. *Form. Marculfi*, Lindembrogio, ed altri autori Indiani per un uom da sermone.

IV. Seguitando l'autore dell'istoria civile la genealogia de' Duchi di Normannia, trascritta da un antico codice manoscritto da Andrea Duchesne *pag.* 213 e la cronaca Normanna del *tom.* 3 *hist. Norm. p.* 1069 seguitata da Gordonio *in chron. in indice*, tirò la discendenza di Rollone da padre in figlio sino a Guglielmo II. il quale stese le sue conquiste in Inghilterra. Dappoi soggiunge: *dal quale comunemente si tiene che fosse nato Tancredi Conte d'Altavilla, quegli, che ci diede gli eroi, per li quali queste nostre provincie furono lungo tempo signoreggiate;* rimettendo i lettori *ad Inveges nel principio della part.* 3 *degli annali di Palermo.* Voi notate, ch'essendo morto questo Guglielmo, secondo Orderico Vitale nel 1087 e secondo il Gemmeticense in età di quasi sessanta anni, ed i figliuoli di Tancredi essendo venuti in Italia intorno l'anno 1035 secondo che scrive il sig. Giannone, *bisognerà anche dire, che vi venissero, quando Guglielmo II loro avo avea intorno a nove o dieci anni.*

Questa notarella sì, che è degna del vostro ingegno, ed acume, poichè non vi dilettate molto d'intendere il misterioso favellar degli scrittori; e quel ch'è peggio non volete nemmeno prendervi il fastidio di veder gli autori che allegano, a' quali si rimettono. Non

avete inteso il misterio, che si nasconde sotto quelle parole: *dal quale* (cioè da Guglielmo II.) *comunemente si crede, che fosse nato Tancredi Conte d'Altavilla*; nè ha bastato all'autore dell'istoria civile, per farvelo intendere, di rimettervi ad *Inveges*, perchè voi in tutte le maniere per isfuggire il disagio per amor di Dio, non volete aprir un libro, con tutto che vi sia venuta ora la fantasia di far il critico. Se aveste letto *Inveges* nella *part.* 3 degli annali di Palermo *pag.* 6 vi sareste accordato, perchè quell'autore fermato a Guglielmo II. non tirò più avanti la certa progenie, come avea fatto prima, de' Duchi di Normannia; ma disse che da quel Guglielmo *comunemente si tiene, che fosse nato Tancredi*, rimettendosi ad *Inveges.* Questo scrittore lungamente espone la parentela, che si è voluta tirare da' Duchi di Normannia a' nostri Normanni di Puglia e di Sicilia; ciascuno ingegnandosi, per render più cospicua, e nobile la famiglia de' proprj Principi, tirarla da principj non meno antichi, che illustri.

Non vi è dubbio, che il ceppo della casa Normanna di Puglia, e di Sicilia fosse stato Tancredi d'Altavilla, dal quale, e dalle due mogli, ch'ebbe, furono procreati dodici figliuoli maschi, che furono i nostri eroi, i quali conquistarono la Puglia, e la Sicilia. Se questo Tancredi avesse avuto parentela co' Duchi di Normannia, Goffredo Malaterra il tace, e sol dice nel *lib.* 1 *cap.* 4. *Erat miles quidam praeclari admodum generis, qui ab antecessoribus suis haereditario jure sibi hanc villam* (cioè Altavilla) *possidens, Tancredus nomine.* Ed altrove nel *lib.* 5 *cap.* 4 afferma, che era nella famiglia di Riccardo II. quarto Duca di Normannia. *Fuit in familia comitis Riccardi II. qui IV. a Rollo Duce fuit.* Orderico Vitale tralascia pure questa parentela Ducale, e sol dice: *Tancredus de Altavilla de pago Costantiensi extitit.* E lo stesso misterioso silenzio osservano Guglielmo Pugliese, e Lione Ostiense *lib.* 2 *cap.* 67. Il primo, che cominciò a dirlo, secondo che scrive Tolomeo da Lucca, *fuit Martinus historiographus, qui scribit Robertum* (Guiscardum) *fuisse de genere Ducis Normannorum, qui primus baptismum suscepit.* Giovanni Villani affermò lo stesso; e Camillo Pellegrino in *stemmate* si avanzò pure a dire..... *Tancredus ex genere natus Rhollonis.* Stabilita generalmente questa parentela, gli altri scrittori, come suole avvenire, vollero avanzarsi più, e fissare sino il grado; furono perciò varie l'opinioni. Il Fazzello fa Tancredi figliuolo di Roberto III. Ma comunemente fu creduto, che fosse figliuolo di questo Guglielmo II. poichè così scrissero Charibai, Elia, Maurolico, il Summonte, Bonfiglio, e Pirri, rapportati da *Inveges.* Ma costui vedendo l'intrigo se ne sbriga così: *Che che ne sia di questo grado di parentela, ec. certo è però, che questo Tancredi ebbe due mogli ec.* Eccovi spiegato il mistero, perchè l'autore dell'istoria civile usò quella frase, e si rimise ad Inveges.

IV. V. VI. Queste altre due annotazioni critiche pure son terreno da' vostri ferri, perchè si riducono a correzioni di stampa. Avete

corretto quel *Tirenceno Hauteneo* in *Tiremeus Hautoneus*; ma non l'avete corretto be.e, poichè *Tiremaeus Hautenaeus* legge Caruso nella sua raccolta; del qual errore si sarebbero accorti pure tutti coloro, che hanno occhi, e fanno leggere le prefazioni del poemetto istorico di Guglielmo Pugliese, che corre ora stampato, e ristampato La correzione però al testo Italiano l'avete fatta in latino, quando se aveste letto l'Inveges l'avreste potuto far anche in Italiano, poichè questo scrittore alla *pag.* 10. d lla 3. *parte degli annali di Palermo*, favellando di questo poemetto disse pure, che fu trovato da Giovanni *Tiremeo Hauteneo*.

Vi siete mostrato ancor valente in correggere l'altro errore di stampa al numero 6. con emendare quel 1579. nel 1578. Nè bisogna allegar Zurita istesso, il Muratori, ed il Carusio nelle loro ristampe, poichè chi ha occhi vede, che il Zurita diede alla luce la storia di Malatesta nel 1578. e non nel 1579.

Che pretendete perciò, che vi si spedisca una patente di accurato correttore di stampa? Ma sentite, come vi grida contro questo stesso vostro libricciolo, ond'è dovere ch'io mi taccia. Non si può: Non si dee: Non lo merita: vedete signori (e'dice) se può esser capace di ottenere questo privilegio. Io così corto e miserabile che sono, e che non mi cuoprono, che quattro stracci, pure in queste poche cartucce, notate quanti errori di stampa vi ha commessi. Fin al riverso della prima pagina allegando un solo passo di Sant'Agostino, nel cominciare ne ha commesso uno; al numero 7. un'altro, allegando Ostiense al *cap.* 4. e pure è nel 39. E che sto io ad annoverar gli errori delle citazioni, che non ne verrei a capo? Erra fino in additando le pagine del nono libro dell'Istoria Civile, dove vuol far la critica, con gran pregiudicio di chi legge facendoli voltar la testa per trovarle, e mio, che perciò mi scardassano, e malmenano. Ecco nel *num. XX.* volendo additar la *pag.* 25. mette la *pag.* 35. Al *num.* 26. in vece della *pag.* 31. addita la *pag.* 30. Colui, che vuol far il correttore di stampa nell'abbaco degli anni al *num.* 29. in vece del 1098. dice 1097. oltre altre simili taccarelle, che mi leggono addosso Perciò. chi mi getta di quà, e chi di là, strapazzandomi con molta acerbità, senza averne compassione, sentendo lor dire: in altri queste cose sono minuzie, e compatibili; ma con costui, che viene a romperci la testa con quattro cartuccie, non bisogna usare misericordia alcuna. E così straziato mi lasciano, ed il vostro naso vel dica, dove mi condannano.

VII. VIII. e IX. L'autore dell'Istoria Civile alla *pag.* 7. seguitando quelle stesse orme, che furono prima calcate da Lione Ostiense, e da Orderico Vitale, narra il primo passaggio de'Normanni da Francia in Italia, che seguì *nel cominciar dell'undecimo secolo*, secondo il Pellegrino, che si allega nel margine; li quali al numero di quaranta, siccome scrive Leone Ostiense *lib.* 2. *cap.* 37. ovvero secondo Orderico Vitale *lib.* 3. al numero di cento, dalla Neustria in abito di pellegrini girono al Santuario di Gerusalemme, e dappoi nel ri-

torno, solcando il mare mediterraneo, sbarcarono nella spiaggia di Salerno, dove da Guaimaro Principe di Salerno caramente accolti, furono invitati a trattenersi in Salerno, per ristorarsi dalle fatiche del viaggio. *Ma ecco, che sopraggiunge un'accidente*, nel quale a questi pochi Normanni diedesi opportunità di mostrare il lor valore, e di compensare insieme con Guaimaro le accoglienze, che usò loro. E prosiegue a narrare ciò, che Ostiense, ed Orderico scrissero delle valorose loro azioni quivi adoperate contro i Saracini, obbligandogli con vergognosa fuga a lasciar que' lidi.

Qui voi, mio signor critico, v' appiccate due *criticature*: al *num. VII.* dicendo, che il passo dell' Ostiense è corrotto, e deve emendarsi, siccome fece il Pagi, ed in vece di *ante annos sexdecim* deve leggersi *ante menses sexdecim*, poichè voi dite, *nello spazio di 16. mesi i Normanni della Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il monte Gargano (non entrandovi nè punto, nè poco Gerusalemme) poterono esser ritornati in Normannia, e di la nel Regno ad ajutare Melo*: al *num. VIII.* sul supposto, che i Normanni la prima volta venissero in Puglia, a visitare il monte Gargano, secondo Guglielmo Pugliese, dite che dee riputarsi ciò, che *si dice de' Normanni contro de' Saracini per una solennissima favola, come per tale la spaccia ancora il Pagi nella critica*, anno 1016. num. VI.

Or sentite ora, quanto siete infelici voi altri criticuzzi di tromba marina, che non leggete altro, che un sol libro, e senza giudicio, e discernimento seguite il Pagi in ciò, che non dee seguirsi, e tralasciate i più accurati critici, li quali, trattando di proposito su questo soggetto, han veduto più di quello che poteva veder il Pagi, ch' era ad altro inteso, e facilmente potè ingannarsi intorno a ciò, che ne veniva a parlar quasi di passaggio. Che direte, se quell' emendazione del Pagi è tutta sforzata, e sconcia, mostrando non aver ben inteso l' Ostiense, e che niente vi giovi allegar in contrario Guglielmo Pugliese, per provare, che i Normanni furono la prima volta non in Gerusalemme, ma in Puglia a visitare il monte Gargano, e tornarono poi ad ajutar Melo, combattendo a suo favore contro de' Greci? E molto più mostrate la vostra ignoranza, quando decisivamente dite: *e questa fu la prima volta, che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie.*

Lione Ostiense, per quanto scrisse in quel *cap.* 37. narrando l' occasione della prima venuta de' Normanni da Gerusalemme in Salerno, non ha bisogno di essere corretto, ed emendato, perchè concorda in ciò con quel, che anche scrisse Orderico Vitale nel *cit. lib.* 3. che voi l' avete confessato poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140. e sol discordano nel numero dei Normanni, e ne' nomi, e si osserva qualche diversità ancora intorno a' tempi. Leggete questo scrittore nella raccolta di Duchesne alla *pag.* 472. *lit. B.* e troverete: *Deinde drago quidam Normannus miles cum centum militibus* (qui discorda dall'Ostiense) *in Hyerusalem peregre perrexit: quem inde revertentem cum sociis suis*

Waimalchus Dux apud Psalernum aliquantis diebus causa humanitatis ad refocillandam retinuit. Tunc 20000. *Saracenorum Italico litori applicuerunt, et a civibus Psalernitanis tributum cum summis comminationibus exigere caeperunt, etc.* proseguendo dappoi a narrare la sorpresa, e fuga de' Saracini. L' Ostiense così anche rapporta questa lor prima venuta da Gerusalemme in Salerno. E perchè si conosca quanto sia scipita l' emendazione del Pagi, leggete attentamente Lione, e troverete, che dice: *hujus Abbatis anno septimo* (che l'anonimo Cassinese lo fissa nel 1018.) *caeperunt Normanni Melo duce expugnare Apuliam.* Or dovendo l' Ostiense favellare di questa azione de' Normanni *Melo duce*, si fa in dietro, e dice: *Qualiter autem, vel qua occasione Normanniad has partes primo devenerint; et quis, vel unde Melus hic fuerit..... opportune referendum videtur.* E con tal occasione immediatamente comincia a raccontare questa prima lor venuta dicendo: *Ante hos circiter sexdecim annos, quadraginta numero Normanni in habitu pellegrino, utpote a Jerosolimis, ubi causa orationis perrexerant, revertentes, Salernum applicuerunt . . . . quam a Saracenis obsessam reperientes, accensi nutu Dei, a Guaimario majore, qui tunc Salerni principabatur, equis, armisque expostulatis, inopinate super illos irruunt, et pluribus eorum peremptis, caeterisque fugatis, mirabilem victoriam, Deo praestante, adepti sunt.*

Quì ciascun vede, che non vi ha luogo correzione alcuna. Il Pagi, che seguendo il Pugliese fermamente credette, che la prima volta i Normanni venissero al Santuario del monte Gargano, non in Gerusalemme, volle per accordar l' Ostiense col suo autore, emendar quel passo, ma infelicemente; perchè per accordarlo bene, ed in tutto col Pugliese ne dovea emendare altri: togliere pure quel *Jerosolimis* e metterci *Gargano*: levar *Salernum*, e surrogare *Apuliam*: radere *Saracenis*, e sostituirvi *Graecis.Longe fuge emendatrices manus.* Il senso dell' Ostiense è chiaro, poichè dovendo narrare questa seconda venuta de' Normanni in Puglia *Melo duce*, per dar notizia *qualiter autem, vel qua occasione Normanni ad has partes primo devenerint*, rapporta la lor venuta in Salerno, della quale ne parla anche Orderico; onde saviamente a quelle parole, *ante hos circiter sexdecim annos*, notò l'abate della Noce, *Nempe circa annum Christi millesimum ex anonimo Cassinensi; ideoque Ostiensis dixit circiter, non enim exacto calculo se obstringere voluit.*

Sovente incappano questi infelici critici a tal fallo, mettendosi subito ad emendare, perchè credono, che possa trovarsi in cronologia un punto determinato, e fermo; ma spesse volte fra gli intrighi degli scrittori antichi, specialmente de' secoli bassi, ed incolti, s' ingannano, e molto più quando si mettono avanti un sol autore, che pretendono averlo per base, e fondamento, e per un punto fisso, e donde vogliono tirar poi le lor linee, e non leggono altri. Quindi non al Pagi, ma al Pellegrino, ed all' Inveges dee ricorrersi, che di proposito, e non per incidenza han trattato di questi passaggi de'Normanni

in Italia, han veduto, ed osservato minutamente il tutto, e notato la diversità de' rapporti degli scrittori. Voi, che siete semplice, ed ignorante di queste cose, colla notizia, che vi somministrò il nostro comune amico, di Guglielmo Pugliese il qual diversamente racconta questo passaggio, credendola assai rara, e pellegrina, avete subito deciso, che la prima volta, che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie fosse in Puglia, quando sotto Melo combatterono contro i Greci; e che debba riputarsi una solennissima favola ciocchè trovasi scritto da' Normanni contro de' Saracini nella piaggia di Salerno. Credete forse, che il Pellegrino, Inveges, e tanti altri non sapessero, ciò che di questo passaggio scrisse il Pugliese? Miseri criticuzzi di un solo libro! Chi di costoro ha ignorato, che Guglielmo diversamente lo narrava? Leggete Inveges nella 3. *parte* degli annali di Palermo, dove dopo aver rapportato il primo passaggio de' Normanni da Gerusalemme in Salerno, secondo ciò, che ne scrissero l'Ostiense, ed Orderico Vitale: soggiunse alla *pag.* 10. *Questo primo, e famoso passaggio de' Normanni di Francia in Italia, assai diversamente il canta Guglielmo Pugliese nel suo poema istorico manoscritto trovato da Giovanni Tiremeo Hauteneo*; e prosiegue a dire, che secondo il Pugliese alcuni Normanni andando a visitare la chiesa di S. Michele Arcangelo nel monte Gargano, ivi trovarono Melo, continuando a narrare quei fatti, e notando altre diversità tra Guglielmo, e gli altri scrittori, dice alla *pag.* 11. *se dobbiamo dar fede al Pugliese*, il fatto con Melo accadde con *Turnicio Catapano*, che fu fugato da Melo, non con *Bagiano*. Di più nota nel Pugliese un'altra diversità alla *pag.* 17. dicendo: *Canta pure il Pugliese il principio della conquista di Puglia, ma con varietà*, poichè dice, *che l' Imperadore Michele mandò Michele Dochiano (contro la comune sentenza, che dice aver mandato Maniace) contro il Saracino di Sicilia, etc.* Or dunque, perchè nel racconto di questi successi Guglielmo è vario dagli altri scrittori, parimente antichi, dobbiamo riputar solennissime favole ciò, che coloro scrissero de' Normanni da Gerusalemme venuti in Salerno, perchè il Pugliese non disse parola di quel fatto, e della fuga data da' medesimi a' Saracini? Niuno in questi casi ha prescritto leggi di dover segnitare più un partito, che l'altro: è in arbitrio di ciascuno appigliarsi a quel, che stimerà più verisimile. Ed in ciò hanno ottenuto più seguaci l'Ostiense, ed Orderico Vitale, che il Pugliese, poichè gli scrittori posteriori si sono attenuti a' rapporti de' primi, siccome fecero Scipione Ammirato, il Fazzello, il Summonte, il Baronio, Francesco Capecelatro, ed altri riferiti da Inveges.

Siete poi assai grazioso, quando per dare un' affettata lode al Muratori, con tante barzellette, e contrapposti dite: « Dalla corrente » de' quali scrittori non si lasciò trarre fuori dal cammino il signore » Muratori, che nella prefazione a Guglielmo Pugliese dice con i » sentimenti dello stesso autore: *Saeculo Christi XI.* ma non dice » *nel cominciare del secolo: ex Normannia digressi aliquot viri*

» *fortes*, *ac in Apuliam peregrinationis causa delati* ma non che » venissero da Gerusalemme, *a Melo quodam contra Graecos*, ma » non contra i Saracini, *ibi regnantes incitantur.* » Non è questo un far ridere i morti? E che volevate, Padre mio caro, che il Muratori, il quale in una nuova raccolta fa ristampar Guglielmo Pugliese, e vi attacca una prefazione, che in questa dovesse favellar di altro linguaggio del suo autore? vedi con quanto poco giudicio sono da voi lette le prefazioni di queste raccolte, che non sapendo farne quel buon uso, a che i compilatori intendono, nemmeno arrivate a cavarne quel profitto, ch'essi vorrebbero.

Al *num. IX.* vi scagliate, non tanto contro l'autore dell'Istoria Civile, quanto contra Lione Ostiense, imputando d'errore, ed inganno, perchè pose la disfida tra Repostel, ed Osmondo a'tempi di Roberto duca di Normannia, dicendo: *E quì pure l'autore è stato ingannato da Leone Ostiense. Allora era Duca di Normannia Riccardo III. non Roberto II. che non succedè al fratello se non nel* 1027. *L'errore dell'Ostiense è stato scoperto dal Pagi critic. tom.* 4. *pag.* 112. *num.* 9.

E qui pure tornate col Pagi? Vi dico il vero, Padre mio dabbene, che da questo tanto trascrivere il Pagi son portato a credere, che il comune amico, che voi vi studiate di covrire, sia certamente un cotal segretario di cifre, di cui ne abbiamo una confessione aperta, e stampata, d'essere egli un solennissimo copiatore del Pagi: basta fin quì, nè voglio io svelare ciò, che voi volete nascondere, ma non m'obbligate ad altro, perchè vi prometto a fermo d'additarvi il foglio, e di non errare. Chi ha rivelato a costui il preciso mese, ed anno della disfida tra Guglielmo Repostel, ed Osmondo Drengot, e se era allora ancor vivo Riccardo, o pure seguisse a'tempi del suo successore Robetto? Criticuzzi di faccia d'asino, che subito accagionate d'errore, e d'inganno uno scrittore di quella stima, ed autorità, quanto per tanti secoli, e da tutte le nazioni è stato riputato Lione Cardinale, e Vescovo d'Ostia, che dal Ciacconio, Baronio, e da altri autori non viene nominato se non con questi elogi, di uomo *santitate, et doctrina clarus*, e di scrittore *integerrimus, et sincerae fidei?* Ignoranti, che siete! L'errore non sarebbe solo dell'Ostiense, ma eziandio d'Orderico Vitale, il quale pure scrisse, che a'tempi di Roberto seguì la briga fra Repostel, e Drengot. Ecco le sue parole, che si leggono al lib. 3. pag. 472. della raccolta di Duchesne: *His diebus Osmundus cognomento Drengotus Willelmum Repollum, qui se de stupro filiae ejus in audientia optimatum Normanniae arroganter jactaverat, inter manus ROBERTI Ducis in sylva, ubi venabatur, occidit, etc.* Questi due scrittori fiorirono nella fine di quel secolo stesso, nel quale ciò accadde; e pure con franchezza, ed inudita impudenza, vengono ora questi novelli criticuzzi a scovrir gli errori, e gli inganni di Lione Ostiense.

X. ed XI. Rapportando l'autore dell'Istoria Civile *pag.* 4. la cagione degli spessi tumulti, e sedizioni de' Baresi, per l'aspro governo,

che d'essi facevano i Greci sotto il governo de' Catapani, e specialmente sotto *Curcua*, che dieder poi fomento alla ribellione, e finalmente sotto la condotta di Melo crebbe tanto, che i Baresi sperarono dar libertà alla lor patria, voi notate al *num.* 10. così: *Se crediamo a Lupo Protospata, prima morì Curcua e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo*; ed allegate un passo di Protospata, che niente fa al proposito, nè distrugge ciò, che quell'autore, seguitando la fede di Lione Ostiense *lib.* 2. *cap.* 37. aveva detto. Non una, ma più furono le sollevazioni de' Pugliesi, e cominciarono non pur sotto *Curcua;* ma fin da' tempi dell'Imperatore Ottone I. che morì nel 973. e proseguirono anche dappoi, e con la morte di *Curcua* maggiormente s' ingrossarono sotto i governi degli altri suoi successori Catapani. Ed in ciò non discorda Protospata da Lione, di cui ecco le parole: *Sed cum superbiam, insolentiamque ac nequitiam Graecorum, qui multo antea, tempore scilicet primi Octonis, Apuliam sibi, Calabriamque, sociatis in auxilium suum Danis, Russis, et Gualanis, vendicaverant, Apuli ferre non possent, cum eodem Melo, et cum Dano quodam aeque nobilissimo, ipsiusque Meli cognato, tandem rebellant.* Lupo Protospata dice così: *anno* 1010. *obiit Curcua, et descendit Basilius Catapanus.* Il codice d'Andria soggiunge: *eodem anno Longobardia rebellavit a Caesare opera Meli Ducis.* Se in questo stesso anno per opera di Melo fosse seguita questa ribellione prima, o dopo la morte di Curcua, niun lo dice, ed importava ben poco di sapersi; nè so dove voi avete letto, che prima morì Curcua, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo.

Ciò, che notate al *num. XI.* vi dimostra per un prodigioso scimunito, e smemorato. L'autore dell'Istoria Civile dopo Curcua fa calar in Italia *Basilio Bagiano nuovo Catapano*, seguendo l'autorità istessa di Protospata, che voi nella precedente linea avete allegata, che dice: *Obiit Curcua, et descendit Basilius Catapanus;* poi in un punto mutate sentenza, e dite: *Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci sotto Melo, non era altrimente Catapano Basilio Bagiano, ma Turnicio.* E perchè così presto cassate Basilio, e mettete Turnicio? perchè così canta Guglielmo Pugliese *lib.* 1 *Risum teneatis amici*. Nello stesso anno, che morì Curcua, calò Basilio: come dunque si fan combattere i ribelli la prima volta con Turnicio, e non con Basilio, che fu l'immediato successore di Curcua? e volete che costui, dopo la prima disfatta de' Greci sotto Turnicio, fosse mandato in Puglia per attaccar nuova battaglia, quando Protospata dice: *obiit Curcua, et descendit Basilius?* Come potrete accordar Lupo col Pugliese, che in ciò non convengono? Miseri criticuzzi, che con sì fatti arzigogoli volete conciliar testi, ed antinomie, come se fosse cosa rara tra antiche cronache, e diverse trovar simili contrarietà, e discrepanze? I serj critici non fanno così: confessano, che sovente Guglielmo Pugliese discorda dagli altri autori, e cronologi, siccome savia-

mente avvertì Inveges *lib.* 3. *an. pal. pag.* 11. in questa contrarietà appunto di *Turnicio*, dicendo che il fatto con Melo altri lo rapportano con Basilio, *ma se dobbiamo dar fede a Guglielmo Pugliese, accadde con Turnicio Catapano, che fu fugato da Melo.* Parimente tutti dicono, che l'Imperadore Michele mandò contro i Saracini di Sicilia Maniace; ma il Pugliese *lib.* 1. canta, che *vi mandò Michele Dochiano, contro la comune sentenza*, come notò Inveges *loc. cit. pag.* 17.

In fine voi soggiungete, per un'altro passo di Protospata (che non lo dice) che furono due fatti sotto un sol Catapano, e ponete per secondo fatto la battaglia di Canne. E pur Lione Ostiense *loc. cit.* scrive, che questa fu la quarta battaglia accaduta nell'anno 1019. *Quarta demum pugna apud Cannas, Romanorum olim clade famosas, etc.* Ma ciò niente mi gioverà, perchè subito mi direte: qui Lione s'inganna, è un error manifesto, e simili temerità, ed impudenze.

XII. XIII. XIV. Avendo l'autore dell'Istoria Civile nella *pag.* 10. detto: *Intanto Errico dopo aver regnato ventidue anni, finì i giorni suoi in Alemagna nell' anno* 1025 voi con più esatti, e minuti calcoli alla mano, tornate a far il conto, e dite: *Errico Imperatore regnò* 22. *anni, cinque settimane, ed un giorno; e morì nel* 1024. *non nel* 1025. Bravo! vedi che diligenza, ed accuratezza! Ma mostrate altrove esser inteso, che il costume degli storici sia di notar gli anni con numero rotondo, siccome infra gli altri fece Struvio *Synt Histor Germ. pag.* 387. il quale parlando appunto della morte di questo Errico, dice: *Defunctus est anno vitae suae* 52 *regni vigesimo secundo*, senza badar a queste minuzie, e fanciullaggini; se non fosse quando dall'appuramento di una settimana o di un giorno dipendesse lo scovrirsi vero, o falso un diploma, o un fatto. So però, che non avete letto, che quello storico espressamente dichiarossi, che non era del suo istituto *andar sottilmente esaminando i tempi*, specialmente in ciò, ch' incidentemente gli accadde parlare. Se l'aveste saputo, son sicuro, che non v' avreste preso la pena di tirar tanto sottilmente questi calcoli. A ciò, che soggiungete, che Errico morì nel 1024. non nel 1025. *Distinguo, pater admodum reverende: secundum quamplurimos scriptores Germanos, concedo; secundum omnes, nego*: Secondo Ermanno Contratto, Wippone, Lamberto Scafnaburgense, gli annali Ildesheimensi, ed altri scrittori Germani, rapportati da Struvio *Synt. Hist. Germ. disser.* 13. §. 28. e da Simone Federigo *Habn in Henrico Sancto* §. 8. *pag.* 197. Errigo morì nel 1024. Ma secondo altri scrittori non meno antichi, che questi, come l'anonimo Cassinense, Lione Ostiense, Ottone Frinsingense, ed altri, la costui morte si consegna nell'anno 1025. Leone Ostiense *lib.* 2. *cap.* 58. scrisse così: *Defuncto igitur augustae memoriae Imperatore Henrico, anno Domini MXXV.* E qui torno a rammentarvi, che questo scrittore fiorì in questo secolo stesso, nel quale accadde la morte d'Errico, perchè ho paura che

non gridiate: *E quì erra ancora l' Ostiense*, siccome è la consueta vostra frase. Oltre all'anonimo Cassinese, lo stesso scrisse Ottone Frisingense VI. *cap.* 27. *anno ab incarnatione Domini MXXV, defuncto fine filiis Henrico*. E anche voglio, che sappiate, che questa varietà fu notata, non meno dagli ultimi nostri scrittori Italiani, che da'Germani istessi, li quali, ancorchè fissino l'anno di questa morte nel 1024. come fece Struvio; pure questi non si dimenticò di Lione, e d' Ottone, che la consegnarono nel seguente anno, rapportando anche le loro parole, come leggerete presso il medesimo *loc. cit. dissert.* 14. §. 2. *pag.* 391. siccome *viceversa* l'abate della Noce, in quel luogo dell' Ostiense, non si dimenticò anche di notarla, scrivendo: *anonymus Cassinensis eodem anno, etsi alii anno praecedenti*. Non deve dunque Vostra Paternità tanto scandalizzarsi, se l'autore dell' Istoria Civile in questa varietà seguitasse il partito da'suoi Italiani, e specialmente di Lione, e non quello de' Germani.

Proseguite ne' numeri seguenti XIII. e XIV. ad avventar altre critiche sopra ciò, che quell' autore scrisse, che Errico, avvicinandosi alla morte, non lasciando di se figliuoli, chiamò i Principi dell'Imperio, *e per suo successore disegnò loro Corrado Duca di Franconia, detto il Salico*: rapportando ancora, che *i Principi di Germania, acconsentendovi, lo elessero per Re di Germania, ed Imperatore*.

Voi quì strasillogizzate assai bene, quantunque non vi siate potuto astenere, in facendolo, di mescolarvi un tantin d' impostura. Dite *primieramente*, che Wippone prete nulla dice, che Corrado *fosse stato nominato da Errico, nè l'avrebbe taciuto*. Vi fate la difficoltà, esser questo un *argomento negativo, che unito con quel, che soggiungiamo adesso, non lascia d' avere la sua forza*. E come acquisterà forza per quel, che soggiungete nel *num.* XIV. non uscendovi di bocca che maggiori spropositi? dite: *secondariamente è tanto lontano dal vero che questa elezione seguisse pacificamente* (quell'istorico non disse, che l' elezione seguisse pacificamente) *ed acconsentendovi subito i Principi di Germania* (togliete quel *subito*, che è tutta roba vostra, e non la date ad altri) *che anzi l' istesso Wippone narra distesamente le loro risse, e le loro discordie per la pretensione, che ciascuno di essi aveva all' Imperio. E conchiude finalmente, che Corrado fu eletto per consiglio dell' Arcivescovo di Magonza, non perchè Errico l'avesse in punto di morte nominato all' Imperio*. Avete tosto finito i vostri sillogismi. Cominciate con un *primieramente*, e finite subito nel *secondariamente*. Or permettemi, che ora ancor io annoveri i molti spropositi, che a voi, o al nostro comune amico sono scappati dalla penna in queste quattro righe.

Primieramente il *disegnar*, che si fa del successore in questi casi, non importa *nomina*, e molto meno *elezione*, la qual dovea esser tutta de' Principi elettori. Nè perchè Errico *disegnò* il successore,

perciò non dovea venirsi all' elezione, ed unirsi gli elettori, siccome fecero in Kamba, luogo posto tra' confini di Magonza, e di Wormazia. Dappoichè l' Imperio uscì dalla casa di Carlo Magno, e fu trasferito a' Germani, s' è dato sempre per elezione, e non per eredità, o testamento. La disegnazione non importava altro, che un consiglio, ed una preghiera, che il predecessore morendo senza figliuoli, per ben della pace, e quiete dell' Imperio porgea a' Principi elettori: affin d' evitarsi il più che si potesse, quelle contenzioni, e disordini, che sovente accadono nelle elezioni.

Secondariamente, se questa designazione d'Errico la tacque Wippone, non se ne dimenticarono gli altri. Ugo Flavicense *in vita Sancti Richardi abbatis Virdunensi sumpta*, *c. V.* §. 45. *pag.* 987. *tom.* 2. *m. junii actor.* 55. *add. XIV.* espressamente la rapporta dicendo: *Henricus quia erat absque filiis, videns, quia ad Regni fastigium plures duces, et comites adspirabant, elegit Conradum, aliquando sibi suspectum, sed strenuum.* Sigisberto Gemblacense ad anno 1024. scrisse: *Henricus Imperator, consulentibus sibi Principibus super substitutione Regni, designans Conradum ... moritur.* Lione Ostiense *lib.* 2. *cap.* 58. *Defuncto ... Henrico et Chunrado, Duce, qui et Conradus dictus est, ejusdem Henrici electione, in Regem levato.* Ottone Frisingense VI. *cap.* 27. *Defuncto sine filiis Henrico, Conradus natione Francus, CONSILIO ANTECESSORIS SUI ... ab omnibus electus.* Li quali furono poi seguitati dagli altri scrittor moderni Germani, infra gli altri da Struvio *loc. cit. dissert.* 13. §. 28. e da Simone Hahn *in Conrado* 2. §. 2. *p.* 227. li quali su la fede de' medesimi scrisser pure lo stesso. *Henricus igitur designato sibi successore* (dice Struvio) *Conrado Sveviae Duce, Grunae decumbens, defunctus est.*

Per terzo la designazione fatta da Errico non solo fu commendata per savia, e prudente, ma giovò molto a Corrado, il quale avendo grandi oppositori, ne arrestò molti, per questo giudicio, che prima di morire avea di lui fatto il defunto; poichè Errico in vita l' odiò sempre pe'l suo costume libero ed altiero; che non voleva soffrir giogo di servitù alcuna, e sovente ribellò. Quindi scrive il Frisingense *loc. cit.* che Corrado, mentre visse Errico, non gli fu mai in grazia: *cujus tamen dum adhuc viveret gratia carebat;* e lo stesso Wippone *pag.* 427. parlando a Corrado gli disse: *permisit te antecessoris Henrici gratiam perdere, et eandem iterum recipere;* ma per l' insigni sue virtù, avendolo conosciuto per un Principe saggio, e valoroso, morendo lo disegnò per successore, e così a' Principi, che di ciò lo richiesero, consigliò, che facessero. Magnanima azione, la quale siccome molto inalzò la fama, e la virtù d' Errico, che quel, che odiò in vita, volle, per bene della repubblica, raccomandarlo a' Principi elettori in morte: così fu per Corrado una gran testimonianza della sua prudenza, valore, e sapienza, che in amministrar l' Imperio di lui si presagiva.

Per quarto, contendendo insieme i due Corradi pari di nobiltà

e di splendor di natali, ancor che il minore di potenza superasse il maggiore; con tutto ciò per la virtù, e probità del maggiore, *et quod* (come dice Struvio loc. cit.) *ab Henrico jam dum esset designatus*, proposta che fu dall'Arcivescovo di Magonza ne' Comizj di Kamba la di lui persona, *fit clamor populi*, narra Wipone stesso, *omnes unanimiter in Regis electione Principes consentiebant: omnes majorem Chunonem desiderabant: in illo persistebant: ipsum cunctis dominantibus nihil haesitando praeposuerunt; eundemque regali potentia dignissimum judicabant.* Anzi Wippone cit. loc. dice: *Credo huic electioni coelestium virtutum favorem non deesse, cum inter singularis potentiae viros, tot Duces, et Marchiones absque invidia, sine controversia* (*Conradus*) *eligeretur.*

E tanto credo, che basti per rintuzzar la vostra presunzione, compiacendovi tanto di parlar di quelle cose, che non sapete, e molto meno intendete. Passiamo avanti.

XV. XVI. XVII. XVIII. Narrando l'autor dell'istoria civile pag. 13 le frequenti scorrerie, e rapine, che faceva al monastero Cassinese Pandolfo il Principe di Capua, seguendo la fede di Lione Ostiense scrittor quasi coetaneo agl'infortunj, che narra accaduti a quel suo Monastero, dice, che que' monaci furon costretti, per liberarsi dalla sua tirannia, di ricorrere in Germania all'Imperador Corrado. Così appunto scrisse di questi primi ricorsi Lione coll'occasione di narrar i secondi, che fecero que' Monaci, quando Corrado era a Milano. *Ibi* (cioè in Milano, dice l'Ostiense *lib. 2 cap.* 65.) *de' nostri monasterii prioribus aliquot, qui ad eum ultra montes proclamationis gratia* JAMDUDUM *perrexerant*, e così voi anche il confessate dicendo: *Così veramente dice l'Ostiense.* Che cosa dunque ci avete voi in contrario, zucca mia da sale? Eccolo, replicate: *ma il Mabillone negli annali Benedettini tomo 4 lib.* 56 *prova, che i monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado, quando già era in Roma.* Al parer vostro adunque credereste più al Mabillone, che scrisse di questi ricorsi dopo sette secoli, che a Lione che fiorì in quel medesimo secolo, nel quale avvennero a' suoi monaci del proprio monastero dove egli dimorava? Non s'arriva a capire la cagione, perchè questo buon Cardinale, riputato da tutti per uno scrittore integerrimo, e di sincera fede, abbia meritato presso di voi tanta disgrazia, che non volete crederlo nemmeno narrando i fatti de' suoi monaci, alcuni de' quali potean vivere ancora a' suoi dì, che glie li avessero narrati, come testimoni di veduta; siccome Lione istesso ci rende testimonianza nel prologo del lib. 3 che quanto ei scrisse in quella sua cronaca, parte l'apprese della propria bocca del celebre abate Desiderio, ed intese colle proprie orecchie dagli antichi monaci priori di quel monastero, e parte vide egli co' suoi propri occhi: *Multa praeterea ex ejus ore veridico* (intendendo di Desiderio) *cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adhaerere,*

percepi: Nonnulla etiam a prioribus quibusdam audivi; caetera postremo, et oculis propriis plurima vidi. Ma il Mabillone, rapportando solo le lamentanze di que' monaci a Corrado, quando era in Roma, non esclude, che non ne potessero essere state altre precedentemente fatte. Tre ricorsi narra Lione de' monaci Cassinesi a Corrado: il primo *jamdudum* fatto *ad eum ultra montes;* il secondo a Milano: *ibi de' nostri monasteri prioribus aliquot . . . . illum adeuntes, universa quae per tot annos a Pandulfo mala pertulerunt flebilibus ei querimoniis denuo retulerunt*; il terzo quando spinto da queste preghiere, e lamentanze, *Romam concitus venit, ubi etiam innumerabilium aliorum, tam videlicet ecclesiasticorum, quam reliqui ordinis virorum innnmeras super Pandulfo querelas accepit.* Voi, ancorchè tutto ciò chiaramente si legga in Lione, soggiugnete alla fine: *Ma può esser che sì nell' uno, che nell'altro luogo lo facessero: giacchè anche in Milano non lasciarono di rinnovarle, come narra l' istesso Ostiense.* Come può essere, se Lione espressamente narra tutti tre questi ricorsi? È disgrazia dell' Ostiense di non dover esser creduto nelle cose del suo monastero, che avvennero non gran tempo prima, che egli nell' età di quattordici anni vi entrò, e prese ivi l' abito sotto il famoso Desiderio, da cui fu educato, ed instrutto; ovvero vostra temerità, ignoranza, ed impudenza, che non sapendo chi si fosse Lione, vi mettete a parlarne da frenetico con tanta bizzarria e disprezzo?

Al num. XVI. accennando l' autore dell' istoria civile le revoluzioni accadute in Lombardia, autore delle quali in gran parte era riputato l' Arcivescovo di Milano, soggiunge: *Per queste cagioni finalmente fu risoluto Corrado intraprendere il cammino verso queste nostre parti, e nell' anno* 1038 *con valido esercito avendo passate l' alpi, entrò in Italia, ed a Milano fermossi.* Non facendo altro che trascrivere le parole d' Ostiense *loc. cit.* che così scrisse: *Anno divinae Incarnationis MXXXVIII. Chonradus Imperator eum valido nimis exercitu, transitis alpibus, Italiam introivit, venitque Mediolanum.* Voi, dopo avere sconciamente troncate quelle parole, con dire: *Corrado con valido esercito avendo passato l' alpi nell' anno* 1038 *entrò in Italia*: soggiungete un' altra annotazione critica, e dite: *Questo, se non è error di stampa, è sbaglio di cronologia, perchè Corrado entrò in Italia l' anno* 1036 *et celebravit Natalem Domini Veronae*: dice Wippone Prete: *Nel* 1037 *era già a Milano; e nel* 1038 *quietò le sedizioni nella città di Parma.*

Notate adunque un altro sbaglio di cronologia a Lione Ostiense, e se è error di stampa bisogna avvertirlo in tutte l' edizioni di questo autore, e specialmente nell' ultima emendatissima, che ci diede l' abate della Noce in Parigi nell' anno 1668 in foglio, nella quale in abbaco Romano vedrete l' istesso anno 1038. Voi miseri criticuzzi d' un sol libro, leggendo in Wippone, ed in qualche altro scrittore Germano qualche varietà nel consegnare gli anni

di questi successi, subito, non so per qual disgrazia, rifiutate l'Ostiense, ancorchè scrittore domestico, e seguite gli stranieri. Lione, non per isbaglio di cronologia, nè l'abate della Noce per error di stampa, tutti que' successi gli consegnarono nell'anno 1038 ma di proposito; nè in Ostiense è ciò da dubitare, poichè chiaramente in quel luogo stesso narra, che Corrado, disbrigato da tutti questi affari d'Italia, in quest'anno 1038 ritornò in Germania, dove non passò molto tempo che morisse. Ecco le di lui parole, il quale parlando di Corrado disse: *Pandulfi secum obsides ferens Beneventum concessit, indeque ultra montes post dies non plurimos per Marchias repedavit, atque post non integrum annum defunctus, Henrico filio reliquit Imperium.* Tutti gli scrittori, anche Germani, convengono, che Corrado tornato in Germania morì nel mese di giugno dell'anno seguente 1039 dopo aver composte nel precedente anno le cose d'Italia, siccome potrete leggere presso Struvio, *Synt. Historiae Germaniae dissert.* 14. §. 13 e presso Simeone Hahn *loc. cit. in Corrado* 2 *pag.* 250 e perciò disse Lione, che Corrado morì *post non integrum annum.* Parimente Lione stesso nel cap. seguente 66 parlando di Richerio, che a preghiere de' monaci stessi Cassinensi fu eletto abate di quel monastero da Corrado, mentr'era già a Capua, dice: *Huic Chonradus Imperator anno Domini millesimo trigesimo octavo, quo abbas ordinatus est*; onde non è da dubitare, che l'Ostiense nell'anno 1038 consegnasse que' fatti accaduti in Milano, in Roma, in monte Casino, ed altrove.

La varietà, che si osserva in questi scrittori, nasce, come si è detto, che i nostri, e specialmente Lione fan Corrado eletto Imperadore l'anno 1025, altri, e specialmente i Germani, nel 1024. Quindi, chi nota gli anni del suo Imperio, come fece Ottone Frisigense *vid. cap.* 31 che seguitò Lione, così: *Imperii vero XIV. anno*, chi in altra guisa, dicendo: *Reversus tandem Trajectum ibidem incidit in infirmitatem, et obiit, regni sui XV.* siccome scrisse Wilhelmo Heda *Hist. Trajectensis pag.* 118. Così parimente discordano in consegnar gli anni di questi successi. Ecco come Lione ed Ottone Frisigense, che in ciò concordano, tirano il filo di tutti questi avvenimenti, che gli ristringono in questo solo anno 1038. Corrado celebrò il natale del Signore del 1037 in Verona; indi nel principio del nuovo anno 1038 *per Brixiam ac Cremonam Mediolanum venit* (scrive Frisigense *loc. cit.*) *ejusdemque urbis Episcopus eo quod conjurationis erga eum factae reus diceretur, coepit, ac Papiano Aquilejensium Patriarchae custodiendum commisit. Episcopus vero clam elapsus aufugit. Ea propter Imperator Paschate Domini Ravennae celebrato, verno tempore praefatae civitatis territoria vastans, etc.* Ecco che Frisingense gli fa celebrare la Pasqua nella primavera di quest'anno in Ravenna. Lione Ostiense poi dice: *Quod Imperator querimoniis, et precibus, ut erat valde piissimus inclinatus, Romam concitus venit.* Da Roma

lo fa passar tosto in monte Casino, indi a Capua, dove entrò nella vigilia di Pentecoste, dicendo; *Imperator vero Capuam in ipsis vigiliis Pentecostes introivit. Altera die Civitatem egressus apud Capuam veterem tentoria figit.* Lo fa quivi trattenere qualche tempo, mentre durarono i negoziati con Pandolfo. Scoverta la costui doppiezza, l' Imperadore cruciato, *Pandulfi secum obsides ferens Beneventum concessit.* Ottone Frisigense rapporta (ciò che Lione come non confacente al suo istituto tralasciò) quel, che Corrado negli ultimi mesi di quest' anno adoperasse nel fatto di Parma, dove l' Imperadore celebrò il *Natale del Signore*, e dice: *Ea tempestate Placentinus, Vercellensis, Cremonensis Episcopi, dubium utrum licite, an secus, majestatis rei judicati, in exilium deportantur; proximo dehinc Imperatore Natale Domini Parmae celebrante, tumultu orto, Dapifer Regis necatur. Qua de re commotus Princeps, omni nisu urbem impugnat. Quibus autem fortiter defendentibus, sed tamen impetum Regis diutius ferre non valentibus, fusi multi, tandem misera civitas crematur.* Gli annali Ildesheimensi nel medesimo anno 1038 *pag* 279 pur dicono: *Parmenses pro insolentiae (suae) temeritate . . . . cum civitate, omnibusque, praeda, igne, ferro perierunt.* Ed in questa maniera placida, e soave *nel* 1038 *quietò le sedizioni nella città di Parma*, secondo la vostra frase, che così si legge nella fine di questa vostra annotazione critica. Lione, a cui niente ciò importava di riferire, dopo aver fatto passare Corrado in Benevento, tralasciando tutto ciò, soggiunse solo il passaggio, e il ritorno in Germania, dicendo: *Indeque ultra montes post dies non plurimos per Marchias repedavit atque post non integrum annum defunctus, Henrico filio relinquit Imperium.* Ecco come questi due gravissimi scrittori in questo solo anno 1038 ristringono que' successi che voi, seguendo gli scrittori Germani, avete ripartiti in due anni. Ma che direste, se Simone Friderigo Hahn, il più accurato, e l' ultimo degli scrittori Germani, il quale non ha guari, che nel 1721 diede fuori la sua istoria, pure in quest' anno 1038 rapporta il fatto di Pandolfo Principe di Capua, anzi prima narra il bruciamento di Parma, e poi la deposizione del Principe Pandolfo, comandata da Corrado, il quale gli sostituì nel Principato di Capua Guaimaro Principe di Salerno? Mettetevi ora in iscranna, mio sig. criticuzzo d' un libro, e decidete questi punti di cronologia, che tutti ve ne avran grazia, sapendo, che in questi squadri, e misure non vi è al mondo chi vi oltrepassi.

Al *num. XVII.* tornate col Mabillone a far un altro contrapposto a Lione Ostiense. Mi vien pietà di questo povero Cardinale. Questi narra nel *cit. cap.* che i monaci Cassinesi, essendo Corrado venuto in Roma, sentendo quivi le loro lamentanze contro il Principe Pandolfo, l' Imperadore *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros.* Si cominciò a trattar per questi Legati di ridurre il Principe a dovere; ma vedendo Corrado la di lui ostinazione, da Roma andò in monte Casino, per passar indi a Capua, siccome fece. Pan-

dolfo, vedutosi stretto, offerì per li medesimi all'Imperadore, cercandogli perdono, trecento libbre di oro, *cujus quidem auri medietatem ad praesens dare, pro medietate vero altera filiam, et nepotem obsides transmittere spondet. Annuit Imperator, ille pecuniam delegat, et obsides.* Questi erano gli affari che si maneggiavano allora *per necessarios*, come gli chiama Lione, dell'Imperadore, e di Pandolfo. Questi mediatori sin da Roma furon mandati, e passato Corrado in Monte Casino, ed in Capua, andavano, e riandavano per conchiudere il trattato, siccome fu conchiuso. Così chiaramente scrisse Lione, e seguendo la di lui fede l'autore dell'istoria civile, il quale parlando di Corrado disse: *Mandò legati a Pandolfo.* Or voi, che vi mettete a far critiche, senza pure volervi pigliar la pena di leggere l'Ostiense, falsate in prima il passo di quell'autore, ed in vece di *mandò*, trascrivete *manda*, e poi soggiugnete: *I Legati a Pandolfo glieli mandò da Roma, come dimostrà il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse da Vittore III. Papa, o sia dall'abate Desiderio, che in quel tempo viveva; il quale nel lib.* 2. *Dialogor.* scrive: *Cum igitur Romam venisset, optimos ex latere suo viros Capuam mittere placuit Pandulpho Principi. Così la cosa è fuor di dubbio.*

Or vedi che pazienza bisogna avere con voi altri ignoranti, non meno, che presuntuosi, ed impudenti. Come? che Corrado da Roma mandasse legati a Pandolfo, non l'aveva chiaramente scritto l'Ostiense allegato da quell'autore nel margine? Ci voleva Mabillone per crederlo? E questi avea bisogno di ricorrere a' dialoghi dell'abate Desiderio per saperlo? Non scrisse pure l'Ostiense *cit. cap.* 65 che venuto Corrado in Roma, *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros?* Bisogna dunque a parer vostro, da ora innanzi la cronaca Cassinense di Lione Vescovo d'Ostia metterla nella classe de' romanzi, e riputarla un mucchio di fole più vane di quelle, che contano

Stando al fuoco a filar le vecchiarelle.

Lione non fu allievo dell'abate Desiderio, da cui, siccome egli stesso ci rende testimonianza in prologo *lib.* 3 *vix dum quatuor et decem annos egressum in hoc sancto loco, quam libenter suscepit, instruxit, enutriit, ac provexit?* Di cui parimente testifica: *Multa praeterea ex ejusdem ore veridico, cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adherere, percepi.* Si è intesa giammai una tanta audacia, e monacale tracotanza? disprezzar con tanto fasto, e alterezza uno scrittore sì chiaro, e sincero, che la sua autorità non varrebbe danajo, se non venisse a soccorrerla un Pagi, ed un Mabillone, e che ad un sol fiato di voi altri miseri criticuzzi stesse esposta ad esser rovinata, e disfatta?

Non minore insolenza praticate in quel, che soggiungete nel *num. XVIII.* che non ostante la testimonianza dell'anonimo Cassinense, e l'autorità di Camillo Pellegrino, pretendete con sciocchi argomenti metter in dubbio la coronazione di Corrado, seguita in quell'anno

in Capua con solenne apparato, ed allegrezza nel giorno di Pentecoste; siccome scrisse l'autore dell'istoria civile, seguendo la fede dell'anonimo, e le savie annotazioni del Pellegrino, e siccome voi stesso confessate, dicendo: *L'autore ha seguitato in ciò l'anonimo Cassinense, e le note fatte a questo scrittore dal dottissimo Pellegrino.* Che cosa dunque voi avete in contrario? Eccolo: *Chi volesse fidarsi*, soggiungete, *agli argomenti negativi darebbe per falsa questa coronazione di Corrado in Capua: non dicendone nulla Wippone prete, nè Vittore III. nè Lupo Protospata, nè la cronaca Australe presso il Freero, nè Ermanno Contratto, nè Lione Ostiense, il quale anzi scrive, che l'Imperadore giunto in Capua la vigilia della Pentecoste, altera die civitate egressus apud veterem Capuam tentoria figit.* Ed è possibile, o in voi, o nel comune amico tanta stupidezza, e milensaggine, che mi state quì a far il dottore Graziano, e non avete letto, non pur il Pellegrino, ma nemmeno l'autore istesso della storia civile, che vi mettete a criticare? Credete forse, che il Pellegrino non avesse letto questi scrittori, e che perciò desse così facile credenza all'anonimo Cassinense? Se avesse letto, o l'uno o l'altro, e foste capace d'intendergli, avreste forse conosciuto la cagione, perchè quegli autori, che avete infilzati, non ne fecero memoria, come di cosa non molto rara, e rimarcabile. Il Pellegrino, in quelle sue dottissime note, questo appunto avverte, che le coronazioni, che solevano praticare gl'Imperadori in simili occasioni di festività principali, come del Santo Natale, della Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste, e simili, erano frequenti; poichè queste coronazioni non s'usavano, se non per render maggior onore, e riverenza a quel giorno, e renderlo più festivo, e magnifico. Queste coronazioni erano tutto altro di quelle che si praticavano in prender la corona nel principio del governo dell'Imperio, le quali non si reiteravano; ma le festive erano praticate sovente, e semprechè all'Imperadore piaceva in qualche pubblica, e grande celebrità comparire agli occhi del popolo, assiso nel soglio con clamide, con scettro in mano, e con corona in capo. E gl'Imperadori di Germania calando in Italia le praticavano sovente per rendersi più augusti, e maestosi a' popoli lontani, ed ai loro soggetti. In questo istesso luogo, che criticate, l'autore dell'istoria civile pur ve lo avvertì, dicendo: *l'Imperadore ricevuto con solenne apparato, ed allegrezza nel giorno di Pentecoste fu quivi incoronato con gran celebrità, e colle consuete cerimonie. Era allor costume degli Imperadori d'Occidente di replicar sovente queste funzioni nei giorni più celebri dell'anno, nel che è da vedersi l'incomparabile Pellegrino nelle gastigazioni all'anonimo Cassinense; poichè Corrado non in Capua fu la prima volta incoronato Re o Imperadore: fu egli prima salutato Re nell'anno 1026 ed Imperadore nell'anno seguente, quando la prima volta venne in Roma.* Che maraviglia è dunque, se quegli scrittori non abbiano riferito questa consueta funzione praticata in Capua, specialmente

gli autori Germani, a cui ciò nulla importava? Lione Ostiense descrisse la venuta di Corrado in Capua, drizzando la sua narrazione per li guai, che passava allora il suo monastero di monte Casino con Pandolfo Principe di Capua, e sol per incidenza fa motto di altre cose. Nè perchè Corrado *apud veterem Capuam tentoria fixit*, non poteva quivi celebrarsi quella festività, anzi *in tentoriis* solevano più magnificamente, e con maggiori apparati, e moltitudine di popolo celebrarsi simili funzioni.

In fine voi avreste voluto, che si fosse almeno posta in dubbio questa coronazione; e non senza riso insieme, ed indegnazione, così terminate questa vostra critica: *Nulladimanco se fu cortesia il credere al Cassinense, sarebbe stata fedeltà di buono storico il porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro autore.* Come quell'autore dovea porla in dubbio, quando l'incomparabile Pellegrino non lo fece, ma seguì la fede dell'anonimo; e quando il Cassinense, scrittore antico, l'afferma, nè vi è altro suo coetaneo, o posteriore, che ne dica il contrario? Dovea forse porla in dubbio per questi vostri sciapiti argomenti negativi, che vi mostrano non meno ignorante, che senza discorso, e che avete affatto perduto ogni raziocinio? ma non ne sia più: passiamo avanti.

XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Siccome nelle precedenti annotazioni critiche avete fatto il bravo intorno a' fatti degl'Imperadori d'Occidente; così ora volete mostrarvi ancor valente per ciò, che riguarda i sussessi degl'Imperadori d'Oriente. Avendo l'autor dell'istoria civile *pag.* 17 detto, che i Greci imputando la loro declinazione alla dappocaggine de' loro sovrani, sovente tumultuanti si facevano lecito ammazzare il proprio Principe, ed in suo luogo sostituirne un altro, ch'essi stimavano atto a poter restituire l'Imperio nell'antica grandezza, *permisero a questo riguardo, essendo innalzato sul trono Michele Paflagone, che da costui l'Imperadore Romano fosse ucciso.* Voi appiccate quì nel *num. XIX.* una notarella, e dite, *esser falso, che l'Imperadore Romano fosse ucciso da Michele, atteso che egli morì estenuato di forze, e consumato da un lento veleno datogli dall'impudica Zoe sua moglie.* Soggiungete appresso al *num. XX.* esser parimente falso, *che egli morisse dappoi che 'l Paflagone fu innalzato al trono: perchè costui non cominciò a regnare, se non dappoichè, morto l'Argiro, fu marito di Zoe.*

Mostrate però con queste notarelle, che voi leggendo i libri, non molto badate all'istituto, ed intento, ch'ebbero gli scrittori in comporgli, e pretendete, che sovente dovendo accennare di passaggio qualche fatto, del quale occorra farsene menzione per maggior chiarezza delle cose, che dovran dire; che dovessero ivi fermarsi, e descriverlo secondo tutte le sue minute circostanze, e così perder di vista il proprio lavoro, che han per le mani. E pure il nostro comune amico ve ne avea dato un fresco esempio

di queste sconcezze, e mostruosità, e voi non avete saputo approfittarvene. L'autore dell'istoria civile accennò solo l'intronizazione di Michele Paflagone, e la morte dell'Imperadore *Romano*, per proseguire con maggior chiarezza la narrazione de' fatti propri, ed a sè appartenenti, quali erano i successi seguiti dopo la missione fatta dal nuovo Principe di Giorgio Maniace con armata in Italia, per discacciare i Saracini dalla Sicilia. Il Maniace, per eseguire i disegni del suo sovrano, avendo inteso per fama il valore de' nostri Normanni di Puglia, stimò necessario per agevolar l'impresa aver di questi valorosi campioni; onde fece perciò in nome dell'Imperadore pregare il Principe di Salerno Guaimaro di fargli avere di questi prodi soldati, siccome Guaimaro glie li accordò. Li Normanni, accettando il partito, uscirono di Salerno in numero di trecento, avendo alla lor testa Guglielmo, Drogone, ed Umfredo figliuoli di Tancredi, che non avea molto, che dalla Normannia erano quivi venuti. E si prosegue di poi dall'autore la narrazione de' valorosi fatti adoperati da costoro in Sicilia.

Che volevate dunque, criticuzzi senza giudicio e discernimento, che quell'autore, tralasciando la propria istoria, dovesse fermarsi nell'intronizazione di Michele: esaminasse minutamente, se nella morte data all'Imperador Romano vi fosse stata anche complice l'impudica Zoe sua moglie, che gli apprestò il veleno: avesse distintamente avvertito, che prima morì l'Argiro, e poi Michele cominciò a regnare quando fu marito di Zoe; ed empier le carte di mille scipitezze, cose improprie, ed inutili, siccome è il costume del nostro comune amico? Chiunque è mediocremente inteso dell'istoria Bizantina, sa le scelleraggini, ed impudicizie di Zoe, e che spesso mutava mariti per nuovi drudi, i quali si faceva compagni al trono. E pure l'autore istesso dell'istoria civile nella seguente *pag.* 20 per altra occasione l'avea anche detto, scrivendo: *L'Imperador Michele soprannominato Paflagone, cui l'Imperatrice Zoe amò tanto, che in ricompensa del commercio, che seco avea avuto, lo innalzò al trono Imperiale, cadde in una sorte di mal caduco, che attediato del governo, l'obbligò a rendersi Monaco.*

Della farina istessa sono le tre altre notarelle che aggiungete. Al *num. XXI.* ne appiccate una a queste parole: *cadde in una sorte di mal caduco*, dicendo: *È falso che egli cadesse in questa sorte di mal caduco, dopo essere stato eletto Imperadore. Il Psello, autore contemporaneo presso al Pagi, che scrisse tanto accuratamente la vita del Paflagone, dice averne patito egli fin da giovanetto.* Vedi la pazienza, che ci vuole con voi altri arroganti, e fastidiosi Ser contrapponi. Quello autore accennò solo la infermità del Paflagone, la quale negli ultimi tempi l'incomodò tanto, che attediato del governo l'obbligò a rendersi monaco: voi, come se ne stessi scrivendo la vita, avreste voluto che ne notassi ancora i principj, dicendo, che colui patì di questo male fin da giovanetto: notassi eziandio i progressi, e finalmente gl'incrementi, ed il suo ultimo stato di

grandezza, sicchè lo ridusse ad abbandonar l' Imperio, e farsi monaco. Non vi accorgete dunque del vostro poco giudicio, e discernimento, che non fate differenza tra scrittore, e scrittore: di chi scrive la vita del Paflagone, e di chi di passaggio sol accenna quel suo male, che finalmente l' obbligò a lasciar il governo, e rendersi monaco?

Più graziose sono l'altre due, che si leggono al *n.* XXII. e XXIII. L' autore dell' istoria civile proseguendo la narrazione di questi successi soggiunge: *Questi* (intendendo del Paflagone) *lasciò l'Imperio al suo nipote, chiamato parimente Michele, cognominato Calefato, sotto il governo di Giovanni suo zio; ma questo novello Cesare, per le sue crudeltà, e per aver discacciato Giovanni a cui tanto doveva, e molto più per aver trattato ingratamente l' Imperadrice Zoe, dalla quale era stato adottato per figlio, e che aveva procurato innalzarlo alla dignità Imperiale, si rendè cotanto odioso, e abbominevole presso i suoi sudditi, che apertamente tumultuando, rimisero Zoe nel trono. Costei, tosto che fu in quello ristabilita, scacciò Calefato, facendogli anche cavar gli occhi, e sposossi con Costantino Monomaco, che divenne ancora consorte all' Imperio.*

Che cosa di male trovate qui pinca mia da seme? due cose, rispondete. Primieramente, dite al *num.* XXII. *Zoe non fu mai sola sul trono dopo la deposizione del Calefato, ma vi fu posta insieme con Teodora sorella.* Soggiungete poi al *num.* XXIII. *Secondariamente non ella sola, ma ambedue le sorelle fecero cavar gli occhi al Calefato.* Dunque al creder vostro era necessariamente obbligato quell' autore, non trattando delle rivoluzioni di Costantinopoli, ma sol di passaggio accennando la mutazione di quegl' Imperadori, che oltre di Zoe, che in quella tragedia vi rappresentava la principal figura, dovesse far anche menzione della sorella, che associò pure all' Imperio; e di più che scovrisse tutti i complici nel delitto del cavamento degli occhi di Calefato, e che palesasse ancora, che Teodora pur vi ebbe parte? E non vi bastava, che quell' autore citasse al margine Guglielmo Pugliese, che lo scriveva, donde voi l' avete appreso? Dovea adunque empier le carte di queste cose estranee, e divagarsi tanto in ciò, che non era del suo istituto? Chi ha ignorato, che Zoe non mai imperò sola? Ella, siccome avrete letto in Protospata ad *ann* 1050, regnò con tre mariti, ch' ebbe, cioè con Romano, Paflagone, e Costantino monomaco 22 anni, e morta che fu nell' anno 1050 *regnavit ipse Costantinus Imperator cum Teodora sua cognata jam novem annis*: siccome dice il Protospata. Non vi ha dunque somministrate rare notizie il nostro comune amico, ma ben triviali, e note: non vi essendo scrittore di quelle istorie, che non le rapporti.

XXIV. e XXV. Queste due notarelle putono un poco d' impostura monacale, perciò l' ho separate dall' altre, credendo, che fosse tutta vostra farina, nè che il nostro comune amico vi avesse parte alcuna; poichè scrivendo l' autore dell' istoria civile nella *pag.* 20 che l' Imperador Costantino monomaco, vedendo per la congiura ordita da Arduino essergli ribellati i Normanni, che s' erano posti a depredar

la Puglia; unì tosto un valido esercito, e lo mandò in Puglia, sotto il comando di un nuovo generale, Duclione appellato, per ripigliare le città, ch' erano state da coloro occupate, *con ordine di non fare quartiere ai Normanni, ma di sterminargli affatto*: voi a queste ultime parole vi appiccate questa critica, ed al num. XXIV. dite così: *Tutt' altro dice Lione Ostiense lib. 2 cap. 67 dell' edizione di Napoli citato dall' autore: mandatum fuerat Graecis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legandam in vinculis manciparent.* Or notate quì la vostra malizia, ovvero per darle una più benigna interpretazione la vostra sciocchezza, ed ignoranza. Primieramente quell' autore si valse sempre nella sua opera di Lione Ostiense dell' ultima edizione, come più corretta, di Parigi, secondo ce la diede l' abate della Noce nell' anno 1668 e non dell' edizione di Napoli, sicchè voi dovevate ricorrere a quella, e non a questa. Per secondo, voi non avete letto nè l' una, nè l' altra; e se l' avete lette, l' impostura è manifesta, e niuno può salvarvi; poichè Lione nel *lib. 2 cap.* 67 dice espressamente, che l' ordine dato a Duclione fu d' esterminare i Normanni, e voi sporcamente ne avete occultato le parole, con troncare di più, e storpiare il passo. Eccolo intero. *Mittitur interea Constantinopolim de praesenti calamitate relatio, remittitur Ducliano* AD NORMANNORUM EXTERMINATIONEM *maximus Graecorum exercitus. Tandem condicto die, ac loco juxta fluvium, scilicet Oliventum, convenitur in pugnam. Mandatum autem fuerat Graecis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legandam vinculis manciparent.* Per ultimo, ancorchè Lione non si fosse valuto di quella parola *ad Normannorum exterminationem*, ma di quelle sole che trascrivete, non vi par dunque, ser mestola, che sia sterminato un esercito, con parte trucidarlo, e tagliarlo a pezzi, e parte mandarlo legato in catena all' Imperadore in Costantinopoli?

Più graziosa è l' altra, che appiccate al num. XXV. Dopo avere quell' autore narrato la disfatta de' Greci in Puglia, che sotto Duclione furono in tre battaglie sconfitti da' Normanni, soggiugne: *Intanto la corte di Costantinopoli, cui questi infelici successi aveano oltremodo sorpresa, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo, e fatta unire una più considerabile armata, la fece passare in Calabria sotto la condotta di un altro generale*: voi come a vipera, smozzicate il capo, e la coda di questo passo, e dite così: *Intanto la corte di Costantinopoli, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo;* poi soggiugnete. Guglielmo Pugliese *lib.* 1 dice, che *lasciato il comando si ritirò in Sicilia. E veramente di colà era venuto.* Che pretendete dunque, che Duclione, dopo veduto disfatto il suo esercito, abbia lasciato volontariamente il comando, e vedendo, che in Puglia vi era mal'aria, abbia voluto da se stesso agiatamente ritirarsi in Sicilia e respirare un aria migliore? Non gli fu dunque tolto il comando, nè richiamato, perchè desse luogo al successore destinatogli, che fu Exaugusto? Quell' autore pur fece favore

a Duclione con dire, che fu dall' Imperadore richiamato, perchè Lione Ostiense *lib.* 2 *cap.* 67 dice, *che ne fu cacciato*: Ecco le sue parole: *PULSO DUCLIANO, Exaugustum nomine quemdam, vice illius, cum Normannis dirigit congressurum*. Privato del comando si ritirò in Sicilia, poichè egli militava in Puglia, e la Sicilia era in quei tempi la principal sede de' magistrati Greci. Se l' autore della istoria civile avesse detto, che l' Imperadore lo richiamò in Costantinopoli, ed egli colà per ubbidire al suo Principe fosse tornato, poteva aver luogo la critica; ma dice semplicemente, che richiamollo, e addita anche nel margine il luogo di Guglielmo Pugliese *lib.* 1 da chi voi l' avete appreso, il quale narra, che toltogli il comando, ritirossi in Sicilia. Ma che direste se l' anonimo Barese narrando questi successi medesimi, dice, che Duclione, dopo l' ultima sanguinosa battaglia, toltogli il comando, se *ne fuggì* in Sicilia, *et Ducliano ibi in Siciliam*. Leggete Inveges nel *tom.* 3 degli annali di Palermo *pag.* 24 e 25 e non state ad infradiciar la gente con queste vostre storpiate criticature.

XXVI. XXVII. In queste due altre annotazioni sì che mi fate veramente strasecolare: vi veggo sedere a scranna, e disputar di contadi, e regolar successioni di Ducati così bene, ed artagoticamente, che son per provare a chi che sia, che voi discorrete meglio, e più a fondo di queste cose, che non faceva frate Cipolla dando lezione di geografia a' suoi Certadesi. Ma appuriamo prima il fatto, e poi verremo a disputar della legge. L' autore dell' istoria civile alla *pag.* 21 22 dopo aver narrato le ulteriori conquiste de' Normanni, fatte in Puglia sotto il valoroso Argiro, figliuolo del famoso Melo, che l' avean eletto per lor Duce, soggiunse, *che rassodate con maggior fermezza le lor fortune per altre conquiste, che di giorno in giorno facevano, pensarono per maggior sicurezza a non voler altri capitani, che della lor nazione. E sebbene Argiro era da essi tenuto in molta stima, nulladimeno avendo scorto, che sotto la di lui condotta mal avevano potuto sostenere gli sforzi di Maniace, e che le maggiori azioni, e più gloriose a Guglielmo Braccio di ferro si doveano, credettero di far meglio di sottomettersi a lui; onde radunatisi in questo anno 1043 nella città di Matera, ove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le piu grandi crudeltà, l' elessero lor comandante, e datogli per onore il titolo di Conte, fu perciò, che egli fosse il primo, il quale Conte di Puglia si nomasse*. Voi al n. XXVI. negate questo fatto, e dite: *Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera, e dell' elezione di Guglielmo in Conte, nulla ne dicono nè l' anonimo Barese, nè Lupo Protospata, nè l' anonimo Cassinense, nè Guglielmo Pugliese, nè Goffredo Malaterra, nè Lione Ostiense, nè l' autore ci fa sapere onde ciò ricavasse.*

Or io voglio quì far pruova della vostra fronte, se sia così dura, e marmorea, che non sia capace di rossore, e se questo sia in voi incognito colore: Voi dite, che di questo congresso de' Normanni in Matera, e dell' elezione di Guglielmo in Conte nulla ne dicono Lupo

Protospata, nè Lione Ostiense; ed aggiungete di più, che quell' autore non vi fa sapere onde ciò ricavasse. E pure Lupo lo dice e Leone lo conferma, e quell' autore ve gli ha additati nel margine; ma voi, che con ragione avete paura de' lupi, e de' leoni, fuggite lontano mille miglia per non vedergli. Quelle parole che almeno ora leggerete, del radunamento de' Normanni in Matera nell' anno 1043 dove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le più grandi crudeltà, e l' elezione di Guglielmo in Conte, le trascrisse fedelmente da Lupo Protospata, che così dice; *Anno* 1043 *mense aprilis descendit Maniachus magister Tarentum, et mense junii Monopolim, abiitque ad civitatem Materam, et fecit ibi grande homicidium. Et mense septembris Guilielmus electus est Comes Materae.* Ora intenderete meglio le di lui parole quando disse: *radunatasi in quest'anno* 1043 *nella città di Matera, ove pochi mesi prima Maniace aveva esercitato le più grandi crudeltà, l' elessero lor comandante, dandogli per onore il titolo di Conte.* L' elezione seguì nel mese di settembre. Le più grandi crudeltà, che quel *grande homicidium* (perchè non vorrei che intendeste, che Maniace in Matera avesse ammazzato qualche gigante) le commise nel mese di giugno, voi che v' intendete di calcoli, tirate ora il conto, e vedete se fu ben detto *pochi mesi prima.* Protospata dice: *Guglielmus ELECTUS est Comes Materae.* Secondo i miei calcoli (non so se concorderanno coi vostri) *elezione* non credo che possa farsi senza ragunamento per sapersi i voti di tutti, siccome era allor il costume in simili elezioni. Se dunque Lupo scrive, che fu eletto Conte in Matera, necessario è dunque, che ciò si facesse, ragunati quivi i Normanni. Avete adunque fatto bene di fuggir il lupo, il quale di voi avrebbe certamente fatto un fiero pasto. Fuggite ora assai più il lione, che vi sbranerà sicuramente: vedi come sen viene colla bocca aperta, e famelica per ingojarvi: odi come rugghiando vi sgrida al capitolo stesso tante volte rammentato da quell' autore, che è nel *lib.* 2 *cap.* 67 dove narrando pure le conquiste de' Normanni, fatte in Puglia sotto Argiro, soggiunge: *Post haec Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes, ad Guaimarum omnes conveniunt etc.* Così Lupo, dicendo, che i Normanni lo elessero Conte, e Leone confermandolo, non abbiam più a disputar del fatto.

Veniamo ora ad ascoltar le vostre belle speculazioni intorno alla legge, sentendovi parlar di Contee, e Ducati, di lor natura e successione, che per certo con voi perderiano il Rabatta, e Ricciardo da Chinzica. Altri con due parole vi manderebbon via, dicendo: Questi misterj non fan nè per voi, nè per il comune amico, e subito vi direbbero: *Deh mugnajo non lasci tuo mulino*; ma io non son per lasciarvi, perchè non voglio perdere un trattenimento sì sollazzevole, quanto è questo, che or ci somministrate.

Voi in prima, confondendo la ragunanza de' Normanni, fatta ad instigazione di Arduino sotto Rainulfo Conte d'Aversa nell'anno 1040 (della quale non pur il Pugliese lib. 1, ma Lione Ostiense anche ne

parla nel cit. cap. 67) con questa altra di Matera, che seguì nel 1043, dite, che in questa seconda (se mai sia vera) non si aggiunse nuovo titolo al Conte Guglielmo, ma gli rimase quello, che prima avea. Ecco le vostre savie riflessioni. *Io sono di parere, che in questo congresso di Matera (se però avvenne) fosse Guglielmo eletto comandante dell' esercito, ma che senza aggiungere a sè nuovo titolo, rimanesse uno di que' 12 Conti, come era prima*; e seguitate dappoi i vostri discorsi, e raziocinj ben lunghi, degni veramente del vostro acume, e perspicacia. Or sentite quanti spropositi vi sono scappati dalla penna in questo vostro parere, giacchè vi siete compiaciuto di darcelo. Primieramente voi confondete le comitive, cioè i capitanati, ovvero esser condottiere, duce, e comandante d'una parte d' esercito, coll' esser Conte in quel senso, che fu Guglielmo I. Conte di Puglia In quella prima radunanza Ranulfo era il solo Conte d' Aversa, siccome fu dappoi Guglielmo il solo Conte di Puglia; e Ranulfo non era della razza di Tancredi, ma d' altro lignaggio Normanno. Sotto questo Ranulfo, avendo piaciuto il consiglio d' Arduino, si deliberò la prima volta invadere la Puglia, e cacciarne i Greci, e furono perciò eletti dodici capitani, ciascuno avendo la comitiva, e la direzione delle sue truppe. Questi condottieri l' Ostiense gli chiama *capitani*, il Pugliese *duces*: i quali n' aveano la comitiva, che era un nome d' onore. Sentite l' Ostiense, il quale dopo aver detto, che Arduino *Aversam venit, et Rainulfo comiti causam suam aperiens ad universam Apuliam se duce facile adquirendam animum illius accendit;* soggiugne: *Placet consilium, adhortatio comprobatur, et id protinus aggrediendum consilio unanimi definitur. Mox idem Comes XII. de suis capitaneos eligit, et ut aequaliter inter se adquirenda cuncta dividerentur praecepit.*

Il Pugliese *lib.* 1 pur disse:

Omnes conveniunt, et bis sex nobiliores ......
Elegere Duces; provenctis ad comitatum
His alii parent: comitatus nomen honoris;

Questi due scrittori, che furon per un tempo coetanei, quì non intendono che di comitive, e capitanati, nè dassi titolo di Conte, se non a Rainulfo, perchè questi fu più antico, e primo Conte d'Aversa, che non fu Guglielmo I. Conte di Puglia. Nè si legge, che fra questi 12 capitani, uno fosse stato Guglielmo, ed è tutta fecondità del vostro ingegno il fantasticare, che senza aggiungere a sè nuovo titolo, rimanesse Guglielmo uno di que' 12 Conti, com' era prima. Anzi ciò manifestamente ripugna al detto di Lupo Protospata, che scrisse, *Guglielmus electus est comes*, e molto più Lione Ostiense, che espressamente dice: *Guglielmo Tancredi filio comitatus honorem tradentes.*

Per secondo, l'elezione di Guglielmo in Conte, che fu fatta in Matera tre anni dappoi, non fu *ditionis*, siccome non comprendo ciò, che

andate fantasticando con Leibnizio, come se a Guglielmo se li fosse assegnata Matera in feudo con titolo di Conte; ma fu d'onore, poichè l'esser Conte non dinotava altro, che *dignità*, distinta dall'amministrazione, e dalla *dizione*, o dominio delle terre. Quindi nelle antiche carte si legge, quando s'univa alla dignità il dominio, o la dizione: *comes, et dominus*, e quando alla dignità s'univa l'amministrazione, dicevasi: *Dignitate comes, munere Castaldus*. Quando Guglielmo fu eletto Conte in Matera, ed in luogo d'Argiro gli fu dato il general comando dell'armata, gli fu conferita la dignità, ed onore di Conte: titolo generale, e non ristretto ad una città sola, e molto meno a Matera, poichè nella divisione indi fatta tra'capitani Normanni delle città conquistate in Puglia, non Matera, ma la città d'Ascoli fu assegnata a Guglielmo, siccome rapporta Lione istesso; e quindi questo autore disse: *Guilielmo Tancredi filio comitatus honorem tradentes*. La qual dignità di Conte di Puglia, ristabiliti meglio i Normanni in queste Provincie, ed alle conquiste della Puglia avendo aggiunto l'altre fatte in Calabria, parendo loro molto angusta all'estensione di tanto dominio, la mutarono in altra più sublime, onde da Conti di Puglia furon dappoi salutati *Duchi di Puglia*. Così, quando voi, proseguendo alla pag. 17 a dar altri vostri pareri, dicendo: *quell'esser fatto comes Materae, io sono di opinione, che non voglia dir altro, che esser fatto Conte di Matera, cioè uno delli 12 Conti Normanni*, provocate veramente a tutti il riso, non sapendo voi stesso, che vi dite, e parlate di quello, che affatto non intendete.

Per terzo, per questi vostri pareri istessi date a conoscere, che voi non intendete il Pugliese, e che non sapevate, come morto Guglielmo, questo titolo generale di Conte, insieme colla signoria di tutta la Puglia, passasse a *Drogone* suo fratello, che perciò fu detto secondo Conte di Puglia, avendolo i Normanni sostituito in colui luogo. Questi, celebrate l'esequie del defunto Guglielmo, ne prese il governo, siccome scrive il Malaterra *lib.* 2 *cap.* 12 dicendo *Exequiis celebratis secundus frater Drogo totius Apuliae Dominatum suscepit*. Che andate dunque fantasticando del Conte Pietro, e dei 12 Conti Normanni, quando questi non han che fare colla dignità di Conte conferita a Guglielmo, della quale si parla, e la quale poi per la costui morte passò a Drogone, chiamato perciò secondo Conte di Puglia?

Ma, non so se più grazioso, o malizioso vi mostrate in questa istessa pagina 17, quando dite, che l'elezione di Guglielmo in Matera *avvenne almeno nel* 1042 *non nel* 1043 *come dice l'autore*. Qui vi si potrebbe notare una grossa ignoranza, e petulanza insieme, se non aveste letto il Protospata, il quale nota non pur l'anno, ma il mese di questa elezione: che vuol dir quell'*almeno*, quando costui n'addita sino il mese? All'incontro mostrate, che il comune amico v'abbia somministrato questo luogo di Protospata; ma voi, sia per malizia, sia per error di stampa, il che

non dee presumersi in un critico sì minuto, ed attento come voi, dite così alla pag. 16. *Lupo Protospata dice, che all'anno* 1062 *descendit Maniacus magister Tarentum.* Come all'anno 1062?... Questo sarebbe uno sbaglio non meno che di 19 anni. Perchè non mettete il giusto anno disegnato da Lupo, che fu il 1043? Ma so che voi risponderete, se io non commetteva ad arte questo error di stampa, lasciando con ciò confusi, e dubbi i lettori, ed avessi notato lealmente l'anno 1043, come potea soggiungere appresso quell'altra critica, e dire, *ciò avvenne almeno nel* 1042 *non nel* 1043 *come dice l'autore?* Ed in questo non ho che replicarvi, ed avete ragione.

In fine, rincrescendomi andar più dietro a queste vostre frasche pascendomi di vento, a quel che soggiungete, che intorno alla celebrità, e cerimonie usate nell'elezione di Guglielmo in Conte, descritte dall'Inveges, si contenti l'autore dell'istoria civile *che noi riverentemente ne rimanghiamo in dubbio, giacchè non troviamo autore di que' tempi, che ne faccia motto, o parola*: io in nome di quell'autore, tenendone ampissima facoltà, ve ne do ampia licenza, e consenso di farlo; anzi perchè voi peccate nel contrario di esser troppo risolutivo, farete bene a dubitar d'ogni cosa: tanto più, che piacendovi la poltroneria, nè dilettandovi molto di aprir libri, e prendervi la pena di esaminare attentamente le cose, il miglior partito per voi sarebbe questo. Del rimanente, colui riferì quelle celebrità e cerimonie, come credibili, e secondo che *suspicava l'Inveges*, al quale si rimise, additando nel margine il luogo, che è nella terza parte degli annali di Palermo, ad an. 1043 dove rapportando le celebrità e cerimonie, che solean praticarsi a que' tempi in simili elezioni di Conti, va conghietturando, che forse consimili poterono usar allora i Normanni nell'elezione di Conte in persona di Guglielmo. Ma voi, che non vi volete pigliar questi fastidi, ed incomodi d'andare scartabellando annali, e storie, fate saviamente a dubitarne e meglio fareste a non parlarne.

Nel *num.* XXII. tornate di nuovo a mettervi in cattedra feudale, ed a disputar di preferenza di successione Ducale tra figli, e fratelli del defunto. Per amor di Dio lasciate andar queste cose: attendete a' vostri concetti predicabili, ed il nostro comune amico a' suoi squadri, e calcoli: attenda pure a fissar epoche, e numerar indizioni, ed epatte, e non si vada impacciando in quel, che non è del suo mestiere. Ecco che per vostra disgrazia, essendosi abbattuto ad una introduzione di Puffendorff (poichè si sa, che non si passa più avanti, che le prefazioni) vi ha somministrato una criticatura, che non vi fa troppo onore, dandovi a sentire, che presso i Normanni, nella successione de' Ducati, i fratelli eran preferiti a' proprj figli lasciati dal defunto. Questa fu una fantasia, che venne al Pirri già molti, e molti anni sono, il quale nel veder Guglielmo esser succeduto nel Contado di Puglia Drogone, e

a costui Umfredo, indi a Roberto esser succeduto Ruggiero parimente fratello, credette ch'esclusi i figli, succedessero i fratelli maggiori del morto Conte, o Duca. E dovete sapere, che in ciò il *Pirri* immaginò meglio, che il Puffendorff, poichè colui almeno si appoggiava a *costume*, dicendo, che ciò avveniva *de more Normanno*; ma il Puffendorff, che si finge una *legge* stabilita tra'figliuoli di Tancredi, della quale non vi è orma, o vestigio, nè chi la rapporti, non meritava in ciò esser atteso. Ma voi *infarinati terzi*, avendo inteso celebrar tanto questo Puffendorff, lasciando i proprj autori, li quali di proposito ed accuratamente han trattato di questa materia, vi applicate subito ad una paroletta, che ad uno scrittore straniero scappò dalla penna in una introduzione. Perchè non avete voluto pigliarvi l'incomodo di leggere il Pirri, e l'Inveges, che vi furono additati dall'autore dell'Istoria Civile? Inveges nella *part.* 3. confuta con prove fortissime l'opinione del Pirri, come contraria a tutta l'istoria, facendo vedere, che non fu tal *costume* tra'Normanni; anzi che appariva tutto il contrario nella successione de'Duchi di Normannia. Il che si prova manifestamente dalle antiche cronache Normanne, raccolte da Duchesne: dalla lor genealogia trascritta dal medesimo da un codice manoscritto che si legge alla *pag.* 213. dall'albero della lor discendenza, rapportato pure da Inveges, e dalla cronaca Normanna presso Gordonio *in Chron. judic. Norman.* dove i fratelli erano invitati alla successione, quando il defunto non lasciava figli, siccome a Riccardo III. succedè Roberto II. suo fratello, poichè colui non lasciò figliuoli, come notò saviamente Gordonio ad anno 1026. Drogone intanto succedè al fratello, perchè Guglielmo, o non ebbe moglie in Italia, ed in Francia o se l'ebbe, fu donna sterile, ed infeconda. E chi riguarda l'ordine di succedere, tenuto dappoi da'nostri Normanni Re di Puglia, e di Sicilia, vede chiaro, che i figli furono sempre preferiti a'fratelli; e si riputava intrusione, o soverchieria, quando i fratelli attentavano d'invadere gli stati, dovuti per successione a'lor nipoti, figliuoli del defunto Principe. Così quando l'autore della Storia Civile disse alla *pag.* 24. quelle parole, che voi non avete potuto contenervi, pe'l mal abito contratto, pur d'alterarle, e smozzicarle: *ma, come ben osservò Inveges, questa è una ragione tutta vana* (intendendo di quella rapportata dal Pirri) *poichè appresso i Normanni medesimi, si trasferiva da padre a figlio, siccome il notano la cronaca Normanna, e Gordonio*, lo disse saviamente, e con ragion veduta. Oltre che quell'istesso autore, non contento di aver rapportato tutto ciò, pur soggiunge nella fine *pag.* 32. quest'altre parole da voi pur soppresse, dicendo: *ovvero che in questi principj, non per successione ma per elezione erano rifatti i Conti di Puglia.*

XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. Notate nel primo di questi numeri un abbaglio di cronologia all'autore dell'Istoria Civile, perchè nella *pag.* 26. avendo detto: *venne perciò Errico in Roma in quest'anno* 1047. voi tosto soggiungete: *era egli in Roma il* 1046.

nelle feste del Natale di nostro Signore, nelle quali fu dal Papa incoronato. Quì per quel, che proseguite della varietà de' cronografi antichi, anche Italiani, che cominciano a contar gli anni, chi dalla natività del Signore, chi nel seguente mese di gennajo, o marzo, si vede, che il comune amico, che vi somministrò questa notarella, v'aveva nello stesso tempo voluto avvertire, che se ne poteva far di manco d'affastellarla colle altre: ma voi, o che non l'avete inteso, o pure per accrescerne il numero, in tutte le maniere ce l'avete voluta inzeppare.

Negli scrittori antichi si osserva questa varietà in fissar l'anno della venuta dell'Imperador Errico in Roma, dove fu incoronato per mano di Papa Clemente II. nelle feste di natale. Molti non meno Italiani, che Tedeschi la notano nell'anno 1047. perchè cominciano a contar il nuovo anno dalla natività del Signore. Altri, che contano da gennajo, la riportano perciò nell'anno 1046. Ma tutti dicono lo stesso. Tra' primi sono Lione Ostiense, il quale nel *lib*. 2. *cap*. 79. scrisse così: *Henricus Imperator Chuonradi filius tot de Romana, et Apostolica Sede nefandis auditis, caelitus inspiratus anno Domini mill. XLVII. Italiam ingrediens, Romam accelerat*. Ermanno Contratto pur dice ad anno 1047. *in ipsa natalis Domini die praefatus Svidegerus .... ex more consecratus, et nomine auctus Clemens II. vocatus est, Qui mox ipsa die Henricum Regem, et conjugem ejus Agnetem, Imperiali benedictione sublimavit*. L'annalista Sassone ad ann. 1047. *tom*. 1. *Scriptorum rerum Brunsuicensium pag*.577. *anno Domini* 1047. *Rex Henricus Romae natale Domini celebravit, et Svigerum Babenbergensem Episcopum Papam constituit a quo ipse, et conjus ejus Agnes Regina eadem die imperiali benedictione sublimantur*. Ottone c. 33. *anno ab incarnatione Domini MXLVII. Henricus Rex victoriosissimus, in die natalis Domini a Clemente incoronatus*. Ed altri questo anno notarono, a' quali, s'attenne lo scrittore dell'Istoria Civile, seguitando le orme dell'Ostiense, che vien allegato nel margine.

Fra' secondi furono Sigiberto Gemblacense ad anno 1046. L'autor della vita d'Alinardo Lugdunense, §. 7. *pag*. 38. scrisse: *anno ab incarnatione Domini millesimo quadragesimo sesto pervenit* (*Henricus*) *Romam, ibique tunc suscepit coronam Imperii die natalis Domini per manus Clementis Papae, quem ipse Imperator ordinari jussit*. Alberico ad annum 1046. Mariano Scoto ad annum. 1046. ed altri, li quali furon poi seguitati da' moderni Germani scrittori, siccome da Struvio *Synt Hist. Germ. diss*. 13. §. 1. 18. *pag*. 408. e da Simone Hahn. *in Henrico III*. §. 4. *pag*. 15. Non vi è dunque quì errore alcuno di cronologia, poichè, ed i primi, ed i secondi vengono a dir lo stesso.

Quel che poi suggiungete, che per non essersi osservata questa diversità nel contar gli anni in Lupo protospata, abbia quest' istorico errato in notar l'anno del concilio di Bari dicendo: *Qual concilio dal nostro autore alla pag*. 79. *di questo tomo vien posto malamente*

sotto *il* 1097. (vorrete dire 1098.) *e il non aver avuto simile avvertenza, credo, che sia stato cagione di molti abbagli cronologici:* vi dimostra non meno trasone, che impostore; poichè mentite dicendo, che pose colui il concilio di Bari nel 1099. quando nella citata *pag.* 103. non consegna alcun anno al concilio di Bari; ma sì bene al concilio Romano, che seguì dappoi che Papa Urbano II. si ritirò in Roma nell'anno 1099 poco prima della sua morte. Anzi dalla maniera, colla quale nomina il concilio Barese, si vede che più tosto lo riporta nell'anno precedente 1098. poichè dopo aver narrati i congressi tenuti in Salerno da Papa Urbano col Duca di Puglia, e col Conte Ruggiero, ed aver riferita la bolla della monarchia di Sicilia, istrumentata in questo anno 1098. nel mese di luglio, passa alla citata *p.* 103. a dire: *Intanto Urbano, dopo essersi in Salerno trattenuto con questi Principi, se ne passò in Bari, ove aveva intimato un concilio.*

E che dirò di quella sfacciataggine, che soggiungete al *num. XXIX.* quando avendo quell'autore scritto alla *pag.* 34. e 36. che Argiro fu mandato contra i Normanni dall'Imperator monomaco, da Costantinopoli carico di tesori, di oro, e d'argento, e di preziosi drappi, per corrompere i Pugliesi, ed insidiar alla vita di Drogone, siccome avvennne, che con un pugnale fu ucciso dal traditor Riso, ch'era anche suo compare; voi senza aver punto di rossore dite, che di quanti autori fanno menzione della morte di Drogone, *niuno parla nè di Argiro, nè de'suoi tesori.* Come? non avete dunque voi letto Guglielmo Pugliese *lib.* 2. citato da quell'autore? Non avete letto Lupo Protospata, il quale nell'anno 1051. scrisse così: *ann. MLL. indic.* 4. *venit Argiro magistri in Idronto mense martii cum thesauro, et dona, et honores a monomacho Imperatore*, soggiungendo: *Drago occisus est in monte Ilari a suo compatre.* Non l'anonimo di Bari, che pur notò: *MLL. indiction. IV. occisus est Drogo comes in monte Ilari ab incolis ejusdem?*

Ma passiamo alle altre due notarelle, alla XXX. ed alla XXXI. Nella prima, accennando di passaggio quell'autore la morte di Clemente II. disse: *Accaduta in Germania, dove nove mesi prima erasi unitamente coll'Imperatore portato*: voi conoscendo, che colui non disse più di quel che Lione Ostiense avea scritto, soggiungete: » L'autore è stato ingannato da Lione Ostiense *lib.* 2. *cap.* 82. il » quale scrivendo in Italia dice falsamente, che Clemente morì *ultra* » *montes*, quando per altro sicura cosa si è, ch'egli morì in Italia. Vedi con quanta franchezza il mio padre maestro dà un *falsamente* in faccia a Lione Vescovo d'Ostia, ed esser *cosa sicura*, che Clemente morì in Italia. Non rilevate con tutto ciò in qual città, o terra chiuse gli occhi: ma confessate che il suo cadavere fu seppellito in Bamberga, e che si legga ancor ivi l'epitaffio posto sopra le sue ossa. Allegate Ermenno Contratto, Lamberto Schafnaburgense, il Pagi vecchio, e giovane, ed in fino al Papebrocchio. E che pretendete con questi abbattere l'autorità dell'Ostiense, scrittore contemporaneo,

che descrive di questa morte fino il come, ed il quando? Egli nel *cap.* precedente, ch'è l'80. narra il passaggio dell'Imperador Errico da Italia in Germania, in compagnia di Papa Clemente, da cui fece prima scomunicare i Beneventani, che non vollero riceverlo in quella città, e poi lo condusse seco *ultra montes*. Indi soggiunge, nel principio del *cap.* seguente 81. così: *Clemente vero post novem menses ultra montes defuncto, etc.* Lione fa passare Clemente con Errico in Germania, e poi dice, che quivi se ne morì, dopo scorsi nove mesi; siccome quell'autore appunto scrisse. Del rimanente non dee Vostra paternità disprezzare tanto in ciò l'Ostiense, poichè gli scrittori Germani stessi pure, in narrar la morte di Clemente, si valgono di questo passo di Lione, siccome infra gli altri fecero Struvio *Synt. Hist. Germ. diss.* 14. §. 19. *pag.* 409. e Simone Hahn *in Henrico III.* li quali non diedero in sul viso a quel Vescovo un *falsamente*, come avete fatto voi.

A quel che poi soggiungete al *num. XXXI.* dispiacendovi di sentire, che Papa Damaso, dopo non più che 23. giorni della sua esaltazione, fosse morto di veleno, non so, che farci; *Benno* lo scrisse, nè mancano altri, che pure lo dicono. Nè dee maravigliarvi di ciò il vostro giovane Pagi, che allegate, poichè in que'tempi turbolentissimi, in Roma non vi era scelleraggine, che non si commettesse, ed i Papi andavan in rivolta; e si venne a tanta abbominazione, che il Papato si vendeva a minuto, ed a prezzi per contentar tanti, che l'ambivano. Credo che saprete, che a questi tempi Papa Benedetto vendè parte del Pontificato a Silvestro III. ed un'altra parte a Gregorio VI. sedendo tutti e tre in Roma in un medesimo tempo. Che quando a viva forza, e colle armi in mano non si potea invadere la cattedra, si ricorreva a'veleni, a'tradimenti ed alle uccisioni. Se no'l sapete, andate dunque, ed apparatelo dall'istorie di que'tempi, che sono piene di tali orribili, e scellerati esempj.

XXXII XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI XXXVII. Qui per non interrompere il filo de'vostri discorsi, ho voluto unir tutti insieme questi numeri, poichè tanti errori appunto scoprite in poche righe dell'autore dell'Istoria Civile, e sempre più crescendo in magnificenza il vostro stile, parlate ora più alto, ed in tuono più magistrevole, ed autoritativo Quell'autore alla *p.* 31. parlando di Lione IX. che da Germania, ove da Errico con universal consenso, ed applauso di tutti era stato nominato Pontefice, giva in Roma a prenderne il possesso, disse così: e riferisco le sue parole, siccome si leggono nell'originale, non come voi l'avete trascritte; poichè scorgo, che avete una buona mano a storpiar passi, siccome l'aveva Dulcinea del Toboso a salar porci. *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti Pontificali, incontratosi a Clugnì con Ildebrando monaco Cassinese, uomo di singolar accortezza, si fece da costui persuadere, che deposti gli ornamenti Pontificali entrasse in Roma da Pellegrino, ed ivi dal clero, e dal popolo si facesse eleggere Pontefice, togliendo l'abuso da mano laica ricever quel sommo sacerdozio.*

Seme che fu de' tanti disordini, e guerre crudeli che sursero dappoi tra i Papi, e gli Imperadori d'Occidente. Sentiamo ora le vostre censure. Eccole: *In queste poche righe vi sono sei errori. Se l'autore avesse consultato gli scrittori sincroni, non si sarebbe fidato solamente di Ottone Frisingense unico fabbro di tante favole.* Chi vi sente parlare in tuono sì grave, e magnifico, e con un'aria sì franca, ed altiera, non vi crede un Salomone? Almanco un Ippia, che sapeva tutto. E pure al fin de' conti vi scoprirete un Cimone, o almanco un Tersite vano, loquace, ed arrogante. Così poco conto dunque fate voi di Ottone Frisingense, che lo riputate il fabbro di tante favole? E quali sono questi scrittori *sincroni*, che si oppongono in ciò ad Ottone, e lo rendono favoloso? Quelli, che allegate, non distruggono punto quanto e' scrisse, anzi lo mostrano più esatto nella narrazione di que' fatti. Come no? voi replicate, si numerano sei favole in que' suoi racconti.

La prima favola è (dite al *num.* 32.) che Lione traversasse la Francia vestito di abiti Pontificali: Quando Wiberto dice, che si pose in viaggio, *contra omnium apostolicorum morem, peregrino habitu.* Infelici criticuzzi, che non volendovi pigliar la pena d'esaminar con esattezza l'intera storia di questo fatto, prendete un pezzo di uno scrittore di quà, ed un pezzo di là, e secondo i vostri arzigogoli sfoggiate poi le storpiate vostre criticature. Sentite adunque l'origine, ed il modo di questa elezione di Lione, e come egli, e con quali abiti cominciasse, e proseguisse poi il suo viaggio sino a Roma. A' tempi d'Errico, gli Imperadori d'Occidente erano in possesso di nominar essi a' Romani il Papa, nè poteva ivi alcuno intronizzarsi senza il loro decreto. Così lo dimostrano le elezioni di più Papi predecessori di Lione, di Damaso, di Clemente, e di chi nò? Si cominciò a questi tempi d'Errico da qualche Vescovo a muover dubbj, non ciò fosse contra la disposizione de' canoni, i quali al clero, ed al popolo unicamente attribuivano l'elezione de' loro Vescovi; ed in effetto, quando dopo la morte di Clemente secondo si venne a darsegli successore, fu dall'Imperador Errico, giusta l'usato costume, trascelto Popone Vescovo di Brixen con mandarlo in Roma, dove venne onorificamente ricevuto, ed ordinato Papa, chiamato *Damaso secondo*, siccome dice Ermanno Contratto *ad annum* 1048. *p.* 330. *Poppo Brixionensis Episcopus ab Imperatore electus Romam mittitur, et honorifice susceptus apostolicae sedis CLII. Papa ordinatus, mutato nomine Damasus II. vocatur.* Narra Anselmo Leodiense *in gestis Pontificum Leodiensium c. CVI. pag.* 303. 4. che il Vescovo di Liege per nome Wazo, essendo stato richiesto da Errico del suo consiglio, ed informazione di chi potesse eleggere per successore a Clemente, ebbe l'ardire, e l'audacia di mandar persona all'Imperadore a protestargli con sue lettere, che lasciasse libera al clero, ed al popolo l'elezione, e non s'impacciasse di sì fatte cose: con tutto ciò riuscì vana ed inutile la missione, poichè giunto alla corte l'inviato,

trovò ch'erasi già fatta l'elezione in persona di Popone Vescovo di Brixen: *contigit post haec*, scrive Anselmo, *ut in obitu Papae Clementis, . . . Imperator de subrogando illi alio consilium ejus expeteret . . . . Et quoniam in hac electione agenda natalis Dominica dies fuerat constituta, audacissimus purae veritatis assertor (Wazo) responsalem suum cum suis literis illo transmisit, haec continentibus . . . Credimus per ecclesiasticos ministros absque potentia seculari electiones, et promotiones Apostolicorum fieri debere . . . . Proficitur itaque responsalis ad curiam Imperatoris cum episcopalibus literis, et invenit Poponem Brixionensem Episcopum jam in summum Pontificem electum, quem postea Romani Damasum appellaverunt.*

Accaduta pochi giorni, dappoichè arrivò in Roma, la morte di Damaso, i Romani, secondo il solito, spedirono legati ad Errico, che alla vedova lor Chiesa desse altro sposo, essendo morto Damaso; e fra l'Imperadore, ed i Romani cominciò a trattarsi di mandarvi per successore Alinardo Arcivescovo di Lione: ma questi schivando la carica, *dissimulavit ad curiam ire* dice Alberico *pag.* 2. *chron. ad ann.* 1048. *p.* 80. sicchè trattossi per altra persona. L'Imperadore avendo convocati i legati Romani, i Vescovi, ed i magnati dell'Imperio, fra' quali fu chiamato anche Brunone Vescovo di Toul, poichè la sua autorità era sì grande, che niuna cosa di momento si risolveva nella corte Imperiale senza il suo consiglio; proponendo questo affare, chiese loro consiglio per risolversi ad eleggere persona, ch'essi avessero riputata meritevole, e degna di sostener la carica in tempi in Roma turbolentissimi, caduta nell'estrema deformità, e disordine. Si pensò che la persona di Brunone istesso Vescovo di Toul fosse ben propria, ed idonea, come d'età maturo, di costumi, e scienza chiaro, e di sangue nobilissimo, essendo parente dell'Imperatore istesso. Proposto che fu, tutti, così i legati Romani, come i Vescovi, e proceri consentirono nella di lui persona; onde non men da Errico, che da tutti fu concordemente eletto. Brunone, che tutt'altro si aspettava, essendo un uomo dabbene, tutto divoto, ed amante della quiete, temendo pure non s'offendessero con ciò i sacri canoni, non concorrendovi in questa sua elezione il consenso del clero, e del popolo Romano, ricusò la carica; ma sempre più da tutti stretto, o premuto, che l'accettasse, cercò tre giorni di tempo per risolversi: e vedendo, che in niuna maniera potea sfuggire il comando dell'Imperadore, ed il comune desiderio di tutti, accettò finalmente in loro presenza, ed in quella de'legati Romani il Pontificato: ma (per torsi ogni scrupolo) con condizione, se a questa elezione vi acconsentisse ancora il clero, ed il popolo Romano.

Se non fossimo certi della sincerità, e bontà de' costumi di Brunone, in altri ciò si sarebbe interpretato per una ipocrisia, apponendovi quella condizione, di cui Brunone potea esser sicuro dell'adempimento, poichè, se i legati Romani istantemente lo

desideravano, che dubbio vi potea essere, che giunto in Roma, il clero, ed il popolo non avrebbe fatto lo stesso? siccome il successo lo confermò Imperocchè dal clero, e popolo Romano fu ricevuto con sommo applauso, e lor contento, e subito fu intronizzato. Acclamato per tanto Papa in Wormazia, *more majorum* gli furono aggiudicate le consuete insegne di tal dignità, solite darsi agli eletti in tali promozioni, e fugli dall' Imperadore imposto, che tosto dovesse partire per Roma a prenderne possesso, secondo quelle celebrità, e riti prescritti dalle ecclesiastiche costituzioni. Così appunto Wiberto istesso, ed Anselmo Remense narrano cotal elezione. Wiberto in vita Leonis IX. *lib.* 2 *cap.* 2 *pag.* 82 scrisse così: *Anno* 1049 *apud Wangionum urbem ante praesentiam gloriosi Enrici secundi Romanorum Augusti, fit Pontificum, reliquorumque procerum non modicus conventus. Inter quos hic* (*Bruno*) *Christo dignus Praesul convocatur, quippe sine cujus consilio intra Imperialem curiam nihil magni disponebatur. Et repente, illo nihil tale suspicante, ad onus apostolici honoris suscipiendum eligitur a cunctis. Quod onus, humilitate commovente, diutissime refugiens, dum magis, ac magis cogitur, triduanum consulendi deposcit spatium .... videns ergo nullo modo se posse effugere Imperiale praeceptum, et commune omnium desiderium, coactus suscepit injunctum officium, praesentibus legatis Romanorum, ea conditione si audiret totius cleri, et Romani populi communem esse sine dubio consensum.* Anselmo Remense nel suo *itinerario*, ovvero *in actis Remensis Synodi*, rapportati dal Baronio *tom. XI. annal. eccles. ad an.* 1049 *num.* 17 più distintamente descrive l'elezione di Brunone, e d'essergli state aggiudicate, dopo l'accettazione, le insegne della nuova dignità dicendo: *Romani, legatione de ejus obitu* (intende della morte di Damaso) *ad Imperatorem Henricum directa, petierunt, ut Ecclesiae pastore viduatae ab eo subrogaretur alius. Qui super hoc negotio Episcoporum, et optimatum Imperii sui quaerens consilium, invenit inter caeteros dominum Brunonem Tullensem Praesulem, ad idem officium subeundum esse idoneum, utpote qui aetatis maturitate, morumque, et scientiae videbatur conspicuus, sibique sanguinis affinitate proximus. Unde* APOSTOLICAE DIGNITATIS EI ADJUDICATA SUNT INSIGNIA, *jussumque ab Augusto, ut ad haec secundum Ecclesiasticas sanctiones suspicienda, Romana inviseret moenia ....* co' quali scrittori concorda Lione Ostiense, il quale, da' Romani essendo richiesto Errico a dar successore alla lor vedova Chiesa, e con consenso, ed in lor presenza seguendo l'elezione di Brunone, scrisse perciò nel *lib.* 2 *cap.* 81. *Brunonem Tullensem Episcopum Teutonicum natione, et stirpe regali progenitum, Romani ab ultramontanis partibus expetentes in suum Pontificem eligunt.*

Seguita questa elezione nella città di Wormazia, Brunone, secondo ciò, ch'era in costume, prese l'insegne della nuova dignità, siccome scrisse chiaramente Anselmo: *unde Apostolicae dignitatis ei ad-*

judicata sunt insignia : le quali non dovettero essere certamente un maestoso triregno, ed un pomposo camauro, come usansi oggidì in Roma, ma insegne purpuree, e tali che dinotassero in lui la nuova dignità, delle quali ordinariamente solevansi insignire tutti gli altri, che erano nominati dagli Imperadori per Romani Pontefici. Del rimanente la condizione apposta da Brunone nella sua elezione, non dovea farlo rimovere dall'usato stile, e da ciò ch'erasi praticato con gli altri. E che vuol dire questa novità di prender abito di pellegrino? Anche se avesse voluto attendere a questa condizione, per togliere da sua coscienza ogni scrupolo, egli era già vescovo di Toul; e perchè non viaggiare, come facevano tutti gli altri Vescovi coi loro propri abiti, ma prender quelli di pellegrino? Questa mutazione d'abiti non si fece, se non quando traversando la Francia per portarsi in Roma, incontrossi a Clugnì col monaco Ildebrando, il quale con assai maggior fervore, ed audacia di quella usata da Wazv vescovo di Liege, per essere un uomo fervido, ed imperterrito, acceso di zelo, e di ferocia, tanto declamò, increpando, e biasimando Lione, che da mano laica avesse ricevuto quel sommo sacerdozio: sinchè, non solo indusse quell'uomo dabbene a levarsi le insegne pontificali, ma lo fece vestir da Pellegrino; perchè così entrando in Roma, il mondo conoscesse, che niente dall'Imperador Errico, ma dalla nuova elezione, che il clero, ed il popolo Romano avrebbero fatta della di lui persona, avea ricevuto il pontificato. Così appunto narra questo cambiamento di abiti, seguito a Clugnì, ad instigazione del monaco Ildebrando, Ottone Frisingense, scrittore non meno antico, perchè fiorì nei principj del 12 secolo, non gran tempo dopo i successi da lui narrati, che d'incorrotta fede, il quale a niuno degli scrittori antichi *sincroni* in ciò contrasta; anzi è conforme a quello, che scrisse Anselmo Remense, ed alla naturalezza della cosa istessa; essendo affatto inverisimile, anzi incredibile, che Lione, contra il costume de' suoi maggiori, non solo avesse rifiutate le consuete insegne di quella nuova dignità, ma di vantaggio con somma ingratitudine, per far maggior onta, e dispetto all'Imperadore, a tanti Vescovi, e magnati, che avean con tanta ardenza, e desiderio promossa la sua persona, e con tanto giubbilo acconsentito alla sua elezione, nemmeno avesse voluto vestirsi de' propri abiti, ma comparir da pellegrino per far una mostra non meno dispettosa per gli altri, che per sè molto ridicola, e da commedia. Chi non conosce, che questa trasformazione non potea procedere, se non da istigazione di un monaco fervido, novatore, e turbolento, qual universalmente era riputato Ildebrando? Ecco le parole del Frisingense, il quale nel *lib.* 6 *cap.* 33 narrando la partenza di Lione per Roma, dopo essere stato eletto, dice: *Cumque assumpta purpura Pontificali* (che furono l'insegne della nuova apostolica dignità, le quali scrisse Anselmo che gli furono aggiudicate) *per Gallias iter ageret, contigit ut Cluniacum ve-*

niret, ubi forte tunc praefatus Ildebrandus prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat. Is Leonem adiens, aemulatione Dei plenus, constanter eum de incepto redarguit, illicitum esse inquiens, per manum laicam summum Pontificem ad gubernationem totius Ecclesiae violenter introire. Verùm si suis se credere velit consiliis, utrumque et quod majestas Imperialis in ipso non exacerbetur, quodque libertas Ecclesiae in electione canonica renovetur, se pollicetur effecturum. Inclinatus ille ad monitum ejus, purpuram deponit, peregrinique habitum assumens, ducens secum Hildebrandum, iter carpit. Igitur ad urbem usque venientes, consilio Hildebrandi a clero, et populo, Bruno in summum Pontificem eligitur; sicque utcunque Romana Ecclesia ad faciendam electionem informatur. Questa narrazione di Ottone, come propria, e connaturale è stata da tutti riputata verace, e fedele; nè vi è stato scrittore, che abbia avuta questa temerità, ed impudenza di riputarla favolosa. Anzi gli scrittori Germani stessi, i quali, senza nemmeno averli veduti, solete spesso allegare, narrando questi successi, si vagliono di questo passo d'Ottone, siccome fanno degli altri scrittori, che voi riputate *Sincroni*, nè fanno avvertirci fra di loro questa discordanza, che voi vi sognate, perchè sanno distinguere i tempi, ed i luoghi con giudizio, e discernimento, non come voi altri meschini critici, che di quello solete aver sempre penuria. Leggete Struvio *Hist. Germ. dissert.* 14 §. 19 *pag.* 409 dove parlando dell'elezione di Lione si vale di questo passo del Frisingense: Leggete Simeone Federigo Hahn *in Henrico tertio*, che sono gli ultimi, e più accurati scrittori di queste storie, li quali fanno sommo pregio, quando possono empire le loro carte con spessi, e lunghi passi di questo sì rinomato, e grave autore,

Ma è veramente cosa da muovere, non solo indignazione, e stomaco, ma anche riso, in sentire voi altri criticuzzi debaccar tanto contra questo passo di Ottone Frisingense, chiamandolo perciò unico fabbro di tante favole, quando sopra questo intero passo, tutti gli scrittori Romani, e specialmente coloro, che con divini encomj commendano tanto l'intrepidezza, e lo zelo d'Ildebrando, che usò intorno a render libera l'elezione de' Pontefici Romani, con sottrarla dall'autorità imperiale, ne fanno gran pompa, e gallo, ed infino al cielo estollendo questo eroico fatto d'Ildebrando con Lione. Anzi Ottone istesso è della lor parte, poichè in riferendolo, lo commenda per prudente e savio, e che Ildebrando *emulatione Dei plenus* spinse Lione a deporre la porpora pontificale, e vestirsi da pellegrino; e dice, che per questo fatto cominciò la Chiesa Romana a riassumer nell'elezioni l'antica autorità secondo il prescritto de' canoni, la qual opera si perfezionò poi pienamente a' tempi di Papa Alessandro. L'abate della Noce istesso nelle note, che fa a Lione Ostiense nel *lib.* 2 *cap.* 81 non può contenersi di non trascriver tutto intero questo passo

d'Ottone, per far conoscere, che Lione deve il Papato alla sola elezione del clero, e popolo Romano per opera d'Ildebrando, che lo fece spogliare, ed entrar da pellegrino in Roma. Come dunque s'accordano queste cose? Vostra Paternità in un colpo getta a terra il fondamento di tutta questa fabbrica, riputandolo per vano e favoloso, e nello stesso tempo in suo nome si van dispensando in Roma a cardinali e prelati queste annotazioni critiche, perchè almanco vi diano un vescovado. Altri, che non vi sanno, non lo intendono: io per me che vi so, l'intendo benissimo; poichè conoscendovi per un prodigioso ignorante di tali cose, avendovi dato in mano queste storpiate criticature il nostro comune amico, che nemmeno sa, nè molto gl' importa di saperlo, quanto siasi fabbricato sopra questa autorità di Ottone Frisingense; voi a guisa di cieco date colpi a dritto, ed a traverso, senza vedere dove vanno a cadere, e che rovinano i vostri stessi mal conceputi disegni.

Ma torniamo alla filza delle favole, e degli errori, che non posso dire dell'autore dell'istoria civile, ma d'Ottone Frisingense. Da tutto ciò svaniscono, come nebbia al vento, quelle sei favole, che voi sognaste in Ottone. Svanisce la prima, poichè Leone prese l'insegne della nuova dignità, seguitando l'esempio de' suoi maggiori, ed il consueto stile di quei tempi. Svanisce la seconda, la terza, e la quarta, che voi notate al *num.* XXIII. XXIV. *e* XXV. avendole moltiplicate in tre, per accrescerne il numero, essendo una sola vostra storpiatura, poichè il Frisingense, scrittore prossimo a quei tempi, narra fino il perchè si trovasse il monaco Ildebrando a Clugnì, essendo priore di quel monastero dicendo: *Contigit cum Cluniacum veniret, ubi forte tunc praefatus Hildebrandus prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat.* Ma notate quì quanto siete ridicoli voi altri infelici criticuzzi. Ottone chiaramente scrisse, che Lione traversando la Francia in questo viaggio, passò per Clugnì: voi con una prefazione d'*Enschenio*, e con una notarella del Pagi il giovine alla vita di S. Lione, scrittori dell'altro giorno, volete dar a sentire, che Lione in quel viaggio non ebbe questo tempo d'andare a Clugnì, come se costoro avessero viaggiato insieme con Lione, e notato minutamente ne' loro manuali diarj tutte le osterie, ed alberghi, dove capitarono.

E che dirò della 5 e 6 favola, notate al num. XXXVI. e XXXVII. che vi dimostrano ignorantissimo di ciò, che tutti sanno, e che non vi è libro, che non l'avrebbe potuto insegnare, se foste un poco curioso di rivoltargli? A chi è ignoto, che al famoso Ildebrando si dee l'origine, e la cagione di tante brighe, ed aspre contese intorno alla elezione de' Papi, per vendicarla dalle mani degl'Imperadori d'Occidente, e farla ricadere al clero e popolo Romano? Alcuni Vescovi, adattando le regole antiche canoniche dell'elezioni de' Vescovi alla elezione del Papa in Roma, credettero pure, che nell'elezione del medesimo dovesse unicamente ricercarsi il consenso del clero, e del popolo di quella chiesa, siccome si è veduto di Wazo Vescovo di

Liege, e forse Brunone n'era pur persuaso; ma niuno ebbe questo ardimento di tentarlo, e resistere poi con tanta audacia, ed intrepidezza agli sforzi degli Errighi Imperadori Germani, siccome fece Ildebrando, che cominciò da questo fatto di Lione. L'istorie sono piene de' funesti avvenimenti, che da ciò ebber origine: andate a leggerle, e sì l'apparerete. Vi manderei ad Ottone istesso Frisingense, il quale nella sua cronaca prende il partito de' Romani, e sta per la libertà della lor chiesa; ma perchè l'avete per favoloso, non mi fido dirvelo. Pure fatemi il piacere di sentirlo in queste sue quattro parole, e poi tacendomi, passerò innanzi: *Romana Ecclesia* (ei dice *lib.* 6 *cap.* 32) *in electione canonica Pontificum intantum infirmata invenitur quod iste* (*Papa*) *quatuorque sequentes ab Imperatore ibi positi in catalogo inveniuntur. Qualiter autem industria, et opera praefati Hildebrandi sub Leone juniore libertatem suam ex parte sub Alexandro vero plene rehabuerit, sicut probatorum virorum relatu cognovimus, infra dicemus.*

XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLII. In queste altre criticature, che aggiungete intorno a' viaggi di Lione IX. bisogna ingenuamente che non men io, che l'autore dell'istoria civile, confessiamo di restarvi di gran lunga indietro, e che li sappiate più distintamente, che noi altri, che si può dire, che venimmo jeri al mondo; ma voi all'incontro, che viaggiaste in compagnia di Lione, non è maraviglia, se vi ricordate minuto minuto, come quel Papa nell'anno 1049 s'intronizzasse in Roma il dì della cerajola: dove si trovasse nel dì della Pentecoste, che in quell'anno ci fate avvertiti esser venuta a' 14 di maggio: dove, ed in che mese del medesimo anno tenne consiglio, e consecrò chiese, ed in Pavia, ed in Colonia, ed in Reims, ed in Metz, ed in Magonza, e finalmente quando ritornasse in Roma. Solamente ci tacete qual ufficio Lione vi diede, se di caudatario, o di confessore, giacchè vi teneva sempre dietro, o ne' fianchi, per notar tutti questi suoi passi, ed alloggi. Voi li avete quì al *num.* XXXVIII. raccontati tutti per convincere d'errore quell'autore, che alla *pag.* 41 avea detto, che *Lione nello stesso anno* 1049 *che fu assunto al Pontificato, venne a visitare il Santuario del monte Gargano: indi al ritorno portossi a monte Casino.* Ed in finendo il minuto itinerario di Lione dite così: *In questo anno dunque il Santo Pontefice aveva viaggiato assai, senza farlo andare al monte Gargano, ed a Monte Casino.* Ma, Padre mio, lasciate ch'io ve 'l dica: voi lo avete potuto portare di quà, e di là, in Lombardia, in Sassonia, in Francia, ed in Germania, e non volete, che quell'autore abbia l'onore di accompagnarlo da Roma sino al Gargano, ed a monte Casino, luoghi a Roma sì prossimi, e vicini?

Ma veniamo al fatto. Io ho trovato in ciò un miglior testimonio, che voi non siete, il quale pochi anni dappoi, che Lione visitò monte Casino, v'entrò ivi monaco, e credo che potea ben sapere i fatti di quel monastero. Questi si chiama Lione Ostiense, il quale nel *lib.* 2 *cap.* 81 scrisse così: *Qui Sanctus Pontifex eodem anno quo ordina-*

tus est (cioè nel 1049) *orationis gratia montem Garganum adiit. Inde revertens, in ipsa festivitate palmarum, valde devotus ad hoc monasterium ascendit; et reverentissime susceptus a fratribus, eo die missam solemniter celebravit, et in refectorio cum ipsis comedit.* Or vedi se i monaci di Monte Casino si potevano dimenticare di quest' anno, e giorno delle palme da essi *albo lapillo signato*, poichè tutto un Papa lor fece l' onore di mangiare con essi nel loro refettorio, dove fecero gozzoviglia, e dove veramente si sarà mangiato e bevuto *papaliter*. Guardate ancora, che la visita fatta da Lione a questi due santuarj a Roma sì vicini può accordarsi eziandio col vostro *itinerario*; poichè dicendo voi, che questo Papa s' intronizzò in Roma nel dì della cerajola, cioè a' due di febbrajo, e poi facendolo in Pavia nella settimana di Pentecoste, che in quell'anno, come dite, fu a' 14 di maggio, veniva per conseguenza la Pasqua a cadere nei 26 marzo, ed il giorno delle palme a' 19 dello stesso mese, onde poteva ben Leone nel fin di febbrajo, e 'l cominciar di marzo visitar monte Gargano, e nel ritorno passar a monte Casino, e trovarsi ivi il giorno delle palme, ed indi tornar in Roma a celebrar la Pasqua, e mettersi poi in viaggio per Pavia. E sappiate che a que' tempi questi pellegrinaggi si facevano alla leggiera, e non con quella pompa e fasto, che ora vedesi in Roma, e Papa Leone voi ben sapete, ch' era un viaggiante massimo, ed Ildebrando l' aveva pur instrutto a far bene il pellegrino. Sicchè bisogna dire, che voi non entraste ne' servizi di Leone, se non dappoi che da monte Casino tornò in Roma, e perciò per vostra disgrazia non vi trovaste a quella gozzoviglia, che ivi si fece in refettorio; perchè se aveste avuto la fortuna di metterci ancor voi la pancia, secondo il vostro lodevole costume, son sicuro, che ve ne sareste ricordato assai meglio, che que' buoni padri, e non avreste trascurato di notarla nel vostro itinerario.

Al *num. XXXIX.* appiccate un altra notarella, non già all'autore dell' istoria civile, ma pure all' Ostiense, poichè colui dicendo, che Papa Lione *non fece passar molto tempo, che nell' anno seguente* 1050 *vi tornò* (cioè in monte Casino) *di bel nuovo*, non fece altro, che trascrivere le parole dell' Ostiense, che così scrisse nel *cap.* 83 *Sequenti anno praedictus Pontifex ITERUM ad monasterium venit in vigiliis Sancti Petri, et die sequenti, et altero apostolorum Petri, et Pauli, missas solemniter celebravit.* E quì pure vi fu un altro *gaudeamus*, poichè da que' monaci caramente accolto, dopo aversi con grand' umiltà vicendevolmente lavati i piedi, il Papa ai monaci, ed i monaci al Papa, *in refectorium quoque cum illis ad bibendum nimis devotus perrexit.* Che cosa ci avete voi quì in contrario dolce mio bietolone? Perchè forse quei padri non vi invitarono a bere, voi così bruscamente gli avete a smentire, dicendo: *Anzi fu la prima volta, che vi andò, e vi celebrò la festività delle Palme.* Ma Padre, la prima volta che vi andò, e vi celebrò la festività delle palme, fu l' anno precedente 1049 e quì dice l' Ostiense: *Sequenti anno praedictus Pontifex ITERUM ad monasterium venit.* Allora

s'entrò in refettorio nel mese di marzo nel giorno delle palme; ora si ritorna quivi a bere nella fine di giugno, in tempo che i giorni soglion essere molto calorosi, e fan voglia di bere. Che pretendete, che possiate voi meglio ricordarvi dell' *haustum*, che si fece allora, non avendo assaggiato di quel vino, di cui quei monaci per la gran sete votarono più boccali? Replicate, sì è vero, che l'Ostiense nell'anno precedente mette l'andata di Lione in monte Casino nel dì delle palme; ma sappiate, che colui *anno uno peccat;* onde dice il Pagi critica *pag.* 178 *n.* 8. Infelici criticuzzi di tromba marina, perchè l'Ostiense *anno uno peccat?* Quando ciò, che disse nel capitolo precedente concorda col presente, e colla serie degli anni susseguenti, non facendo memoria di altre entrate in refettorio, se non di quella nell'anno 1049 quando fu eletto Papa, nel dì delle palme, e di quest' altra, dicendo: *Sequenti anno ITERUM ad monasterium venit?* Puossi per questi fatti trovare miglior testimonianza di coloro che mangiarono ivi, e bevvero col Papa, da' quali l'Ostiense lo apprese per notarlo nella cronaca di questo stesso monastero, dove tutte queste cose accaddero? E voi ve ne venite col Pagi, e con un aria franca soggiungete: *Comunque siasi, il Papa venne in Puglia la prima volta il* 1050. perchè dite, che il cronografo di S. Benigno in questo anno mette l'andata del Papa *in Beneventum, et Capuam, montem Casinum, atque montem Garganum.* Vedi con quanto poco giudicio sono letti da voi altri infelici critici gli scrittori, che non sapete distinguere i propri dagli stranieri, e vi appigliate sempre al peggio per mostrarvi letterati di tre sillabe. Chi poteva saper meglio queste cose, l'Ostiense, o il cronografo di San Benigno? Non vi accorgete, che costui trattando di cose lontane, e straniere confonde, e turba l'andate di Lione in Puglia, mettendo, che prima gisse a Benevento, a Capua, e monte Casino, e poi al monte Gargano; quando fu tutto al rovescio, che prima fu al Gargano, ed al ritorno in monte Casino, ed i viaggi di Benevento, e Capua furono gli ultimi? Finita che fu in quest' anno la seconda visita di monte Casino, prosiegue l'Ostiense, che passò a Benevento, quando nella prima disse, che tornò in Roma.

E quì, dandone voi stesso l'occasione, scoprite quanto poco sia il discernimento, e giudicio del nostro comune amico, che vi somministrò, quando men si conveniva, un passo dell' anonimo Barese, per conferma, che Papa Lione tenne in Siponto Concilio; onde aggiungete al *num XL.* un' altra critica, dicendo, che di questo concilio Spontino, oltre Wiberto, ne faceva anche menzione *l' anonimo Barese, libro non ignoto al sig. Giannone* Quest' autore, vedendo che l'Ostiense da monte Casino faceva passar il Papa a Benevento, senza che facesse di ciò alcun motto, disse, che di questo concilio Sipontino solo Wiberto ne faceva menzione. Il nostro comune amico ci somministra questa altra notizia, che oltre a Wiberto ne fa anche menzione l'anonimo Barese. Bene sta; dunque a Wiberto aggiungeremo d' ora innanzi anche l' anonimo Barese, e certamente, che questo libro fu

noto a quell'autore; ma chi può contendere coll'oculatezza, e minuta diligenza del nostro amico, che nel Barese ha saputo coi suoi microscopj scoprire quelle cinque sillabe, *fecit Synodo*, che scapparono dalla veduta degli occhi altrui? Ma non si è accorto, che somministrandovi questo passo, per far dell'avveduto critico, ruinava tutti i vostri argomenti, e scovriva falsa la critica del Pagi dell'*anno uno peccat*. Ecco che quì l'anonimo Barese concorda negli anni coll'Ostiense; poichè questa venuta di Papa Lione in Siponto, dove fece Sinodo, la mette appunto in questo anno 1050, quando *iterum* visitò monte Casino, dicendo: *ML. Indict.* 3 *venit Leo Papa in Syponto: fecit Synodo*. Lione Ostiense non fa menzione alcuna di questa andata del Papa in Siponto; ma dopo aver fatto bere il Papa nel refettorio con que' monaci, dice che indi passò a Benevento, dove assolvè i Beneventani dalla scomunica scagliata loro dal suo predecessore Clemente. Or dunque, come può dirsi, che l'Ostiense *anno uno peccat*, e che quel, che notò esser avvenuto nel precedente anno 1049, nel quale fu ordinato Papa, debba trasportarsi in questo seguente anno 1050? Quando i fatti consegnati in quest'anno sono altri, e tutti differenti da quelli, che avvennero nel precedente, nel quale si narra la prima visita fatta nel dì delle palme in monte Casino, donde passò poi il Papa in Roma; e quì si tratta della seconda, dicendo l'Ostiense, che Lione *iterum* nel seguente anno venne in quel monastero nella vigilia degli apostoli Pietro, e Paolo, e quindi partissi per Benevento; ed il Barese lo fa passare anche a Siponto. Vedi ora qual sia il genio di questi infelici critici, che purchè non gli scappi una minuzia, non si curano farsi conoscere senza giudicio, e privi affatto di raziocinio, e di discorso, e di ruinare quella fabbrica istessa, la quale sono tutti intesi d'innalzare.

Ne' seguenti *numeri XLI. XLII.* vi mostrate non pur senza discorso, ma anche un tantino impostore, poichè falsate le parole di quell'autore, e quel ch'è peggio, lo insultate appresso. Colui proseguendo la narrazione di que' fatti, secondo che gli rapporta l'Ostiense, disse, che *Papa Lione da monte Casino, terminate le visite dei santuarj, volle vedere le città più cospicue del paese, e si portò prima in Benevento, ove ebbe occasione di ben affezionarsi quei cittadini, e tirargli alla sua divozione; poichè stando ancora quella città sottoposta all'interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse. Dipoi nell'anno seguente volle veder Capua, indi tornò la seconda volta a Benevento, nè volle tralasciare di portarsi in Salerno in questo medesimo anno* 1051. Vedete ora se fedelmente trascrisse ciò, che si legge nell'Ostiense, il quale da monte Casino fa passare il Papa in Benevento, dicendo: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam praedecessoris sui Clementis tandem absolvit. Anno iterum altero Capuam veniens, rursum Beneventum, et inde Salernum perrexit.* Sicchè quello scrittore, proseguendo i successi dell'anno 1050 narra, che Lione si portò in Benevento. Nel seguente anno 1051 siccome fa l'Ostiense, che dice: *Anno*

iterum altero, rapporta il viaggio fatto in Capua, ed il ritorno a Benevento, donde poi portossi a Salerno.

Or dunque vergognatevi ora, in prima della vostra impostura, e poi della sfacciataggine, quando falsando quelle parole, le trascrivete così: *Nell' anno seguente* 1050 *si portò prima in Benevento;* e poi insultando soggiungete: *L' autore ha troppo già confusa la cronologia: difficile cosa è, che si rimetta bene in cammino.* Si crederebbero, se co' propri occhi non si leggessero tali impudenze? Si è intesa mai tanta protervia, che nello stesso tempo che si corrompe il passo, s'insulti: anzi l' unico appoggio dell' insulto è la falsità istessa commessa dall' insultare? Quello scrittore non aveva mestieri, proseguendo i fatti del 1050 dire *nell' anno seguente* 1050. Ciò disse quando narrava il viaggio fatto in Capua, dove capiva l'anno seguente, poichè accadde nel 1051 dicendo l' Ostiense perciò *anno iterum altero.* Dov' è quì dunque troppo confusa la cronologia, e che sia difficile cosa di rimettersi bene l' autore in cammino, se colui non ne uscì mai, seguendo la traccia d' Ostiense, che nello stesso anno, che fu in monte Casino, fa il Papa in Benevento, e nel seguente anno lo fa a Capua? E che vaniloquj son quelli, che poi soggiungete dell' edizione dell' Ostiense di Napoli per Tarquinio Longo, che pose falsamente nel margine per nota cronologica l'anno 1050, quando dovea metterci il 1051? Ci è bisogno di nota marginale, e che gli editori additino l' anno, quando quello espressamente si legge nel testo? Tutte l' edizioni, e di Napoli, e di Parigi, specialmente l' ultima fatta imprimere con somma accuratezza dall' abate della Noce nel 1668, della quale si valse quell' autore, portano che nell' anno 1049 *eodem anno quo ordinatus est*, il Papa si portò la prima volta in monte Casino, e che *sequenti anno praedictus Pontifex iterum ad monasterium venit.*

E che andate fantasticando, e lambiccandovi il cervello miseri criticuzzi sopra i calendarj per vedere dopo settecento anni, se nel 1050 la festa de' Pietro e Paolo venne di venerdì, o di sabato, quando pur non intendete l' Ostiense; ma dubito forte, che l'abbiate veduto, poichè dalle parole, che ne trascrivete tutte difformate, e sconcie, date indizio, che non l' avete letto. E giacchè la mia disgrazia vuole, che ben lo merita la mia dappocaggine di avermi voluto intrigar con voi, mio signor neutro, perchè non so se debba chiamarvi, frate, o monaco, di andar raddrizzando tutti i passi degli autori, che o stroppiate, o falsate, e di sentire le criticature di quell' altro signor lunario, o calendàrio del nostro comune amico, che finalmente mi obbligherà pure a provvedermi d' almanacchi: voglio quì trascrivervi le parole dell' Ostiense, non come voi l'avete contraffatte: *Sequenti anno praefatus Pontifex ITERUM ad monasterium venit in vigiliis Sancti Petri, et Pauli, missas solemniter celebravit. Cumque die illo sabbatum esset, ad fratrum mandatum ingressus, duodecim monachis pedes lavit, et ipse etiam ab eis lotus in refectorium quoque cum illis ad bibendum nimis devo-*

tus perrexit. Vedi quì, che Lione arrivò nel monasterio nel giorno della vigilia di S. Pietro: *Cumque die illo* (che non può riferirsi al *die sequenti et altero*, che fu occupato il Papa alla celebrità, e solennità delle messe) *sabbatum esset*, perciò fuvvi la lavanda de'piedi, e perciò s'andò in refettorio a bere solamente, non a mangiare, essendo vigilia, di giorno di digiuno; poichè a que' tempi era costume de' monaci Benedettini il sabato di lavarsi: il qual costume lo ritengono ancora i Cisterciensi della più stretta osservanza, siccome notò in questo luogo l'abate della Noce, dicendo: *Ex hoc loco colligitur sabbato consuevisse monachos lavare, qui mos apud Cistercienses strictioris observantiae adhuc perseverat.*

Or se l'Ostiense espressamente dice, che Lione arrivò in monte Casino nel giorno della vigilia, e non della festa di S. Pietro, ed in quel giorno che arrivò, si fece la lavanda, perchè era sabato; la festa di S. Pietro nell'anno 1050 venne di domenica, e nel 1051 dovette essere di lunedì, e non di sabato; ma vergognandomi di fare più parole intorno a queste seccaggini, passiamo ora all'altra critica, che notate al *num. XLII.*

Quell' autore disse, che portatosi Papa Lione a Benevento, *stando ancora quella città sottoposta all'interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse;* secondo che scrisse l'Ostiense: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam praedecessoris sui Clementis tandem absolvit.* Sentiamo ora le vostre petulanze; *Anzi tutto il contrario. Imperocchè in questo viaggio del* 1050 *essendosi partito il Papa da Benevento, i Beneventani ribellandosi di nuovo, egli gli scomunicò.* Citate Ermanno Contratto allora vivente, ad an. 1050 che dite di Lione avere scritto: *Beneventanos adhuc rebellantes excommunicavit.*

Puossi sentire raziocinio più stravolto di questo? L'Ostiense pur era allor vivente: poco dopo tali successi entrò monaco in Casino: albergò spesso nel monastero di Santa Sofia di Benevento, e trattò co' Beneventani di que' tempi, che vuol dire, che questi fatti potea meglio saperli, che Ermanno Contratto, scrittore straniero, il quale non potea averne contezza se non per fama, e rapporti di viandanti. E pure i nostri novelli criticuzzi vogliono dar più fede ad uno straniero, che ad un testimonio domestico. Se Ermanno disse, che Lione scomunicò i Beneventani, disse ciò, essendo stato mal informato: poichè i Beneventani una sola volta furono scomunicati da Clemente, e non da Damaso, nè mai furono assoluti, sicchè avesse Lione dovuto nuovamente scomunicargli. Non fu loro tolta la scomunica, se non questa volta, che Lione nell'anno 1050. andò in Benevento, poichè se bene nell'anno seguente vi tornasse, non mai si legge che altra assoluzione avesse loro data. E non vi accorgete della vostra sciocchezza dagli spropositi, che soggiungete, del Pagi il giovane, il quale dite avere scritto, che Damaso II predecessore di Lione non iscomunicò i Beneventani, per questa graziosa cagione, perchè altrimente Papa Lione non sarebbe andato a Benevento a dimorarvi.

Infelici! Damaso non iscomunicò i Beneventani, perch'erano stati già scomunicati dal suo predecessore Clemente; nè ebbe questo tempo di andare a Benevento, nè per iscomunicargli, nè per assolvergli, perchè appena giunto in Roma, il suo Pontificato non durò più che 23 giorni. Papa Lione andò in Benevento, perchè seppe che ivi non vi era pestilenza. e che i Beneventani erano sani, e robusti, e non appestati, onde non avesse ivi potuto trattar della loro assoluzione, siccome fece, rendendosegli ben affezionati, con toglier loro quella scomunica. Ma mi richiamano altre vostre criticature, che veramente muovono a pietà, e compassione; onde bisogna tastar loro pure il polso, e sapere di che infermità languiscono.

XLIII. XLIV. XLV. XLVI. Da poi che l'Ostiense nell'anno 1051. *anno iterum altero*, fa passare il Papa in Salerno, soggiunge queste parole: *Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*. Altri codici, secondo che nota l'abate della Noce, leggono così: *Dehinc expellendorum Normannorum gratia milites undecumque ardens contrahere, ultra montes ad Imperatorem abiit.* All'Ostiense, a cui niente importava notar le vie, che calcò Lione in questo viaggio, se per la Francia, o pe'l Norico, dove albergò, ove divertì, e quando in Ratisbona fece la traslazione de' Santi Wolfango, ed Erardo, ma solamente di narrare, che Papa Lione ebbe ricorso all'Imperatore in Germania, perchè gli desse milizie per discacciar i Normanni dalla Puglia, bastò di dire, che Leone, da poichè si disbrigò in questo anno 1051. de'suoi viaggi di Capua, Benevento, e Salerno, deliberò passar in Germania all'Imperador Errico per cercargli soldati. E se voi stesso dite, per testimonianza di Corrado, detto *de monte Puellarum*, che trovaste presso de' Bollandisti, che il Papa agli 8. di gennajo del 1052 si trovò a Ratisbona, ove fece la traslazione di quei corpi santi; dunque era già partito d'Italia, almanco verso la fine dell'anno precedente 1051. siccome pare, che voglia anche dire l'Ostiense, il quale dopo quei viaggi, che accenna, pe' quali bisognò consumare più mesi di quello anno, soggiunge: *Dehinc ultra montes ad Imperatorem abiit.*

Or all'autore dell'Istoria Civile, che molto meno importava di andar seguitando quel Papa per tutti i suoi viaggi, ma solamente di descrivere gli sforzi di Lione presso Errico per discacciar i Normanni della Puglia, pure bastò dire ciò, che l'Ostiense aveva appunto notato, scrivendo così alla *pag.* 33. e non come voi avete maliziosamente fatto, occultando l'anno: *deliberò per tanto di passar in Alemagna, come fece in questo anno 1051. E portatosi dall'Imperador Errigo gli espose, che li Normanni, resi ora mai insoffribili agli abitanti del paese, estendevano i loro confini oltre a' luoghi, de' quali furono da lui investiti, e che tentavano di soggiogare tutte quelle Provincie, e sottrarle dall' Imperio d' occidente ec.*

Leggete ora le vostre critiche notate al *num.* XLIII. XLIV e XLV. e vergognatevi de' vostri vaniloquj, e delirj. Nè l'Ostiense, nè quell'autore dissero, che Papa Lione da Roma partì per andare in Ger-

mania, ma solamente, che in quell'anno 1051. deliberò il Papa di passar in Alemagna. Nè all'uno, e molto meno all'altro importava andar notando tutti gli alloggj di Lione in qnel viaggio, siccome importava a voi, stando a' suoi servigi, e tirandone salario; ma accennando il viaggio intrapreso verso la fine dell'anno 1051. disse semplicemente: *e portatosi dall'Imperador Errico*; e secondo le cose precedentemente dette, l'abboccamento con Errico non potea seguire se non nel nuovo anno 1052. tanto più, che voi stesso fate il Papa in Ratisbona in gennajo di quest'anno. Nè quell'autore si sognò di dire, che Papa Lione conducesse truppe in Italia contra i Normanni nell'anno 1051. come senza aver punto di rossore in faccia, avete voi mentito nel fine del *num.* XLI. Anzi, dalla serie delle cose narrate appresso, notò il giusto tempo della calata di Lione alla testa dell'armata in Italia, ed il combattimento indi seguito co' Normanni, come sentirete ora, venendo a scoprire gli altri vostri delirj mescolati anche d'imposture, che avete unite al *num.* XLVI.

L'autore dell'Istoria Civile, dopo gli abboccamenti di Lione coll'Imperador Errico, e d'averlo già persuaso a dar mano all'impresa del discacciamento de' Normanni, avendo ordinato che si unisse un numeroso esercito d'Alemanni sotto il comando di Lione istesso, soggiunge alla *pag.* 33. *Non tralasciò allora Lione in questa occasione di pensare agli interessi della sua Chiesa Romana, per una commutazione, nella quale così egli, come Errico trovavano i loro vantaggi.* Quì voi tornando di nuovo a' viaggi del Papa, dove fece la Pasqua, dove tenne Sinodo, e dove celebrò la Natività del Signore, dite così: *Parla quì l'autore della permuta della città di Benevento col Vescovado di Bamberga, ma questa non fu fatta, nè in questo secondo viaggio del Papa in Germania, nè nell'anno* 1051. *come ei dice.*

Ed è possibile, che in tutte le criticature, che vi ponete ora a fare, non ve ne sia una, che non la sporchiate d'imposture? Dove dice quell'autore, che quella commutazione fu fatta nell'an. 1051. quando i congressi con Errico si consegnano nell'anno seguente 1052.? E che secondi, e terzi viaggi del Papa m'andate fantasticando, se quell'autore non si curò d'altro, siccom'era il suo istituto, che di narrare questi congressi con Errico, ed i trattati avuti per quella permuta, e per discacciar i Normanni dalla Puglia? Non avete dunque voi letto in questo scrittore, che dopo questi trattati Lione calò in Italia coll'armata fornita di truppe Alemanne nell'anno 1053. e che quella memorabile battaglia, e sconfitta dell'esercito di Lione, e sua prigionia avvenne nel mese di giugno di quell'anno, siccome aveva pure scritto l'Ostiense, le cui pedate furono da colui seguite? Ecco le parole dell'Ostiense al *cap.* 87. *Reversus itaque ab ultra montes Romanus Pontifex, ascendensque iterum ad hoc monasterium, valde supplicer se fratribus commendavit.* Indi raccomandatosi alle orazioni di quei padri, accingendosi alla militare espedizione, soggiunge: *post haec adjunctis sibi fere*

cunctis partium istarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexit anno Domini millesimo quinquagesimo tertio.

Chi non sa, che Papa Lione insin alla fine dell' anno 1052. e nello stesso giorno del Natale del Signore fu insieme coll' Imperatore Errico in Wormazia, siccome. oltre ad Ermanno Contratto, notarono l'Uspergense, il Sigonio, il Gordonio, il Baronio, l'Inveges, e chi nò? perciò tutti la calata di Papa Lione colle truppe in Italia la consegnano nell' anno 1053. siccome pur fece quell'autore, non già nell'anno 1051. siccome voi sognate.

E che avrebbe detto quell' infelice criticuzzo del nostro amico, se nell'anonimo di Bari avesse avvertito, essersi consegnata la battaglia di Papa Lione cogli Normanni nel 1052.? Che, se avesse letto Malaterra, il quale nel *lib.* 1. *cap.* 14. scrisse che Lione s'accordò colli Normanni intorno all'anno 1052. e pure questo accordo non seguì, se non molti giorni dopo la sconfitta del suo esercito? Che, se avesse saputo che Guglielmo Pugliese nel *lib.* 2. in una stessa continuata narrazione rapporta l'assassinamento del Conte Drogone, e la disfatta, che i Normanni fecero delle truppe Papali? E pure la morte di Drogone, siccome si è veduto, accadde nell' anno 1051. Io son di parere, che siccome il caso lo portò a leggere Ermanno Contratto, Wiberto, ed altri scrittori Germani, l'avesse spinto a leggere questi nostri scrittori Pugliesi, trovando nell'autore dell'Istoria Civile consegnata questa calata di Papa Lione in Puglia con truppe, e la disfatta del suo esercito nel 1053. avrebbe cangiato stile, ed ora leggeremmo così: *Quì è sbaglio di cronologia: l'anonimo di Bari non dice così, e Guglielmo Pugliese, ed il Malaterra lo convincono pure d'errore. E l'essere attento quanto è possibile nella cronologia, è uffizio di buono storico.* Criticuzzi di feccia d' asino, che abbattendovi in un sol libro, senz'esame, e senza discernimento, e senza badare al fine, ed instituto degli scrittori, vi mettete subito a decidere, e notar altri d' errori nello stesso tempo, che mostrate una prodigiosa ignoranza. Non così fecero i savj, accurati, e veri critici, li quali con somma maturità, e fino discernimento considerarono in ciò il costume degli autori, i loro istituti, e le maniere, colle quali narrarono i successi Così l' accuratissimo Pellegrino nelle note all'anonimo di Bari ad ann. 1052. avvertì, che sebbene costui consegnasse in quello anno la pugna di Papa Leone co' Normanni, e fosse suo costume d'anticipare gli anni per quattro mesi, questo anno però l'avea prolungato per otto mesi insino a settembre dell'anno 1053. e perciò non doverci rimuover dall'epoca stabilita del 1053.; Poichè il concorde sentimento degli autori è, che questo combattimento accadde quasi un'anno prima della morte di Leone, la quale comunemente, e dallo stesso anonimo Barese si fissa nell'anno 1054. nè in ciò cade alcun dubbio presso tutti gli scrittori. Parimente le maniere usate dal Malaterra, e da Guglielmo Pugliese in raccontar questi successi, non possono recare verun pregiudicio

alla comune sentenza, perocchè questi non si astringono a diffinitivamente disegnare l'anno della pugna. e dell'accordo con esatti, e minuti calcoli, ma generalmente insieme con altri successi gli rapportano.

Ma non bisogna tralasciare le vostre prodezze, che aggiungete alla fine di questo *num. XLVI.* poichè tornate a' primi delirj in una maniera non men compassionevole, che vergognosa. Di nuovo cominciate a malmenare il povero Ostiense, e quando costui chiaramente avea detto nel rapportato *c.* 87. che il Papa tornò d' oltre i monti, e calò in Puglia a combattere co' Normanni nel 1053. voi non avendo letto questo passo, sopra il medesimo delirate così: « Ora » si osservi, che egli contando le cose avvenute in quest' anno » (che voi intendete il 1051.) comincia il *c.* 83. con queste parole: » *sequenti anno praedictus Pontifex iterum ad hoc monasterium* » *venit in vigiliis in S. Petri*, e dopo sette righe: *Anno iterum* » *tertio . . . . . expellendorum Normannorum gratia ad Imperato-* » *rem abiit etc.* ma se per *anno sequenti* avea egli inteso il 1051. » che altro mai potea intendere per *anno iterum tertio*, se non » il 1052.?

Almanco ora avremo speranza di guarirvi, poichè il male è sì palese, e scoverto, che conoscendolo forse voi stesso, saprete darci rimedio, e raddirizzarvi il cervello. Ascoltatemi adunque ora, che mostrate esser in lucido intervallo. L' Ostiense nell' istesso anno 1049. che fu intronizzato Papa Lione in Roma, lo fa venire a visitar monte Casino nella festività delle palme. Da poi nel capitolo, che allegate, cominciò così: *Sequenti anno praedictus Pontifex iterum ad monasterium venit in vigiliis Sancti Petri.* E ciò fu nell' anno 1050. perchè credo, che ora comprenderete, che così dee chiamarsi quest' anno, giacchè sussiegue al 1049. Prosiegue quì l' Ostiense a dire, che il Papa passò a Benevento, e quì finisce di narrare i successi accaduti in questo anno. Soggiugne dappoi: *Anno iterum altero.* Avvertite quì il peccato commesso, e cercatene a Dio perdono, tanto più, che l' avete reiterato, poichè ben due volte in vece d' *altero*, avete falsato il passo, e detto *tertio.* Come padre vi avete sognato di nominar questo *altro* anno, *terzo* quando non mai l' Ostiense avea nominato il *primo*, e il *secondo*? In questo altro anno adunque, che fu il 1051. dice l' Ostiense, che il Papa *Capuam veniens, rursus Beneventum, et inde Salernum perrexit. Dehinc expellendorum Normannorum gratia, ultra montes ad Imperatorem abiit, milites abinde conducturus.* Ravvedetevi ora, che nell' *altro anno*, che fu il 1051. l' Ostiense non fa subito passar il Papa in Alemagna, ma lo fa andare a Capua, poi tornare a Benevento, e finalmente lo manda a Salerno. Per far tanti viaggi, per accessi, recessi, e more, credo, che vi bisognassero molti mesi. Sicchè verso la fine di questo anno potè intraprendere il cammino di Alemagna, ed in fatti voi stesso lo fate già in Ratisbona agli 8. di gennajo del nuovo anno 1052. Così quando l'Ostiense soggiugne:

Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultrà montes ad Imperatorem abiit: chi dubita, che questo scrittore con ciò non venga a consegnare tutti gli abboccamenti, i trattati, permute, ed altri nogozj avuti coll'Imperatore Errico nel seguente anno 1052. laonde quando dite, che il trattato della permuta di Benevento, l'Ostiense lo narra sotto questo istesso anno 1052. dite vero; ma non per que' vaniloquj, che vi hanno inaridita la mente, per quelle seccaggini, che vi somministrò il nostro comune amico: ma perchè l'Ostiense venne chiaramente a darlo ad intendere, non solo per quel che in questo capitolo scrisse, ma per quel, che soggiunse nel *cap.* 87. quando disse, che il Papa tornò da Alemagna, ed uscì a combattere co' Normanni nel 1053. Questa pugna certamente avvenne nel mese di giugno di quello anno. Il Papa è certo, che la festa del Natale del precedente anno la celebrò in Wormazia; che tornato in Italia era stato prima in monte Casino, ed in varj altri luoghi, ed indi passò in Puglia al combattimento; sicchè ne' principj di questo anno 1053 non era in Alemagna. Negli ultimi mesi dell'anno 1051. secondo l'Ostiense era forse ancor in Salerno; Dunque questo scrittore tutto ciò, che trattò Lione con Errico in Alemagna fu mestieri, che lo consegnasse nell'anno 1052. siccome parimente fece l'autore dell'Istoria Civile. L'avete inteso? siete persuaso? Se nò, io non ne posso altro; essendo già affievolito, e stanco di correr più diretro a queste vostre frasche, poichè non potendomi pascere se non di vento, sento in me mancar ogni lena, ed ogni forza.

XLVII. XLVIII. XLIX. L. LI.

Per correr miglior acque alza le vele
Omai la navicella del mio ingegno,
Che lascia dietro a se mar sì crudele.

Sia benedetto il potente Alà, e lo replico anch'io quì ben tre volte, che finalmente per queste nuove altre criticature ci fate uscire da un mare veramente crudele, pieno di secche, ed arenoso, che poco ha mancato, che non seccasse a me pure il mio cervello. Parvi, Padre mio, leggiera penitenza quella, che fin'ora m'avete fatta fare di mettermi fra tante sterilità, e seccaggini, e farmi andar sempre, coi squadri in mano, e con calendarj alla cintola, andar notando punti di luna; e farmi far quì il Natale, là il dì della cerajuola, in un luogo la Pasqua, in un'altro la Pentecoste, in monte Casino il giorno delle palme, e la vigilia di S. Pietro, in Roma farmi assistere alla consecrazione di quella basilica, in Ratisbona farmi intervenire alla festa della traslazione del corpo di S. Erardo; ed in fine farmi miglior banditore di sagre, di vigilie, e di feste, che non fu il nostro messer Ricciardo di Chinzica? Almanco ponetevi ora a parlar del contratto di permuta della città di Benevento col Vescovado di Bamberga, di erezioni di chiese collegiali in cattedrali, di ambasciadori, e loro negoziati, di battaglie, ed eserciti sconfitti, ed in fine dell'esaltazione

di Roberto, da Conte a titolo di Duca, ci fate respirare un poco, e non esser sempre condannati a disputar di bazzecole, come si stà con una filatrice a disputar del filato. Eccovi dunque posto in cattedra ad esaminar meglio quel contratto di permuta, ed a darci migliori, e più appurate notizie di quel cambio di Benevento, anzi più recondite, poichè non le sapeva neppure lo stesso Lione Ostiense, che fu il primo a darcele.

Voi dunque avendo nel numero precedente fissato l'epoca di quel contratto nell' anno 1052. di che niuno ne mosse dubbio, poichè Papa Lione in quello anno lo stipulò coll' Imperador Errico; proseguite in questi numeri a scoprir gli errori dell'Ostiense, che mal seppe darcene conto. L'autore dell Istoria Civile per far meglio intendere in che consistesse questa permuta, e quali fossero le cose cambiate fra Lione, ed Errico, scrisse così nella *pag.* 33. *Errico I. da' Germani appellato II. avea in Bamberga a spese del proprio patrimonio edificata una magnifica chiesa in onore di S. Giorgio; e volendola ergere in cattedrale, procurò da Benedetto Papa, che la consacrasse, ed in sede vescovile la ergesse.* Quì con poca urbanità interrompendo il discorso a quello scrittore, ma nel tempo istesso chiamandolo cortesemente fedel copista, dite così: *L' autore copia troppo fedelmente Lione Ostiense, lib. 2. cap.* 46. « Hic idem » Augustus ex proprii patrimoni sumptibus construxit ecclesiam ad » honorem Sancti Georgii in Bamberga, et advocans Benedictum Pa- » pam; ab ipso illam consecrari fecit, atque episcopalem in ea se- » dem, constituens etc. *Poco peneranno gli eruditi a ravvisare in queste poche linee cinque errori.* Manco male, che la tempesta è venuta a scoppiare sopra l'Ostiense; ed io per me avendo posto in salvo quell' autore. dovrei curarmi poco, che il nembo, e la procella lo inabissasse; ma pure mi vien compassione di quel buon Cardinale, e Vescovo, e stimerei una somma ingratitudine, se in questo pericolo, che passa, non gli prestassi soccorso, poichè noi altri Napoletani siamo molto obbligati a questo scrittore ed alla Divina Provvidenza dobbiamo, che ci avesse lasciato quella sua cronaca; imperocchè altrimente dove saremmo andati per aver qualche lume delle nostre memorie di que' tempi sì oscuri, e barbari? Dove sotto i Longobardi notizia di tanti conti, contee, e gastaldati? Dove sotto i Normanni la storia della lor venuta in Italia, ed in Puglia, ed in Calabria? Dove le tante altre preclare notizie, onde gli scrittori del Regno di Napoli han potuto illustrare le loro istorie? Niente dico della serie de' Duchi, Principi di Benevento, di Capua, e di Salerno, e de' titoli degli acquisti nel monastero di monte Casino, anzi della Chiesa Romana istessa; ed in questo soggetto appunto, che abbiamo per le mani di Benevento, non se ne saprebbe il titolo dell' acquisto, se l'Ostiense l'avesse taciuto. Per quello di Avignone l'istorie ne son piene; ed ultimamente Giovanni Cristiano *Lunig* nel secondo volume del suo *Codice diplomatico d'Italia* ce ne ha dato sin allo strumento della compra, che ne fece Papa Clemente VI. dalla nostra Regina

Giovanna I. per prezzo di ottanta mila fiorini; ma di questa permuta di Benevento, non se n'ha altro riscontro, se non quello, che ce ne ha lasciato l'Ostiense. Or dunque dovrà comportarsi, che venga ora uno straniero, e tratti per favoloso questo scrittore, e che millanti in queste poche sue linee avervi ravvisato cinque errori? Un Lucchese poi, quanto ignorante di queste cose, altrettanto presuntuoso, ed impudente? Or via, man bassa, e non se gli usi compassione alcuna.

Quali dunque sono questi cinque errori, che avete scoverti in queste poche linee di Lione? Eccoli: *Primo è errore il dire, che la chiesa di Bamberga fosse stata eretta in cattedrale, ed in sede vescovile da Benedetto. Ella fino dall' anno* 1006 *era stata dichiarata tale da Giovanni XVII. Papa; allorchè instituì in Bamberga la sede vescovile alle preghiere di Errico.* Avete finito? Or vedete quanta pazienza ci vuole per voi altri criticuzzi senza giudizio, e che non sapete negli scrittori discernere la cagione, che gl' induce a far menzione di qualche fatto, del quale incidentemente occorrerà parlare fuor del proprio loro istituto, e soggetto delle loro opere. Lione Ostiense, dovendo parlare di questa premura di Benevento, e di quali cose si facesse il cambio fra Papa Lione, e l' Imperador Errico il negro, dovea per necessità favellar del diritto, che la Chiesa Romana avea sopra la Chiesa di Bamberga, perchè potesse farne cambio colla città di Benevento. Questo dritto non l'acquistò la Chiesa di Roma, se non per la consacrazione, ed erezione in sede vescovile, che fece Benedetto della Chiesa di Bamberga: onde di questa sola dovea far menzione, non delle altre precedenti, per le quali la Chiesa Romana non avea acquistato dirittto alcuno, che potesse cambiarlo con Errico per Benevento. Se l'Ostiense avesse avuto a trattare della chiesa di Bamberga, siccome han fatto per proprio istituito gli scrittori Germani, che voi allegate, avrebbe fatto male di tralasciar il come, ed il quando cominciò la chiesa di Bamberga piano piano per li favori dell' Imperador Errico il santo ad estollersi tanto, fin che non fu contento, se non vide venire un Papa di persona a consacrarla, ad ergerla in sede vescovile. Dunque tutto ciò, che voi narrate delle precedenti erezioni, non facendo al caso dell' Ostiense, mostra non già alcun errore di questo savio scrittore, ma sì bene la vostra stupidità, ignoranza, ed imprudenza.

Ma il fatto stà, che voi nè men sapete l'origine dell' innalzamento della chiesa di Bamberga in cattedrale, e m' obbligate a dirvelo, per sol correggere questa tanta vostra petulanza, ed impertinenza. L'Ostiense disse vero, ch'Errico fondò, ed innalzò quella chiesa *ex proprii patrimonii sumptibus*. Poichè la città di Bamberga con tutte le chiese, edifizj, predj, terre colte, ed incolte, che avea intorno, Errico l'ebbe in proprietà per donazione fattagliene da Ottone II. come proprio patrimonio, potendone disporre a suo arbitrio così tra' vivi, come in ultima volontà. E la carta di questa donazione potrete vedere presso Gretsero *de divis Bamberg. in vita Henrici san-*

cti cap. 19. ond'è che Errico, sin da ch'era giovanetto amò tanto questa città che volle adornarla di una magnifica Chiesa, alla quale fu in donare cotanto profuso, che (vedendo che non procreava figliuoli) vi consumò anche il dotalizio di Cunigonda sua moglie; quindi Sigeberto Gemblacense scrisse ad an. 1004 che di tanta profusione cominciò a sdegnarsene Dioderico Vescovo di Metz fratello di Cunigonda, dicendo: *Et quia liberis carebat, eum omnium rerum suarum haeredem facit: unde Deodericus Metensium Episcopus dolens, dotem, et patrimonium sororis suae Cunigundis Imperatricis delegari ab Imperatore Bambergensi Esclesiae, rebellat.*

Avendo Errico fondata, e cotanto arricchita questa Chiesa, ardeva di desiderio di ergerla in vescovado. Non poteva ciò farsi senza il consenso del vescovo d'Erbipoli, nel cui territorio era Bamberga. Errico pose ogni studio per ridurre quel vescovo a darglielo; ma colui, essendosi accorto dell'ardente brama dell'Imperadore, sebben se ne mostrava pronto, ricercava però condizioni assai dure, e pesanti. Voleva ch'Errico ottenesse dal Papa, che la sua chiesa d'Erbipoli l'ergesse in Arcivescovado, gli procurasse perciò il pallio, e se gli assegnasse per suffraganeo il vescovo Aistetense; e fatto questo egli avrebbe smembrato della sua diocesi Bamberga. Tutto accordò, e promise di voler fare Errico, cotanto era preso dal forte desiderio di veder in quella chiesa sedere un Vescovo, e mandò legati in Roma per trattar di questo affare; ma il Papa non volle confermare l'accordo fatto col vescovo d'Erbipoli, tanto più che il Vescovo Aistetense ripugnava sottoporsi a quello d'Erbipoli; onde Errico mutò sentenza, e si pensò ad altro espediente, siccome rapporta Ditmaro *lib. 6. pag.* 383, e si legge negli *Annali Bambergensi* presso Martino Hoffmanno *lib.* 1. §. 65. *pag.* 40. e ne' scrittori Bambergensi raccolti *Ludewig*, ove nel *tom.* 1, si leggono queste parole: *Accipit conditionem Henricus, et missis Romam . . . nuntiis rem summa diligentia peragi jubet. Pontifice autem confirmationem pactionis in inter Henricum et Episcopum initae, et pallii usum pernegante, et Magingoso, Aistetense episcopo ecclesiae Wirceburgensi subesse renuente . . . . Rex mutat paulatim sententiam.* Si pensò pertanto ad altro mezzo, e finalmente dopo tanti sforzi, ed interposizioni adoperate col vescovo d'Erbipoli, si ottenne, che lasciato da parte stare que' suoi alti pensieri di voler essere metropolitano, si contentasse di riceversi in iscambio alcune possessioni, e beni, che Errico gli avrebbe conceduti nel distretto di Grabfeld, li quali furono, secondo si legge nel diploma rapportato nella cronaca di Lorenzo Friesens. *pag.* 1008, *Mainungam in pago Gabseldico sitam, una cum Marca, et Waldorf*, siccome fu eseguito nell'anno 1006. assegnando all'incontro il vescovo d'Erbipoli alla chiesa di Bamberga parte della parrocchia del suo vescovado. A questa commutazione si cercò la conferma da Papa Giovanni XVII. il quale nel medesimo anno non ebbe difficoltà per sua bolla, che si legge presso Gretsero *cap.* 11. di confermarla, e di averla per rata, e legittima, dicendo: *Commutatione*

facta jure ac legaliter cum Enrico, Wirzburgensi Episcopo de alique parte parochiae suae sui episcopatus.

Questa conferma, che seguì nell'anno 1006. non bisogna confonderla coll'erezione del vescovado come avete fatto voi, la qual si fece nel seguente anno 1007. in un sinodo convocato a Francfort, nel quale alla presenza d'Errico, e di que' vescovi fu eletto, ed ordinato vescovo di Bamberga *Eberardo*, che fu il primo vescovo di quella chiesa, e per questa ragione negli *annalis Heinsideleni* presso Mabillone *tomo IV. Analectorum pag.* 479. nella cronaca Australe presso Freero *tom.* 1. *pag* 437. presso l'autore della *cronaca d'Erbipoli pag.* 1007. presso Ermanno Contratto *pag.* 383. ed il Cronografo Sassone nell'anno 1007. si consegna l'erezione della chiesa di Bamberga in cattedrale, essendo in questo anno stato eletto, ed ordinato il suo primo vescovo Eberardo. In questo sinodo di Francfort disse Errico a' vescovi ivi ragunati. *Episcopatum in Bamberga cum licentia antistitis mei, facere hactenus concupivi, et hodie perficere volo desiderium*, come si legge negli atti di questo sinodo presso Ditmaro *lib.* 6. *pag.* 383. il qual soggiunse, che allora Errico nominò Eberardo suo cancelliero per Vescovo, e dagli altri fu ordinato. *Eberardo tunc cancellario cura pastoralis a Rege committitur.* Ciò che fu poi anche confermato da Papa Giovanni; il quale, se bene con questa nuova fondazione *Gerardo* si fosse sottratto dalla soggezione del vescovo d'Erbipoli, volle però, che rimanesse soggetto, ed ubbidiente al suo Metropolitano, ch'era l'Arcivescovo di Magonza: *Sit tamen idem suo metropolitano subiectus atque obediens*: siccome si legge presso l'autore della vita d'Errico. Dipoi da Benedetto VIII. che cominciò, e finalmente da Lione IX. che gli concedette fino all'uso del pallio, ne fu sottratto, come più innanzi dirassi. Quindi l'Imperador Errico in un diploma spedito in Francfort in novembre di questo stesso anno 1007. che si legge *in diplomatum Barbergensium codicillo num.* 1. *pag.* 11. 12. 13. disse: *Quendam nostrae paternae hereditatis locum Bamberg dictum, in sedem et culmen episcopatus sublimando perveximus et Romana auctoritate atque venerabilis Henrici Wirciburgensis Episcopi, ac puro, comunique omnium nostri fidelium tam archiepiscoporum, quam episcoporum abbatumque, necnon ducum, et comitum consultu decretoque .... stabilivimus, atque corroboravimus.*

Conoscete dunque in questo primo errore, che avete voluto notare nell'Ostiense, in primo luogo la vostra sciocchezza, e petulanza, che perchè quello scrittore non fece motto di questa prima erezione, perchè non dovea farlo, non facendo ciò niente a quello, che dovea narrare della permuta di Benevento; voi perciò negate, che Benedetto non ci avesse avuto mai parte: e questo è falso, perchè la consecrazione, ed erezione di Benedetto, della quale parla l'Ostiense, si fece dappoi, come sentirete appresso; per secondo avvertite pure in ciò i vostri errori, avendo confuso gli anni della conferma di Papa Giovanni alla commutazione fatta col Vescovo d'Erbipoli, coll'ere-

zione della chiesa di Bamberga in cattedrale. Assai più gravi sono quelli, che avete commessi in notare il secondo errore di Lione Ostiense nel *num. XLVIII.*

Dite in questo così: *Secondo è errore il dire, che la chiesa cattedrale fusse consacrata da Benedetto Papa. Ella fu consacrata dal Patriarca d'Aquilea assistito da più di trenta Vescovi il* 1011. Scimunito mio trasone, ignorava forse Lione Ostiense quella gran celebrità, che si fece nella cattedrale di Bamberga in quell' anno? A chi era ignota questa magnifica solennità descritta da Ditmaro? nella quale oltre al Patriarca d'Aquilea, e tanti Vescovi, *intererat etiam*, come prosiegue Ditmaro: *regio gaudio dominae Sorores abbatissae Sophia, et Aldebrida, quod erat insigne decus Imperatoriae aulae: Aderat et incredibilis frequentia cleri, ac populi, inter quos multis Regis indulgentia a Rege donata est, aliis venia repromissa?* Ma che importava all'Ostiense di riferire questi apparati, celebrità, e feste? Che avea che fare tutto ciò colla permuta di Benevento? Lione parla della consecrazione, e nuova erezione, o sia conferma della prima, che ad istanza dell' Imperadore nell' anno seguente 1012. vi fece Papa Benedetto: perchè Errico non contento di quella celebrità, perduto nell'amore di quella basilica, avendola renduta più splendida, ed in forma più magnifica, volle anche aver il piacere, che venisse da Roma tutto un Papa in persona a consacrarla colle sue proprie mani, ed ad ergerla in cattedrale, ed allora si trattò della suggezione, e censo da prestarsi alla Chiesa Romana. Dubitate forse di questa venuta di Benedetto in Bamberga, perchè non volete credere a Lione Ostiense, che il dice, avendovi mala grazia? Sentite dunque gli scrittori stessi Germani, che ne rendono pure testimonianza, anzi una bolla dello stesso Papa Benedetto Udite Burkardo, il quale nel *cap.* 4. *de casibus Monasterii S. Galli pag.* 66. scrisse così: *Henricus juxta castrum Bamberg nobilem, et divitem Episcopium construxit, et Benedicto Papa vocato Ecclesiam inibi ... consecrari fecit.* Vedi come concorda con quel *advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit* di Lione Ostiense. Sentite l' autore *vitae Mainwerci* §. 23. *pag.* 525. *Rex Episcopatum (Bambergensem) quem ex integro in suo domate fundavit, terminis ejus ab adjacentibus Episcopatibus legitimo concambio commutatis .... speciali jure Romane Ecclesiae tradidit, ut et primae Sedi debitum honorem divinitus impenderet, et suam plantationem tanto patrocinio firmius muniret.* E lo stesso scrissero l' autore della vita presso Canisio *pag.* 389. e Mariano Scoto ad anno 1011 con qualche diversità fra di loro in consegnar l'anno, poichè, siccome osservò Struvio *Syntag. Hist. Germ. diss.* 13. §. 26. *pag.* 386. *Marianus Scotus haec ad an.* 1011. *auctor vitae Mainwerci ad an.* 1013. *refert.* Ma non vi rincresca di ascoltar ora l' istesso Pontefice Benedetto, il quale in una sua bolla rapportata dall' autore della *vitae Henrici Sancti pag.* 305. parla così: *Venimus Bambergam ubi ab (Henrico) Imperatore suscepti sumus, prout poterat, et no-*

verat melius. Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus, Sanctae Romanae Ecclesiae, cui Deo auctore praesidemus, et nobis obtulit. Quod videntes aequum consideravimus, seriem hujus nostri privilegii, et Episcopatus confirmare in perpetum, eumque tibi (Eberhardo) et tuis successoribus concedere ea videlicet ratione, hoc ordine, ut nullus unquam viventium cujuscunque sit dignitatis, vel ordinis contra hanc nostram confirmationem Episcopatus venire audeat.

Gli ultimi scrittori Germani, i più accurati, e diligenti investigatori delle loro memorie, infra i quali sono Struvio, e Simone Federico Hahn, per prova di questa consecrazione, e nuova erezione, o sia conferma della precedente, oltre a' riferiti monumenti, si vagliono anche di questo passo di Lione Ostiense, siccome fece Struvio *loc. cit.* che lo trascrive intero, ed il riferito Simone Hahn *in Enrico Sancto*; nè vi notarono questi errori, che vi avete voi scoverto, zucca mia da sale, anzi nelle loro istorie rapportano, che dopo la consecrazione fatta di questa chiesa dal Patriarca d'Aquileja, Errico volle, che Papa Benedetto personalmente ne replicasse la cerimonia, che Struvio la consegna nell'anno 1012. dicendo nel *cit.* § 26. *pag.* 384. *Iste etiam Episcopatus, praesente Benedicto VIII. Papa, paracta templi majoris constructione: an.* 1012. *demum fuit consecratus.* Che ve ne pare mio signore scopritor d'errori in poche linee di Lione? Ma sentiamo il terzo errore del *num. XLIX. Terzo, è errore il dire, che la chiesa consacrata da Benedetto fosse la cattedrale. Nell'anno* 1019. *andato egli in Bamberga consacrò alle preghiere dell'Imperadore Errico la basilica di S. Stefano, che non era altrimente la cattedrale.* Puossi sentire cosa più sciapita, e stomachevole di questa? Lione Ostiense parla della chiesa cattedrale, e del Vescovado, che fu sottoposto alla Chiesa Romana, e che in ricognizione di questa superiorità dovesse pagarle un annuo censo, di che parlarono i riferiti autori; tutte le quali cose, collo stabilimento del censo seguirono nell anno 1012. per cui si fece poi con Lione IX. il cambio con Benevento; e voi saltate ad un'altra consecrazione della basilica di San Stefano, che seguì sette anni appresso? Era cosa veramente rara a que' tempi, che i Papi portandosi nei loro viaggi, ora in una città, ora in un'altra, non si mettessero a consecrar chiese, dove capitavano, quando n'erano richiesti; e specialmente a' tempi d' Errico il Santo, di cui la maggior applicazione era in fondar chiese, e monasterj, ed assistere a queste funzioni di riti, e celebrità ecclesiastiche, tanto che non si penò poco a non fargli rinunziare la corona Imperiale, perchè in tutti i modi voleva farsi, non pur prete, ma monaco, e ritirarsi in monastero a Verdun.

Intorno al *quarto errore*, che notate al *num. L.* non accade far parole, perchè le cose stesse precedentemente dette voi replicate, e si vede che l'avete posto per arrivare al numero quinario, poichè altrimente gli errori non sarebbero arrivati a cinque, ma a quattro. Sentiamo adunque il quinto al *num. LI.* che è assai più grazioso de' precedenti.

Quinto, è errore il dire, che la chiesa cattedrale di Bamberga, eretta dall'Imperador Errico fosse intitolata a S. Giorgio. Ella era dedicata a San Pietro Principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del diploma Pontificio di Giovanni XVII. Se da altri, che non fosse stato in Germania, venisse questa difficoltà potrebbe scusarsi, come non pratico de' Santi di quei paesi; sebbene non potrebbesegli condonare la petulanza, che avendola così chiamata l'Ostiense, il quale potea ben saperlo, egli avesse voluto far il ser contrapponi a sì grave scrittore; ma essendo uscita dalla vostra penna, almeno nella copia; che deste allo stampatore, voi che siete stato in Germania, ed avrete forse inteso i Santi suoi più rinomati, che sono per lo più quelli, che si dipingono con arme, e corazza a cavallo, e specialmente di S Giorgio rinomatissimo; certamente, che questo vostro fallo non può condonarsi, imperciocchè s'uniscono insieme, e l'ignoranza, e la impudenza, e la protervia contra quello scrittore. Moltissime chiese in Germania si denominano da più santi, a' quali furono dedicate, e poche sono, che, se non presentemente presso il volgo, almeno nelle scritture non ritengano quello di S. Giorgio. La chiesa cattedrale di Bamberga aveva per suo principal titolo quello della *Vergine Maria*, al quale eran aggiunti anche gli altri di *SS. Pietro*, *e Paolo*, e de' martiri *Kiliano*, e *Giorgio*; onde questa chiesa negli antichi diplomi, e da varj scrittori ora si chiama di S. Pietro, ora di S. Giorgio. Leggete la raccolta intitolata: *Diplomatum Bambergensium Codicillus*, ed al *num.* 1. *pag.* 11. 12. troverete quel diploma, di cui poc' anzi se ne sono rapportate le parole, dove Errico nominando questa chiesa, disse averla eretta *in honorem Sanctae Dei Genitricis Mariae, Sanctorumque Apostolorum Petri, et Pauli, necnon martyrum Kiliani, atque Georgii.* Alla Vergine Maria è accaduto in più chiese ciò, che per lei accade al suo Figliuolo Gesù nelle immagini, il quale rimase per appendice, ed all'incontro Maria principale: così molte chiese si denominarono poi dal nome di qualche santo aggiunto, e si tralasciò quello della Vergine, e da poichè la chiesa di Bamberga fu da Errico in questo trattato col Papa Benedetto offerta a S. Pietro, quindi cominciò più generalmente a chiamarsi di S. Pietro, ma non perciò i Germani lasciarono di chiamarla di S. Giorgio, siccome fece anche l'Ostiense, da' quali ne fu informato. Ma odo i vostri gridi del numero seguente, che mi chiamano a dar nuovo soccorso al povero Ostiense per un'altra procella, che gli soprasta; gridate: *Non abbiamo anche finito gli errori in ordine alla chiesa di Bamberga.* Corriamo adunque per sapergli, e vedere se vi sarà speranza di emendargli.

LII. LIII. LIV. LV. LVI. Proseguite in questi numeri a rapportar le parole dell'autore dell'Istoria Civile, che avevate interrotte ne' precedenti, che sono: *Così fu fatto; ma bisognò, che l'Imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito di un generoso cavallo bianco, con tutti i suoi ornamenti, ed arredi, e di cento marche d'argento ogni anno.* Qui

pure quell'autore copiò fedelmente l'Ostiense, che scrisse: *Ab ipso (Benedicto) illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea Sedem constituens, Beato Petro ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos equo uno optimo albo, cum omnibus ornamentis, et faleris suis, et centum marchis argenti.* Ma voi per questo stesso gridate: *Non abbiamo ancor finiti gli errori.* Quì appunto, ed in queste altre poche linee io ce ne trovo quattro altri. E quali sono? Eccoli.

Primieramente questo censo non fu accordato al Papa per l'erezione del Vescovado di Bamberga, come vuole l'autore, ma fu in contraccambio della donazione dello stesso Vescovado alla S. Sede. Oimè, che quì parmi; che vi abbia sorpreso un brutto accidente, che vi fa delirare. Povero me, io era corso per dar ajuto all'Ostiense, ed ora bisogna affannarmi per dar a voi soccorso, per restituirvi in retto sentimento. Avverta Vostra Paternità che il dire, che quel censo fu accordato in contraccambio dello stesso Vescovado alla Santa Sede, è un parlar contraddittorio, e mostra, che voi stesso non sapete quel, che vi dite: Metta un poco di attenzione per sentir bene ciò, che scrisse l'Ostiense, che io vi ajuterò con altri passi di buoni autori, anzi colle parole della bolla stessa di Papa Benedetto per farvelo capire, Vedi che l'Ostiense dice, che Errico, (avendo il Papa consecrata, e costituita in sede Vescovile quella chiesa) *Beato Petro ex integro obtulit.* Così scrisse pure l'autore della vita *Mainwerci* §. 23. *Rex Episcopatum Bambergensem...... speciali jure Romanae Ecclesiae tradidit, ut et primae Sedi debitum honorem divinitus impenderet, et suam plantationem tanto patrocinio firmius muniret.* Vi ricorderete anche delle parole poc'anzi rapportate della bolla di Benedetto: ma forse in questo turbamento vi saranno uscite di mente, bisogna ripetervele: *Venimus Bambergam ubi ab Henrico Imperatore suscepti sumus prout poterat, et noverat melius; Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus Sanctae Romanae Ecclesiae, cui Deo auctore praesidemus, et nobis obtulit.* Questo a quei tempi era il costume quando si volevano sottoporre le chiese, ed i Vescovadi alla Sede Romana, e renderle a quella soggette; in segno della qual soggezione si prestavano i censi, ed i tributi non altrimenti, che si praticava ne' *feudi oblati.* Così Errico in remunerazione d'averla il Papa in persona consecrata, ed eretta in Sede Vescovile, la soggettò immediatamente alla Chiesa Romana; imperocchè prima era sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo di Magonza: ma quindi si lasciò sotto la spezial protezione Apostolica, stabilendosi in conseguenza di ciò un annuo censo. E perchè meglio l'intendiate, voglio rapportarvi anche le parole della bolla della costituzione di qnesto censo, e degli autori, che lo rapportarono appunto, come lo scrisse l'Ostiense. Questi disse così: *Episcopalem in ea sedem constituens, Beato Petros ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos, Equo uno optimo albo, omnibus ornamentis, et faleris suis.....* sentite ora l'autore medesimo della vita *Ma-*

Inwerci §. 27. *pag.* 526. che scrisse pure lo stesso: *Bambergensem fundum Rex cum omnibus pertinentiis suis Beato Petro contradens, Apostolico Praesuli jugiter defendendum commendavit. Et in commemorationem hujus pactionis album ambulatorem cum faleris singulis annis Romano Praesuli dari constituit.* La sopra addotta bolla del Papa pur dice, che la prestazione *sub nomine pensionis*, dovesse essere, *equum album nobis, nostrisque successoribus persolvat, cum sella conveniente Romano Pontifici.* Come poi questo censo fosse cresciuto, lo sentirete appresso, quando verremo a rispondere al terzo errore, che in quest'altre poche linee avete scoverto nell'Ostiense. Intanto non bisogna su ciò perder con voi più parole, perchè dal secondo errore che notate al seguente *num. LIII.* si vede, che quel brutto accidente non vi è per anche passato, tuttavia continuando il delirio in una maniera più compassionevole, farnaticando così:

Secondariamente questo censo fu accordato da Errico I. da' Germani appellato II. a Benedetto Papa VIII. non nell'occasione della chiesa cattedrale, ma della basilica di S. Stefano consecrata dallo stesso Pontefice. Per conoscenza di ambidue questi abbagli si legga la bolla dell' erezione del Vescovado di Bamberga, spedita da Papa Giovanni XVII. l'anno 1007. *da me citata più sopra: e nulla si leggerà di questo censo. Si legga poi il diploma di Errico II. detto il Negro, fatto in Bamberga l' anno* 1020. *a Benedetto VIII. e vi si leggerà....*

Scorgete ora Padre mio quanti spropositi vi sono usciti di bocca. Dite, che questo censo fu accordato, non nell' occasione della chiesa cattedrale ma per la consecrazione della basilica di S. Stefano; e pure avete letto già, che non pur gli autori di sopra addotti, ma la bolla stessa di Benedetto vi smentisce, e vi dice che fu costituito per la chiesa cattedrale. Dite che non fu per l'erezione del Vescovado di Bamberga, perchè nella bolla di Papa Giovanni XVII. del 1007. nulla si legge di questo censo. Certamente, che in quella bolla non poteva leggersi, poichè il censo fu costituito nel 1012. in tempo di Benedetto, e non di Giovanni nel 1007. Dite che fu per la consecrazione della basilica di S. Stefano, quando niuno scrittore fa memoria, che in quella consecrazione si fusse stabilito censo alcuno; e voi stesso avete detto, che quella consecrazione seguì nel 1019. quando di questo censo hassi memoria sin dal 1012. Allegate per ultimo il diploma d'Errico il negro del 1020 quando questo stesso vi convince, che il censo fu costituito per la chiesa Vescovile di Bamberga, e non già per la basilica di S. Stefano, rapportandone voi stesso le parole, che dicono: *Sub tuitione praeterea Santi Petri, et vestra, vestrorumque successorum praetaxatum* Episcopium *Bambergense offerimus, unde sub nostre pensionis debito equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos suscepturos sancimus.* Che ve ne pare? io v'ho scoverto il male già, sappiatevene ora per voi stesso guarire; poichè a' mali è facile trovar rimedio.

Passiamo dunque al terzo errore: ed in questo non vi conosco tanta gravità, poichè deriva unicamente da ignoranza. Dite al *num. LIV.* che Lione Ostiense erra *per quelle cento marche di argento*, che aggiunge al censo: è la ragione perchè erra? perchè, soggiungete: *In questo diploma* (intendendo di quel d' Erricò il negro già detto) *non ve le leggo; e pure il Baronio, che lo trascrive, egli ancora protesta averlo collazionato con quattro manoscritti.*

Or vi mostrerò io la ragione, perchè in questo diploma, nè voi, nè il Baronio avete potuto leggere quelle cento marche d'argento; e quindi nell'avvenire spero, che farete più conto dell'Ostiense, che ci ha dato questa notizia. Sappiate adunque, che quando fu costituito questo censo tra Errico il santo, e Benedetto VIII. non era che di un cavallo bianco, ben guarnito co' suoi arredi, e sella conveniente ad un Papa: e la prestazione dovea farsi non in ogni anno, ma ogni quindici anni; e così fu convenuto, e stabilito nella bolla di Benedetto, dove si legge: *Ut singulis quibusve* INDICTIONIBUS *sub nomine pensionis, equum album nobis nostrisque successoribus persolvat cum sella conveniente Romano Pontifici*. Dapoi, come suole accadere, per l'accortezza de' Papi, e bontà degl' Imperadori piano piano questo tributo cominciò a crescere, e siccome si prestava ogni quindici anni, poi la faccenda si ridusse a doversi mandare il cavallo bianco in Roma ogni anno; ed in effetto non solo in questo diploma d'Errigo il negro si legge mutato il *singulis indictionibus*, all'*annualiter*, ma negli altri antichi scrittori Germani, siccome si è veduto nell'autore della vita *Mainwerci*, che disse pure: *Et in commemorationem hujus pactionis, album ambulatorem, cum faleris singulis annis Romano Praesuli dari constituit*. Ai tempi di Papa Leone IX si vide cresciuto questo censo a cento marche d'argento di più. Ed i moderni scrittori Germani, siccome Struvio *loc. cit.*, e Simone Hahn *in Henrico Sancto pag.* 21. da questo passo dell' Ostiense confessano aver la notizia di questo augumento, nel che tanto lo lodano, e commendano. Eppure la disgrazia di questo rinomato scrittore porta, che quanto appresso gli esteri ha trovato di stima, e commendazione, altrettanto presso i nostri novelli criticuzzi ne abbia riportato odio, e disprezzo.

Consimile sventura soffre ora per la notizia, che ci dà della commutazione di questo censo colla città di Benevento, fatta da Leone IX. con Errigo il negro, coll' occasione di questo passaggio fatto in Germania per sollecitar le truppe dell' Imperadore a discacciar i Normanni dalla Puglia. A questo scrittore dee la Chiesa Romana, che oggi si sappia il legittimo titolo dell' acquisto di Benevento, poichè gli antichi scrittori Germani, come cosa non appartenente a loro, lo tacciono. Solo Leone Ostiense scrittore contemporaneo ce lo palesò nella sua cronaca. Ma sentiamo che cosa ci hanno in contrario questi nostri criticuzzi. Ecco, come al *num. LV.* si scagliano contra l'Ostiense, il quale ben due volte nella sua cronaca lascionne di ciò memoria. Nel *cap.* 46. del *lib.* 2. disse così: *Postmodum vero Leo*

nonus Papa vicariationis gratia Beneventum ab Henrico Corradi filio recipiens, praedictum Episcopium Bambergense sub ejus ditione remisit, equo tantum, quem praediximus, sibi retento. Nel *cap.* 74. rapportando i negoziati, che Papa Leone ebbe in Germania con Errico il negro, soggiunse: *Tunc temporis facta est commutatio inter eundem Apostolicum, et Imperatorem de Benevento, et Episcopio Bambergense, sicut jam supra retulimus*. Voi al contrario dite così: *O sia la città, o sia il Principato di Benevento, ella si sarebbe cambiata per molto poco. Ma la verità si è, che si cambiò coll' abbadia di Fuldu ancora, e con altri luoghi, e conventi ch' erano di giurisdizione del Papa, come ce ne assicura Ermanno Contratto scrittore contemporaneo. La quale abbadia di Fulda, ed altri luoghi erano stati confermati al Papa dall' istesso Imperadore Errico nel diploma più su memorato ... Ond' è che l' Imperadore ritenendolo, ed il Papa ricercandolo, si convennero di permutare questo, ed altri luoghi colla città di Benevento*.

Ma non v' accorgete qui della vostra non meno ignoranza, che impudenza? Che ha che fare la transazione fatta col Papa per le pretensioni sopra la badia di Fulda, della quale parla Ermanno Contratto, colla permuta di Benevento, e censo del Vescovado di Bamberga, della quale parla l'Ostiense? la pretensione, che avea il Papa sopra la badia di Fulda, ed alcuni altri luoghi, e conventi di Germania, l' avea promossa molto tempo avanti che fosse in questo anno 1012 con Errico in Wormazia. La pretensione si fondava, che perchè quella badia e conventi erano stati offerti anticamente a S. Pietro, ciò che non importava altro, salvo che mettergli sotto la special protezione di quel Santo, affinchè i Papi colle loro scomuniche l' avesser difesi contra ogni invasore; pretendeva poi la corte di Roma, che queste oblazioni importassero soggezione, sicchè fossero di sua giurisdizione: ma i Germani non ci diedero mai orecchio. In questa occasione Leone IX tanto seppe fare, finch' Errico, il quale pure in Italia avea conceduto a varj monasterj simili protezioni, spedendo a lor favore imperiali *precetti*, che chiamavano a que' tempi *mundiburdi*, e che pur pretendeva perciò esser sottoposti alla camera imperiale; fatte esaminare le vicendevoli pretensioni, venisse poi a quella transazione, cioè, che il Papa cedesse alle sue ragioni sopra la badia di Fulda, ed altri luoghi, e Conventi di Germania; ed Errico all' incontro cedesse al Papa quelle appartenenti all' Imperadore ne' luoghi d' Italia. Di questa transazione parla Ermanno Contratto ad A. 1013. *pag.* 334. di cui eccone le parole: *Imperator cum Domino Papa multisque Episcopis, et Principibus, natalem Domini Wormatiae egit, ubi Papa,* SICUT DUDUM CAEPERAT *Fuldensem abbadiam, aliaque nonnulla loca, et coenobia, quae Santo Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore reposcens exegisset, demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia pro cisalpinis illis per concambium tradidit*.

Leone Ostiense all' incontro qui non parla di transazione, o commutazione di ragioni, e vicendevoli pretensioni sopra monasterj, e badie; ma di permuta della città di Benevento col Vescovado di Bamberga, sopra di che fra il Papa, e l' Imperatore non vi era contrasto, nè vi fu mai precedente lite, o pretensione promossa: da Errico si pagava il censo, e si riconosceva quella cattedrale per soggetta, e ligia della Chiesa Romana. Per sottrarla adunque da questa soggezione offerse la città di Benevento al Papa, il quale trovandovi il suo vantaggio, accettò il partito, e si fece la permuta. Nè credea, che fosse sì sciocco Errico, che per sottrarsi da quel censo volesse dar una città come Benevento al Papa, se fosse stata allora in suo potere. Quella città si possedeva da Pandolfo principe di Benevento, ed i Beneventani erano venuti a tanta insolenza in non voler riconoscere l' Imperador Enrico per sovrano, che giunsero sino a chiudergli le porte della città in faccia, e non ve lo fecero entrare; anzi villanamente osarono con ingiurie maltrattare anche la suocera, che dal monte Gargano era tornata a Benevento, siccome avrete potuto sapere dallo stesso Ermanno Contratto, che tanto avete in bocca, il quale ad an. 1007 *pag.* 328 scrisse: *Socru Imperatoris de monte Gargano reversa, orto tumultu, Beneventani cives quibusdam eam injuriis afficiunt.* Di che Enrico ne concepì contra i medesimi odio grandissimo, e non potendosene vendicare, per averne rimandato indietro parte del suo esercito, e per non aver forze bastanti per reprimere quelle de' Normanni, li quali collegati col Principe Pandolfo s' erano impadroniti di quasi tutto il Principato di Benevento, si curò poco di cambiare quella odiata città, per vedere libera la sua cattedrale di Bamberga. All' incontro Papa Lione, il quale tornava in Italia alla testa di un fioritissimo esercito di valorosi Alemanni, che gli aveva accordati l' Imperadore, credè facile l' impresa di scacciar da Benevento Pandolfo, e soggettarsi i Beneventani. Siccome in effetto alla fama di questa poderosa spedizione, Pandolfo col suo figliuolo Landolfo scapparono tosto da Benevento; ed il Papa non perdè tempo di eleggervi un nuovo Principe, qual fu Rodolfo, *in Beneventanum Principem jam electus*, come dice l' Ostiense citato *pag.* 87 a cui diede il comando di parte del suo esercito. Ma l' infelice successo di questa spedizione guastò tutti i bene conceputi disegni, siccome è noto dall' istorie, ed io n' accennerò qualche cosa più innanzi per risposta dell' altre vostre sciapite critiche.

Così quando al *num LVI.* riprendendo l' autore dell' istoria civile, che con verità avea scritto: *Non abbiamo scrittore più antico, che parli di questa commutazione, che Lione Ostiense:* voi soggiungete: *Ne parla, come si è visto di sopra n.* 46. *Ermanno Contratto*: non sapete quel, che vi dite, non leggendo gli autori, che allegate, che vi potrebbono pure far avvertito de' vostri errori; poichè Ermanno parla d'altro, che della commutazione di Benevento. E gli stessi ultimi scrittori Germani, siccome gli allegati Struvio, e Simon Hahn, a Lione Ostiense si dichiarano dover questa notizia, che fu il primo

a darcela; onde perciò si vagliono della sua autorità, e di questi suoi luoghi, rapportandola nelle loro storie, come una verace, e fedele testimonianza. Solamente quel gravissimo autore ha incontrato questa disgrazia con voi altri criticuzzi schizzinosi, che vi pute tutto ciò ch'esce dalla di lui bocca; sicchè in questa risposta mi avete obbligato più a prendere la difesa di Lione Ostiense, che dell'autore dell'istoria civile. Fuvvi perciò gran contrasto fra due miei amici, intorno al titolo, che dovea mettere a questa risposta. Uno, vedendo non meno la scipitezza, e puerilità delle vostre notarelle, che l'impudenza, e sfacciataggine, colla quale eravate mosso a darle alle stampe, ci aveva adattato un brutto per voi, e vituperoso titolo. L'altro più benigno, e mansueto, in tutte le maniere voleva, che si ponesse questo: *Apologia del cardinale Lione vescovo Ostiense contro le cavillazioni, ed impertinenza dell' anonimo Lucchese*: allegandomi, e premendomi a ciò fare coll'esempio del Padre Paolo Servita, il quale rispondendo alle opposizioni fatte dal cardinale Bellarmino alle sue considerazioni sopra le censure di Paolo V. contro la repubblica di Venezia, vedendo, che non tanto percotevano lui, quanto Giovanni Gersone, nella replica vi pose questo titolo: *Apologia a' trattati, ed alle risoluzioni di Giovanni Gersone sopra validità delle scomuniche, per l' opposizioni fatte dal cardinale Bellarmino.* Ma io, che non voglio entrare in questi paragoni, che soglion riuscire sempre odiosi, ho lasciato correre quello, che state ora leggendo.

LVII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXII. In questi numeri pare che il nostro comune amico vi abbia posto in libertà, tutto scapolo, e solo, onde lasciando di far il critico, tornate al vostro mestiere di fare il predicatore; poichè con belle rettoriche, ed acuti concetti predicabili vi mettete a scusare Papa Lione in quella militare espedizione: a dire che il male lo fecero i Pugliesi, che sinistramente l'informarono degli andamenti de' Normanni, e gli Alemanni, che fidando al proprio valore, vollero in tutte le maniere venire alle mani con coloro: che Lione procurò sempre averci pace: e che non fu gran cosa averlo i Normanni nella sua prigionia trattato con tanto rispetto, e riverenza. Ma, Padre mio, quì non ci voglion ciarle, e barzellette: queste serbatele per li pulpiti, ove siete solo a parlare, e non vi è chi vi possa contradire. Quì si parla di fatti storici, accaduti sono ormai scorsi sette secoli, e perciò bisogna stare a quel che ne dissero gli scrittori di que' tempi, e non alle vostre declamazioni.

Per ciò, che riguarda la prima parte della vostra predica, contenuta ne' due primi *numeri LVII. LVIII.* dove vi sforzate dar a sentire, che Papa Lione andò in Germania per sedare le discordie insorte fra l'Imperadore, ed Andrea Re d'Ungheria e che questo fu il suo fine principale, ancorchè trovandosi in Germania avesse chiesto soccorso ad Enrico contra i Normanni, i quali da' Pugliesi, e non da quel santo Papa furono descritti a Cesare per ambiziosi, ed usurpatori; vorrei che fosse così, ma, Padre mio, l'istoria tutta vi è con-

traria. Chi niega, che il Papa, come uomo dabbene, non avesse procurato di porre pace tra l' Imperadore, ed il Re d' Ungheria? Ma dal successo si vide che le sue interposizioni niente giovarono, e se ne curò poco Più gli premeva di discacciare i fastidiosi Normanni di Puglia, i quali sovente facevano delle scappate non solo sopra il Principato di Benevento, ma sopra i beni delle chiese, e poco conto facevano dell' Imperadore, e molto meno del Papa. Chi ha negato (anzi l'autore dell' istoria civile in molti luoghi l'afferma) che i Pugliesi stimolarono il Papa ad andar in Germania a cercar ajuto all' Imperadore, perchè gli liberasse dal giogo pesante de' Normanni, descrivendogli per gente iniqua, e tiranna, mescolando colle cose vere anche le false, come suole accadere de' malcontenti, che aggravano i fatti? Quindi Guglielmo Pugliese, i cui versi voi avete storpiati, cantò:

Veris commiscens fallacia . . . . . .

Ma Papa Lione, siccome sono tutti coloro, che volentieri prestano credenza a quelle cose che vogliono, sentendo con piacere le loro querele, lor diede intera fede, e credendole vere, così le diede anche a credere all' Imperadore Enrico. E trovandosi a reggere la Chiesa Romana reputò mancare al suo proprio dovere, se non pensasse agl' interessi di quella, e non seguitasse le orme de' suoi predecessori di star sempre attenti, e vigilanti, non la soverchia potenza delle nazioni straniere soprafacesse l' Italia, e Roma; essendo già a' suoi tempi passata ivi per base fondamentale di quel governo la massima di reprimere in Italia ne' loro principj qualunque nascente imperio, ed accorrere a tempo, prima che si facesse poderoso, e grande. Nè Lione fu il primo a stuzzicare l' Imperadore Enrico il negro contra i Normanni: n' avea egli un esempio ben recente del suo predecessore Clemente II. il quale, venuto che fu in Roma Enrico ad incoronarsi coll' Imperadrice Agnese, lo stimolò ad andare subito a Capua contra i Normanni. Sicchè Lione adoperò solite cose, quando portatosi in Germania stimolò Enrico a dargli truppe per cacciare coloro d' Italia. Nè quello scrupolo, che avete voi, mio padre predicatore, di confessare questi fatti nella persona di Lione l' ebbe l' altro Lione vescovo d' Ostia, il quale nettamente scrisse al *cit.cap.* 74 che *Expellendorum Normannorum gratia, ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus.* Nè Lupo Protospata, il quale notando nell' anno 1053 la battaglia seguita per ciò in Puglia tra i Normanni, e gli Alemanni, disse: *Normanni fecerunt bellum cum Alemanis, quos Papa Leo adduxerat, et vicerunt.* Nè quanti mai istorici narrarono questi successi. Anzi gli scrittori Germani, e lo stesso Ermanno Contratto, che vi è tanto a cuore, non potè tralasciare, come cosa pur troppo palese, e notoria, di dire che Papa Lione, delle oppressioni che facevano i Normanni in Italia, e delle querele de' sudditi n' empiè la Germania, inducendo

perciò l'Imperador Enrico a dargli soccorso. Ecco le sue parole ad an. 1053 pag. 339. *Normanni viribus adaucti indigentes bello premere, injustum dominatum invadere, haeredibus legitimis castella, praedia, domus, uxores etiam quibus libuit vi auferre, res ecclesiarum diripere, postremo divina, et humana omnia prout viribus plus poterant, jura confundere; nec jam apostolico Pontifici, nec ipsi Imperatori nisi tantum verbotenus cedere.*

Niuno eziandio ebbe scrupolo di narrare, che ottenuto ch' ebbe da Enrico un valido esercito, del quale ne fu dato il supremo comando al Papa stesso, Geberardo vescovo d' Eichstat, consigliere dell' Imperadore, di questo fatto ne riprese agramente l' Imperadore, sicchè parte dell' esercito fece tornar indietro, siccome narra l' Ostiense istesso; il quale nel *cap.* 87 dice, che calato il Papa in Italia con quelle truppe Allemanne, che si trovarono già partite prima del contr' ordine fatto dare dal Vescovo Geberardo, egli vedendosi scemato perciò il suo esercito, fece lega con gli altri Principi di Campania, ed unì da questi luoghi altre milizie per calare in Puglia a combattere co' Normanni: *Adjunctis sibi fere cunctis partium istarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexit anno domini* 1053 *et ex parte quidem apostolici Rodulfi in Beneventanum Principem jam electus, et Guarnerius Suevus signa sustollunt.* Ed in questa ragunanza, che fece fare il Papa di soldati in Campania per accrescerne il numero, non si perdonò nemmeno a' chierici, arrolando sotto le bandiere tutti coloro, che potea avere, siccome narra Lamberto presso il Baronio ad an. 1053 *num.* 3 dicendo: *Item alios quamplures, tam clericos, quam laicos in re militari probatissimos.* Nè il Sigonio ad an. 1050 nè quanti mai hanno nelle loro storie narrati questi successi, si sono astenuti di rapportare, come cosa pur troppa notoria, che Papa Lione IX. cominciando ad avere per sospetta la crescente potenza dei Normanni, fece lega co' Principi di Campania, colle città d'Italia, e coll' Imperador Enrico; la qual lega partorì quella sanguinosa guerra, che nel 1053 seguì in Puglia. Nè certamente Papa Lione è santo per questo fatto, ma per lo pentimento, che poi n' ebbe, vedendone *per giudizio di Dio*, come dice l' Ostiense, l' infelice successo, e per la gran sua pietà, ed integrità di costumi, e per le altre insigni virtù, che l' adornavano.

Passiamo ora alla seconda parte della vostra predica, contenuta ne' quattro altri seguenti numeri, dove non so che farneticate d'ambasciadori, d' aspre risposte, e cento altre inezie. I Normanni vedendo un sì prodigioso numero di soldati, che contra loro avea ammassati il Papa, scorgendosi inferiori di forze, gli chiesero pace: Papa Lione l' accordò loro volentieri, ma con una leggiera condizione: purchè fossero usciti d' Italia. Chi ha mai negato, che questa dura risposta fu data dal Papa, perchè i Tedeschi fidando al proprio valore, al maggior numero di truppe, e schernendo i Normanni per la lor bassa statura, s' ebbero la vittoria in mano? Anzi l' autore

stesso dell' istoria civile espressamente lo nota alla *pag.* 45 dicendo: *Stimolato anche dagli Alemanni, che dalla statura bassa dei Normanni ne concepirono disprezzo.* Si venne dunque a fiera battaglia, dove ferocemente pugnossi, ed in tre ardite azioni i Normanni si portarono sì valorosamente, che fu l'esercito nimico interamente sconfitto, e tagliato a pezzi: *Omnibus* (dice l'Ostiense *loc. cit.*) *tandem in ipso certamine trucidatis, Normanni Dei judicio extitere victores.* Il Papa, che non molto lontano fu spettatore di sì fiera tragedia, circondato da' Normanni, fu obbligato a rendersi, i quali, siccome narra l'anonimo di Bari ad an. 1052. *Comprehenderunt illum, et portaverunt Benevento, tamen cum honoribus.*

Or quì bisogna, dandomene voi l'occasione, che io finisca questa mia predica con un altra apostrofe. Narrando l'autore dell' istoria civile gli atti di pietà, di riverenza, di rispetto, che i Normanni, e specialmente il Conte Umfredo praticarono in questo successo col Pontefice Lione, lasciandolo in libertà, ed accompagnandolo con molto onore insino a Benevento, dove il Conte Umfredo gli promise che quando gli piacesse di tornar in Roma, l'avrebbe egli accompagnato insino a Capua, siccome con effetto questo Principe adempiè la promessa fattagli; voi insultandolo non avete avuto la vergogna ed il rossore di dire: *che l'argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contra S. Lione, ed averlo più tosto venerato, e rispettato, come l'argomenta il nostro autore, è la stessa cosa, che il voler dedurre essere stato Attila un uomo pio, e religioso, perchè s'appiacevolì, e si umiliò alla comparsa di S. Lione il grande.* Impudente Trasone, che attenti col tuo rio veleno corrompere, e malignare l'azione più eroica, e gloriosa del Conte Umfredo, e de' suoi generosi Normanni, celebrata dalle penne di tutti gli storici, e per la quale la lor fama correrà luminosa, ed immortale per tutti i secoli; e voi non v'arrossite paragonargli in ciò con Attila, al quale venne un Papa in atto umile, e supplichevole, non già alla testa di un esercito armato per disfar lui, e le sue genti. E che volete con questo? far verificare ciò, che i tristi di voi borbottano, che con preti, frati, e monaci non bisogna usar misericordia alcuna, nè atto di pietà, di commiserazione, o di altra virtù, perchè tutto si ci perde, e lo stesso è, che usarlo con ingrati, e sconoscenti, o stupidi, ed insensati, anzi che sovente peggiorano, usandosi loro moderazione, e cortesia? Meglio dunque fece l'Imperador Carlo V. che strinse Clemente VII. nel castello di S. Angelo, e gli diede per custodia il capitan Alarcone, il quale avendolo ridotto in abitazioni anguste, lo trattò con tanta acerbità, quanto ben sa chiunque ha letto quella storia, che va scritta pe' boccali? Ma passiamo avanti.

LXIII. LXIV. LXV. LXVI. LXVII. Oimè, che in questi numeri vi veggo accompagnato un altra volta col nostro comune amico, e, quel ch' è peggio co' squadri alla mano, e calendari alla cintola.

Nuovi punti di luna, e nuove epatte, ed indizioni s'avranno a notare: nuove seccaggini, e puerilità. Ma sappiate, che io da ora innanzi, per quel poco, che mi resta di cammino, non voglio seccarmi di vantaggio con voi il cervello. Bastantemente me l'avete inaridito, e sarei molto dappoco, se passatone il pericolo, non sapessi per l'avvenire sfuggir ogni occasione d'inciamparvi di nuovo. Abbreviamo adunque: Che ci è di nuovo in queste criticature?

Nella prima evvi notato un grand'errore, poichè l'autore della istoria civile alla *pag.* 38 dice, che Vittore II. morì in Firenze: quando sebbene Lione Ostiense nel *lib.* 2 *cap.* 96 dica che morisse in Toscana, nondimeno non specifica Firenze. Il Baronio fu quello, che per l'autorità di un altro passo dell'Ostiense scrisse esser morto in Firenze, ma s'ingannò, perchè *chiara, e lampante cosa è, che ivi l'Ostiense parla di S. Stefano IX. non di Vittore II.* Avrete dunque trovata voi qual fosse quella città di Toscana, dove Vittore morì; ditela, perchè si vegga, che non fu Firenze, poichè dicendo l'Ostiense, che morì in Toscana, anche se non avesse specificato il nome della città si dee intendere Firenze, città principale della medesima, dove i Papi solevano far soggiorno. Io non la so qual fosse stata, replicate. Basta, il Baronio s'ingannò, poichè *l'Ostiense parla ivi di Stefano IX. e non di Vittore II.* Ah sciocco impostore, come con una fronte dura più che un macigno potete dire, che l'Ostiense in quel passo del *lib.* 3 parli di Stefano, quando parla di Vittore? Il Baronio perciò specificò Firenze, perchè l'Ostiense stesso nel *lib.* 3 *cap.* 7 disse, che Vittore dimorava in Firenze. Quivi fa, che andassero a trovarlo Alfano, e Desiderio; ed a chi Pontefice? *ad Victorem Papam*, dice chiaramente l'Ostiense, il quale, soggiugne, *ad Romanum Pontificem in Tusciam proficiscuntur, eumque apud Florentiam remorantem reperiunt.* E come cosa chiara, e manifesta, non pur il Baronio, ma tutti gli altri scrissero lo stesso, onde l'abate della Noce, senza punto dubitarne, notò nel *cap.* 97 del *lib.* 2. *Obiit Victor secundus Florentiae anno* 1097. Di Papa Stefano successore di Vittore, e della sua morte seguita pure in Firenze parla ancor l'Ostiense ben due volte, ma nel *lib.* 2 *al cap.* 100. dicendo: *apud urbem Florentiam obiit*, e nel *lib.* 3 *cap.* 9. ivi: *illo apud Florentiam defuncto, atque sepulto.* Andate adunque, e se potete vergognatevi di tanta sfacciataggine, ed impudenza. Veniamo alla seconda criticatura, ma non siamo ancora usciti dalla prima, poichè avendo detto quell'autore, che Vittore morì in Firenze nel 1057 due anni dopo la sua esaltazione, la notarella prosegue a dire: *Nell'assegnare il tempo della sua sede, parla qui il nostro autore in numero rotondo, com'è costume di molti storici; del rimanente egli sedè più di due anni: come pure parla in numero rotondo, quando alla pag.* 50 *dice, che Enrico Imperadore era morto un anno avanti al Papa: perchè veramente Enrico morì, secondo Mariano Scoto, alli* 5 *di ottobre del* 1056 *e il*

Papa a' 28 di luglio del 1057. Eppur tornate a seccarmi con questi frantumi di giorni, e di settimane. Vorreste veramente farmi perdere la pazienza. Avanti dunque.

Nella seconda si nota, che l'autore dell'istoria civile *pag.* 41 disse, che l'antipapa Benedetto domandò perdono a Niccolò II. e protestò che gli era stata fatta violenza da alcuni signori Romani, li quali di notte, e con gente armata, lo posero per forza nella santa sede, in un sinodo: quando questa protesta non si fece in pubblico: ma *privatamente* a' piedi del Papa. Tali atti, e proteste non sogliensi mai fare privatamente, ma in pubblico per maggior decoro, e riputazione de' veri Pontefici, e perchè da tutti si sappia l'attentato, e l'emenda; e perciò passate avanti. Nella terza, e nella quarta si notano due errori intorno a Michele Stratiotico: il primo, che non volontariamente lasciò la corona, ma fu costretto di lasciarla; il secondo, che si ritirò sì bene nel tempio di S. Sofia in abito di privato, ma non si rendè monaco. Molti autori così scrissero, come scrisse lo storico civile; nè era dell' incombenza di quello scrittore esaminare se quella rinunzia fu semplicemente volontaria, ovvero *sponte coacta*; e molto meno se quell' abito privato, che prese Statiotico ritirandosi in S. Sofia, fosse stato di monaco, o di laico. Avanti: Nella quinta, dicendo l'autore dell'istoria civile alla *pag.* 41 che Isacco Comneno fu salutato Imperadore l'anno 1058 viene la notarella a dire, che secondo l'era Costantinopolitana quella salutazione accadde nella *indizione X. anno mundi* 1056 *che corrisponde all' anno* 1057 *della nostra*. Tornate un' altra volta all' ere, indizioni, e calcoli, e di più numerando gli anni del mondo, secondo il costume de' Greci; eppure dovevate sapere, che non tutti concordano in adattar quell' era colla nostra, poichè non tutti serbano il computo degli settanta in fissare l'anno primo di Cristo nell' anno 5509 del mondo, variando chi in un solo anno, ed altri in più anni, siccome avete potuto vedere iu Mabillone, ed altri. Ma voi già mi fate entrar di nuovo in queste seccaggini, perciò torno a dirvi. Avanti. Non ci è più d' andar avanti abbiamo finito i numeri di questa classe. Un solo ce ne rimane, che è l' ultimo, nel quale si tratta dell' esaltazione del Conte Roberto in Duca. Come abbiamo finito? A quanto arriva il numero di queste criticature? A LXVIII. in tutto. E perchè finir quì? Alla maniera usata si poteva far crescere il numero a quanto si voleva, almeno si fosse citato sino al novanta nove, numero assai più magnifico, e sonoro. L'ultimo, che rimane, poichè tratta dell' esaltazione di Roberto, serbatemelo a parte, affinchè almanco non si finisca con un altra seccaggine.

LXVIII. L' autore dell' istoria civile scrivendo alla *pag* 41 che Roberto Guiscardo nelle prospere spedizioni di Calabria, dopo essersi renduto signore della città di Reggio, capo di quella Provincia, non si contentò più del titolo di Conte, ma con solenne augurio, e celebrità fecesi la prima volta salutare, ed acclamare Duca di Puglia, e

di Calabria, siccome appunto scrisse l'Ostiense *lib.* 3 *cap.* 16. *Regium urbem obsidens capit, et ex tunc caepit Dux appellari*: soggiunge così, non come voi ser guastatore: *Chi a Roberto conferisse questo nuovo titolo di Duca, non è di tutti conforme il sentimento. Lione vescovo d' Ostia, par che accenni che fu una casuale acclamazione del popolo; ma Curopalata dice che i signori, e Baroni Pugliesi suoi vassalli, vedendo che egli allo stato di Puglia aveva aggiunto la Calabria, con pubblico consiglio, ritenendo per essi i titoli di Conti sopra le terre, che si avevano divise, decretarono il titolo Ducale a Roberto; donde si convince l'errore del Sigonio, il quale riputò, che insuperbito Roberto per l' espugnazione di Reggio in Calabria, e poco dappoi di Troja in Puglia, disdegnando l' antico titolo di Conte, per se stesso, e di sua propria autorità si intitolasse Duca di Puglia, e di Calabria.* E poco prima avea anche rapportato il parere di Cammillo Pellegrino sopra questa mutazione di titolo, dicendo: *ma il Pellegrino fa vedere che Roberto ad emulazione de' Greci, e per rintuzzare il lor fasto lo facesse.* Quì ciascun vede, che si parla della maniera tenuta, quando la prima volta Roberto appropriossi questo titolo, dopo l' espugnazione di Reggio in Calabria, e di Troja in Puglia. Che cosa ci avete voi in contrario mio signor critico? Eccolo: *Ragionando l' autore di chi desse il titolo di Duca l' anno* 1059 *al Duca Roberto, si è dimenticato di riferire l' autorità di un celebre scrittore da lui stimato, e seguito, e che è più antico di Lione Ostiense, e del Sigonio, come colui, che scrisse avanti il* 1088 *e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese: il quale ragionando del concilio di Melfi, celebrato da Niccolao II. nello stesso anno* 1050 *in cui Roberto comparve col titolo di Duca*, dice così:

> *Finita Synodo multorum Papa rogatu*
> *Robertum donat Nicolaus honore Ducali etc.*

Non se ne dimenticò, caro mio Cinciglione, quell' autore di questa conferma di Papa Nicolao, e dei versi, che recate di Guglielmo Pugliese, che pur si trascrivono dal medesimo autore nel *lib.* 10 alla *pag.* 65. Nè se ne dimenticò Lione Ostiense che pur la rammenta. Ma voi che i libri non solete leggergli, se non a pezzi, e che anche ponendovi a far il critico volete sfuggir ogni travaglio, cotanto vi piace la poltroneria, e non avete discernimento bastante da distinguere quella, che fu prima acclamazione, e salutazione di Duca in Roberto, dalla conferma, che nella prima investitura della Puglia, e della Calabria gli diede Niccolò II. non è maraviglia, che il poco giudicio, e la molta ignoranza vi porti a farneticar così. Dopo questa acclamazione, nella prima investitura di Niccolò seguì ciò, che rapporta il Pugliese. Leggete l' autore medesimo alla *pag.* 65 che vi dice: *Questa prima investitura, per ciò che riguarda la persona di*

Roberto, non abbracciava altro, che il Ducato di Puglia, e di Calabria, come cantò il nostro Guglielmo Pugliese.

Robertum donat Nicolaus honore Ducali ....
Unde sibi Calaber concessus, et Apulus omnis.

Nè di questa conferma se ne dimenticò Lione Ostiense, il quale nel *cit. cap.* 16 espressamente tale chiamolla, dicendo: *His quoque diebus* (parlando di Papa Niccolò) *et Riccardo Principatum Capuam, et Roberto Ducatum Apuliae, et Calabriae, atque Siciliae* CONFIRMAVIT. Quindi tutti gli autori chiamarono quest' atto, per quello, che s' attiene al titolo, *conferma*, distinguendola dalla prima acclamazione di Duca dopo la conquista di Reggio, e di Troja; e sol notano fra il Pugliese, e l' Ostiense varietà intorno agli stati compresi in questa prima investitura, nella quale il Pugliese sol vi comprende la Puglia, e la Calabria; siccome avvertì Inveges negli annali di Palermo *part.* 3 *pag.* 52 dicendo: *l' Ostiense scrive che li confermò il nuovo titolo Ducale, che Guiscardo avea preso di sua autorità. L' istesso canta il Pugliese. Ma l' Ostiense vuole, che l' investisse di tre stati, Puglia, Calabria, e Sicilia, ancorchè a questi tempi fosse soggetta a' Saracini ..... Roberto Apuliae, Calabriae, et Siciliae Ducatum confirmavit.* Che ve ne pare? Non si vede chiaramente, che con un costante tenore avete voluto finir così bene queste vostre criticature, come l' avete cominciate, affinchè il principio, ed il mezzo corrispondano esattamente al fine? So che voi avete un grande scudo per coprire tante sciocchezze, quant'è quello della vostra ignoranza prodigiosa; ma le tante impudenti imposture, e sciapite cavillazioni, e le tante sfacciate impertinenze, non con altro potrete coprirle, se non colla vostra fronte marmorea, che vi serve di celata, e colla vostra gran cappa, che vi ammanta. Credo che voi stesso potrete ora comprendere, chi sia colui, che *offundit nebulas imperitis.* E poichè avete voluto finire con un passo di S. Girolamo, che quanto vi stia a proposito, ben anche potrete ora comprenderlo; voglio ancor io mandarvi a casa con un avvertimento di questo medesimo Santo, il quale di un' altra razza d' ignoranti presuntuosi vostri pari parlando, disse nell' epist. ad Lucinium: *Qui scribunt, non quod inveniunt, sed quod intelligunt; et dum alienos errores emendare nituntur, ostendunt suos.* Ed alla perfine dal tanto, che io v' ho predicato, voi qual saccente predicatore cavatene questa moralità, cioè, che non dee l' uomo impigliarsi di quelle cose, in cui non è istruito, e non sa nulla, perchè darà da ridere fino a' ragazzi; siccome, per quello che ne scrive Plinio 35. 10 avvenne ad Alessandro, il quale entrato un dì nella officina d' Apelle, e messosi a ragionar disadattamente di pittura, fu alla cortese avvertito dal maestro a tacere, perchè i figliuoli, che macinavano i colori, se ne ridevano. Che quanto al rimanente

di ciò ch'è occorso fra l'autore dell'istoria civile, e il vostro amico, credo averne veduta una dipintura appo Filostrato, che non lascerò di porvela sotto gli occhi per vostra consolazione. Narra dunque il detto autore *lib.* 1 *de vit. Sophist. cap.* 19 che ad un rettore per nome Niceta, venuto in disgrazia del governadore di Smirna, gli convenne andar in Roma dall'Imperadore Nerva, per giustificar sue ragioni. Un uomo di mal talento, colto il tempo della colui assenza, volle trarne profitto, e diede fuori un libro intitolato: *Nicetas expurgatus*, dove faceva la critica delle di lui opere. Ma le buone genti condannando l'audacia, e la soperchieria del censore, ed abburattato lo scritto di lui, nè scortovi altro, che molto agrume, e poca buona fede, ed in somma delle somme certi pochi erroruzzi in grammatica, magnificati con grande ostentazione; sentenziarono, non aver colui fatto altro, che *le spoglie de' pigmei attaccarle ad un colosso*: che poi divenne una forma proverbiale mentovata anche dal Manuzio. Mi si dice che in greco quelle parole hanno maggiore espressione, onde potrà Vostra Reverenza ch'è sì gran grecante, ch'è un subbisso, siccome miracolosamente mostrò in quelle diserte notarelle appiccate dietro alla Merope del Maffei, sicchè ne stordì tutta la magna Grecia, la qual pensando trovar in lei un sermonatore assai mediocre nell'arte, come s'era fin allora creduto; ravvisò nella vostra persona un Greco, che secondo il calcolo, e l'apprezzo di Strabone, *lib.* 6 non che altri, ma il primo de' Cotronesi non l'avria pareggiato. E crebbe lo stupore, quando vide la Reverenza Sua tantosto trasformata in pesator di tragedie, e così ingrechito montar in bigoncia, e proferir quella definitiva sentenza del primato fra' tragici Italiani; cosa che a buon senno non la avrebbe fatta niuno, se non chi ha il cervello sopra la berretta. Potrà, dico, ella portarsi ad abbeverar nel greco originale di Filostrato, ed ivi tra' sofisti *graecari*, *et pergraecari* a suo grand'agio, finchè le faccia noja. Questa briga, Padre, sarebbe per voi, e non già metter al punto gli storici, e far il censore; perchè così facendo ve ne seguirà sempre ciò, ch'intervenne a quegli altri pifferi di Lucca, che, come dice il popolo nostro, andarono per sonare, e furono sonati: o come parla il Malmantile, gliene dier per li beati *Paoli*.

MOTIVI

PRESENTATI AL REGIO COLLATERAL CONSIGLIO

PER LA DELIBERAZIONE DA PRENDERSI

INTORNO AI LIBRI PROIBITI

DEL CONSIGLIERE GRIMALDI.

In prima dee considerarsi, che monsignor nunzio non ha chiesto che si dia *l' exequatur* al decreto proibitivo di Roma de' 30. ottobre 1726. come dovrebbe farlo; per quello s' insegna da *Van-Espen de promulg. leg. eccles. parte* 4. c. 1. §. 2. e c. 4. § 1. e c. 5. §. 1. e 2. riferendo *Salgado* e *Talon*, et de *jure eccles. univers.* part. 1. tit. 22. c. 4. n 35. Ed oltre a questo l' autore dello sconvolgimento della libertà della Chiesa di Francia part. 1. c. 21. *Stochmans* de jure Belgarum circa recept. bullar. c. 1. n. 10. e per tralasciare gli altri il famoso *Graziano* Gesuita *de jure et more prohibendi libros* c. 28. dice: *illud tamen in hac tota de libris disputatione observandum moneo, fieri posse, ut aliter se res habeat, quoad lectionem librorum prohibitorum in locis ubi, vel bulla coenae vel index librorum prohibitorum receptus non est, vel certe quoad omnia, receptus non est.* E dopo aver allegato *Navarro*, così segue a dire: *Navarrus: quae diligenter notanda sunt pro remedio multorum scrupulorum.* Verità conosciuta dalla stessa corte Romana, poichè nella prefazione dell' indice stampato in Venezia nel 1586. dice in questa guisa: *Quoniam vero iidem patres intelligebant propterea in aliquibus provinciis libri prohiberentur, quorum lectione viri privati docti magno incommodo efficerentur.* Dunque ella stessa confessa, che in alcuni luoghi non sia ricevuto l' indice, come è in Napoli; sicchè non sarebbe strano se si dimandasse *l' exequatur* di detto decreto? Ma la corte Romana stando ora nella più alta pretenzione, che a niun decreto breve o bolla che da essa dimana, abbia mestieri del regio *exequatur*, ben si conosce che le sue pressanti premure sono a fine, che il regio collaterale per secondare il genio di essa corte debba di pianta fare una novella proibizione più severa ed atroce di quella fatta dal Papa, così de libri già cacciati alla luce, come de due

libri *addendi* promessi nell'avviso al lettore; con che vuole, che i contravvenienti siano tenuti non solamente alle pene imposte dal Papa, ma anche a quelle che s'imporranno dal regio collaterale, di modo che quella proibizione de' libri fatta dal magistrato secolare, che sin'ora Roma ha stimata pregiudiciale ai suoi diritti, quando da sè il Principe s'ingerisca in quella siccome espressamente sostenne il cardinale *Baronio* nel tom. 12. degli annali nell'anno 1188., ora stima che si possa fare dal Principe, a richiesta nondimeno solamente del Papa; stimando, che a quella debba venire il Principe non come giudice della dottrina, e conoscitore degli errori; ma che ciecamente debba aggiugnere quella nuova e severa proibizione, seguendo a chiusi occhi in tutto e per tutto i dettami di Roma. Ora che questa sia una cosa pregiudicialissima alla regal giurisdizione e al buon governo de' vassalli di sua Maestà cattolica consta dalle seguenti ragioni. Prima d'ogni altra cosa deesi considerare, esser questa una novità non mai intesa, e una pretensione assai strana della corte Romana: poichè sebben prima era costume degli ecclesiastici di ricorrere agl'Imperadori per la proibizione dei libri eretici solamente, ad ogni modo ciò era quando gli ecclesiastici non vietavano detti libri, nè gli proibivano leggersi sotto censure, ed altre pene ecclesiastiche, ma solamente gli condannavano, cioè gli detestavano, e proscrivevano; e di più ciò facevano de' libri esaminati, palesamente uditi i loro autori; come *Bouchel* nel dizionario canonico, nella parola *libri*, e lungamente *Gretsero* nel trattato citato. Ma oggidì precisamente si è introdotto da *Paolo IV.* a questa parte di proibire ogni sorte di libri, senza sentir nessuno e senza palesare a niuno sotto giuramento gli errori che contengono. Dal che ne segue, chè non possono nè devono i magistrati secolari seguire il giudizio, che la corte Romana ne forma al bujo. Onde quando ad esempio di Roma il magistrato secolare dovesse proibire il libro, ciò sarebbe certamente farlo ciecamente su l'autorità, e fondare il suo giudizio sul cenno di Roma: cosa la quale è una novità senza esempio.

Ma per iscendere più al particolare, noi ci faremo a dire in questa maniera O dovrà il Principe secolare proibire i libri vietati da Roma, senza cognizione della loro malvagità o bontà, o della loro condizione, seguendo come cieco la condotta di quella, senza porre in uso la facoltà che Dio gli ha dato per far quella condanna, oppure dovrà ciò fare con piena cognizione e ad occhi veggenti. Se il primo, ne seguiranno grossi inconvenienti, perchè dato una volta questo esempio, converrà sempre seguirlo in tutti i libri proibiti da Roma, specialmente ne' libri, che son fatti per difesa de' diritti di sua Maestà, i quali non lascia la corte di Roma di aspramente censurare, e in tal guisa il magistrato secolare sarebbe autore di tal proibizione, onde resteremmo noi privi della nostra difesa, e della nostra ragione. Una volta che saranno proibiti i libri del *Grimaldi* solamente perchè sono stati proibiti da Roma, non si potrà vietare di proibire i libri

fatti per le regalìe del nostro augustissimo Padrone dal rispettabile duca presidente *Argento*, dal reggente *Riccardi*, di felice memoria, e dallo stesso consigliere *Grimaldi*, perchè furono proibiti da *Clemente XI.* con una bolla nella forma più orrida che mai. Che si potrà rispondere per non farlo, quando sia richiesto di farlo dal nunzio? Se si pretende dalla corte Romana, che non altro se non che la sola autorità del Papa si debba seguire, in entrambe le specie di libri quella ha il suo vigore, anzi con maggior forza si ritrova espressa in questi, che in quelli Dunque ugualmente debbonsi trattare.

Ma supponiamo pure, che possa farsi distinzione tra le due specie de' libri, cioè tra quelli, che non appartengono alla regal giurisdizione, e tra quelli che le spettano, che quelli possano proibirsi, e rispetto a questi si debba resistere alle premure: che ne direbbe il Papa? Chi ci assicurerà, che in quei libri, che par che contengano materie non spettanti al Principe, in effetto non vi siano punti giurisdizionali, per cui singolarmente gli abbia Roma vietati? Come accade nei presenti libri del *Grimaldi*, nei quali oltrechè nell'avviso al lettore del primo tomo si rivolta ai Principi, a cui incarico pone la riforma de' teologi per il bene della repubblica Cristiana, si ricerca, dove tratta del ricevimento de' decreti e bolle della corte Romana nel tomo 1. pag. 236. con quale disamina si debbano ammettere; il che in sostanza è gettare a terra i fondamenti del regio *exequatur*, ed in effetto il censore il crivella dicendo: *queste sono proposizioni non che scandalose e temerarie, e ai sommi Pontefici ingiuriosissime, ma sospette altresì d'eretiche.* Nel terzo tomo poi più svelatamente si tratta e disamina *l'exequatur regio*, e si dice che le bolle devono pubblicarsi ne' luoghi ove s' indirizzano. Questi punti quivi si trattano con forza, e pure è vero che l'argomento principale di questi libri è di teologia e di filosofia.

Inoltre è cosa da aversi in somma considerazione, che si tratti di denigrare la fama e l'onore, non dico d'un pubblico e supremo ministro, ma almeno di un uomo probo e chiaro con un severo decreto di collaterale, il quale dovrà maneggiarsi per i cantoni della città di Napoli allorchè si facesse il preteso divieto de' libri, quando per altro si sa, che questa sorte di decreti proibitivi de' libri di Roma non sono stabili, ma revocabili e modificabili, essendo di materia di disciplina; imperocchè al dire di *S. Bernardo* epist. 180. scrivendo ad *Innocenzo II.* ebbe ad affermare: *Hoc solet habere praecipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare, quod a se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum.* Di ciò ne abbiamo l'esempio in tempo di Papa *Benedetto II.* il quale riprovò le opere di *Giuliano* arcivescovo di Toledo; ma il XV. concilio della medesima città non lasciò di sostenere che fossero ortodosse; ai quali sentimenti si rese il successore di *Benedetto II.* L'istesso avvenne ad *Eugenio IV.* a riguardo di alcune proposizioni di *Tostato* vescovo d'Avila. Egli è nobile l'esempio di *Giovanni Pico della Mirandola*, il quale essendo condannato da *Innocenzo VIII.*,

come dal breve, che sta in fronte delle sue opere dell' edizione di *Basilea* fu da *Alessandro VI.* assoluto. L' istesso si praticò nel libro del padre *Stefano Fagundez* Gesuita, intitolato: *quaestiones de christianis officiis*: il qual libro fu prima vietato; ma dopo intesasi l'apologia del *Fagundez*, si permise con decreto 18. aprile 1630. Che diremo del cardinale *Bellarmino*, il quale, secondo che attesta *Foligatti* nella sua vita, prima fu proibito da *Sisto V.*, ma poi da altri Pontefici permesso come propugnacolo della fede? così ultimamente la storia ecclesiastica di *Natale Alessandro*, e l' esercitazioni del padre *Giacomo Serry*, che erano dannate in prima classe, ora ne sono tolte. E questo stesso può sperare il *Grimaldi* delle sue opere: perchè avendo la singolar fortuna d' aver la censura fatta in Roma, crede con evidenza mostrare, siccome ne ha dato un saggio attorno, che *obreptum et subreptum fuit Pontifici*; onde non è dovere, che per un tale decreto del regio collaterale s' abbia ad adombrare perpetuamente la sua fama con rimanere le vestigia stabili di cose con altri non praticate.

E finalmente quando nel decreto del regio collaterale si dovrebbero vietare i libri futuri, come pretende il nunzio, conterrebbe cose strabocchevoli per due capi. Il primo si è, perchè a qual fine servirebbe vietar ciò all' autore, se il vicerè il costrinse a portar in segreteria gli originali manoscritti? Sempre che quelli saranno in sue mani, come sarà possibile tentarne l' impressione? Che serve dar questo sfregio, qualora è cosa impossibile a succederne la stampa? Ma potrebbe essere, che altri ne tenessero copie, onde di leggieri stampar si potrebbono; ma se stanno in poter d' altri, come può l' autore saperlo? e sapendolo, come potrà toglierli perchè non s' imprimano?

Il secondo capo si è, perchè pare troppo ardita la pretensione del nunzio: perchè quando mai si è veduto, che si proibisca di stampar libri, che non si sa cosa contengono? Possono contenere sentimenti probi, possono contenere spiegazioni e ritrattazioni delle stesse materie, che si comprendono ne' libri già impressi, come ottimamente considera monsignor *cappellano* maggiore. Dunque perchè ingiungere sì fatto ordine all' autore, tanto indiscreto e irragionevole, cosa che il mondo non la consente, nè può l' equità del supremo senato del collaterale permetterla? Ma si dirà forse da parte di monsignor nunzio, che sempre che nel presente decreto si è detto dal Papa, che gli condannava in prima classe, s' intendono condannati non solo i libri espressi nel decreto, ma anche tutti i libri passati e futuri, cioè pubblicati e da pubblicarsi, come si dichiara nella prefazione dell' indice nel concilio di Trento, *Venezia* 1586. ove si spiega la forza di tal proposizione, in prima classe. *In prima* (cioè classe) *non tam libri, quam librorum scriptores, qui aut haeretici vel non, haeresis suspecti fuerunt. Horum enim catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant eorum scripta non edita solum, sed edenda etiam, prohibita esse.*

Ciò conferma *Van-Espen* de placito regio part. 4. c. 2. §. 2. Dunque sarà anco secondare il decreto del Papa, se il collaterale condanna e vieta anche i libri futuri.

Ecco scoperta l'astuzia usata e l'arte, perchè tanto si preme per avere il decreto del collaterale nel presente capo. Non è altro, se non che dal collaterale si venga a confermare e approvare il decreto del Papa, il quale condanna non solo i libri espressi nel suo decreto, ma i libri pubblicati prima, vale a dire i libri fatti per difesa del l'augustissimo Padrone. Questi sono, e non altri. i libri editi, e che come tali si tornano a condannare col presente decreto Or sarà cosa tollerabile, che il regio collaterale abbia a condannare que'libri, che sono in difesa de diritti di sua Maestà cattolica, que' libri dico, per cui sua Maestà ha fatto degno l'autore, che portasse la sua livrea? Questo è lo scopo, questo il fine dove vanno a terminare tutti i fini della corte Romana.

Ora è tempo di vedere la seconda parte del nostro discorso: però dobbiamo vedere se il collaterale deve procedere all'interposizione di tal proibizione ad occhi veggenti, e con cognizione de' meriti della causa Ed in vero pare che sia indispensabile questa previa cognizione, perchè dove appoggierebbe, e in quali basi formerebbe il suo giudizio proibitorio? Quella facoltà, che gli ha dato il Principe di esaminare prima di formare il giudizio, è cosa necessaria alla sostanza del giudizio; altrimenti non giudizio sarà, ma una cieca voglia di condannare alla peggio i libri del *Grimaldi*. Se di questa facoltà voglia servirsene, non avrà bisogno il collaterale prima di far esaminare i detti libri, e vederne il fondo, e scandagliarne la dottrina. e poi proferire il giudizio, precisamente quando si tratta di condannar con più acerbe pene i libri da lui approvati con la debita disamina dal trascelto revisore. Quando mai si è veduto, che queste cose siansi fatte senza volger minutamente i libri? Quando mai si è fatta una tal proibizione alla sola insinuazione di personaggio il quale conserva verso l'autore tutta la malevolenza del mondo, per poter cantare trionfo contro di uno scrittore, che ha impiegata la penna contro di lui, e a favore del suo Principe? Non si esamineranno que' libri, nella revisione de' quali esclama il *Grimaldi* essere stata in Roma oppressa la verità e soffocata? Non si crivelleranno que' libri, i quali mandati da prima alla sacra congregazione del sant'ufizio, da quella poichè si conobbe non esservi quelle cagioni, per cui ella è costituita, cioè, *in omnibus causis tam haeresim manifestam, quam schismata, apostasiam a fide, magiam, sacrilegia, divinationes, sacramentorum abusus, et quaecumque alia, quae praesumptam haeresim sapere videntur, concernentibus*: come si ha nella bolla di Sisto V. *Immensa aeterna Dei;* con cui diè forma a questo tribunale: non avvisandosi, dico, nessuna di queste cause, gli remise alla congregazione dell' indice, ove per altre cagioni più leggiere e minori delle suddette è solito censurarsi; ma che prò? Se si trovò il padre *Gozzi* relatore, il quale procurò denigrargli con le più alte

censure, che potesse? Non dovranno discutersi i libri, i quali non dall'intiero corpo di qualche università sono stati esaminati, come suol farsi, come dicono i Gesuiti nel cap. 22. del voto di *Platone*, ove affermano: *primo si volumina continet plura, quae expurgari debeant, committitur alicui academiae catholicae, ut juxta illius censuram libere possint legi, audito vel auctore ipso, vel auctoris aliquo vindice, et defensore*. E di tal gravezza si reputò tal affare, che Sisto V. principale institutore della congregazione dell'indice specialmente raccomanda simigliante cura alle università con lettere apostoliche del 1587. ove dice: *Ut universitatum Parisiensis, Bononiensis, Salmanticensis aliarumque probatarum studia ad librorum expurgationem et correctionem excitent, eorumque diligentiam et industriam requirant*. O almeno si solevano rimettere da *Sisto V*. le revisioni ai cardinali, secondo si dice nel *votum Platonis* 22. ma questi libri sono stati rivisti da un fraticello, il quale nell' esame di essi aveva fisso nell'animo, che era nata la sentenza prima di censurarli, poichè prima che fossero alle mani per rivedergli, o per dir meglio per trovar modo di proscrivergli, erano già condannati dalla corte Romana, stante la soppressione della stampa di quelli fatta per sua insinuazione. Sarebbe stata vanità lo sperare, che tanto amore per la verità fosse stato in petto d' un fraticello, che ne avesse proferito giudizio esente da passioni.

Si condannano senza esame que' libri, sol perchè si veggono vietati in vigor di un decreto fatto con passi avanzati, che ben denotano l'artifizio con cui è concepito: perchè lasciando in disparte di essere il decreto spogliato di tutte quelle clausole censorie in globo, che sogliono apporsi in ogni decreto condannatorio, dalle quali almeno si odora, se non si sa la cagione della proibizione, in questo solo decreto si fa lecito la corte Romana di non pubblicare le censure in globo. Indi vedesi quella deformità tra il parere della sacra congregazione, la quale gli condanna in forme comuni, e tra quello del Papa, che sentendo la sola relazione del segretario, impone la proibizione in prima classe. Ma ciò pur sarebbe poco, se di vantaggio non ci fosse: che si pongono sotto la medesima condanna così i libri stampati recentemente nel 1725., come le risposte stampate circa il cominciamento di questo secolo: libri, che per lo spazio di 26. anni sono stati immuni da ogni fulmine, libri che erano stati tre volte rivisti nel sant' uffizio. libri, che ognuno sapeva, e vedeva applauditi dal comune degli uomini, e dalli stessi prelati della corte Romana, e ora si veggono fatti rei di somme colpe; segno evidente, che i malevoli del *Grimaldi* han fatto giocare degli artifizj ed inganni per sorprendere la mente santissima del Papa. E questi libri si dovranno condannare senza remissione? Se Roma appoggia le sue determinazioni in una semplice e nuda relazione di un frate, il quale è facile che abbia l'animo di mille prevenzioni e passioni ripieno, e sopra la medesima relazione ha la confidenza di denigrare la fama altrui, e di pregiudicargli negl'interessi e nella stima, e oltre ciò

appoggia le più ardite risoluzioni contro la persona dell' autore, il regio collaterale, che è uso praticare altre massime di giustizia, assistita dalla legge naturale e civile, non sa, nè può appoggiarsi su di quella relazione a sè ignota, ma bensì rivisti e considerati i libri potrà aggiugnere la condanna più severa, che desidera monsignor nunzio.

Ma quando debba ciò fare, egli ha da essere revisore trascelto, costituito in dignità indipendente dagli ecclesiastici e parochi: altrmenti sarà difficile trovare un semplice prete o monaco, il quale abbia tanto spirito, e zelo per la verità, che voglia contrastare ciò che è fatto a nome di sua Santità. Parimente dovendo ciò fare, non vorrà pregiudicare a ciò, che il diritto divino naturale canonico e civile han determinato, che sia l'autore di quel libro ascoltato, e abilitato a propor sua ragione. Ciò l'hanno conosciuto necessario a farsi (e per non partirsi dai giudizj medesimamente ecclesiastici) non dico già negli antichi concili, ove sempre gli autori, o loro discepoli sono stati intesi, ma ultimamente nel celebre concilio di Laterano IV ove allorchè si dannò il libro dell' abate *Giovacchino*, non si procedette a condanna, se non erano intesi i monaci del suo ordine per esser ei morto. Nel concilio di *Basilea*, ove si vietò il libro di *Agostino di Roma* arcivescovo di Nazaret, si ebbe avvedimento di avvisare l'autore, avvegnachè egli non volle intervenirvi, dicendosi in quello sess. 22. *Nec hanc sententiam personae praefati auctoris praejudicari intendit haec eadem sancta synodus, quia, etsi debite vocatus fuerit, causam tamen absentiae allegavit, et in aliquibus suis scriptis, et alias doctrinam suam determinationi ecclesiae submisit.* Che forse si appartarono i padri del concilio di Trento da questo sentimento? Certamente che nò; poichè la congregazione instituita dal concilio per l'esame de' libri, prima esaminò questo punto, se dovevano intendersi gli autori, e benchè fossero varj i sentimenti, come suole accadere ne' pubblici congressi, al dire del *Pallavicino* nella storia del concilio di Trento l. 15. c. 18. e 19. ad ogni modo la maggior parte aderì al doversi sentire. E perchè ciò riusciva malagevole per la distanza del luogo, ove stavano gli autori, e per non sapersi ove fossero, perciò deliberarono per la sess. 18. *Haec autem omnia ad notitiam quarumcumque deducta esse vult, prout etiam praesenti decreto deducit, ut si quis ad se pertinere aliquomodo putaverit, quae vel de hoc librorum, et censurarum negotio, vel de aliis, quae in hoc generali concilio tractanda praedixit, non dubitet a sancta synodo se benigne auditum iri.*

Non dissimile condotta tenne *Leone X.* quando volendo condannare le proposizioni ed i libri di *Lutero*, volle invitarlo a dir prima le sue ragioni. Così in sostanza praticarono nelle congregazioni di Roma stessa, quando si trattò di proibire il *Talmud* degli Ebrei; quando si agitò la causa della proibizione del libro della frequente comunione d' *Antonio Arnaldo*, le cui veci sostenne il signor *de Bourgion*; quando si trattò di por nell' indice il libro de' nuovi cri-

stiani del padre *Tellier*. Onde l' inquisizione di Spagna ha nelle sue instruzioni di non proceder prima alla condanna di un libro, se non una o più volte si sia inteso l' autore, per sentire le sue difese. Onde dicono i Gesuiti compilatori del libro intitolato *votum Platonis* c. 22. *Tertio justissime se gerit inquisitio Hispanica cum ecclesiasticis doctoribus capita accusationum exhibent, nam cum ex cap. de quibus ab Innoc. I. et cap. de libell. a Leone IV. gravissime praecipiatur omnibus judicibus et tribunalibus, ne ab exemplis conciliorum generalium in judicando recedant; necesse est eam audientiam ipsis praestare.* Quindi è che più gravi autori hanno insegnato che nella condanna de' libri è secondo il diritto ascoltar gli autori. Così i Gesuiti, in quel loro *votum Platonis* c. 22. così anche il padre Gesuita *Rainaudo de bonis et malis libris* n.° 502.; e'il padre *Bagozio* altresì Gesuita lib. 4. disp. 3. c. 2. sec. 1. *Muratori* de moderat. ingeniorum l. 2. c. 5. *Giacomo Boileau* nella considerazione rispettosa, *consideratione* 2. *Fleury* nel mercurio storico-politico del mese d' aprile 1710. e l' autore dello *sconvolgimento della libertà delle chiese di Francia* c. 7. n. 3. Laonde *Tostato* vescovo Abulense autore celebre si querela de' censori Romani, perchè gli occultavano i capi delle accuse; dicendo così nella sua apologia all' arcivescovo di Toledo. *Ecce quanta iniquitas et quanta divini et humani sacri confusio; en ipsius naturae jura violata, ut constituto justitiae tribunali, ipsi reo defensionum copia denegetur, quam tamen saepe clamorosis atque importunis vocibus, teste, ut ita dicam, tota ecclesia exposueram.*

Dal che conchiudono i padri Gesuiti nel *voto di Platone cap.* 22. in questa maniera. Primo *ex generalibus principiis juris de audientia praestanda iis, qui se gravatos arbitrantur.* Secundo *ex mente conciliorum, praesertim Tridentini, et Basileensis nuper allegatorum, et ex communi sensu doctorum, praesertim Sancti Cypriani, Sancti Basilii, Abulensis, et aliorum plurium, quos pro re manifesta non expedit allegare.* Tertio *ex praxi perpetua ecclesiae Dei, quam inviolate universa Hispania observavit, praesertim post erectionem supremae inquisitionis, quae licet nulli authori tribuat censuras qualificatorum, et earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatione processus, attribuit seorsim positas propositiones, quae a censoribus condemnatae sunt, ut eas tueatur.* Quarto *ex jure naturali, et divino, cum praedictis circumstantiis debita est audientia, quod non levis, sed gravis sit infamia, quae ex prohibitione et expurgatione librorum emergit in authores, ordines, academias, provincias naturales: non leves etiam sunt impensae, quae fiunt in impressione librorum: necesse igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia: et pro culpa certa poena certa adhibeatur.* Quinto *quia disciplina ecclesiastica gravissime laeditur, si propositiones probabiles condemnentur.*

A queste ragioni se ne aggiungono delle altre, che si considerano dai difetti, che possono avvenire ne' relatori de' libri, li quali

va minutamente notando *Van-Espen* de usu placiti regii part. 4. c. 1. §. 1. ed i Gesuiti in voto Platonis c. 22. dicendo: *Tandem ante conclusionem supponendum est, cum judicium librorum integre pendeat ex aliorum relatione, praecipue cum multae sunt propositiones censura theologica notatae, nonnullas fraudes intercedere posse.* Primo *si cursim legant examinatores, et mentem auctoris non calleant, aut ejus phrasim non percipiant.* Secundo *si examinatores viri docti videantur; nec tamen sit, aut quibusdam rebus excellant, unde gloriam nominis acquisierant, et alias sibi traditas prorsus ignorent.* Tertio *si conspirent et odio paciscantur.* Quarto *ex defectu partis, vel patroni, aut elevata, aut depressa narratio proponatur judicibus.* Quinto *si ingenium habeant atrox, ut indolem crudelem, de quibus saepe conqueritur Sanctus Hieronymus, nominatim in praefatione in Esdram, et Nehemiam, taxans hoc genus obtrectatorum suae doctrinae.* Tandem: *Si aliis modis tenebrae offundantur, quos Hostiensis in prooemio summae compilavit, ad novam capita reducens.*

Quando dunque vorrà il regio collaterale proceder cogli occhi aperti in questo affare, dovrà attendere in considerare le suddette cose, le quali sono innegabili, che tutte si ripongono sotto la sua alta considerazione. Non avendo il *Grimaldi* altro in veduta, se non che non si pregiudichi ai diritti, e al decoro del suo Sovrano, nel mentre che si tratta la causa di lui particolare.

Si deve aggiugnere cosa, che si deve tenere in gran considerazione, ed è ciò, che avvenne al grand' *Antonio Arnaldo* nelle risposte a *Steyaert* part. 9. diff. 93. n. 5. Ove annoverando le cagioni per cui soglionsi proibire i libri in Roma senza ragione, considera in questa guisa. Quando un autore si è reso odioso alla corte Romana in scrivendo contro le sue pretensioni, non si contenta di proibire i libri, che aveva fatti su quella materia, ma passa sovente a proibire tutte quelle opere, che non contengono cosa alcuna di male. Ciò ha fatto a riguardo di *Carlo Molineo* savissimo giureconsulto, il quale aveva avuto la sfortuna di essere impegnato nell'eresia per qualche tempo, ma poi ebbe da Dio la grazia di rientrare nella Chiesa, e di morire da buon cattolico. Perchè aveva scritto contro l'abuso delle piccole date, ciò che fu seguito da un regolamento di *Enrico II.* e aveva fatte altre opere, essendo eretico, che potevan meritare d'essere censurate, si sono proibite tutte le opere generalmente, e ancora quelle di giurisprudenza, ove non vi ha niente se non di molto utile per il giudizio de' processi, e si è tant' oltre portata l'aversione che hanno de' suoi libri, che si eccettuano sempre nelle licenze, che si danno a Roma di leggere i libri proibiti, a coloro che le dimandano.

RAGIONI

Per le quali si dimostra l'uffizio di corriero maggiore del Regno di Napoli non dover essere compreso nella reciproca restituzione de' beni da stabilirsi negli articoli della futura pace.

Fu riputato sempre mai commendabile istituto de' savj e provvidi Principi, nel trattar delle paci non sol di riguardare gl'interessi proprj e dello stato, ma ancora quelli de' loro sudditi, e specialmente di coloro che fedelmente servendo e meritando furon degni della lor grazia e favore. Quindi negli articoli che si sogliono in quelle stabilire intorno alla vicendevole restituzione de' beni, uffizj e dignità, han soluto porre ogni pensiero e applicazione, perchè da quelli non meno lo stato che le ragioni e gl' interessi de' suoi vassalli non venissero a ricevere danno o pregiudizio. E fu ancora a' medesimi permesso di ricorrere alla loro clemenza, perchè mira avendo alla loro fedeltà non lasciassero per que' trattati arrecar loro veruno nocumento: ovvero permettessero per sè stessi, o per mezzo de' loro agenti di assistere a' plenipotenziarj destinati a maneggiare affari cotanto rilevanti, e con particolari informazioni additar loro i pregiudizj che nelle ordinarie formole di convenzione potrebbero ad essoloro recarsi, acciocchè nello stabilimento de' capi riguardanti questa reciproca restituzione si togliessero gli equivoci, s' avvertissero le conseguenze pericolose, e fosse chiaramente in essi spiegato ciò che i trattati possono e debbono comprendere.

Avendo per tanto il Sommo Iddio, nelle cui mani sono i cuori de' Re della terra, esaudendo i comuni voti di tutta Europa, e compassionando lo stato infelice di quella, istillato ora ne' petti de' Principi contendenti sensi di pietà e di concordia, affinchè dopo una guerra cotanto fiera e sanguinosa seriamente riguardando lo spargimento di tanto uman sangue e la desolazione di tante provincie, abbiano finalmente a stabilire una ben ferma e durabil pace: e dovendosi in quella, seguitandosi lo stile di tutti i trattati di pace, fermare l' articolo della restituzione de' beni de' sudditi dall' una parte e dall' altra, si è riputato necessario per parte del signor Marchese di Rofrano don Girolamo Capece del consiglio intimo e supremo di sua Cesarea cattolica maestà e suo *corriero*

maggiore del regno di Napoli, e generale delle poste d'Italia, di ricorrere alla clemenza dell'augustissimo Cesare, ed umilmente pregarlo che rimirando non men la sua fedeltà ed i suoi interessi, che i pregiudizj gravisssimi che potrebbero venirne allo stato, non voglia permettere che negli articoli di questa futura pace un uffizio di cotanta importanza e confidenza, che per gli suoi lunghi e travagliosi servigj s'ha meritato dalla sua imperial clemenza, sia trattato alla rinfusa senza particolare considerazione, come tutti gli altri, e con ciò si vedesse posto in pericolo da persona leale ed esperimentata passare nelle mani di persona straniera, e ad un Principe forestiero soggetta.

A tal fine in questa breve scrittura s'esporranno i motivi che debbono movere l'alta e sublime sua mente, perchè a dare si degni particolari istruzioni a' plenipotenziarj che saranno destinati a questa futura pace, di non contenersi, se si verrà a questo articolo della restituzione, nelle consuete e solite formole, ma per togliere ogni equivoco ed occasion di disputa d'espressamente eccettuare da quella l'uffizio del *corriere maggiore*, così perchè la ragione e la qualità stessa dell'uffizio e le circonstanze che vi concorrono, ciò richiedono, come anche perchè o niente dovrebbe rifarsi allo straniero pretensore di esso, ovvero il rifacimento che mai potrebbe pretendersi, molto picciolo e tenue sarebbe.

Ne' trattati di pace, che tralasciando i più antichi per lo corso di due secoli in qua sono stati maneggiati fra tutti i Principi d'Europa, questa vicendevole restituzione de' beni si osserva variamente stabilita ed accordata. Alcune volte s'è quella per intero e senza veruna restrizione convenuta: sovente con riserba d'alcune cose di maggior rilievo e confidenza; altre volte si sono espressamente eccettuati gli uffizj, che si trovano alienati o conceduti durante la guerra Gli autori dell'jus pubblico, fra quali meritamente tiene il primo luogo Ugon Grozio, insegnarono, che que' che son posseduti con titolo oneroso non debbono presumersi compresi nella restituzione, siccome quelli che si tengono col titolo lucrativo (*a*). E titolo non è solo, quando siansi conceduti per compra fattane, ma che anche tale debba reputarsi, quando la mercede fosse seguita per rimunerazione de' segnalati servigj prestati al Principe dal suo vassallo, è comune opinione de' dottori.

Ma noi senza tener bisogno di ricorrere a queste comuni conclusioni de' dottori dimostreremo nel caso presente l' uffizio del *corriere maggiore* del regno di Napoli non dover esser compreso nella restituzione, e per conseguenza affine di togliere ogni pretesto di dubbio, doversi espressamente eccettuare: e ciò o si riguardi la sua natura e la gelosia e lealtà che seco porta, ovvero l'obbligazione indispensa-

(*a*) Grot de jure bell. et pac. lib. 3. cap. 20. §. 21. Latius interpretandae quae reddi jubent lucrativo titulo possessa, quam oneroso, ut quae emtionibus, quae dotibus tenentur.

bile, che ha cotesto uffiziale di risedere negli stati del suo Principe o nella sua regal corte.

CAP. I.

La natura dell' ufficio richiede di necessità che non possa esercitarsi, se non da leali e confidenti sudditi del Principe, i quali siano o presso la sua persona in corte, ovvero dimorino ne' suoi proprj regni.

Per ciò che s'attiene a questo punto, sarà a proposito che prima d'ogni altro si spieghi la sua qualità e natura, si narri ancora come si fosse esercitato da' valorosi e fedeli *Tassis*, come poi da questa famiglia passasse a' conti d'ognatte, e come finalmente nella persona del marchese: affinchè da ciò si comprenda, se possa mai far ora ritorno in persona straniera, e che non sia attualmente suddita del nostro augustissimo Principe, nè risegga ne' suoi reami, ovvero in corte presso la sua regal persona.

L' uffizio di *corriere maggiore* o sia maestro dell' osterie e delle poste secondo la moderna istituzione è tutto altro dal *corso pubblico*, che leggiamo praticato appo i Romani, nè le sue funzioni sono le medesime, che si descrivono nel codice Teodosiano sotto il titolo *de cursu publico*. Presso i Romani almeno negli ultimi tempi dell'imperio di Costantino magno e de' suoi successori non era cotesto un uffizio separato e distinto, di cui la soprantendenza s' appartenesse ad un solo. Era questo corso pubblico regolato dagli uffiziali ordinarj dell' impero; ed oltre del Principe, i prefetti del pretorio, i maestri de' cavalieri e degli uffizj, i proconsoli ed i rettori delle provincie ne doveano tener cura e pensiero. Non si restringeva nella spedizion sola de' corrieri a piedi o a cavallo, che portassero lettere, *quo celerius ac sub manum*, come di Augusto scrisse Svetonio, (*a*), *annunciari cognoscique posset quid in provincia quaque gereretur*: o come di Trajano narra Aurelio Vittore (*b*) *noscendis ocius quae ubique e republica gerebantur admota media publici cursus*; ma la più importante cura che veniva compresa in quest' uffizio si era di provvedere in tutti i luoghi di quanto faceva bisogno per gli viaggi del Principe: per quegli che intraprendevano i rettori, i consolari, i correttori o i presidi delle provincie, quando dal Principe eran mandati al governo di quelle, o quando finita la loro amministrazione erano richiamati in Roma: per gli viaggi degli altri magistrati così civili, come militari, quando accadeva che si dovesse soccorrere prontamente al bisogno delle provincie: per gli legati o che si mandavan dal senato e popolo Romano, o da' provinciali al Principe, ovvero per quelli che dall' altre nazioni eran mandati

(*a*) Sueton. in August. cap. 49.
(*b*) Sex. Aurel. Victor. cap. 13.

a Roma: ed in breve per gli viaggi di coloro, a' quali o la legge o il Principe concedeva di potersi servire del corso pubblico; del quale non potevano altrimenti valersi i privati se non con indulto e licenza dell'Imperadore, concedendo loro lettere di permissione che chiamavano *evectiones*. Tutte le spese, siano per uomini destinati al pubblico corso, siano per cavalli, buoi o altri animali, per carri, barrocci, quadrighe ed ogni altro a cotal uso bisognevole si somministravano dal pubblico erario e dal fisco. Quindi avvenne che per mantenere questo pubblico corso erano alle provincie imposte alcune prestazioni d'angarie o parangarie, e sovente era dimandato a' provinciali, e da lor prestato qualche tributo. Quindi era che l'uso di questo corso solamente era destinato alle pubbliche necessità, non già alle private, nè a costoro era permesso di valersene se non, come si è detto, con licenza e permissione del Principe. Furono perciò prescritte tante e sì diverse leggi per ben regolarlo, come si vede nel codice di Teodosiano (*c*), delle quali metodiocamente scrisse il Gutero (*d*) e più esattamente Giacomo Gottofredo in quel titolo (*e*).

Ma caduto l'Imperio Romano e diviso in tanti regni sotto varj e diversi Principi infra di lor discordi e guerreggianti, non potè più mantenersi questo pubblico corso: i viaggj non eran più sicuri, i traffichi ed i commercj pieni d'aguati e sospetti; onde si spense affatto cotesto istituto, nè di quello restò alcun vestigio. Stabiliti dipoi col correr degli anni più dominj in Europa, sebbene non potè ristabilirsi il corso pubblico, ad imitazione però degl'Imperadori Romani fu ritenuta da' Principi e da' Sovrani quella parte che riguardava la spedizion de' corrieri a piedi ed a cavallo, e la disposizione almeno de' viaggj di costoro per le pubbliche strade, siccome anche la prontezza e facilità d'essere provveduti nel loro passaggio per l'osterie del bisognevole, affinchè con ispeditezza e celerità fossero informati di quanto si passava ne' loro eserciti ed armate ne' loro regni, e nelle corti degli altri Principi, dove essi tenevan legati ed ambasciadori. Ed in Francia scrive monsignor d'Argentone (*f*) che il Re Luigi XI. avesse ordinato le poste, le quali mai per l'addietro non vi furono.

Chi presso i Romani avesse prima introdotto questa usanza, par che discordino gli autori dell'istoria augusta. Svetonio (*g*) ne fa autore Augusto, Aurelio Vittore (*h*) Trajano, Sparziano (*i*) Adriano, e Capitolino (*k*) Antonino Pio; di che è da vedersi Giacomo

(*c*) Cod. Th. de Curs. public. lib. 8. tit. 5.
(*d*) Jacob. Guther. de Officiis domus Aug. lib. 5. cap. 14. et 51.
(*e*) Jac. Goth. de cur. pub. c. th. tit. 5. in paratir.
(*f*) Memor. di Mons. Argenton. lib. 5. cap. 10.
(*g*) Sueton. loc. cit.
(*h*) Aur. Vict. loc. cit.
(*i*) Spart. in vita Hadrian. p. 4.
(*k*) Capit. in Antonino.

Gottofredo che gli riduce in consonanza (*l*). Che che ne sia, egli è certo che secondo questa nuova introduzione fu istituito su di ciò un nuovo uffizio incognito a' Romani, la cura del quale fu commessa ad un solo, e ristretta ad una più gelosa incombenza, qual era la soprantendenza de' corrieri che dalle loro corti spedivano i Principi sovente a' capitani d'eserciti e d' armate, a' governatori de'loro reami e delle provincie, a' suoi ministri provinciali, ed a' suoi legati, dalla fedeltà e secreto del quale uffiziale dipendeva sovente il cattivo o il buono evento d'una battaglia, d'un assedio, d' una negoziazione, d' un trattato con i Principi confederati; in brieve la ruina o il riposo della loro monarchia.

Per questa cagione rimettendosi la cura di quello ufficio ad una sola persona, e richiedendosi in amministrarlo un sommo secreto, e fedeltà, i Principi se non a' sudd ti leali e di chiara e sperimentata fede uffizio cotanto geloso non confidavano.

E per valerci de' domestici esempj, e proprj del soggetto del quale ora trattiamo, e di quelli praticati dagl' istessi augustissimi Imperadori Austriaci, da questi si vede che fu confidato quest'uffizio a quelli dell' illustre famiglia Turriano, cognominata di poi de *Tassis*, non per altro, se non perchè dato aveano saggj ben chiari della loro fedeltà, sacrificando se medesimi e le loro sostanze, a segno che non sia meraviglia se per ciò leggiamo nell' istorie essere stati essi adoperati nell' impieghi più importanti dell'impero e della monarchia, confidando loro i Sovrani gli arcani più occulti di stato, adoperandoli ne' trattati di pace, e quasi perpetuando nel loro casato questo sì importante e geloso uffizio; onde siccome la lor fedeltà verso la imperiale casa Austriaca fu ereditaria, ragion parimente volea che quasi ch' ereditario per lungo tempo rimanesse questo uffizio nel lor casato.

Quando Ruggiero Turriano ovvero dalla torre di Lombardia (dove questa famiglia fece lunga dimora, e dal dominio della valle del cornello e montagna del Tasso denominossi di Tassis) fu per fama del suo gran valore chiamato a' suoi servigj in Germania dall'Imperadore Federigo III., s' aprì con questo a' suoi discendenti una strada così ampia a grandi acquisti, ad onori ed a ricchezze, che conseguirono poi dall' imperial casa d'Austria, che non furon veduti i simili in altre famiglie. Fu Ruggiero in prima da quell' Imperadore creato gentiluomo della sua camera, adoperato ne' più importanti affari di pace e di guerra, e finalmente elevato all' alto posto di montiero maggiore. Di Ruggiero nacquero due figliuoli, Francesco primogenito, che rimase nell' istessa corte imperiale, e Simone che dopo la morte del padre fe ritorno in Lombardia, e situato in Bergamo ivi si ammogliò, e generò un' altro Francesco e Ruggero II. di questo nome.

Rimase Francesco primogenito nella corte dell' Imperadore Fe-

(*l*) Got. loc. cit. in comment. ad. lib. 1. in princ.

derigo III., e vi ereditò non meno gli onori, che le virtù del padre ottenendo da Cesare i medesimi carichi di gentiluomo della sua camera e di montier maggiore, e mantenendosi sempre in buonissima grazia dell'Imperadore. Ma vedendosi in fine vecchio e senza prole richiamò da Bergamo Francesco suo nipote figliuolo di Simone detto per ciò Francesco il giovane, il quale essendo dal zio introdotto nella corte dell'Imperador Massimiliano, si acquistò tanta grazia presso di costui, che dopo la morte del zio così per gli servigj di colui e del primo Ruggiero, come per gli suoi proprj ottenne dal medesimo i maggiori ed i primi onori della più grande confidenza. Egli fu il primo ch'ebbe in feudo ed in dominio utile il carico di tutte le poste, sotto il titolo di *corrier maggiore* (m) di tutti gli stati imperiali, non solamente di quelli che allora possedeva Massimiliano, ma d'ogni altro che forse acquistasse per l'avvenire.

Questo ufficio, come si è veduto, e come narrano i nostri autori (n), era riputato una dignità della maggiore confidenza che potesse il Principe conferire a' suoi sudditi; ed oltre a ciò era di grande autorità ed emolumento, poichè oltre d'avere questo uffiziale la soprantendenza e la nomina de' corrieri, di prendere da loro il giuramento necessario per lo fedele e leal uso del loro carico, di tassare i viaggj, ne' quali il *corriere maggiore* esigeva le decime ed altri dritti, veniva anche ad esso lui conferita la giurisdizione sopra tutte l'osterie di quegli stati, ciò che portava grandisssima utilità ed ampia signoria: ond'è che nelle concessioni fatte dall'Imperador Carlo V., e da Filippo II., e III. Re di Spagna suoi successori, delle quali parleremo più innanzi, si denominino questi uffiziali *maestros mayores de ostes y postas y correos de nuestra casa y corte e de todos nuestros reynos y senorias*; e quantunque i valorosi Tassis si fossero astenuti sopra gli osti d'esercitar giurisdizione, non è però che in vigor delle medesime concessioni non avessero avuta facoltà di farlo.

Risedendo adunque Francesco de Tassis nella imperial corte presso l'Imperadore Massimiliano, ed esercitando quivi questo uffizio di tanta confidenza, finchè visse si mantenne non pure nella buona grazia del medesimo, ma fece anche acquisto di quella del suo figliuolo Filippo Arciduca d'Austria, e poi del Principe Carlo suo nipote, onde essendo passato l'Arciduca Filippo nell'an. 1504. in Ispagna a prendere il possesso in nome della Regina Giovanna sua moglie del regno di Castiglia, e poi nel 1517. passato il Principe Carlo anch'egli in Ispagna menarono seco in queste due volte Francesco, dal quale in que' viaggj furono que' Principi serviti con

(m) Franc. Zazzera. Nobiltà d'Italia part. 2. del disc. della fam. della Torre, Giulio Chifletio nel lib. intit. Les Marques d'honneur de la maison de Tassis stamp. in Anversa nel 1645. part. 2. cap. 2.

(n) Zazzera luo. citato. Chifletio lib. citato p. 2. cap. 2. Carlo de Lellis part. 1. disc. della fam. della Torre. pag. [illegible]

molta splendidezza ed ostentazione. Ritornato Francesco in corte, ed assistendo presso la persona di Massimiliano, non guari dopo vedendosi già vecchio e senza figliuoli, ad esempio del zio fece anch'esso venir da Bergamo nella corte Imperiale tre suoi nipoti nati da Ruggiero II. suo fratello, chiamati Giovambatista, Maffeo e Simone rimanendone un'altro in Lombardia nomato Davide (o).

Giunti questi tre fratelli nella corte di Cesare furono da Francesco lor zio introdotti al servigio dell'Imperador Massimiliano, dal quale furono in sommo pregio avuti; onorando sopra gli altri Giovambatista il maggiore di età, a segno che di sua man propria volle armarlo cavaliere, e crearlo anche suo cameriero; e morto nell'anno 1518 Francesco, tenne egli il luogo del zio in quella corte co' medesimi carichi ed onori.

Intanto per la morte di Ferdinando il Cattolico divenuto il Principe Carlo Re di Spagna insieme colla Regina Giovanna sua madre, e portandosi al governo di que' regni, mentre risiedeva in Saragozza quasi gareggiando con gli altri Principi austriaci del suo sangue in arricchire questa famiglia de' primi onori, volle innalzarla in Ispagna nella maniera istessa che gl' Imperadori Federico III. e Massimiliano aveano fatto nella Germania. Fu in questo tempo, e propriamente a' 28. agosto del 1518. ch' egli colla Regina Giovanna sua madre fece a questi tre fratelli concessione degli uffizj di *corrier maggiore* di tutti i suoi regni di Spagna, e di tutte le sue signorie. E perchè da questo istesso Principe nel 1539. si convince manifestamente non poter godere di questi ufficj se non i naturali del paese, da che è necessaria obbligazione di coloro che ne sono onorati, di risiedere in que' regni, dove si posseggono, o nella corte presso la persona del Principe; perciò sarà quì a proposito di notare che la Regina Giovanna e Carlo suo figliuolo volendo far mercede di questo uffizio di *corrier maggiore* de' regni di Spagna a questi tre fratelli, credettero non poterlo fare se prima non gli concedevano come fecero privilegio o naturalizzazione ne' regni di Spagna ed in tutti gli altri suoi dominj; volendo espressamente che tanto essi fratelli, quanto i loro descendenti avessero a godere così nelle cose temporali come nelle spirituali tutti gli ufficj, dignità e prerogative che si godono da' nobili cittadini ordinarj di detti suoi regni e dominj; quindi parimente nella concessione stata fatta a' medesimi prima d' ogni altro gli dichiararono espressamente naturali de' loro stati: « Tenemos » por bien y es nuestra volundad de hazerlos naturales de estos » nuestros reynos y senorias; y queremos y mandamos que seais » havidos por tales y podais gozar y gozeis de todas las cosas que » gozan o pueden y deven gozar los otros naturales de ellos assi » en lo temporal como en lo espiritual »; comandando a tutti i suoi magistrati, città e luoghi de' loro regni che per tali riputar

(o) Franc. Zazzera loc. citato.

gli dovessero: « que los hayan y tengan de aqui adelante por naturales de ellos (*p*).

Si convince parimente dal medesimo diploma l'obbligazione di risedere in corte presso il Principe, o ne' regni, dove questo uffizio si esercita, presso le persone de' loro vicerè, o luogotenenti; poichè concedendosi a tutti tre questi fratelli durante la lor vita fu dichiarato capo principale dell'uffizio Giovambatista come maggiore degli altri fratelli; « es nuestra merced y voluntad que ahora » y de aqui adelante para en todas vuestras vidas seais maestros » mayores de ostes y postas y correos de nuestra casa y corte y » de todos nuestros reynos y senorias y fuera de ellas que a nos » se ha de proveer. Y vos dicho Baptista de Tassis seàis caveza prin- » cipal de dicho officio, en lugar y por fin y muerte de Francisco » de Tassis vuestro tio nuestro *correo mayor* que fue ». Con soggiungerci espressamente che debbano godere di tutte le prerogative, onori ed emolumenti che s'appartengono a quelle, risedendo e servendo nella sua corte, non permettendosegli servire per sostituto, e che se accaderà mai che alcuno sia da quella lontano, che debba in caso d'assenza di Giovambatista servire Maffeo de Tassis suo fratello, ed in assenza d'ambidue debba in lor vece servire Simone altro lor fratello: « y quanto vos y el dicho Baptista de Tassis estuvieredes en » esta nuestra corte nos useis y servais del dicho officio, y quando » estuvieredes ausente lo sirva el dicho Maffeo de Tassis vuestro her- » mano, y en ausencia vuestra y suya lo sirva el dicho Simon de » Tassis.

E ben si vide dalla maniera praticata dopo nell'amministrazione di quello ufficio che bisognava personalmente risedere o nella corte del Principe, o ne' suoi reami. poichè assunto che fu dipoi al trono imperiale il Re Carlo, ed ubbidendo a questo augusto Principe non men la Spagna e la Fiandra, che l'Italia o la Germania, avendo confermato nel 1536. (*q*) alli suddetti tre fratelli il diploma innanzi detto, e quanto l'Imperadore Massimiliano avea lor prima conceduto, con includerci anche a questa mercede l'altro lor fratello Davide, che in quel tempo s'era anch'egli portato in Germania a servire l'Imperadore, in guisa che nelle loro quattro persone fu ristretta l'amministrazione di questo ufficio in tutti i suoi vasti regni, stati e signorie nell'Imperio, nella Spagna, nell'Italia e nella Fiandra e Borgogna; non potendo essi risedere in tanti e sì diversi luoghi, ed all'incontro essendo necessaria in quelli la loro assistenza si divisero fra di loro le cariche. Giovambatista capo dell'uffizio si elesse per sè la

(*p*) Questi privilegj di naturalizzazione e di concessione si conservano in Napoli tra le scritture di quest' ufficio, e sono anche registrati da Franc. Zazzera p. 2. della famiglia Turriana.

(*q*) Di questo altro diploma del 1536. ne rendono testimonianza Bernardo Marena de Vargas ne' disc. della nobiltà di Spagna disc. 17. n. 13. don Alonso Lopez de Haro e Gio. Pietro Crescenti nella corona della nobiltà d'Italia narrat. 21.

Fiandra, Maffeo la Spagna, Simone l'Italia cioè il Ducato di Milano, che poi dilatò anche la sua giurisdizione in Roma ed in altre parti, e Davide si elesse Trento (*r*). Quindi avendo costoro in tanti luoghi stabilite le lor case, avvenne che la famiglia de' Tassis diffondesse i suoi rami in molte provincie d'Europa. La discendenza di esso loro come fuori del nostro istituto non accade andarla in tanti luoghi rintracciando. Ci fermeremo solo nella Spagna, donde come sua appartenenza derivò l'ufficio di *corrier maggiore* del regno di Napoli, del quale ora si tratta. Maffeo eletto per la Spagna esercitò quivi l'uffizio di *corrier maggiore*, e volendo stabilire la sua casa in Madrid, si ammogliò con donna Maria Enriquez, dalla quale non avendo procreato che tre figliuole femmine, non guari di poi morì, senza lasciar di sè prole maschile (*s*). Questi essendo morto ed anche Simone, il quale si era fermato in Milano, Giovambatista capo dell'ufficio che risedeva in Fiandra essendo già vecchio ed infermo nel 1530. supplicò l'Imperador Carlo allora dimorante in Madrid, acciocchè avendo mira a' suoi fedeli servigj, all'età sua cadente ed alle sue indisposizioni, le quali non gli permettevano di poter risiedere e servire continuamente nella sua corte nel detto ufficio; si degnasse di far mercede dell'ufficio di *corrier maggiore* de' suoi regni di Spagna a Raimondo suo figliuolo; e l'Imperatore con magnanimità grande esaudì le sue preghiere, spedendogli in Madrid agli 8 novembre di quell'anno 1539. ampio diploma (*t*) nel quale concedette a Raimondo durante la sua vita questo ufficio per gli meriti del padre, colle medesime prerogative ed emolumenti espressi nel primo privilegio « es nuestra merced y voluntad que ahora y de aqui » adelante para toda vuestra vida seais nuestro *maestro y correo mayor* » de ostes y postas y correo de nuestra casa y corte y de estos nuestros » reynos y senorias y de fuera de ellas, que à vos se han de proveer en » lugar del dicho vuestro padre y de la manera que el lo ha *tenido* ». Nel qual diploma più chiaramente e con maggior espressione si legge la necessità della residenza, come vedesi in queste parole « Nos » ha suplicado (parlando di Giovambatista), que por que su edad » y algunas indisposiciones el no puede *residir y servir* continuada» mente el dicho officio en nuestra corte, fuessemos servido proveer » hazer merced de el en la manera y segun que el lo ha tenido a vos « Raymundo de Tassis su hijo ». E poco appresso rammentando i meriti del medesimo e di Giovambatista suo padre soggiunge « tam» bien nos haveys servido en el dicho officio « *seguiendo continua» damente nuestra corte y persona en paz y guerra.*

Non meno da questi diplomi, che dall'osservanza di essi si deduce apertamente la necessità nel *corrier maggiore* di risedere nella corte; poichè Raimondo per godere della mercede fattagli dall'Impera-

(*r*) Carlo de Lellis nella fam. della Torre part. 1. Crescenti, Chifletio e gli altri autori di sopra citati.

(*s*) Chifletio, Zazzera, Lopez de Haro loc. citato privileg. del 1539.

(*t*) Questo diploma si conserva in Napoli fra le scritture di questo ufficio.

dor Carlo V. si portò in Ispagna ad esercitarlo, dove fermò la sua sede e stabilì la sua casa, ammogliandosi ivi con donna Caterina d'Acugno, colla quale procreò don Giovanni suo primogenito, don Filippo, e don Pietro e due altre femmine, e non solo mentre visse l'Imperador Carlo godè del suo favore, ma morto che quegli fu, entrò in tanta grazia del Re Filippo II. che oltre di averlo costui creato gentiluomo della sua camera, e adoperato negli affari di maggior confidenza e più gravi dello stato, nel 1556. a' 27. di febbraro fe altra concessione di questo ufficio alla persona del detto don Giovanni suo primogenito, al quale durante la sua vita furono in questa concessione attribuite le medesime prerogative, che si contenevano negli altri privilegj di suo padre ed avo.

Questo don Giovanni fu il primo Conte di Villamediana adoperato anch'egli dal Re Filippo II. negli affari più gravi della monarchia di Spagna. Tra i gran personaggj, che intervennero per Filippo II. nello stabilimento della pace a Vervins segnata a'2 maggio del 1598. tra questo Principe, e Arrigo IV. Re di Francia, specialmente vi fu questo Giovanni cavalier commendatore dell'ordine militare di S. Giacomo consiglier di stato, e del consiglio di guerra di Sua Maestà (u). Nel regno di Filippo III. per mezzo di lui si conchiuse la pace tra la corona di Spagna, e quella d'Inghilterra nel regno del Re Giacomo I.; e dell'opera di lui si sentì Filippo III. cotanto ben servito, che gli dette più segnalate mercedi, e tali che maggiori non si legge quasi esserne state concedute da'Re a' loro vassalli; poichè oltre avergli conceduto a' 27. novembre del 1598. di poter testare e disporre in vita ed in morte per uso proprio di tutti i frutti di questo ufficio ch'egli ritraeva in Italia, avendo egli in oltre da donna Maria di Peralta e Mugnatones de' conti Falces procreato un suo unico figliuolo chiamato parimente col nome del padre don Giovanni, a' 4. dicembre del medesimo anno per gli suoi segnalati servigj concedè al detto don Giovanni suo figliuolo l'uffizio di *corrier maggiore* di tutti i suoi regni, durante la vita di quello, ed indi a' 20. ottobre dell'anno 1606. gli ampliò questa mercede per altre due vite successivamente dopo la morte di don Giovanni juniore suo figlio, dandogli parimente facoltà di potere, come sono le parole del privilegio, « *al* » *tiempo* del su fin y muerte por su testamento o en otra manera » nombrarse y senalarsene, y en caso no las huviesse nombrado que » la fuessen las dos primeras vidas que sobreviviessen en su casa, en » majorasgo despues del dicho su hijo dandole licencia, paraque pu- » diesse libremente sin contradizion de hijos nietos empenaar y ena- » jenar, o cargar sobre los dichos officios, o bender lo que quisiere » de ellos, a todos en fu vida por testamento de ultima voluntad (x). »

(u) Fed. Lionard. nella raccolta de' trattati di pace tom. 2. in fin.

(x) Questo privilegio parimente si conserva in Napoli fra le scritture dell'ufficio.

Nel privilegio di questa ampliazione il Re Filippo III. accenna, che gli ufficj di *corrier maggiore* di Napoli e di Siviglia fossero perpetui nella persona di don Giovanni, e nella sua casa de' Tassis, « attento » a que los officios de *correo mayor* de Napoles y Sevilla los tenia » perpetuos »; onde avendo il suddetto don Giovanni seniore in vigor della facoltà concessagli istituto un majorasco, invitando al godimento di quello don Giovanni suo figliuolo ed i suoi congiunti, nominò gl'invitati in quello al godimento di dette due vite, e degli ufficj di *corriere maggiore* di Napoli e di Siviglia riputati nella sua casa perpetui. Don Giovanni II. di questo nome, che morto il padre succedette al contado di Villamediana ed all' ufficio di *Corriere maggiore* di tutti gli stati dal Re di Spagna ebbe per moglie donna Anna Mendozza figliuola di don Errico di Mendozza ed Aragona; ma non avendo lasciato da lei figliuolo alcuno succedette alla sua casa ed al majorasco istituito da don Giovanni seniore don Indico Velez de Guevara Conte d' Ognatte suo cugino figliuolo di donna Marianna de Tassis sorella maggiore del Conte di Villamediana don Giovanni suo padre, coll' obbligo però imposto dall' istitutore del majorasco, che tutti coloro, a' quali perveniva detta eredità, si dovessero chiamar conti di Villamediana, e portare il cognome ed arme della famiglia de Tassis.

In cotal maniera a' conti d' Ognatte pervenne l' ufficio di *corrier maggiore* de' regni di Spagna, e quelli del regno di Napoli e di Siviglia restarono per sempre nella loro casa come riputati perpetui. A questo modo e per sì fatto dritto i conti d'Ognatte n'ebbero il possesso senza altro nuovo privilegio e concessione, ma in vigor solamente di quella fatta dal Re Filippo III. al detto conte don Giovanni de Tassis; e risedendo cotesti conti d' Ognatte nella corte di Madrid presso la persona dal Re Filippo III. e de' suoi successori Filippo IV. e Carlo II., si goderono non meno l' ufficio di *corriere maggiore* di Siviglia, che anche quello del regno di Napoli, cessandone finalmente dopo molti litigj sostenuti col fisco che si diranno appresso pacifici possessori

Dal vedersi in tanti diplomi nominata sempre ed inculcata la residenza in corte del *corrier maggiore*, ovvero ne' regni, dove quello ufficio s' amministra, ne nacquero quelle generali massime ed istituti, che chiunque ritiene questo ufficio abbia obbligazione d' assistere appresso la persona del Principe stando in corte, ovvero de' suoi vicerè, e luogotenenti dimorando in quei regni, ove l' esercita: che sia tenuto di abitare in una casa quanto più sia possibile vicino al palagio reale. affinchè non si ponga il minimo intervallo fra l' arrivo del corriero o sia staffetta, e l'avviso che deve darsene tosto al Principe o suo luogotenente: se accaderà a costoro di uscire fuori della città per incontrare da lontano altri Principi o personaggi di conto, è tenuto il *Corrier maggiore* seguitargli e preparar loro comodi, ed agiate stanze per tutti i luoghi, dove dovranno albergare: se dovranno portarsi

in guerra, è obbligato il *corriero maggiore* parimente di seguitargli e provvedergli di corrieri, postiglioni e cavalli: se l'esercito dovrà stare in campagna, deve il *corriero maggiore* sempre fare il medesimo stando di continuo a' fianchi e vicino al Principe, e a' suoi luogotenenti: e marciando dee star vicino allo stendardo reale, ove sogliono dimorare i trattenuti gentiluomini e cavalieri, che non hanno altro carico (y).

D'ufficio di cotanta confidenza e lealtà si rese immeritevole per l'occasione della morte accaduta del Re Carlo II. il conte di Ognatte; poichè non avendo voluto riconoscere per legittimo successore di quella monarchia il nostro augustissimo Principe (z), anzi postosi nel partito del Principe suo nemico il Re Filippo V. che pretendea di avere contro l'Imperadore Carlo VI. sulla monarchia di Spagna de' supposti dritti, fu sempre ostinato in seguire le parti di quello; tanto maggiormente che restituito questo regno nel 1707 sotto il dominio dell'Imperador Carlo VI. ed avendo questi, usando della sua clemenza, invitati tutti i baroni, ed ufficiali che seguitarono le parti del Re Filippo V. affine che venissero a dargli ubbidienza e prestargli il giuramento di fedeltà, che con ciò sarebbero stati reintegrati ne' beni ed ufficj che possedevano, il conte d'Ognatte non ubbidì alla chiamata, che gli fu fatta persistendo tuttavia nel partito contrario; onde decaduto legittimamente dall'ufficio suddetto l'augustissimo Imperadore nostro rimirando i segnalati servigi del marchese di Rofrano suo gentiluomo di camera, gli fe' liberamente mercede del detto ufficio di *corriero maggiore* del regno di Napoli e del generalato delle poste d'Italia, prima interinamente, e poi a' 10 settembre dell'anno 1711 confermatagli per tutto il tempo di sua vita con prerogative e privilegi ampissimi.

Si possiede al presente questo ufficio dal marchese di Rofrano, e ad esso lui pervenne non già con titolo lucrativo, ma ben come ora dimostreremo oneroso; poichè nel privilegio istesso della concessione spiegò il Principe i motivi che mossero la sua regal mente a rimunerarlo, ed enumerò tutti i segnalati e rilevanti suoi servigj, per gli quali se n' era reso meritevole. Dichiarò in quello l'Imperadore esser egli stato il primo a seguirlo, abbandonando la sua patria e le sue sostanze: essersi il di lui fratello don Giuseppe Capece gloriosamente sacrificato in suo servigio nell'azione de' 22 settembre dell'anno 1701 averlo servito sopra ogni altro in pace e in guerra con sopraffina fedeltà: essersi esposto in tanti pericoli: aver sofferto tanti lunghi e perigliosi viaggi per mare e

(y) Tutte queste obbligazioni, che tiene il *corrier maggiore*, sono rapportate nell'itinerario delle poste stampato in Milano nel 1616. cap. 1.

(z) Il Giannone scrivea sotto il governo austriaco, e indirizzava questa memoria a' ministri imperiali, e perciò parla de' diritti di casa d'Austria con troppo vantaggio.

per terra in Germania, in Italia, in Ispagna, in Inghilterra ed altrove, ed avere speso del proprio patrimonio in questi viaggi grossissime somme di denaro. In conseguenza delle quali cose avendo sul principio di questa concessione preteso il Duca di Nacchera, ch' era nell' attual servigio di Sua Maestà che come a chiamato nel majorasco del conte Giovanni de Tassis, siccome con decreto della gran camera della Vicaria di Napoli avea fatto dichiarare, l' ufficio suddetto per la contumacia del conte d' Ognatte appartener si dovesse a lui che stava personalmente servendola; nulla di manco poichè l' alienazione era già seguita in persona del marchese per rimunerazione de' segnalati servigi prestatigli, fu escluso dalla dimanda, e solo Sua Cesarea Maestà degnossi concedergli una pensione d' annui ducati sei mila durante la sua vita sopra il medesimo ufficio, la quale presentemente pur si gode dal marchese di Rofrano.

Da quanto si è finora esposto ben si conosce, che dovendosi nella futura pace venire all' articolo della vicendevole restituzione non possa in conto alcuno in quella esser compreso l' ufficio di *corrier maggiore*, che forse pretendesse di essergli restituito il conte d' Ognatte, e tanto maggiormente, quanto rimanendo le cose nella presente situazione, sarebbe una cosa pur troppo strana e mostruosa se altrimenti si facesse.

Primieramente secondo il presente sistema il conte d' Ognatte verrebbe a rimaner suddito d' un Principe straniero ed emulo dell' augustissima casa Austriaca, ed a dimorare nella Spagna, la quale fatta la pace dovrà riputarsi totalmente divisa e separata dal regno di Napoli e da tutto il resto d' Italia, stante la qual divisione non potrebbero aver più luogo que' riguardi che prima potevan considerarsi, quando questo regno era a quella monarchia unito e riputato come appartenente al regno d' Aragona e sotto un medesimo Principe. Cosicchè avrebbe a vedersi un estero occupar questa carica, quando siccome si è veduto non possono esercitarla se non i Napoletani; tanto è vero, che perchè fossero capaci i fratelli de Tassis di poterla esercitare ne' regni di Spagna e ne' dominj dell' Imperadore Carlo V. fu d' uopo a questo Principe dichiarargli prima naturali di que' paesi e conceder loro la cittadinanza di Spagna, ed in cotal guisa rendergli abili ad ottenerla, siccome oggigiorno pur vediamo che universalmente tutti i Principi d' Europa non conferiscono tale impiego se non a' loro sudditi naturali e di sperimentata fede.

Secondariamente la natura dell' ufficio porta con sè la residenza ne' luoghi, ove quello si esercita, o 'l dover seguire la corte del Principe appresso la sua regal persona. Così abbiam veduto che morto Maffeo, non potendo Giovambattista de Tassis per la sua vecchiaja, e convalescenza risiedere in Ispagna, impetrò dall' Imperadore Carlo V. nuova mercede per Raimondo suo figliuolo dell' uffizio di *corrier maggiore* di que' regni, e bisognò che questi si portasse ivi ad eser-

citarlo, dove maritatosi vi stabilì fermamente la sua casa, e così ferono tutti gli altri suoi discendenti.

Ed in ultimo, qual maggiore stravaganza potrebbe mai sentirsi, che un officio di tanta confidenza, dalla di cui fedele amministrazione dipende il riposo del regno? ed all'incontro amministrandosi da persona straniera e sospetta può lo stato del regno essere esposto a mille disordini e gravissimi pericoli, veggasi appoggiato ad una persona inconfidente, suddita di una potenza straniera, che fin dal principio si è manifestato avverso all'augustissima casa Austriaca attualmente padrona del regno di Napoli, ed ha perseverato tenacemente fin dal primo giorno, e ragionevolmente perseverar deve tutto il tempo di sua vita, se tanto durasse la presente guerra, nel servizio di quel Principe ne' cui stati dimora? e per questo si togliesse al più fedele vassallo che abbia il nostro augustissimo Principe, che segnalandosi sopra tutti nel suo servigio egli fra noi fu il primo che seguitò le sue bandiere, e che per ciò si ha meritato tanti onori, quali sono di esser suo gentiluomo di camera, grande di Spagna, suo consigliero di stato e de' suoi più supremi consigli, e che adempiendo le sue parti e quelle specialmente che s' appartengono a questo ufficio, ha seguitato sempre la sua corte, con assistere con tanta lealtà ed ossequio presso la sua imperial persona?

CAP. II.

Che ne' trattati di pace gli ufficj di consimile natura furono sempre eccettuati dalla reciproca restituzione.

Ne' trattati di pace fatti, per tralasciare i più antichi, nello spazio de' due precedenti secoli ed in quelli particolarmente seguiti tra i Re di Francia, quegli di Spagna, gli augustissimi Imperadori della casa Austriaca ed altri Principi d' Europa raccolti in sei volumi da Federigo Leonardo si vede questa materia della reciproca restituzione de' beni variamente praticata e stabilita. In alcuni si veggono espressamente eccettuati i beni confiscati che si trovassero alienati in favor di altri nel tempo della guerra; quando anche quegli s' includevano nella restituzione, s' obbligavano però coloro, ai quali doveano restituirsi e che volessero far dimora ne' dominj del Principe, con cui erasi fatta la guerra, o ne' regni di altro Principe non inimico, a dar giuramento ed omaggio della dovuta fedeltà al Principe, ne' di cui stati erano i feudi o gli ufficj. Per lo più si veggono esclusi gli ufficj e quelle cariche che seco portano maggior confidenza, ma sempre furono eccettuate quelle che richieggono residenza.

Nel trattato di pace e di alleanza, che a' 5 agosto dell' anno 1498 si conchiuse tra Ferdinando ed Isabella Regina di Castiglia e d' Aragona con Luigi XII. Re di Francia, ancorchè si fosse stabilita una vicendevole restituzione di tutti i beni e possessioni de' loro sudditi, s' aggiunse però per espressa condizione questa clausola " Dummodo tamen praedicti, quibus dicta bona immo» bilia restituenda sunt, praestent nobis dicto Franciae Regi aut » praedictis Regi et Reginae fidelitatis juramentum " (*a*). Parimente nell' altro trattato di pace e di alleanza che fra i medesimi fu conchiuso a Blois a' 12 ottobre del 1505 e ratificato dal Re Ferdinando in Segovia a' 26 del medesimo mese, ancorchè si fosse stabilita una piena ed integral restituzione de' beni ancor di quegli che si trovassero alienati e per qualunque causa ad altri trasferiti, s' aggiunse pure: *dummodo praenominati praestent juramenta et homagia debitae fidelitatis praefatis catholici Regi et Reginae* (*b*).

Si osserva ancora che minor difficoltà si aveva a convenire la restituzione de' feudi, beneficj ed altri beni immobili, che di governi, d' uffizj, particolarmente militari e di altre simili cariche di maggior confidenza. Così nella famosa pace de' Pirenei conchiusa a' 7 di novembre del 1659 da don Luigi de Haro in nome di Filippo IV. Re di Spagna, e dal cardinal Mazarini in nome del Re Luigi XIV. di Francia, ancorchè nell' articolo 28 si accordasse la integral restituzione de' beni, dignità, beneficj ed onori a' sudditi dell' una parte e dell' altra, comprendendosi anche i Napoletani, non ostante qualunque confiscazione, donazione o concessione, come fu dichiarato nell' art. 30 nulla di manco nel suddetto art. 28 espressamente ne furono eccettuate le cariche, governi ed altri ufficj regali: *con exception de los cargos govierno y otros officios reales.* (*c*).

Ma quando oltre ciò l' uffizio, il benefizio o altra carica avea seco annessa la residenza, in cotesti casi l' eccettuazione fu sempre dichiarata, ancorchè le restituzioni fossero ampissime, ed ancorchè si permettesse a' sudditi di poter dimorare in qualunque parte e sotto qualunque Principe essi volessero. Egli fu per ciò in tutti gli articoli di così fatte restituzioni introdotto quasi stile ed ordinaria formola d' eccettuarne quelli che obbligavano l' uffiziale o il benefiziato a risiedere.

(*a*) Frid. Leonard. tom. 1. pag. 413.
(*b*) Leonard. tom. 2. pag. 37.
(*c*) Quest' art. 28 sta inserito nelle nostre prammatiche, e si legge sotto il tit. de abolit. tom. 1. pag. 18.

Ed il trattato di questa pace de' *Pirenei* si legge tutto intiero nella raccolta di Fid. Lionard. tom. 4. art. 28. ove si leggono queste parole à l'exception des *charges offices et gouvernemens qu' il possedoient.*

In questa intera pace de' Pirenei, ancorchè la restituzione secondo è detto si stabilisse in amplissima forma, nulladimanco fu espressamente dichiarato, che ciò non s' intendeva di quelle cariche che portavano seco residenza, siccome si legge all' art. 30 *excepto en los beneficios que obligan a residir en ellos para administrarlos y servirlos personalmente* (*d*).

Nella pace conchiusa per la mediazione del Re Carlo II. d'Inghilterra in Nimega a' 5 febbrajo 1679 tra l'Imperador Leopoldo, e Luigi XIV. Re di Francia, parimente nell' art. 24 fu stabilita una intera ed ampla restituzione de' beni a' sudditi, permettendosi ancora ad esso loro di poter dimorare altrove, ove volessero ed amministrare e godersi le rendite per procuratori non sospetti; ma ne furono con tutto ciò espressamente eccettuate le cariche » residentiam requirentes, quae personaliter administrari et obiri » debebunt (*e*).

Nel trattato di pace che intero fu inserito nelle nostre prammatiche (*f*) stabilito parimente in Nimega sotto li 17 settembre del medesimo anno 1678 tra il Re di Spagna Carlo II., e lo stesso Re Luigi XIV. di Francia nell' art. 23 ancorchè intorno all' aggraziamento e ristabilimento de' sudditi dell' una e dell' altra parte si fosse convenuto, che non ostante tutte le donazioni, e concessioni, dichiarazioni e confiscazioni dovesse farsi luogo alla piena restituzioue de' loro beni, e che per godergli fosse loro permesso di ritornare ne' loro paesi, o stabilire la loro permanenza fuori di detti paesi ed in luoghi che meglio giudicheranno opportuni, con commettere a persone non sospette il governo e godimento de' loro beni, rendite ed entrate, nulla di manco fu espressamente dichiarato, che ciò non dovesse intendersi di quelle cariche e beneficj *che richieggono residenza, perchè questi dovranno essere personalmente amministrati e serviti.*

E quantunque la lettera del trattato pare che solamente parlasse de' beneficj, nulla di manco dal senso si vede chiaro, che sotto quella parola si comprendano anche questi ufficj, che non meno che i beneficj richiedono personale residenza, per la ragione che ivi s' adduce, la qual è comune ad entrambi. Senza che da' beneficj agli ufficj, e per contrario dagli ufficj a' beneficj vale l' argomentare; e ciò che si dispone degli uni, s' intende anche disposto degli altri, siccome è l' insegnamento comune di tutti gli scrittori non meno del dritto privato che del pubblico (*g*).

(*d*) Frid. Lionard. tom. 4. art. 30. *mais non à l' egard des bénéfices ré quérans résidence qui devront être personnellement administrés et desservis.*

(*e*) Leonard. tom. 4. art. 24.

(*f*) Si legge nel tom. 1 delle nostre prammatiche sotto il tit. 53. de expuls. Gallor. prag. 8. ed è parimente rapportato da Frid. Leonard. nella sua raccolta tom. 4.

(*g*) Veggasi Salgado in Labirint. par. 1. cap. 35. n. 23. ove scrive: of-

Non è dunque da dubitare sì per le ragioni di sopra esposte, sì per questi ed altri esempi che per brevità si tralasciano, e che potrebbero con facilità raccorsi da consimili trattati di pace fatti con altri Principi, che si debba questo ufficio per ogni politica ed economica considerazione escludere dalla reciproca restituzione solita a convenirsi in queste paci; e che però i prudenti plenipotenziarj, a' quali sarà commesso il trattato di questa, secondando il consiglio del cavalier Marselaer (h) abbiano per toglier ogni occasione di dubbio e di dispute ad avvertirlo, e con quella esattezza e lealtà che si conviene farlo negli articoli del trattato espressamente dichiarare.

CAP. III.

Che nel caso presente non potrebbe il Conte d' Ognatte nemmeno pretendere gli emolumenti di questo ufficio, e se pure volessero accordarsegli, importerebbero picciola somma.

Vana ancora dovrà riputarsi la lusinga che forse potrebbe entrare nell' animo del Conte d' Ognatte, di pretendere cioè che non potendo egli ritenere questo ufficio, almeno se gli facessero godere gli emolumenti di quello; appoggiandosi forse a quella sottile distinzione inventata da' dottori forensi tra *officio* ed *emolumenti* che sono addetti all' officio ed all' opinione d' alcuni di essi, i quali insegnarono che qualora o per maggior bene della repubblica o per altro accidente stimasse il Principe estinguere l' officio o conferirlo ad altra persona, non perciò si potrebbero togliere a chi il possedeva gli emolumenti di quello, particolarmente quando allegasse per sè titolo oneroso di compra o di mercede rimuneratoria (a).

Ciò che sia di questa loro inventata distinzione, la disputa potrebbe aver forse luogo nel caso che l' estinzione o trasportazione voglia farsi o per mera volontà del Principe o per maggior espediente dello stato, senza colpa o difetto dell' uffiziale; ma quando ciò siegua per sua volontà o poca fede, non può egli pretendere che anche in tali casi se gli dovessero gli emolumenti dell' uffizio da lui posseduto. Colpa fu del conte d' Ognatte rispetto al nostro Principe ed al suo stato il non aver voluto ubbidire alla chiamata e il voler seguire le

ficiorum provisio et collatio regulantur a collatione et provisione beneficiorum. Et de officiis ad beneficia e contra valet *argumentum*. Vide Hertium et Thomasium ad Puffendorfium de jure naturae et gentium lib. . . . .

(h) Freder. de Marselaer legatus. lib. 2. dissert. 84.

(a) Gabriel. cons. n. 4. vol. 2. Giurba cons. 44. n. 37. Roland. cons. 18 n. 21. vol. 1. Camil. de Medic. cons. 143. n. 8. Farinac. cons. 5. col. 5. vol. 1. Rot. Rom. part. 1. decis. 769. n. 11. et 812. n. 19.

parti del Re Filippo V. Maggior colpa fu il non aver voluto riconoscere il nostro augustissimo Monarca per legittimo successore del Re Carlo II. Mancanza fu la sua, venuto il regno 1707 nel dominio dell'Imperadore di non venire a risiedere in quello, o seguire la corte del suo Re attuale e legittimo per poter godere senza veruna difficoltà dell'officio di *corrier maggiore* del regno di Napoli, la natura del quale richiedeva per necessità questi indispensabili requisiti (b). Se dunque suo fu il difetto e sua tutta la colpa, e venendo secondo lo stile introdotto in tutti i trattati di pace esclusi dalla reciproca restituzione questi ufficj che obbligano alla residenza e che seco hanno annessa tanta lealtà e confidenza; non deve dolersi il conte, nè ha ragion di pretendere emolumento alcuno da quello di *corrier maggiore* nell'istesso tempo ch'egli fermo più che mai dimora ne' regni di Spagna divisi e separati da quegli del nostro Sovrano, e sotto Principe straniero, ed emulo che fu e sarà sempre dell'inclita gente austriaca.

Ma quando pure per somma indulgenza volessero accordarsegli questi emolumenti, non sarebbero già quelli che presentemente il Marchese di Rofrano ritrae da questo uffizio in vigor dell'amplissima concessione fattagli ultimamente dal nostro Principe. Niente dipoi fa uopo di dire del generalato delle poste d'Italia conceduto al sig. Marchese, siccome quello che non s'appartiene all'ufficio di *corriere maggiore* di Napoli, ed è cosa affatto divisa e separata da esso, la quale si gode dal medesimo in virtù di nuova grazia e mercede fattagli dalla clemenza del Principe.

Egli non potrebbe pretender altro, che gli emolumenti che seco portava questo ufficio, considerato il tempo e la sua qualità e condizione che avea quando fu conceduto in perpetuo al conte don Giovanni Tassis, in vigor della quale concessione l'hanno posseduto gli altri conti d'Ognatte suoi predecessori, ed ora lo pretende egli.

L'officio ed amministrazione di *corrier maggiore* in que' tempi per ciò che riguarda gli emolumenti non si riduceva, che alla sopraintendenza e nomina de' corrieri, ed al tassar i viaggi, nei quali ritraeva il *corrier maggiore* i suoi diritti, cioè le decime: consisteva soltanto nella spedizione de' corrieri a piedi ed a cavallo per negozj d'affari del Principe e dello stato. A somiglianza del corso pubblico de' Romani i privati non v'aveano parte veruna, e le città ed i loro abitanti aveano la libertà di comunicare per gli mezzi e persone, ch'essi voleano eleggere, i loro

(b) Bisogna aver riguardo allora che il Giannone parla isvantaggio de' dritti e pretensioni del Re Filippo V. alla monarchia di Spagna, ch'egli scrivea in tempo che il regno di Napoli era governato dagli Austriaci, e però si serve sempre per vantaggio della sua causa di termini troppo favorevoli alle pretensioni che nutriva la casa d'Austria su quella ste ssa monarchia.

negozj e traffichi. Il cardinal di Granvela fu quello che richiamato dal Re Filippo II. dal governo di Napoli, dov'era stato per quattro anni Vicerè, in Ispagna per esercitare nella sua corte la carica di consigliere di stato e di presidente del consiglio d'Italia istituì il primo nell'anno 1580 negli ordinari d'Italia le staffette, e poi ad imitazione di ciò nell'anno 1597 furono istituite in Siviglia ed in Ispagna. Essere l'ordinario delle staffette differente dall'ufficio di *Corriero maggiore* si convince da ciò, che avendo supplicato gli Spagnuoli al Re Filippo II nel detto anno 1597 che per evitar le spese eccessive de' corrieri si stabilissero le staffette ed ordinari furono poi quelle dal Re successore Filippo III. stabilite a' 2 giugno del 1611 e fu nominato per ordinario di esse per le tre corone Antonio Brandi, con espressa condizione che lo amministrasse giusta la direzione e volontà del consiglio d'Aragona, onde si vede essere l'uso delle staffette molto posteriore a quello di *corriere maggiore*, ed essere dipendente assolutamente da Sua Maestà e non dal titolo e dalla carica di *corriero maggiore*. Secondariamente si ravvisa essere questi ufficj tra di loro interamente differenti, perchè nell'esercizio delle staffette si ritrova della corrispondenza pubblica e de' privati ancora, privandosi le città e i loro abitanti della libertà che avevano di eleggere da per loro le persone, ed i mezzi per comunicarsi insieme i loro negozj: ma coll'uso degli ordinari e delle staffette stabilite si pensò ridurre ad una mano ed a vantaggio di uno la comunicazione e la corrispondenza che si mantenea tra' regni di quella monarchia, il cui diritto poteva solo appartenere al Sovrano, intervenendoci la causa pubblica, e convertendosi in di lui utile quel che si ricava da' particolari: nè poteva perciò da altri esercitarsi questo ufficio senza espresso titolo e concessione regale, non potendo quello dipendere dall'ufficio di *corrier maggiore*, ch'era tutto altro.

Terzo. Essere questi ufficj differenti l'uno dall'altro si convince dalla maniera e differenza con che allora si esercitavano, perchè quello di *corriero maggiore* stava separato dall'altro delle staffette, e si esercitava in casa propria e da differente persona; ed il suo ufficio era di ripartire i viaggi, prendere il giuramento da' corrieri, e ritenersi i diritti delle decime. Le staffette per contrario s'esercitavano in differente forma, in casa differente e con diversi regolamenti.

Per ultimo si differivano questi due ufficj dall'utile, perchè al *corriero maggiore* solo s'apparteneva la decima de' viaggi de' corrieri; ed all'ordinario delle staffette l'utile che si ricavava da' particolari.

Per queste ragioni amministrandosi dal conte d'Ognatte sotto il regno di Filippo IV. non meno l'ufficio di *corriere maggiore* che quello delle staffette, ed esigendosi come pretendesi che dipendessero da quello tutti gli utili che seco portavano, fu dal Re Filippo ai 27 ottobre del 1622 eretta una giunta di ministri e fiscali contro il

conte, il quale non avendo altro titolo che la concessione del conte Giovanni de' Tassis, la qual certamente non poteva comprendere questi nuovi officj ed emolumenti; dovea perciò astenersi dall'esazione ed esercizio di quelli, non avendo per essi titolo veruno.

Parimente i fiscali del consiglio d'Aragona fecero dopo in giunta altra istanza, pretendendo che le concessioni ch'egli allegava di questi ufficj di Siviglia e di Napoli in perpetuo, dovessero riputarsi nulle, non solo perchè non doveano sostenersi queste perpetuazioni in officj cotanto gelosi e di confidenza, e che perciò doveano ridursi ed amministrarsi per le mani del Re, come cosa propria e sua regalia; ma anche perchè asserendosi questi ufficj di Napoli e di Siviglia perpetui nella casa de' Tassis e ch' erano stati venduti per prezzo di ducati ottantamila che servirono per l'armata marittima che dovea allora mandarsi nell'oceano, volendosi concedere al conte questo sborso, di che non appariva vestigio, pure questo contratto dovea risolversi, essendo la lesione chiarissima ed enormissima che un officio di tanto emolumento e perpetuo potesse ritenersi per lo solo sborso di ducati ottantamila.

E per ultimo a' 12 ottobre del 1624 il fiscal dell' Azicada nel suo consiglio, ed a' 24 novembre del 1625 li fiscali del consiglio, ed ai 23 dicembre del 1627 quelli d'Aragona, degli ordini e dell'azienda nel consiglio reale rinnovarono l'istanze, sopra le quali sempre insistevano, che le staffette ed uso di quelle, come separate per le ragioni già dette e non dipendenti dall'ufficio di *corrier maggiore*, non potevan ritenersi dal conte, e che per ciò dovesse egli condannarsi a non usare più del diritto di quelle, ed a restituire tutto ciò che avea ritratto dagli utili ed emolumenti di quelle dal giorno dell'occupazione sino al tempo che posseduto l'avea.

E quantunque stando in questo stato la lite, coll'occasione che nell'anno 1633 dovea andare il Conte in Allemagna per ambasciadore straordinario, avesse il Re ordinato che non si trattasse di questa causa sino a nuovo suo ordine, e poi nel 1645 si fosse a quella posto perpetuo silenzio per mezzo di una transazione che fu al conte accordata per suoi servigi, e per l'assertiva che in quella si legge, cioè di averlo servito nella somma di ducati novanta mila, onde continuasse però il conte come prima a goder gli emolumenti delle staffette e riputarsi quelle comprese nell'officio di *corriere maggiore*, non è però che il nostro Monarca non possa anche ora far trattare di nuovo quella causa ed impugnar quella transazione come contenente lesione enormissima, e farla rivedere ne' suoi primi termini; tanto maggiormente che quella seguì per mera grazia del Re Filippo IV. non costando che quel denaro si fosse con effetto pagato. Oltre che in quegli ducati novantamila fu compreso anche l'ufficio di Siviglia, il di cui prezzo o frutto s'ignora. Potrebbe ancora far esaminare la vendita fatta di questi due ufficj di Napoli, e di Siviglia per la somma di ducati ottantamila, la quale certamente contiene lesione più

che enorme, vedendosi solo l' ufficio di Napoli valutato per annui ducati sedicimila di rendita, essersi venduto in perpetuo unito anche con quello di Siviglia, del quale non si sa la rendita, per ducati ottantamila.

Ma ciò che sia degli emolumenti delle staffette, per le quali ancorchè al conte d' Ognatte mancasse il titolo potrebbe forse schermirsi con questa transazione; per quello poi che importano gli emolumenti de' procacci in quella transazione non compresi, egli non avrebbe certamente che pretendere.

I procacci parimente non s' appartenevano all' ufficio di *corriero maggiore* secondo che fu conceduto a' signori Tassis, da' quali ha causa il conte d' Ognatte. Furono quegli istituiti dopo, e senza alcun dubbio i corrieri ordinari e le staffette sono differenti in più cose dalli procacci.

Trae, egli è vero, l' uso de' procacci la sua origine dal corso pubblico de' Romani, ed è una picciola parte di quello per ciò che riguarda la disposizione pure in quello praticata intorno al trasporto delle robe. Ma i procacci presenti secondo questa nuova istituzione sono tutto differenti nel rimanente dal *corso pubblico*. Questi hanno giorno determinato per la loro partenza: usano cavalli proprj o muli a vettura, e sogliono avere gli alloggiamenti di luogo in luogo, ove sempre vi trovano quelli provvisti e pronti. Furono introdotti non pure per la pubblica comodità del Principe e dello stato; ma per lo commercio e per gli più comodi viaggi e trasporti di robe de' privati, contenuto nelle casse, ed altre loro mercanzie. Non s' appartengono punto questi regolamenti de' procacci all' ufficio di *corrier maggiore*, del quale, come s' è veduto, era tutta altra l' incombenza, e perciò nelle concessioni fatte alla casa de' Tassis di questo ufficio, non si vede fatta de' procacci alcuna memoria Nè anche gli emolumenti di quelli può pretendere il conte d' Ognatte in vigor della accennata transazione, perchè ivi si trattò solo delle staffette.

Laonde dovendosi riputar questo diritto una mera regalia, s' apparteneva al nostro augustissimo padrone il concederla, il quale nel diploma che spedì al marchese cotanto ampio gli fe' mercede di tutti questi diritti ed emolumenti, li quali oggi egli gode in vigore di questa imperial sua munificenza, non già perchè andasser compressi nell' officio di *corrier maggiore*, o fossero da quello dipendenti: ed i quali non potevano appartenere al conte d' Ognatte, come non compresi nè nelle concessioni fatte a' signori Tassis, nè nella riferita transazione.

Tutto ciò maggiormente si rende chiaro dal vedersi che l' ufficio di *corrier maggiore* di Napoli, perchè in que' tempi delle riferite concessioni non abbracciava questi emolumenti, dava pochissima rendita Leggesi essersi quello nell' anno 1578 affittato dal conte don Giovanni de' Tassis a don Martino Zapatta per ducati 4900 l'anno, e poi dal medesimo Conte fu dato in affitto a Giovan Filippo Saluzzo per ducati seimila.

Parimente dovranno separarsi dalle pretensioni del conte d'Ognatte gli emolumenti, che amministrandosi di presente questo uffizio dal sig marchese si ricavano per gli nuovi acquisti fatti dal medesimo d'alcuni corpi non contenuti nelle concessioni fatte a' Tassis, nè nella transazione fatta dal conte, nè mai da loro posseduti, ma acquistati puramente per industria del marchese, come sono le lettere di Genova, dalle quali il conte non avea se non che grana cinque per oncia per lo jus della dispensatura, ed ora appartengono tutte a questo ufficio: li due terzi del porto delle lettere che vengono di là di Roma, che prima se li prendeva l'officio di Roma, ed ora si sono acquistati dal marchese all' officio di Napoli: il jus dell' affrancatura delle lettere che da Napoli si mandano ne' paesi di là di Roma, ed altri simili vantaggi ed avanzi procurati per sua opera, che non vi erano in tempo del conte e suoi predecessori.

Deve venir anco in considerazione, che non potendo avere il conte l'amministrazione di questo ufficio, e richiedendo quello assistenza di persona ragguardevole, dalla quale con decoro potesse amministrarsi, resterebbe ad arbitrio di Sua Maestà Cesarea cattolica di affidarla ad altri, e per conseguenza si avrebbe da somministrare a questi decente mantenimento, il quale dovrebbe andare a carico di chi è possessore del medesimo ufficio, e con ciò anche verrebbero a scemarsi di molto per sì fatto motivo gli emolumenti di quello.

E per ultimo se mai non volesse procedersi col conte a sì minuti riguardi, ma si dovesse stare a quel tanto ch' egli medesimo testificò nel tribunale della regia camera di Napoli intorno alla rendità di tal ufficio, si vede da questo, che la rendita di quello negli ultimi anni da lui posseduto non giungeva che a ducati 16,000 l'anno; perchè essendosi colla occasione della mezza annata, che dall' anno 1702 per tutto il 1707 si prese la regia corte, dall' entrate de' forestieri fatto scrutinio della rendita di questo ufficio fu quella prima valutata per ducati 20,000 l'anno; e per tal somma ne fu fatta relazione dal reggente don Andrea Giovane allora presidente della regia camera. Ma essendosi opposto il conte a tal valutazione con asserire la rendita esser molto minore, fu dopo un minuto esame tassata la rendita a ducati 16,000 l'anno, e sopra tal valutazione si regolò la esazione. Da questa somma toltone quel che per le riflessioni di sopra esposte dovrebbe di più scemarsi, ben si vede, che il godimento che dovrebbe ora avere delle rendite di questo ufficio il conte d'Ognatte, a non molto grave anzi a picciola quantità si riduce.

Non è da tralasciare di soggiugnere, che qualora fatta la pace piaciuto sia a' sudditi de' Principi guerreggianti di rimanere attaccati a' loro primi partiti, furono sovente obbligati a vendere i beni che possedevano ne' dominj del Principe che abbandonavano, ed a ricever forse meno di ciò che quelli valevano; e perciò hanno risoluto i Principi del lor partito obbligarsi a rifar loro tutto ciò ch' essi perdevano per questa causa; onde il Principe di Monaco prevedendo che ciò dovea a lui accadere dimorando attaccato

al partito del Re di Francia, ancorchè fra gli Spagnuoli e quel Re ne dovesse seguire la pace e la reciproca restituzione, espressamente nondimeno nella lega (c) che nell'anno 1641 fece col Re Luigi di Francia il suddetto Principe di Monaco, convenne, che se dimorando egli attaccato al partito di quel Re fosse costretto di vendere le sue terre e beni ch'egli avea ne' paesi degli Spagnuoli, ed a ricever per essi o niente o meno di quel che valessero, fosse obbligato il Re di rifarcelo, e di dargli il modo di impiegare il suo denaro in altre terre di Francia.

Napoli 28 *aprile* 1720.

(c) L'istromento di questa lega conchiusa a' 14 settembre dell'anno 1641. leggesi presso Leonard. tom. 4. ove nell'artic. 9 si legge tal patto.

OSSERVAZIONI

DEL DOTTOR

PIETRO GIANNONE

Sopra la scrittura intitolata: Difesa della Real Giurisdizione intorno a' regj diritti di S. Maria della Cattolica della Città di Reggio.

Introduzione pag. 4. Vana esagerazione è quella, che sia questa la prima cappella regia che abbiamo nel Regno, quando è indubitato che la cappella di Arsofia posta in Calabria fu dichiarata *reale* dallo stesso conte Ruggieri nel 1094.; ed il diploma della *cattolica*, secondo sentirete da costui, fu istromentato nel 1111. degli anni del mondo 6620. E si deve notare, che la carta del conte Ruggieri per la cappella d'Arsofia la trascrive Tassone, e l'autore della Storia Civile l'allega al tom. 3. pag. 158. donde l'autore prese questa notizia tacendone il luogo; ma solamente si rapporta al Tassone.

§. I. pag. 13. Siccome quì si dice come cosa certa, che il conte Ruggieri avesse istituita in Reggio la dignità di Protopapa, così nel §. 3. e 4. che il medesimo conte avesse fondata la chiesa della *cattolica*. Questo Principe nè istituì esso il Protopapa in Reggio, essendo d'istituzione de' Greci, nè fondò quella chiesa; ma dalle ruine che aveva patito, la riordinò ed accrebbe. Che fosse quella antichissima, ce l'avrebbe potuto chiarire il marmo, che ivi ancor si vede innalzato in memoria d'un correttore della Lucania e de' Bruzj. La forza di questa verità lo costrinse poi a contraddirsi, poichè nella pag. 31. soggiugne che dal diploma di Ruggiero si debba supporre che fosse stata antecedentemente fatta.

Pag. 14. Favola è questa de' due vescovi in Napoli, siccome contro l'opinion del Chioccarelli dimostrò il Padre Caracciolo, come poteva l'autore vedere nel tom. 1. della Storia Civile pag. 432.

Pag. 15. Si parla qui come il conte Ruggieri andasse istituendo Protopapi così in Calabria, come in Sicilia, quando già prima in tutte le chiese greche, come oggi nelle latine sono gli arcipreti.

Pag. 16. Ridicolo passaggio a questo canone, il quale non ha che far niente con quel che si tratta.

§. II. Pag. 17. Debbono avvertirsi gl' infiniti abbagli, che piglia l'autore in tutto questo § intorno alla legazione conceduta dal Pontefice Urbano II al conte Ruggieri nel 1098.

Pag. 20 Dalla Storia Civile tom. 1. pag 88. e segg avrebbe l'autore potuto sapere, che la Calabria era allora sottoposta al Duca di Puglia, e che il Conte di Sicilia ne possedeva solamente alcune piazze, delle quali poi ne restituì alquante al suo nipote Ruggieri Duca di Puglia e di Calabria; laonde molte poche ne gli potevano rimanere, tralle quali è molto verisimile che vi fosse Reggio, e qualche altra posta in quella punta vicino allo stretto Siciliano, siccome può facilmente ravvisarsi da' diplomi stessi di questo conte. Ma per lo concordato di Adriano col Re Guglielmo si rende manifesto, che la *legazione* non abbracciava che la sola Sicilia. Mostra l'autore di avere avuta la notizia di tal concordato; lo cita perchè l' ha trovato allegato nella Storia Civile, e ne dà l'onore a Capecelatro; ma si vede, che se pure l' ha letto, non ne ha cavato nessuno profitto.

Notisi ancor quì la poca accortezza dell'autore di passare dal *jus* che pretende per la *legazione*, a quello della fondazione con l'esempio del Re d' Ungheria, ed alla restituzione fatta delle chiese di Sicilia, e di Calabria al trono romano.

Pag. 22. Vuol far pompa l'autore d'aver letta la significazione della parola *anathema* del du Cange; perciò si apre così largo campo per ispiegarla.

Pag 23. Dice tanto l'autore su questa epistola di Papa Giovanni; e non cura confutare l'Ottomanno, che la crede apocrifa; dovea almeno aver letto Facchineo, il quale gli avrebbe somministrati buoni argomenti.

Pag. 25. Si compiace tanto l'autore di questa osservazione di Cujacio, e pure questi ne ricevè riprensione da que'che scrissero dopo lui negli ultimi tempi, quando fu chiarito per molti diplomi, che l' uso di que' tempi era, che tutti i Principi si valevano di quella formola, perciò si offendeva la chiesa, la quale solo poteva, e può separare il fedele dalla sua comunione. Li Principi hanno altra sorte di scomuniche, le quali tolgono la comunione civile, non quella della chiesa; oltracchè quelle si riducevano a pure esecrazioni e maledizioni.

Pag. 26. Sono stupendi i tanti granchi, che quì piglia l' autore supponendo che il conte Ruggieri *anatematizzasse* ne' suoi diplomi per la *legazione*, quando ciò non dipende da questa, ma dall'uso di tutti i Principi in que' tempi.

Pag. 29. Si mostra l' autore tanto vago di camminare oltre, che non bada dove mette i piedi. Primieramente questa carta non è di Ruggieri conte di Sicilia, ma di Ruggieri Duca di Calabria, e se ne poteva ben ricredere, perchè appartiene a Cosenza, di cui il conte di Sicilia non se n' impacciava. Secondo perchè essendo del 1093, era anteriore alla *legazione*, che fu da Urbano conceduta nel 1098. L' autore confonde questi due Principi, e gli ha per un solo, e confonde per conseguenza li diplomi dell' uno con quegli dell' altro.

Consimili inavvertenze si leggono alla pag. 157. dove porta un diploma del 1091. ch'è del Duca di Puglia, e vuol che sia del conte di Sicilia, di che egli si poteva accorgere dalla stessa carta di Mabillon, che allega alla pag. 155. Nella pag. 159. 211. 212. 214. 215. si leggono delle consimili confusioni.

Pag. 30. Si avverte questo solenne disavvedimento dell'autore d'attribuire l'*anatematizzazione* del conte Ruggieri alla *legazione*. Egli l'autore se ne avvede alla fine della sua scrittura, e cerca infelicemente scusarlo, rendendosi assai più simile al medico di Calandrino con una distinzione, che si forma a suo capriccio, come si dirà al §. 5. Meglio era, *sola litura*, cassare tutti questi fogli, che farne una più misera e ridicola difesa.

§. III. pag. 31. Quanto si dice in questo §. facilmente potrebbe confutarsi dalla scrittura fatta per Monsignor di Capaccio contro lo abate di S. Egidio da Pietro Giannone.

Pag. 51. Che han che fare i granchi con la luna? Che conduce alla sua causa l'avventarsi contro l'autore della Storia Civile? Ma questa non se gl'imputi a novità, perchè è suo ordinario stile di far sovente delle scappate e digressioni, che nulla giovano; lo fa per mostrar pompa di erudizione, ma nello stesso tempo lo scuoprono per una picca da seme, che senza l'ajuto del du Cange, e del magazzino di Tommasino non varrebbe danajo.

Non capisce quel che ha voluto dire lo storico civile, il quale non intese dir altro, se non che Marino Freccia, perchè stava pregiudicato da' comuni errori, che correvano a' suoi dì, ne' quali si credeva che l'esenzione degli ecclesiastici fosse *de jure divino*, riputava incapaci i Principi a potere esercitare giurisdizione sopra i medesimi o per sè stessi, o per mezzo de' loro ministri. Ma nell'Imperio, e nella Francia, dove si teneva per fermo, che questa esenzione dipendesse dagl'Imperadori e da'Principi, ciò non faceva maraviglia, sicchè per sostenere l'usanza si avesse dovuto ricorrere, come fa Freccia, ad indulto ed *assenso apostolico*; ma essi lo pretendevano fare *proprio jure*. A questo fine devesi credere, che fu allegato l'esempio di Francia, dove l'arcicappellano ch'era lo stesso che il gran cancelliero esercitava giurisdizione *vice Regis* sopra le persone ecclesiastiche del palazzo reale; e sopra tutte le cause ecclesiastiche ch'erano riportate al Re. La maraviglia di Marino Freccia era, come un laico, qual era il cancelliere a tempo di Federigo II. potesse esercitare giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche, ch'erano *de jure divino* esenti della potesta laicale; perciò egli non trovando altro scampo, ricorse ad indulti e privilegi, almeno presuntivi e taciti; la qual maraviglia ancor durerebbe, se si dovesse attendere l'imperizia di costui, dico dell'autore di questa scrittura, che si prende la briga e'l disagio di difendere il Freccia, poichè o il gran cancelliere di Francia fosse stato ecclesiastico o secolare, esercitando egli giurisdizione sopra li preti del palazzo reale *vice Regis*, vi corre

sempre un medesimo dubbio, come un laico qual è il Re possa esercitar giurisdizione sopra gli ecclesiastici, che sono esenti da ogni potestà secolare? Che il Re questa giurisdizione la deleghi ad uno ecclesiastico o ad un laico, poco importa, quando tutta dipende dal Principe. Il dubbio non si può sciogliere, se non col negare il supposto di Freccia, che l'esenzione sia di ragion divina. Questa pervenne negli ecclesiastici per concessione de' Principi, e perciò i Re di Francia lo facevano non già per indulto o privilegio che n' avessero da Roma, ma *proprio jure*, e per ragion del principato. Egli è vero, che presso di noi particolarmente nel regno degli Angioini servi della corte di Roma, introducendosi altre massime, e non più pigliandosi li cancellieri dall' ordine ecclesiastico, riputandosi i secolari abilissimi, si stimò più congruo e di maggior convenienza, che quella giurisdizione che i primi Re facevano esercitare dai suoi cancellieri, si esercitasse sopra i preti del real palazzo dal primo prete della sua cappella, che diciam ora *cappellano maggiore*, ma non già con total sottrazione dal gran cancelliere, come si vede ancor oggi, che la cancelleria essendosi unita al consiglio collaterale, prende anche la cognizione di quelle cause, che in prima istanza furono trattate avanti di quello.

Notisi ancora, che riprende lo storico civile, perchè siasi valuto dell'autorità di Pietro di Marca, e non abbia dato di piglio al suo caro du Cange. Certamente a coloro, li quali niente saprebbono se non vi fossero al mondo dizionarj, parrebbe ciò strano, perchè non han vergogna, nè arrossiscono di compilare scritture intere sopra i soli dizionarj; ma dallo storico intanto credesi, che fu allegato Marca, perchè costui allega, e porta le parole d' Incmaro, il quale dice che in Francia risedeva questa potestà nel cancelliero chiamato da lui *apocrisarius, quem nostrates cappellanum vel palatii custodem appellant, et omnem clerum palatii sub cura et dispositione sua regebat*. Non si niega, che questi *apocrisarj* erano in Francia per lo più ecclesiastici, e si chiamavano ancora *arcicappellani*. Ma questo non fa, che il Re non avesse potuto creare laici cancellieri, siccome non mancano esempli in quel regno, che anche in que'tempi ve ne fossero stati che non erano dell'ordine ecclesiastico, li quali esercitavano giurisdizione sopra i chierici del palazzo regio, perchè la giurisdizione veniva loro comunicata da' Re che l' avevano *jure proprio*.

Pag. 46. Pare che l'autore pure s' abbagli come Freccia, perchè non vuole che tale giurisdizione potesse averla il Principe per ragion del principato, ma per privilegio o tacito o espresso del Papa; ciò ch' è falso, particolarmente ne' Re di Francia, de' quali non può certamente dirsi, che l' esercitassero per li suoi cancellieri per indulto e privilegio apostolico. Durante l' imperio era quella presso gl'Imperadori, come ne rendono pienissima testimonianza i codici di Teodosio, e di Giustiniano. Nè si legge, che i Re di Francia ne avessero avuto privilegio dal Papa, nè che fossero stati creati mai legati, siccome Urbano fece il conte Ruggieri.

Pag. 60. L'autore quì anche si vuol divertire, malmenando ciò che sta scritto nella Storia Civile della potestà del gran cancelliere di Francia, e con tutto ch'egli allega quì sotto Carlo Loysò, non si avvede che quanto l'autore civile disse del cancelliere di Francia, fu preso da questo insigne scrittore, che in quella guisa appunto ci descrive il gran cancelliere il quale lo poteva sapere meglio del nostro autore scrivendo delle cose del proprio regno.

Pag 61. Tutto quello, che quì si dice del maestro del palazzo, ovvero del maggiordomo della casa reale di Francia, e cento altre puerilità mostrano l'autore troppo semplice, perchè egli non distingue i tempi, e non ha ben letto Loysò, il quale dice che dalla soppressione del maestro del palazzo che aveva tanto potere, surse nella stirpe di Ugo Ciappetta il gran cancelliere. siccome sursero altri ufficj della corona, li quali ripigliarono la loro antica autorità, che prima si era trasfusa in quella di maestro del palazzo, sicchè quel che prima si diceva di costui, poi si disse del gran cancelliere per ciò che riguarda le cose di giustizia e gli affari civili del regno; siccome per quello che riguarda gli affari militari, si disse dipoi del gran Contestabile, mentre al maestro del palazzo si riportavano non meno le cose di giustizia, che dell'arme, delle finanze, e della casa del Re, ed era il primo sopra tutti gli officiali del regno senza eccezione.

Pag. 64. S'egli avesse letto (dico l'autore) la Storia Civile, vedrebbe in quante occasioni parla con molta lode quell'autore di Freccia, e non giammai lo deride. Il nostro autore merita, che si rida e si cianci di esso lui, perchè non ostante tanti lumi che non si avevano a'tempi di Freccia, per li quali si è chiarito che l'esenzione degli ecclesiastici dalla giurisdizione del Principe non sia *de jure divino*, ma per concessione de' Principi stessi; pur dice, che senza privilegio del Papa non potevano i Re di Francia o di Sicilia, o essi medesimi o per mezzo de' loro cancellieri esercitare giurisdizione sopra gli ecclesiastici

Pag. 65. Non aggrada al nostro autore che presso di noi si fusse comunicata la giurisdizione del gran cancelliero sopra i preti del real palazzo al cappellan maggiore, quando Carlo d'Angiò avendo perduta la Sicilia fermò sua sede regia in Napoli. Lo Storico Civile nel tom. 2. ove tratta del gran cancelliero, intorno a ciò si rimette al tom 3. ove narrasi il regno di Carlo I., e più diffusamente si tratta del cappellan maggiore, sicchè bisogna vedere, che cosa sopra ciò non gradisce in quel 3. tomo. Mostra aver letto ciò che ivi si scrive, donde prese varie notizie del Clero Palatino, e del Protopapa de' Greci; ma si vede non averne cavato alcun profitto, anzi miserabilmente confondendo i tempi tutto travolge e conturba. Nel regno degli Angioini s'introdussero presso noi altre massime, e nuova disposizione degli ufficiali della casa del Re. L'ufficio del gran cancelliere andava in declinazione, e dall'altra parte s'ingrandivano gli altri, fra'quali fu il maestro della cap-

pella reale; ond'è che da questo tempo si reputò conveniente, che quella giurisdizione ch'esercitava sopra il clero Palatino il gran cancelliere ch'era laico, l'esercitasse il proto-cappellano capo del clero. Nel regno degli Aragonesi molto più declinò l'autorità del cancelliero, infinochè finalmente Ferdinando il cattolico avendo eretto il consiglio collaterale trasferì quivi la cancelleria, onde rimase il gran cancelliere in quella forma che oggi si vede, colla sola sopraintendenza al collegio de' dottori. Hanno le dignità i di loro incrementi e declinazioni, le quali non avvengono tutte in un tratto, ma di tempo in tempo. Così presso di noi avvenne di questo ufficio, che portò l'ingrandimento nel regno degli Angioini del maestro della cappella reale, ed in quello degli Aragonesi del consiglio collaterale.

Pàg. 68, Questo nuovo sistema di Ferdinando il cattolico ebbe origine dalla nuova polizia che quel Re introdusse nel regno, e non altronde; siccome sarà manifesto a chi vorrà prendersi la pena di leggere la Storia Civile nel fine del tomo III.

Pàg. 85. Qui è maraviglioso sino alla fine di questo § vedere il nostro autore a guisa di baccante scorrere qua e là, accozzando erudizioni ed inzeppando quanto sa ed ha letto nel dizionario del du-Cange intorno agli spogli ed altre cose che scrive, le quali non si appartengono punto alla causa che si tratta.

§ IV. pag. 93. Stucchevol cosa è il vedere per quattro interi fogli parlarsi di *juspatronato*, come se ne dovesse compilare qualche trattato, niente facendo alla causa

Pag. 95. Che ti pare di questa spiegazione della parola *processio*? Non ci sta a capello? Ci fa chiaramente conoscere l'autore che se la disgrazia porta d'incontrarsi in qualche parola che venga spiegata dal du-Cange nel suo dizionario, non lascia passarla senza farne una gran pompa, siccome fa quì di questa parola *processio*; e bisogna temer sempre, perchè ogni qualunque volta si allega un passo, e vi si legge una consimil parola che sarà nel dizionario, egli per tutti li conti vuol metterne la spiegazione, poco curando del danno e della spesa del povero cliente.

Pag. 123. Per fare una sforzata adulazione all'odierno Pontefice, prende l'occasione di questa lettera di Filippo il bello, che ha che fare con questa scrittura, quanto i granchi colla balena.

Pag. 125 Per quanto si dice in questa pagina e nella seguente, deve leggersi la scrittura fatta per Monsignor di Capaccio contro l'abate di S. Egidio, donde si conosceranno gli abbagli che prende l'autore.

Pag. 131. La ragione di questo è quella stessa, che altre volte si è detta, perchè tale esenzione è venuta agli ecclesiastici non già per dritto divino, ma per concessioni de' Principi stessi, e perciò potevano limitarla alli vescovi, sottraendo loro i preti del real palazzo, siccome facevano, quando fondavano o dotavano le chiese o monasterj, ovvero quando le dichiaravano cappelle regie.

Pag. 149. Questo decreto con quell' altro che siegue, non par proprio di questo luogo; anzi da questi si ruina tutto il sistema dell'autore, poichè da essi si convince, che quegli arcivescovi consentano alla presentazione ovvero nomina, che s'appartiene alla città, ed alla elezione che s' appartiene al Re o suoi vicerè; ma pretendono che l' istituzione sia lor propria, siccome la giurisdizione, potendo benissimo stare insieme, che una chiesa sia non pur di presentazione, ma anche di collazione regia, ma che ciò non importi esenzione dell' ordinario. come sta fondato nell' allegazione fatta per Monsignor di Capaccio.

Pag 153. Termina infelicemente questo § non avendo l' autore provato che la sola collazione basti non solamente per esimere il Protopapa dalla giurisdizione dell'ordinario, ma che gli dia giurisdizione sopra li preti di quella chiesa e suo territorio. Questo punto sta ben diciferato nella nominata scrittura per Monsignor di Capaccio.

§. V. Pag. 155. Da questa carta del conte Ruggieri riferita dal Padre Mabillon poteva egli l' autore conoscere, che vi erano due Ruggieri, come abbiamo notato, uno Duca di Puglia e di Calabria, e l' altro conte di Sicilia e di Calabria, perchè in questa si notano anche gli anni del Duca di Puglia ch'era suo nipote

Il Padre Mabillon secondo il calcolo de' Greci per li diplomi che si portano dall' autore in questa stessa scritturaccia pag. 185. è vario di un anno. poichè egli dice che secondo il computo de' Greci il primo anno di Cristo era del mondo il 5509., e li diplomi lo fissano nell'anno 5510.

Pag. 156. Questa carta è vera del conte Ruggieri, perchè viene a cadere giusto in suo tempo, siccome la seguente del 6604.; l'altra che soggiunge pag. 157. del 6640. non può essere di questo conte, perchè egli era già morto, e forse sarà di Ruggieri suo figliuolo, che fu il primo Re di Sicilia, siccome al medesimo deve attribuirsi l'altra del 6638.

Pag. 157. Confonde quì in conseguenza dello errore, nel quale si ritrova credendo una persona questi due Principi, le carte del conte con quelle del Duca suo nipote Duca di Puglia e di Calabria, siccome fu quella del 1091. che l'autore rapporta; e poteva facilmente accorgersi dell' errore, se avesse fatta riflessione che quivi si parla di Cosenza, che non apparteneva al conte di Sicilia, il quale non ritenne che alcune poche piazze della Calabria ulteriore. Parimente le carte del 1088. e 1094. fatte per Tropea appartengono al Duca di Puglia, e non al conte di Sicilia.

Pag. 158 O che solennissimo baccalare! Egli stesso porta il documento di Ughelli, dove si fa menzione di tre carte con la data degli anni del mondo; la prima del 6607. che ridotti agli anni di Cristo viene a cadere nel 1099. Questa poteva essere del conte Ruggieri, ma non la seconda che porta la data del 6623., cioè 1115. quando Ruggieri era già morto, e contuttociò il nostro dottissimo autore dice che tutti due questi diplomi fossero di Ruggieri conte di Sicilia.

Ma nemmeno il primo è del conte, sì bene del Duca di Calabria Ruggieri, siccome doveva avvedersene l'autore dalle stesse parole di questo diploma, che io segno con due linee *Duce Apuliae*, ciò che non conveniva al conte Ruggieri. L'altro appartenente alle chiese di Biblona, e di Taurina può essere del conte, perchè porta la data del 6595.

Pag. 160. Quì si vuole notare la soverchia grossezza dell'autore. Secondo Mabillone l'anno primo di Cristo fu del mondo il 5509 secondo le carte rapportate dall'Ughelli viene ad essere il 5510. Dunque l'anno del mondo 6620. secondo Mabillone sarà il 1111. di Cristo: secondo l'Ughelli sarà il 1112. Ora l'autore non dimostrando prima, perchè egli seguiti il computo del primo, e rifiuti questo secondo, conformandosi al calcolo di Mabillon dice, che in questo anno appunto, cioè il 1111. fu spedito dal conte Ruggieri il diploma per la chiesa della *cattolica*, quando erano trascorsi molti anni, che questo Principe era morto; essendo presso gli autori contemporanei costantissimo, come fra gli altri presso Lupo Protospata, che Ruggieri conte di Sicilia, a cui Urbano diede la *legazione* morì nel 1101. L'errore è nato dall'aver l'autore riputato una sola persona il conte col Duca, e perchè ha trovato che questi morì al 1111. s'appiglia a questo anno per dire che il dilpoma poteva spedirsi da Ruggieri nell'ultimo anno di sua vita. Sarà dunque falso questo diploma, se se ne vorrà fare autore il conte. E veramente la causa del Protopapa, se vorranno attendersi queste vanezze, sarebbe ruinata; e perciò bisognerà o ricorrere ad altri calcoli, perchè li Greci non altrimenti che li nostri Latini furono fra di loro varj nel fissare gli anni del mondo, ovvero riputare questo diploma di Ruggieri. Il figliuolo di questo conte, quello stesso che gli succedette, e che fu gridato primo Re di Sicilia.

Si conosce da ciò che la memoria, la quale si conserva nella chiesa della cattolica, dove si trovano notati gli anni di Cristo 1100., va assai bene, perchè in quell'anno era ancor vivo il conte Ruggieri; perciò è una inezia ricorrere a quanto l'autore quì allega di Mabillon, quando il conte Ruggieri non poteva che in quell'anno, o nel seguente di sua morte far quello che ivi fece.

Pag 163 Perchè la disgrazia ha portato, che in questi passi allegati siansi incontrate le parole *comonia, et diptycha*, ecco che con il suo dizionario ce ne fa un lungo sermone.

Pag. 185. Perchè scrive per un Calabrese, si può comportare ch'egli trascriva ed obblighi i signori ministri a legger tutta questa orazione; ed è assai nojoso non voler neppure tralasciare l'elogio fatto a' padri,

Pag. 190. È più lunga la giunta della derrata. Povero cliente!

Pag 191. Entra da capo a parlare di collazione de' beneficj da'nostri Re; cita lo storico moderno. e s'apre un largo campo di stendere altri fogli, copiando molti luoghi della Storia Civile, ed alcuni non bene intendendogli, gli guasta.

Pag. 194. Addenta di nuovo lo storico Civile, e lo nota di poco avvedimento; ma chi non vede, che mentre chiama pazzi gli altri, si tira dietro le catene? Egli dice che toltane la differenza di potersi pubblicare l'elezione innanzi l'assenso del Re, niente si alterò da Innocenzio III. quando dalle parole del concordato d'Adriano ch'egli l'autore stesso allega, o da quelle d'Innocenzio si vede chiaro la differenza, che vi era intorno all'assenso. Nel concordato di Adriano stava in arbitrio del Re rifiutare l'elezione, non solo se la persona eletta fosse *de prodictoribus aut inimicis*, ovvero a lui odiosa, ma per qualunque causa che paresse al Re di non ammetterla, di che non ne dovea dar conto ad alcuno: *Si persona illa*, sono le parole del concordato, *de proditoribus et inimicis nostris, vel heredum nostrorum non fuerit, pro qua non debemus assentire*. All'incontro per quelle d'Innocenzio si vede, che ricercato l'assenso dovea darsi *cui requisitum a nobis praebere debeatis assensum*.

Pag. 197. Vedete modestia d'uomo, come dice di Tindaro la Licisca! Si ritratta di quel che malamente riferì ne' primi fogli, donde si conosce, che sbadigliando, e senza considerazione alcuna schiccherava tanti fogli; poteva emendargli, e farne tirar de' nuovi: ma è da credere, che il povero cliente si risentisse potendogli bastare di avere speso egli per lui nell'impressione di più fogli, che non servono alla causa, ma unicamente per dar pascolo al gran desiderio che teneva di ostentare erudizione.

Pag. 209. Se v'incontra tutto il gusto e 'l diletto, meglio avrebbe fatto il nostro autore di compilarne un trattato, che sopra i dizionari cotanto a lui familiari non poteva durar molta fatica di farlo: ma divertirsi a spese altrui, e sopra la sofferenza de' signori ministri, recando loro quella noja e quella nausea, che suole ciascun provare, quando la disgrazia l'obbliga a leggere una simile scritturaccia, è soverchio abusarsi dell'altrui bontà, e massimamente di coloro che sono obbligati a spendere il tempo in servigio del loro Principe, e del pubblico, e non inutilmente consumarlo dietro a queste frasche pascendosi di vento. Notisi quì sotto la sfacciata adulazione, che fa a disagio del consultore del cappellano maggiore.

Pag 210. Quì sì, ch'è curioso Dice, che dopo terminata la scrittura gli era sovvenuto un dubbio, il quale era tale che rovinava tutto intero il §. 2 Egli l'autore lo chiama dubbio, meglio avrebbe detto tremuoto, che lo manda a terra sin dalle fondamenta Se avesse dato fuori la scrittura, poteva con una nuova ritrattarsi Quì però non ci bisognava altro che lacerare que' fogli; ma si sarebbe forse doluto il cliente, perchè la spesa era già fatta: e poi avrebbe perduto presso di lui ogni stima e concetto, se avesse scoverta la sua ignoranza che l'obbligava a cancellar tosto il malfatto. L'autore che volge e rivolge spesso il dizionario del du-Cange e l'Ughelli come non accorgersi alla prima che quella formola di [illegible] era consueta ne' diplomi di tutti i Principi di quel tempo? Troppo si mostra di ciò imperito e negligente; ma il fatto sta, che per so-

stenere un tale sproposito ne dice altri più solenni, distinguendo i diplomi istrumentati coll'intervento di qualche vescovo da quelli, ne' quali solo il Principe interveniva. Sciocchezza, che torrebbe il vanto al medico di Calandrino, e si convince per tale dagl'istessi diplomi, ch'egli allega ne' fogli seguenti.

Pag. 211. Quì, e nella pagina appesso si conosce più chiaramente, che non se ne troverebbe un altro da quì alla porte di Parigi, perchè con il supporre che il conte Ruggieri fosse stato il medesimo, che l'altro Ruggieri Duca di Puglia e di Calabria, confonde i diplomi che allega, li quali soli condannano e convincono per inetta la seguente distinzione. Ne' diplomi di Ruggieri Duca di Puglia, che non ebbe certamente da Urbano la *legazione* senza che v'intervenisse alcun vescovo, si legge ancora l'*anatema*. Questo istesso, che quì porta, è del Duca di Puglia, perchè riguarda la città di Melfi, della quale non aveva che impacciarsi il conte, e pure ha l'*anatema*. Fu istrumentato nel 1095., che vuol dir prima della *legazione*, la quale si sa che fu conceduta da Urbano nel 1098.; onde non può dirsi, anche se fosse stato del conte, che si fosse valuto della scomunica in virtù della *legazione*. Parimente la carta di questo stesso Ruggieri Duca di Puglia, che l'autore porta nella pag. 29: fu istrumentata nel medesimo anno 1093., quando non vi era *legazione*, e pure quivi si legge l'*anatema* fulminato da lui, non dall'arcivescovo, perchè nel tempo stesso, che impone pene temporali, lancia scomuniche. Dalle altre carte, che l'autore porta del conte Ruggieri, così riguardanti la Sicilia, come le sue piazze di Calabria pag. 27. 28. alcune furono istrumentate prima della *legazione*; e pure in esse si legge l'*anatema* senza che v'intervenisse alcun vescovo.

Pag. 212. Ma chi potrebbe annoverare tutti gli spropositi, che quivi ammassa per difendere il primo? Dice fra l'altre cose, supponendo sempre una persona il conte, e'l Duca, che il primo in quelli diplomi, che come Duca di Puglia concedeva, se non vi era l'intervento di qualche vescovo, non fulminava *anatemi*, perchè la *legazione* non abbracciava la Puglia. Se fosse vero il suo errore che il conte Ruggieri fosse stato anche possessore della Puglia e perciò se ne intitolava Duca, la *legazione* doveva abbracciare anche la Puglia, perchè la bolla di Urbano l'estende *in terra potestatis vestrae*. Sicchè se possedeva allora anche la Puglia, dovea eziandio quivi stendersi la *legazione*. Ma la verità è, che la *legazione* non fu conceduta al Duca di Puglia, che possedeva allora la Puglia e la Calabria, ma al conte Ruggieri che teneva la Sicilia ed alcune poche piazze di Calabria, e perciò non comprese che la Sicilia, siccome si vede chiaro nel concordato fatto con Papa Adriano.

Pag. 215 Oh alla fine è più arguto degli apotegmi! Perchè nella pag. 84. aveva sforzatamente lodato l'autore della Storia Civile, dicendo *che ne venerava la dottrina* e l'*incomparabile esattezza in tutta l'opera usata*, ora come se avesse parlato d'un

grande eresiarca, tutto tremante e pauroso fa molte proteste e scongiuri, che se mai avesse di alcuni degli autori allegati detto di venerarne l'incomparabile esattezza in tutta l'opera usata e la dottrina, altamente si protesta, che ciò intende per quelle proposizioni, che si sarebbono approvote dalla Sede Apostolica, rifiutando qualunque altra ch'ella rifiuti e disapprovi. Vedasi a che può giugner l' ipocrisia ed una sfacciata adulazione! Sarebbe da desiderare, che questi sentimenti fossero del cuore, e che veramente parlasse davvero, perchè se fosse così, potrebbe star sicuro, che la Sede Apostolica, al giudicio della quale egli sottopone la sua scrittura, in piedi della medesima vi farebbe notare queste parole, *non esse locum petitis.*

OSSERVAZIONI

DELL' ABATE

BIAGIO GAROFALÒ

SOPRA LE RIFLESSIONI MORALI E TEOLOGICHE

ESPOSTE IN PIÙ LETTERE

DA EUSEBIO FILOPATRO.

Il *censore* nel crivellare i sentimenti dell'autore dell'Istoria civile quasi sempre asserisce cose da lui non dette, ovvero malamente interpreta le sue parole, deducendo conseguenze e sequele piene non meno di paralogismi che di animo calunnioso e privo d'ogni carità cristiana; quandochè noi gli potremmo ricordare i detti de' Padri, che altrimenti c'insinuano, in particolare quel di S. Ilario (lib. 4. *de Trinitate* cap. 14.) *Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi, quia non sermoni res, sed rei sermo est subjectus*, nè dissomigliantemente a ciò disse ancora S. Gregorio sopra Giobbe: *arrogantes viri in eo quod bonorum dicta superbi examinant, verborum magis superficiem, quam verum cardinem pensant*; ed altrove: *arrogantes viri habere hoc proprium solent, ut dum nimia invectione prodeunt, etiam invehendo mentiuntur, et cum non possint reprehendere juste quae sunt, reprehendunt mentiendo quae non sunt.* Contro a' quali regolamenti noi mostreremo aver gravemente peccato il *censore*.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera I.

Il fine ch'ebbe l'autore dell'istoria civile di dedicare il suo libro all'augustissimo Padrone, egli si fu, perchè conteneva i varj avvenimenti del suo gloriosissimo regno, e per dimostrargli gratitudine di tanti benefizj compartiti al comune di esso, e accennati nella *dedicatoria*, non già quello che asserisce il *censore*.

Pag. 3. La provvidenza di Ferdinando il Cattolico nel lasciare erede de' suoi dominj Carlo V. fu usata per mantenere e vieppiù accrescere la grandezza de' suoi regni, siccome vien riferito e confermato da' tutti gli istorici nella guisa che il rapporta l'autore dell'istoria civile. il quale in questo particolare parlò con verità e da uomo d'onore, e non già da impostore. come fanno i PP. Gesuiti, de' quali per tralasciare moltissimi esempli, mi ricorda l istoria della Società del P. Juvenci pubblicata e composta in Roma, in cui narra diversamente le controversie e gli affari della Cina, di quel che esigeva la verità e lo stato di essi, nel tempo appunto che si eran chiariti nelle varie congregazioni di Roma istituite per l'esame de' *riti cinesi*; del che vi fu non picciola briga col Papa Clemente XI. il quale ordinò che rifacesse i fogli.

Pag. 4. Egli è falso, che l'istorico voglia il *sacerdozio ridotto a quel punto, in cui lo vorrebbero quei soli, che non conoscendo* divin culto, *han per vano il mestiero de' sacerdoti*; anzi l'autore pretende collocare il sacerdozio in quel grado, che i Papi stessi lo hanno collocato, i cui detti vengono registrati da Graziano cotanto partigiano della *potestà pontificia*, come si può vedere nel canone *Duo* (*a*) di Gelasio, e Gregorio VII. Papi, ed in altri, che qui tralascio; e nella guisa appunto che lo ha collocato CRISTO SIGNOR NOSTRO in quelle parole: *Reges terrae dominantur eis, vos autem non sic*; maravigliandosi ciascuno, che non siano note al *censore* queste massime, cioè i termini delle due *potestà*.

Pag. 7. Egli è tutta verità ciò che l'autore narra di Carlo V. benchè l'istorico in gran parte ne attribuisca la condotta a *monsignor Coures*, e agli altri Fiamminghi; così fa ancora, quando egli parla di Filippo III., e IV. e di Carlo II., accagionando i ministri, i quali si avean posto in mano tutto il governo. Questo è scrivere da galantuomo e da buono istorico; altrimenti bisognerebbe biasimare gli scrittori della sacra bibbia, in cui benchè spirata dallo Spirito Santo, si tassano i difetti di Davide, di Salomone e di altri personaggi, quali erano tanti diletti al Signore Iddio. Tal cammino tennero i migliori storici, de' quali per tralasciare gli antichi, basta leggere il *Guicciardini* ministro de' Papi, laddove fa il carattere di Alessandro VI. e di Giulio II., siccome di Leone X. il fa monsignor *Giovio*, e il *Varchi* istorico fiorentino non poche cose enormi scuopre de' Duchi di Firenze, e in particolare del gran *Cosimo*.

Pag. 12. Il ridurre l'elezione dell'Imperadore alla volontà e facoltà degli elettori, e non già a quella del Papa fu sentimento espresso da Federigo appresso Matteo Parisiense: *Liberam imperii nostri coronam tantum beneficio divino adscribimus: electionis primam partem* MOGUNTINO ARCHIEPISCOPO *deinde quod superest ceteris secundum ordinem principibus recognoscimus: realem unctio-*

(*a*) Distinct. 96. can. 10.

nem Coloniensi, supremam vero quae imperialis est summo Pontifici; nel qual luogo si parla dell'unzione da farsi solita dal *Papa* dopo essere stato eletto, e non già in tempo della creazione o elezione, la quale unicamente si riconosce dagli elettori. Questa unzione la pretendevano altresì gli Arcivescovi di Milano per essere una solennità e cerimonia, e non già perchè desse dritto e prerogativa per l'elezione dell'Imperadore. Così l'unzione del Re di Francia, che costuma fare l'Arcivescovo di Reims, non dava niuna validità alla sua elezione (Vedi Giansenio nel Mars Gallicus), la quale dipende dalla potestà e dichiarazione degli *stati generali* e del parlamento, siccome dimostra il Limiers nella vita di Lodovico XIV D'offesa fu all'imperio ed a' suoi dritti la pretensione di Paolo IV., il quale ricusò di riconoscere per Imperatore Ferdinando, a cui da Carlo V. fu rinunciato l'imperio, pel dritto ch'egli pretendea di dover convalidare e confirmare la suddetta rinunzia. Anzi che neppure la corte di Roma abbia alcun dritto circa l'accrescimento degli elettori, l'abbiam veduto col fatto a' dì nostri, che a dispetto di lei il Duca di Annover è stato posto nel numero di essi.

Pag. 18. Il *censore* biasima l'autore della storia civile a riguardo de' titoli e del principio della signoria della casa *Normanna in Puglia* e in *Sicilia*, in farla derivare dall'elezione de' capitani, de' soldati e del popolo. Ma ciò ebbe luogo anco nell'imperio romano, dove sotto la libera repubblica l'elezione de' generali e de' pubblici amministratori apparteneva al *popolo*:

.,. . . . . .qui dabat olim
Imperium fasces, legiones . . . . . .

al dir di Giovenale (*b*). Ma poi variò sotto i Cesari:

. . . . nunc se
Continet, atque duas tantum anxius optat
Panem, et circenses (*c*) . . . .

per aver i soldati la principal parte nell'elezione degl'Imperatori come si narra di Giulio Cesare, di Ottavio, di Adriano, di Pertinace, di Giuliano, di Severo, di Macrino, di Massimo, di Aureliano, e d'altri, venendo sforzata dall'elezione fatta da' i soldati l'approvazione del popolo e del senato: anzi dopo Galba leggiamo essersi fatta l'elezione non in Roma, ma nelle provincie, che è quello che disse Tacito: *evulgatum imperii arcanum.*

Nella medesima pagina 18 il *censore* accagiona l'autore della istoria civile, quasichè stimasse *non altro vero imperio durar oggi*

(*b*) Giov. Sat. 10. v. 78. et 79.
(*c*) Gioven. ibid.

nel mondo, se non il greco, e per conseguenza quel del Turco occupante la sede di Costantinopoli: ma non so conoscer veramente, di onde ciò deduce; poichè egli solo pretende che essendo Carlo magno da *patrizio romano* acclamato, incoronato ed unto per Imperatore da Leone Papa, non per questo si deduce esser trasferito l' imperio in occidente; poichè i greci Imperatori, come leggesi nelle loro storie, si querelarono fortemente dell' attentato, e di aver usurpato il nome e i diritti imperiali, che ad essi convenivano, oltre le altre giuste ragioni che aveano sul *territorio ecclesiastico*, come in fatti i popoli della città del nostro regno che rimasero sotto il dominio greco, non vollero riconoscere Carlo magno, siccome nol fecero altresì i Beneventani stessi. Nè scorgo, come il *censore* incolpi la spedizione e il giusto possesso che Teodorico ebbe dell' Italia, poichè egli la fece per ordine e permissione di Zenone Imperatore d'oriente, il quale Zenone gli confermò il dominio per averla conquistata colle proprie forze, siccome fece eziandio Anastasio. Quindi si cava, che Teodorico fu giusto Principe e legittimo possessore dell' Italia, la quale conquistata avea colle sue proprie armi.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera III.

Pag. 30. Questa lettera è tutta piena di tratti sediziosi e di stizza contra l' autore dell' Istoria Civile, mentre il *censore* pretende vendicare l' offesa de' *Napolitani* gravemente ingiuriati dallo storico, dove narra il fatto e la morte di Manfredi abbandonato e tradito da' regnicoli, che Dante chiama *Pugliesi*. Ma ciò non è colpa dell' istorico, ma bensì di Dante, il quale prima lo scrisse benchè per altro in questo fatto non dica il poeta se non la pura verità. Similmente laddove l'autore dipinge l' ignoranza de' giureconsulti napolitani, egli imputa i lor difetti ed errori nel trattar le cose legali a mancanza di necessaria cognizione ed a vizio del secolo. Questo è scrivere da istorico, cioè dir le cose tali, quali sono con sincerità e verità, e notare i difetti de' popoli e de' Principi, secondo le regole di *Luciano*, laddove tratta della storia. Così han fatto gli antichi, in particolare *Tucidide*, il quale non lascia d' innalzare con lodi il valore, il coraggio e la condotta de' Lacedemoni di gran lunga superiore agli Ateniesi, benchè egli Ateniese si fosse; e il grande istorico *Tito Livio* non tralasciò di lodare Gneo Pompeo in maniera che *Pompejum eum augustus appellaret*, benchè egli fosse cotanto amico d' Ottaviano, a cui non dispiacquero tali encomj fatti a Pompeo. Solo noi leggiamo sotto i tiranni praticato il contrario. Quindi è, che Cremuzio Cordo incontrò l' indignazione di Tiberio per avere lodato Marco Bruto, e per aver chiamato Cajo Cassio *Romanorum ultimum*; onde i suoi annali meritarono le fiamme (vedi Tacito negli

annali al lib. IV.). Nè credo che i Napolitani siano così gentili e delicati, come lo fu Plutarco, il quale non mancò di tessere un'arringa contro Erodoto col trattarlo da maligno, perchè disse male de suoi cittadini. Si loda grandemente la sincerità di Dante, il quale nel canto XV. dell'inferno biasima i suoi Fiorentini in que' versi:

Vecchia fama nel mondo li chiama orbi:
Gente avara, invidiosa e superba.

e laddove nel purgatorio al canto 6. biasima il governo di Firenze e la pessima condizione di tutta l'Italia Ma io non so, come i *Gesuiti* siano ora tramutati in difensori ed apologisti dell'onore e della gloria de' Napolitani, dappoichè nissuno meglio che esso loro han malmenati e crudelmente strapazzati i Napolitani, e in particolare i più dotti ed i letterati, siccome il padre de Benedictis nelle sue *lettere apologetiche* ha fatto, tacciandogli di novità, e come macchiati di miscredenza e di ateismo: nè l'istesso *censore* si è punto dipartito dalla di lui traccia, come si può scorgere in molti luoghi di queste sue lettere, in particolare nella lettera X. pag. 181. dove parla *degli spiriti sublimi e forti della città di Napoli, i quali nulla stimano, anzi dispregiano i santi, la chiesa e l'indulgenze.*

Pag. 32. Non è forse vero quel che l'autore accenna intorno alla maniera, con cui i *monaci* hanno accumulate tante ricchezze e beni temporali, cioè con insinuare a' laici di lasciare eredità e legati alle chiese, in particolare a quei che si sono arricchiti o colla ruberia o colla usura, ovvero che han menato vita lasciva e disonesta, per potersi in questa guisa purgare dalle loro colpe, e trovare facile l'espiazione senza far penitenza de' loro peccati, e senza restituire ciò che aveano rubato? Sono pur troppo noti gli artifizj e gl'inganni da essi usati colle donne, e in ispezialità colle vedove ne' primi secoli per acquistare ampie eredità e legati, onde per legge di Valentiniano fu fatto ad essi il divieto di poter acquistare per l'avvenire; e la pratica di comporsi *pro male acquisitis et ablatis* vien pur troppo praticata e approvata con tanto discapito della santa penitenza ordinata da *Gesù Cristo* e dagli apostoli per la bolla della crociata nelle Spagne. Egli sarebbe necessario, che il nostro augustissimo padrone ordinasse, che i *monaci* e i *preti* non potessero in appresso possedere beni stabili, siccome ha prescritto a' *Gesuiti* di Boemia, e nella guisa che i Veneziani altresì praticano, poichè veggiamo nel nostro regno di tre parti di beni averne già acquistate due porzioni gli *ecclesiastici*, e quell'una rimasta a' laici soggiacere a tutti i pesi, dazj e gravezze Anzi io stimo che sarebbe somma prudenza e saviezza della corte di Roma l'impedire ad essi maggiori acquisti per non perdere in progresso di tempo quel che ora posseggono, accadendo loro quello stesso che avvenne in Inghil-

terra, dove i *monaci* e gli *ecclesiastici* d'immensi beni posseditori, siccome scorgesi dal libro intitolato *monasticon Anglicanum*, perdettero a tempo di Arrigo VIII. in un momento quel che con tanta fatica e industria avean guadagnato pel passato. Ma ciò da noi si può desiderare, ma non già ottenere, poichè colando tutto il denaro degli *ecclesiastici* nel seno di Roma, questa non vuol cagionarsi sì notabil danno per la sua avidità e strabocchevole avarizia, essendo pur troppo vero quel che disse il poeta (*d*)

Ho sempre inteso, e sempre chiaro fummi,
Ch' argento che lor basti non han mai
Vescovi, Cardinali e Pàstor summi.

Vizio e difetto, che a' cherici prima di lui rimprovera Dante (*e*)

Fatto v' avete Dio d' oro e d' argento:
E che altro è da voi all' idolatre,
Se non ch' egli uno, e voi ne orate cènto?

Pag. 38. L'autore della storia civile col detto di Clenardo non vuol biasimare il *jus romano*, ma l'abuso che se ne fa nel foro, i cavilli, e le dilazioni nelle cause, il qual disordine non ha luogo nel regno di Fezza, siccome nel nostro pur troppo lo ha. Anche gli antichi si sono querelati del danno che portano le molte leggi, in particolare Tacito laddove disse (*f*): *et corruptissima republica plurimae leges*, che a lungo ne divisa il disordine; ed Isocrate loda gli Ateniesi, i quali più alla educazione e al far divenir i suoi cittadini uomini di probità, che a promulgare molte e varie leggi badassero.

Pag. 40. Ciò che si narra della vita licenziosa del Duca d'Ossuna, egli è pur troppo vero, siccome lo fu altresì di Alfonso Re di Napoli, del Principe di Oranges e d'altri. Questi, e simili racconti per esser conformi alla verità, siccome non pregiudicano alla nazione, così accreditano altresì la sincerità della istoria; ed egli è una condotta e maniera praticata da tutti gli storici non men greci che latini, e dagli ecclesiastici stessi sui fatti de' Principi, de' quali ne han tessuto i lor racconti Ed in fatti i Greci col narrare i difetti di Pericle, di Alcibiade, di Filippo, di Alessandro, e i Romani quei di Marcantonio, di Cesare, di Nerone, di Cajo Caligola non hanno punto pregiudicato alla lor nazione, nè li veggiamo per detta cagione da chicchessia biasimati, nè condannati. Anzi siccome gli storici sono da commendare, che alla vista del pubblico non nascondono i fatti di qual sorte ch'essi si siano, così per contrario son forte da biasimarsi

(*d*) Ariosto Sat.
(*e*) Dant. Infern. Cant. 19.
(*f*) Tacit. Annal. lib. 3. cap. 28.

i *Gesuiti*, che danno altrui cagione di dover narrare cose turpi e scandalose da esso loro permesse, e sotto la lor condotta eseguite; siccome è lo avere in Venezia permesse le mogli di coscienza, per cui si sono viste mancare non poche nobilissime famiglie: l'essersi con troppa connivenza, per non dir furberia, diportati con Arrigo IV. Re di Francia, e col trapassato Re Luigi XIV.; perchè il *padre la Chaise* soleva dire esser meglio che un Principe fosse lascivo, che crudele e feroce. Basta leggere un libro di morale più volte ristampato in Vienna d'un *Gesuita*, il quale pretende coll'autorità d'altri suoi di non *doversi cacciare di casa la concubina*; libro, che è stato proscritto non ha guari di tempo in Roma.

Pag. 41. Il *censore* parla con molto astio, e narra cose false contra l'autore dell'istoria civile, poichè questi riportò mercede e regalo dal comune di questa città per la sua storia civile, e fu ascritto e annoverato tra gli *avvocati* della città di Napoli.

Pag. 42. La nobilissima famiglia di Capua a dispetto del *censore* si contenta e si pregia di trarre la sua origine da Andrea di Capua *avvocato fiscale* a tempo di Federico II. da cui fu impiegato ne' più rilevanti affari e premiato di più feudi liberi e franchi d'ogni peso di servizio; e ne è stato l'autore ringraziato, anzi che biasimato dai signori di detta casa, i quali possono ben dire

Tota licet veteres exornent undique cerae
Atria, nobilitas sola est atque unica virtus (g).

Stimando degnamente esser questo l'unico pregio delle più riguardevoli famiglie, tra le quali è indubitatamente d'annoverarsi quella di Capua, dappoichè trovansene pochissime che mostrino la loro origine prima dell'undecimo secolo, in cui s'introdussero i *cognomi*, per quel che rapporta il padre Mabillon, mentre se si vuole riguardar più oltre, ci mancano le memorie, si confondono le notizie tra per lo difetto de' *cognomi*, i quali non erano in uso, e perchè gli archivi per le assidue guerre e saccheggi furono arsi e distrutti, senza che nel rintracciare le origini di esse, quando si vuole andare tanto innanzi, avverrà quel che diceva Giovenale dei Romani:

Et tamen ut longe repetas, longeque revolvas,
Nomen ab infami gentem deducis asylo.
Majorum primus quisquis fuit ille tuorum,
Aut pastor fuit, aut illud quod dicere nolo (h).

(g) Juvenal. satyr. 8. v. 20.
(h) Juvenal. satyr. 8. vers. 275.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera IV.

L'autore dell'istoria civile non parla giammai della fondazione degli *ordini religiosi*, ma bensì della corruzione e degli abusi, che i *monaci* dappoi fecero delle regole prescritte dai loro fondatori, i quali ordinavano la povertà, il vivere negli eremi e ne'luoghi solitari, e senza impacciarsi negli affari secolareschi. I protestanti solamente han biasimato l'istituzione del monachismo ed i suoi fondatori,

Ma egli si è contentato di dire non più di quel che dice S. Bernardo nelle sue lettere, il quale per dimostrare quanto i *monaci* del suo tempo avessero traviato dalle antiche massime, sempre si querela di esser essi ignoranti e cattivi, laddove gli antichi furono dotti e santi. Lo stesso fece Erasmo sui *monaci* del suo secolo, ed il Revelino e Gian. Battista Mantoano, Giovanni Geiero, che fiorì nell'anno 1494 nei suoi libri stampati in Arpentina, ne' quali attacca l'ignoranza de' *frati*. e la loro malvagia vita, tralasciando il Boccaccio, il Poggio nelle facezie, e il Poliziano nel prologo che fa sui *menecmi* di Plauto; ma sovra tutti è da far attenzione a Dante, il quale nel Paradiso al canto XXII. introduce a parlare S. Benedetto in questa guisa:

. . . . e la regola mia
Rimasa è giu per danno delle carte:
Le mura, che soleano esser badia,
Fatte sono spelonche, e le cocolle
Sacca son piene di farina ria,

E poco dopo:

Pier cominciò sanz'oro, e sanz' argento,
Ed io con orazione e con digiuno,
E Francesco umilmente il suo convento.
Poscia riguardi là, dov' è trascorso,
Tu vedrai del bianco fatto bruno.

Simigliantemente al canto XII. del Paradiso parla della corruttela, in cui eran caduti i *Francescani* per aver tralignato dall' orme dell'istitutore:

La sua famiglia, che si mosse dritta
Co' piedi alle sue orme, è tanto volta,
Che quel dinanzi a quel dirietro gitta.
E tosto s' avvedrà della ricolta
Della mala coltura, quando il loglio
Si lagnerà, che l' arca gli sia tolta.

E de' Domenicani nel canto XI. del Paradiso:

Ma il suo peculio di nuova vivanda,
E' fatto ghiotto sì, ch' esser non puote,
Che per diversi salti non si spanda:
E quanto le sue pecore rimote,
E vagabonde più da esso vanno
Più tornano all' ovil di latte vote:
Ben son di quelle, che temono 'l danno,
E stringonsi al pastor; ma son sì poche
Che le cappe fornisce poco panno.

Il *censore* fa maravigliare, come egli imprenda la difesa degli *ordini regolari*, quando i *Gesuiti* se ne son mostrati e se mostrano tuttavia dispregiatori, siccome quelli che si credono superiori di gran lunga ad ogni ordine per la dottrina, per la santità e per l' istituzione della loro *società*, siccome si può scorgere nel libro intitolato: *Imago primi saeculi* da essi composto, e stampato in Fiandra, di cui il sig. Arnaldo ne forma un analisi nella *morale pratica*; nè ha mancato il padre Rainaldo nel libro de immunitate Cyriacorum di attaccare fortemente i Domenicani: e il padre Germonio a' nostri tempi d' incolpare i Benedettini, come possessori ingiusti de' beni che hanno in Francia per diplomi e donazioni de' Re e de' Principi, che essi han fabbricato per qualificare i loro giusti possessi.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera VI.

Pag. 75. L' autore descrive il danno recato, e che tutto dì recasi da' *monaci* e da' *frati* nel regno di Napoli per l' ampie possessioni, rendite, ed entrate che posseggono, restando impoveriti i laici, dai quali si convengono pagare al Principe tutte le gravezze ed i pesi pubblici, di cui essi ne vanno esenti; oltracciò dimostra, quanto essi cospirano alla maggior grandezza ed ai vantaggi della corte di Roma nel difendere i suoi diritti, e nell' abbattere e discreditare *l' autorità, le sacre prerogative e i diritti de' Principi.* Ma ciò non solo non è falso, ma egli è pur troppo vero, poichè nelle rivoluzioni e nelle mutazioni de' principati, secondo l' insinuazioni ed i comandi della corte di Roma comunicati per mezzo della confessione e di altri artifizj usati, han posto sossopra la quiete pubblica, avendo in costume la detta corte in tali occasioni di favorire quel Principe, ch' è più ad essa divoto ed ubbidiente, e da cui possono sperar maggiori vantaggi. Quindi il Papa suol chiamare tutti i *generali delle religioni*, che per dette ed altre cagioni fa risiedere in Roma, e loro ordina di scrivere ai loro *frati* quel ch' egli loro impone e comanda; e si è veduto col fatto quanti tumulti hanno eccitato nel regno di Sicilia per

lo famoso interdetto di Clemente XI., il quale chiamò a sè tutti i *generali*, e loro impose di far da' suoi *frati* predicare l'osservanza di quello nel suddetto regno Son eziandio note le *crociate*, e l' *indulgenze*, che i Papi per mezzo de' *frati* facevan predicare in Italia, e fuori di essa a' popoli, perchè costoro prendessero le armi, discacciassero e fortemente resistessero agl' Imperadori di Germania, che Ariosto disse:

l' indulgenze plenarie al fiero Marte.

Pag. 81. e 82. Parla della vita comune de' mendicanti prescritta da Roma e non eseguita, poichè a riguardo della povertà ciascun provedeva al proprio bisogno. Ma qui non parla delle ricchezze de' *Gesuiti*, i quali posti nel numero de' mendicanti da Pio V. hanno acquistato immensi poderi, e sono divenuti straricchi nel regno, non tralasciando di esercitar mercatura di porci, di panni forestieri, di formaggio e di vino, per cui tengono aperto un pubblico magazzino, non senza gravissimo scandalo de' paesani e de' forestieri, ed hanno in questa città, come altresì in Roma un banco aperto da rimettere in ciascun angolo del mondo ogni gran quantità di denaro. Contra di essi per detta cagione il P. Rainaldo lasciò scritto un libro, dove gli tratta da *trapezziti* e *numularj*. Lascia il *censore* altresì di parlare de' beni e dell' entrate amplissime de' Benedettini, de' Carmelitani scalzi, de' Martiniani ed altri *monaci regolari*.

Pag. 84. Le *monache* altresì per le doti che restano in patrimonio de' monasterj, sono fuor di misura cresciute in ricchezza, essendovi di quegli, a' quali ogni anno avanzano otto e più mila ducati da impiegarsi in compre, nelle quali i secolari restano addietro, non potendo comprare le case e poderi più di quel che vagliono: laddove a' *luoghi pii* purchè ad essi la roba rimanga, ed impieghino il denaro, nulla importa comprargli oltre il giusto valore Queste doti e livelli. secondo il van Espen sono infette di simonia, e da non doversi praticare; e in fatti la nostra città ha supplicato la benignità di Cesare, che dopo la morte di ciascuna monaca siano per l' avvenire le doti restituite a i loro parenti; dalla qual richiesta si scorge, quanto danno ricevano i secolari per la spesa di entrate e livelli assegnati alle *monache*.

Pag. 86. Si scorge chiaramente quanto il *censore* sia ignorante de' canoni, mentre stima essere l' istorico il primo ad affermare, che le doti e i livelli puzzan di simonia.

Pag. 100. È favola tutto quel che racconta delle limosine de' Certosini, per altro obbligati pe'l legato della *Regina Giovanna* di farle nella chiesa dell' *Incoronata*, il che essi trascurano; e niente men falso è quel che narra eziandio de' *Gesuiti*, i quali in verità per ischifare il concorso de' poveri, cominciarono a fare loro un breve catechismo; e quando interrogati non recitavano bene il *credo*. e le altre orazioni, sotto questo pretesto gli sferzavano in guisa che non più si accostavano alle loro case.

Pag. 109. Quì viene in acconcio il discorrere un po' a distesa sopra i *Gesuiti*, e in prima vedere, se l'aringa d'Errico IV. che dal *censore* si rapporta, sia vera; poichè non mi ricordo di averla letta giammai; e quando la fosse, bisogna dire che la condotta del Cardinal di Toledo, la quale si legge nelle lettere del Cardinal Ossat, in favore del Re, ponesse il costui animo in troppo buona fede de'*Gesuiti*, ma che dipoi si accertò del proceder di costoro a spese della sua propria vita nell' enorme attentato di Francesco Ravaillac, il quale non altronde fu derivato, che dall'empie massime del libro del Mariana Gesuita spagnuolo. Bisogna leggere il libro di Ridolfo Hospiniano intitolato: *Historia Jesuitica*, in cui vi sono rapportate le arringhe del Passerazio, e del padre di Antonio Arnaldo contra di essi, il tentativo fatto da' *Gesuiti* in Inghilterra di mandar per l'aria a forze di mine il Parlamento, e gli altri fatti di simile farina da lor praticati in Germania, oltre le pestilenti e perniciose massime de' loro dottori poste infine del suddetto libro. Deesi anche leggere un libretto del P. Quesnello intitolato *Artes Jesuiticae* della seconda edizione (§).

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera VII.

Pag. 115. Il *censore* forma una vana satira sulla credenza dell'autore, quasi ch' egli avesse difeso il peccato *filosofico*, o la *morale de' casisti* peggiore di quella dei gentili, o avesse accusato di manicheismo S. Agostino, siccome han fatto i reverendi padri della sua compagnia.

Pag. 117. Il *concubinato*, di cui parla l'autore dell'istoria civile, praticavasi legittimamente prima del concilio di Trento, ed era un matrimonio di coscienza avvalorato dalle leggi civili, e tolerato in appresso dai *Gesuiti* in molte parti, specialmente in Venezia, ed in Francia.

Pag. 121. Taccia l'autore, perchè ha biasimato la scolastica. Bisognerebbe anche biasimare S. Bernardo, Gregorio IX. S. Simone di Cassia, il Gersone, il Cardinale Alliaco, Melchior Cano ed il medesimo Cardinal Gotti, il quale nella sua teologia data alle stampe in quest' anno confessa, che il biasimo di Lutero, e Calvino contra i cattolici non era in altro fondato, che nella maniera di teologizzare da costoro adottata.

Pag. 122. Egli è pur troppo vero, che i *decretisti*, e gli *scolastici* cospirarono a stabilire la MONARCHIA PAPALE, siccome ci dimostra il Feuret; ed il Fleuri lo attribuisce alle SPURIE EPISTOLE DECRETALI.

Pag. 125. Qual fracasso è mai quello, che fa quì il *censore* contra l'autore della storia civile, il quale assegna il IV. secolo e gli altri

(§) Il libro intitolato *Maximes de la morale des Jesuites* è il vero ritratto in miniatura della loro morale e de' loro moralisti.

susseguenti per epoche alla *venerazione delle reliquie*, a' *pellegrinaggj*, al canto ed all' *ufficiare*? Ma questo non è derogare all'autorità della Chiesa, che ha indotte sì fatte costumanze, la quale dall'autore vien sempremai riconosciuta; si biasima soltanto quel falso ed erroneo culto, che i *frati* insinuano ai fedeli, ed in particolare verso dell' immagini, il quale è un pretto abuso, dappoichè ad esse deve rendersi onore, e non adorazione secondo il Concilio di Trento. Le peregrinazioni in Gerusalemme dapprima parvero pie, utili e fruttuose; ma poi furonò per gl' inconvenienti biasimate da S. Girolamo, e da S. Gregorio Nanzianzeno, il quale ne scrisse una intera lettera.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera VIII.

Pag. 130. Pone tra i *dottori* della Chiesa latina *Pier Lombardo*, il quale per verità non incontrò in tutti i suoi sentimenti *teologici* l'approvazione de' cattolici, ma tuttavia Dio volesse che si fosse poi seguitato il suo metodo di teologizzare fondato sopra la Scrittura ed i Padri, e non già sopra il vano e scolastico filosofare, come seguì in appresso. Il *censore* non tralascia di porre ancora nel ruolo de' *dottori* l'*Aureolo*, l'*Erveo*, il *Mairone*, l'*Occamo*, il *Capreolo* ed il *Suarez*, nomi da fare spiritare i cani, i quali non avean letto i Padri, ignoravano l' istoria ecclesiastica, la cronologia e la geografia sagra, non intendevan la lingua ebrea, nè la greca, non le origini delle antiche eresie, senza le quali non si possono intendere i Padri: e quel ch' è peggio, introdussero ed accomodarono il vano e sottile filosofare alla teologia, siccome fecero i *Manichei*, i quali si davano perciò vanto di superare i Cattolici, che aveano cotesto modo di teologizzare trascurato, per lo qual motivo furon i suddetti *Manichei* gravemente biasimati da S. Agostino nel suo libro *de utilitate credendi*. I scolastici ancora introdussero l' indagare il *quomodo*, e'l *quare* ne' *venerandi misterj* della religion cristiana, metodo cotanto oppugnato e ripreso da S. Cirillo Gerosolimitano nelle catechesi, e da S. Agostino sulla Genesi.

Pag. 131. Afferma d' essere stata sconfitta la setta degli Ussiti da S. Domenico e da S. Francesco, peccando in ciò un tantino nella cronologia. Questo è un de' frutti della *scolastica*, che egli così eccessivamente esalta. Più vero avrebbe detto, scrivendo che da' *Gesuiti* sì bene fu sconfitta la setta de' *Luterani* e de' *Calvinisti*; ma col mezzo degl' incendj, delle sedizioni, e con artifizj e cabale nel commuovere i Principi di Germania contro di quegli con sì fatti modi, affine d' impossessarsi, de' loro beni. Si possono dire i *Gesuiti* d' aver fatta vera guerra a' *Protestanti*; ma non si possono già dare il vanto d' essere stati i primi, ed i più valorosi a combattergli cogli scritti, il che è stato pregio de' Domenicani e de' Francescani, e sovra tutti dipoi del Signore Antonio Arnaldo, del Nicolio e degli altri dotti

Francesi e dottori della Sorbona; conciossiachè le controversie del Bellarmino uscirono assai dopo lo stabilimento delle sette di quegli eretici: nè per esse il Bellarmino si acquistò quel credito e fama ch' egli sperava presso i protestanti e i cattolici. Basta leggere il disprezzo che ne mostra Giuseppe Scaligero, il quale per contrario loda assaissimo gli annali del Baronio, il quale difese per via d' istoria i dogmi cattolici: metodo che non può l' Horbenchio ne' suoi miscellanei non confessare assai dannoso e pregiudiziale alla sua setta, riconoscendo ingenuamente di quanto svantaggio era a quella stata la pubblicazione di quegli *annali*. In oltre non si può negare, che il Bellarmino per l'ignoranza della lingua greca, e per non aver meditato sui Padri Greci vien riputato assai debole e superficiale nelle risposte a gli argomenti de' protestanti. Aggiungasi ciò ch' è peggio, che avendo egli meglio che altri penetrato il sentimento di S. Agostino e il suo sistema intorno alla *grazia*, procurò di deviare da quella opinione, siccome si può osservare nel padre Serry nell' *istoria della congregazione de auxiliis* tenuta sotto Clemente VIII. e Paolo V; ed in molte opinioni non piacque alla corte istessa di Roma; onde Sisto V. fe' proscrivere e proibire i suoi libri. Più si potrebbe dire del Petavio, il quale affermò e s' ingegnò di provare non esser nota, nè chiaramente manifesta la *divinità di Gesù Cristo* ne' primi tre secoli, onde i *Sociniani* ne' loro libri hanno preso cotanto vantaggio e superiorità sopra i cattolici.

Pag 136. I *monaci* antichi erano in verità pieni di vizj, come il confessa S. Girolamo in molte sue lettere; nè l' autore biasima i Macarj, gl' Ilarioni, i Pacomj, i quali erano uomini dabbene e ritirati negli eremi da tutti gli affari secolareschi.

Pag. 141. Bisognerebbe quì descrivere la maniera, colla quale il generale Acquaviva instruì e addottrinò i *Gesuiti* nella più fina politica, e fare alcun motto della profezia *di S. Francesco* Saverio, stampata in Fiandra, nella quale prognostica *dover la campagnia dapprima fiorire in uomini savj e dotti, e dipoi* in politici, *per li quali doveva venire la sua ruina*. Questa fu mutilata nelle altre edizioni, siccome fecero altresì del libro del p. Ribadeneira stampato in Roma, il quale per essere stato compagno di S. Ignazio, descrisse appieno la sua vita, asserendo che egli non fece giammai miracoli, ma che le virtù insigni, di cui era fornito, gli valsero per miracoli.

Pag. 149. Se mal non mi ricordo, io lessi nel *testamento* di S. Franceso ch' egli ordinava a' suoi *frati* di osservare esattamente la sua regola. e perciò non ricorressero in Roma per impetrar dispense da lui gravemente vietate. Bisogna volgere il Wadingo negli annali de' *frati minori*, che parla delle riforme de' Francescani, le quali altro non denotano, che corruttele e inosservanza di regole: ivi si possono leggere parimente le contese grandissime tra di loro surte intorno la forma dell' *abito* e del *cappuccio* di S. Francesco, per cui s' impiegarono con più bolle i Papi a determinarne la figura.

Pag. 155. *Stima empietà l' ingiuriare gli ordini a Dio sagrati*,

quando sono egualmente sagrati a Dio tutti gli uomini dabbene, di cui S Paolo dice: *templum Dei estis*. In questa guisa saranno empj S. Girolamo, S. Bernardo, e tanti altri che han detto male, ed hanno biasimato i vizj, le corruttele ed i disordini de' *monaci*: i Papi stessi, i quali nelle riforme spiegar dovettero i loro rilasciamenti e dissolutezze di vivere: S. Bonaventura che procurò la riforma de' suoi *frati*: e sarebbe stato empio sovra tutti al parer del *censore* ch' è *Gesuita*, Innocenzio XI. il quale non contento di mortificare la compagnia in tante guise, e di proibire la loro *morale rilasciata*, se non fosse stato prevenuto dalla morte, egli avea in animo di riformare interamente il governo coll'abolire il DESPOTISMO DEL PADRE GENERALE E DEL SINEDRIO, e col ridurla in tanti provincialati non dispoticamente soggetti all' arbitrio del *generale*, e disposti e regolati giusta l'ordine e la forma delle altre religioni. Egli conoscea la potenza e ricchezza di questa sì *vasta monarchia*, da cui può ne' tempi susseguenti, come avverrà sicuramente, essere inquietato il Papa istesso (a). Ed in effetto pare che i *Gesuiti* non abbiano altra mira, che di ergersi in FORMIDABILE POTENZA, quando crivellano e bilanciano gli affari del mondo, e vanno scoprendo i segreti de' *gabinetti de' Re*, e de' Principi nelle varie e spesse congregazioni che si fanno innanzi al *generale* ed agli assistenti ogni settimana in Roma.

Pag. 156. Le picciole divozioni introdotte dai *frati*, i quali hanno con ciò aperto una strada assai agevole per l' espiazione de' peccati, hanno abolita la vera idea della penitenza; nè so come dopo il Concilio di Trento elle si permettano e non si aboliscano interamente, essendosi quivi ordinato di doversi dispensare l' indulgenze di rado e senza denaro. Non vi sono mancati cattolici assai dotti, ed in ispecie il Signor Tiers, da cui nel libro delle superstizioni dell' ultima edizione vengono bandite e biasimate. Da questo libro si possono prendere delle notizie su tal proposito.

Pag. 158. Lo *scapolare* di Simone Stocco datogli dalla Vergine vien riputato per favola dal P. Papebrochio Gesuita. Ed i Papi nell'aver voluto dichiarare simili fatti, come fe' Giovanni XXII. si possono ingannare, siccome si sono ingannati nel dichiarare, che i Carmelitani derivassero da Elia. Vedi il *Propylaeum* del Papebrochio ed una lettera latina scritta dal cavalier Maffei al signor Cupero, in cui oppugna l'*ordine Costantiniano*, non ostante che Clemente XI. lo avesse per vero e legittimo dichiarato con particolare bolla.

Pag. 149 Fu opinione insinuata nel volgo da'Francescani, che chi andasse vestito del sacco di S. Francesco, non potesse dannarsi, derisa da Desiderio Erasmo nel dialogo *Francescani*; e prima da Dante nel canto XXII. dell' Inferno, dove parla di Guido conte di Montefeltro, il quale veggendosi divenir vecchio per fare ammenda delle

(a) Clemente XIII. se ne risente pur troppo: e la compagnia comincia a veder verificata la pretesa profezia, di cui si è fatta quì sopra menzione.

sue colpe, si fe' Francescano, e fu quegli che diede il consiglio a Bonifacio VIII. come dovesse ruinare i Colonnesi.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera X.

Pag. 179. Il *censore* attacca quì fortemente l' autore dell' istoria civile, il quale parlando degli Ebrei afferma essere stata la lor disciplina *volgare e semplice* in queste parole: « *la cui legal disciplina » essendo molto semplice e volgare, non fu mai avutà in molta riputazione* ». Ma egli parla non con proprj sentimenti, ma di passaggio rapporta quel che gli altri han divisato intorno alla legal disciplina degli Ebrei. Egli ha voluto accennare ciò che i gentili ne pensavano, specialmente Celso (*a*), il quale presso Origene pretese che i riti e le cerimonie della legge, come dati agli Ebrei d' ingegno grossolano e ottuso, non contenessero sublimi sensi, nella forma che si scorgea nella religione degli Egizj e de' Greci, di gran lunga forniti di sapienza maggiore e di più alto intendimento. Lo stesso dicea Giuliano (*b*) il quale si maravigliava, come la legge degli Ebrei fosse così chiara, e nulla di misterioso dentro di sè contenesse. A queste calunnie, e dicerie ebbe riguardo l' autore dell' istoria civile, quando scrisse esser l' ebraica disciplina molto semplice e volgare, e che però non fosse mai avuta in molta riputazione; essendo per altro a lui certo non che manifesto, che sotto il velame delle cose sagre e sotto gli enimmi e le figure de' riti ceremoniali il gran *legislatore Moisè* volle ascondere sublimi sentimenti di misteriosa sapienza, nella guisa appunto che se ne vantavano gli Egizj e le altre nazioni idolatre, giusta l' espressione di Clemente Alessandrino; il che fu ancora di poi notato da Cirillo Alessandrino, laddove scrive contra Giuliano. Al che vi aggiungiamo l' autorità di Plutarco gran filosofo (*c*), il quale benchè gentile parlando degli Ebrei, non ebbe riparo di confessare: *Quod serias quasdam et philosophicas rationes habeant, quas in vulgus non efferunt.* A questi misterj volle alludere anche Giovenale chiamando *arcanum volumen* quel di Moisè »..

.... servant et metuunt jus
Tradidit arcano quodcumque volumine Moses (*d*).

E certamente bisognava co' segni materiali adattarsi alle menti degli Ebrei, i quali non eran capaci delle cose intellettuali e sublimi. Questo è sentimento di Teodoreto (*e*), il quale così si esprime:

(*a*) Vid. Origen. contr. Celsum lib. 4. et 5.
(*b*) Apud Cyrillum contr. Julianum lib. 9.
(*c*) Plutarc. Sympos. lib. 4. quaest. 5.
(*d*) Juven. Sat. 14. v. 101, 102.
(*e*) Comment. in Genes.

Non est ignorandum Dominum sapientissimum per signa corporea studuisse commodo eorum, qui crassioris adhuc erant ingenii, nec ea percipere poterant, quae sunt intellectualia (S).

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera XI.

Quì tesse il *censore* un' analisi del progresso della giurisprudenza romana cavata da' libri dell' autore della storia civile, per trarne massime contrarie a' costui piissimi sentimenti con giri di parole oblique e maligne; prima di esaminar le quali cose noi ci maravigliamo, come egli biasimi (pag. 199.) l' autore dell' istoria civile, perchè proponga il jus romano *qual solo e chiaro esempio, a cui di necessità convien che si adatti la* politica *di chiunque ama giustizia insieme e felicità* di governo. Questo è un linguaggio conforme a quello degli antichi Padri e greci e latini, anzi de' Papi stessi, i quali in somma riverenza hanno avuto le leggi romane, e coll' autorità di esse più volte i loro detti han confermato e stabilito, come è da vedere in S. Gregorio Nazianzeno, in S. Giovan Grisostomo ed in altri antichi Padri; e S. Agostino nel libro della città di Dio attribuisce la grandezza e durata dell' imperio romano all' equità e giustizia delle leggi, tralasciando che S. Gregorio Papa spesso di esse ed in particolare delle *novelle* di Giustiniano fa onorata menzione, come fa altresì Giovanni VIII: e spezialmente sotto i Re Franchi dell' autorità di quelle si valsero i gran prelati della Chiesa, come può vedersi presso Ivone di Sciartres, ed Incmaro Arcivescovo di Reims; di modo che vivendo gli antichi Cristiani, ed i Papi stessi sotto l' osservanza delle leggi romane, dee di necessità dirsi ch' eglino conoscessero, come da esse la giustizia e la felicità del governo derivava. Indi il *censore* fortemente attacca l' autore dell' istoria civile, quasichè costui avesse empiamente parlato, dicendo che la religion cristiana avea mutate le leggi romane sotto Costantino, e tutto il discorso che fassi dall' autore sul mutamento e variazione delle leggi romane, avvenuto sotto Costantino e sulla nuova forma e costituzione dell' Impero dal medesimo introdotta, altro non vuol provare, secondo il *censore*, se non che ciò derivasse dalla nuova religione cristiana, la quale egli abbracciò, e che Giuliano per voler ristabilire la grandezza e lo splendore dell' Imperio fu costretto ad abolire la nuova religione cristiana, e stabilir leggi a quella opposte e contrarie. Tutto ciò vien dipinto con colori ed ombreggiamenti di orrore e di empietà, quando che non sono che sentimenti nati da infallibili conseguenze, le quali avvengono negl' im-

(S) Quantunque non si possa determinare se il sentimento di Celso e di Teodoreto su gli Ebrei de' loro tempi quì sopra rapportato fosse stato allora fondato, e' si può con sicurezza però asserire, che molti Ebrei de' nostri dì loro danno ed in sapere ed in costumi una solenne smentita.

perj e ne' regni per lo cambiamento dell'antica religione, colla quale va sempre unita la forma del governo, la quale nelle nuove religioni conviene necessariamente che adotti altri principj ed altre massime. Le massime de' gentili e de' Cristiani dell'intutto erano tra loro contrarie. Quegli indrizzavano le loro azioni alla dilatazione dell' impero: si esponevano ai maggiori pericoli e disagj per la salute della patria, per mantenere la gloria della nazione e per stenderne ampiamente le conquiste, e per ciò avvezzavano l' animo alla ferocia e alla fortezza Furono presso di loro istituiti a tal fine i sagrifizj cruenti, il combattimento colle fiere, le naumachie, le lotte e i giuochi dei gladiatori: si accostumarono a vendicarsi delle ingiurie e delle offese, ed a tramar la morte e la ruina de' loro nemici. A questa loro condotta dovettero essi formare e adattare le leggi, i costumi e le maniere di vivere. Vi aggiunsero l' *aruspicina*, e i libri sibillini per regolare a lor piacere gli animi de' sudditi, e volgergli a loro arbitrio, e muovergli secondo gl' interessi e le necessità dello stato. Queste massime erano direttamente contrarie a quelle della religion cristiana, la quale ordina non solo di perdonare, ma di beneficare l' inimico, di adorare il Signore Iddio nello spirito e nella verità, di mantenere una carità ed amore universale verso tutti gli uomini. di sfuggire la cupidità delle cose terrene, non men le ricchezze che la dominazione, di sagrificare al Façitore di tutte le cose l'animo giusto e purgato da' vani affetti, e di ubbidire alle sovrane potenze nel regolamento civile, di non turbare la pace pubblica, ed altre somiglianti. Queste massime, io dico, abbracciate da Costantino insieme colla religione cristiana di necessità fecero che questo Imperadore pian piano venisse mutando la polizia e lo spirito delle leggi romane; il che poi più ampiamente eseguì Teodosio, ruinati i tempi de' gentili, e vietato l'esercizio della loro religione, per guisa che Giuliano volendo ristabilire il gentilesimo, forzato fu di annullare le leggi di Costantino, di favoreggiare i filosofi gentili, di proteggere gli Ebrei fieri nemici de' Cristiani ed a costoro interdire la lettura degli autori per ridurgli in una estrema ignoranza ed universal dispregio. Ma la provvidenza divina altrimenti dispose di quel ch' egli meditava, poichè non poterono gli Ebrei fabbricar di nuovo il tempio in Gerusalemme per le voraci fiamme che uscirono di sotto la terra; portento accennato e descritto da Ammiano Marcellino scrittore contemporaneo e gentile; e Apollinario formando tragedie e comedie in polito e terso stile per comodo ed addottrinamento de' Cristiani mantenne loro in quel turbine di persecuzione esercitati nell' eloquenza e nella purità della greca favella. Egli è pur vero, che gl' Imperadori romani siccome introdussero in Roma i riti, e le cerimonie e il culto delle altre religioni, mostrarono sempremai abborrimento e indignazione non ordinaria alla religione ebrea, sotto la quale compresero la cristiana. Noi ne abbiamo il testimonio di Cicerone nell' orazione a pro di Flacco: *istorum religio sacrorum a splendore hujus imperii gravitate numinis nostri, et majorum institutis abhorrebat.* E Tacito

chiama i loro istituti (*a*) *sinistra faeda*, e gli Ebrei stessi *gentem teterrimam*; e però insieme cogli Egizj furono di Roma cacciati, il che accenna anche Svetonio nella vita di Nerone. Ma donde derivasse mai tale odio e avversione dei Romani contra gli Ebrei, Tacito lo espresse con brevità: *Moses, quo sibi in posterum gentem firmaret, novos ritus contrariosque caeteris mortalibus indidit: profana illic omnia, quae apud nos sacra: rursum concessa apud illos, quae nobis incesta.* Il che prima di lui fu detto altresì da Diodoro Siciliano (*b*). Per l'istessa o somigliante cagione i Romani impresero a perseguitare ed interamente rovinare la religion cristiana, la quale *judaicam superstitionem* appellò Ulpiano, e Plinio nella lettera a Trajano *superstitionem pravam*; siccome parimente in un marmo di Nerone rapportato dal Cardinal Baronio leggesi: *Ob Provinc. latronib. et his qui nov. generi hum. superstistion. inculcab. purgatam*: vale a dire non per altro motivo, se non ch'ella avea riti, istituti e massime tutto opposte alle romane, e viveano questi in timore, che da essa venir potesse la ruina del loro imperio, siccome viene espresso in un marmo di Diocleziano in queste parole: *Superstitione Cristianorum ubique deleta, quae Imperium Romanum evertebat.* Sicchè quale strano pensamento ha mai formato l'autore dell'Istoria Civile, qualora disse che Costantino seguendo la religion cristiana facesse non picciol mutamento alle leggi romane, e che Giuliano volendo ristabilire la gentile, le leggi del suo antecessore fosse costretto di annullare? Gli Ebrei fecero l'istesso verso le leggi egizie, anzi il Signore Iddio avvertì ad essoloro di non seguire quelle dei Cananei, nel paese de'quali essi dovevano soggiornare (*c*). La religion cristiana non può dubitarsi, che portasse la ruina dell'imperio romano, poichè non prescivea massime di ferocia, nè di conquiste, non di avidità delle cose terrene, nè d'oro o d'argento, ma per contrario dettami di pace, di tranquillità e di amore verso Iddio e il prossimo, siccome viene predicato dal suo legislatore ne'sermoni fatti alla turba e agli Apostoli (*d*). Onde S. Paolo disse *ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni patientia et caritate.* Tutto ciò ben anche divisarono e Lattanzio e Tertulliano, e S. Agostino, qualora parlarono dei pregj e delle prerogative della nostra santa religione, da cui la pace e tranquillità venne diffusa tra gli uomini, scacciate le guerre, le sedizioni e i turbamenti de'governi, e detestate le stragj e le ruine del genere umano. Il che avvenir non potea senza la mutazione delle leggi, senza l'abolizione de'riti e de'costumi romani, i quali dettavano massime ambiziose, e principj turbolenti e contrarj a quegl'insegnati da Cristo.

Pag. 210. Dispiacciono al *censore* le lodi date a Giuliano. Ma egli

(*a*) Tacit. Histor. lib. 5.
(*b*) Apud Photium in Bibliot. lib. 34.
(*c*) Levitic. cap. 18. vers. 2. e 3.
(*d*) Vedi intorno a ciò Arnobio nel lib. 2. contr. Gentes.

non si può negare, che non fosse dotto uomo, e valoroso soldato: e l'istesso S. Basilio, e S. Gregorio Nazianzeno, in compagnia dei quali avea studiato in Atene le lettere greche e le scienze, grandemente il lodano nelle loro lettere; benchè l'ultimo giustamente sdegnato gli scrivesse poi quelle fiere invettive, che leggiamo nelle sue opere. Noi ci serviamo di moltissime e savissime sue leggi, che Teodosio, e poi Giustiniano posero nei loro codici: dal sig. Spanemio che fece la ristampa delle opere di Giuliano si possono trarre molte e varie notizie (§).

Pag. 213. Anche le lodi date a Teodorico turbano l'animo del *censore*. Questi fu uomo giusto, e regolò con somma prudenza ed accortezza il regno d'Italia (*e*) mantenendovi la forma di un saggio governo, come appare dalle sue lettere indrizzate al senato e al popolo romano I Papi medesimi si rimettevano alle sue decisioni, in particolare dopo succeduta la morte di Anastasio nell' anno 498 i due rivali Simmaco, e Lorenzo, i quali contrastavano ambedue per lo papato Radunò più sinodi in Roma, e nel IV. sinodo romano noi leggiamo queste parole: *Sancta synodus apud urbem Romam ex praecepto gloriosissimi regis Teodorici.* Son degni in oltre di esser rapportati gli stabilimenti di Atalarico suo successore, il quale ordinò, che le cause de' *cherici* fossero trattate dal Papa, ma con potestà di potere appellare al giudizio secolare (*f*).: proibì sotto severissime pene la simonia, la quale si praticava nella elezione de' Papi, de' Vescovi, de' metropolitani e de' patriarchi (*g*). A qualificare questi due personaggi per uomini giusti e sapienti, bastano gli encomj che ne tesse Cassiodoro; e benchè Arriani, fecero nondimeno giuste e savie leggi, siccome son quelle di Costanzo e di Valente, le quali presso noi hanno tanta autorità e potere, ancorchè anche essi fossero Arriani.

Pag. 214. Anche Valentiniano (vedi Ammiano Marcellino lib. 30) fe' un editto, che ciascun vivesse nella sua setta e nella sua religione; onde Temistio filosofo grandemente lo esaltò in un orazione stampata dal padre Petavio gesuita, e poi dal padre Arduino: così in Germania pel trattato di Munster anche i Principi cattolici tollerano, che i Luterani, i Calvinisti e gli altri settarj professino con libertà la loro setta, e ciò per evitar maggiori scandali, sedizioni e turbamenti ne' loro stati, e perchè i cattolici ne' paesi de' protestanti possan godere eziandio l'istessa immunità e privilegio.

(§) E molto più da' frammenti di Giuliano medesimo tirati dalle opere de' suoi competitori, e con tanto gusto e spirito messi in bella vista dal Marchese d'Argens.

(*e*) Vedi Cassiodoro lib. 6. e 7.

(*f*) Cassiod. Variar. lib. 8. cap. 24.

(*g*) Cassiod. Variar. lib. 9. cap. 15.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera XII.

Qual maraviglia se la città di Napoli durasse lungo tempo nella idolatria, secondo il testimonio di Simmaco, quando leggiamo che sin al tempo di S. Benedetto, che fu nel quinto secolo, anche ella dominasse nella Campania, ed in Inghilterra sino al tempo di San Gregorio, siccome altresì tra i Sassoni sino a quello di Carlo magno, il quale per mezzo de' vescovi e de' Benedettini si adoprò a tutto potere di estirpare affatto il gentilesimo?

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera XIV.

Pag. 243. L'autore viene incolpato, perchè ragionando de' solitarj e de' monaci *egli non faccia un minimo motto delle loro insigni virtù, meriti e doni eletti, con cui Dio adornò quelle grandi anime.* Questo non era dovere, nè carico dell'autore, che trattò solamente dell'istoria civile; e se questi alcuna fiata ha tacciato i monaci per le sedizioni e i turbamenti da loro cagionati nello stato, e per la inerzia ed infingardaggine loro, non ha preteso però biasimar mai i fondatori, ma bensì i loro seguaci, i quali tralignarono dalle loro regole, virtù e santità, nella guisa che S. Girolamo, S. Gian Grisostomo ed altri santi padri aveano scritto.

Pag. 245. Continua ad incolpare l'autore per aver dipinto San Gregorio, siccome il *censore* dice, per uomo accorto e prudente a saper vegliare sulla potenza de' Longobardi, perchè non s' impadronissero di Roma, mantenendo per ciò divozione, stima e corrispondenza cogl' Imperadori di oriente. Ma questa prudenza, artifizio ed accortezza l'hanno usata tutto dì i Papi col buttarsi al partito, ora de' Francesi, or degli Spagnuoli, secondo meglio tornava a' loro interessi, come ferono Leon X. Paolo IV. ed altri, fin anche a far lega col Turco, come Alessandro VI. e Giulio II. Egli però si dee recare per norma dei Papi l'esempio di S. Gregorio stesso, il quale potendo cacciare i Longobardi dall'Italia, non ardì di farlo per non essere convenevole, anzi contrario alla sua dignità e al suo ministero, come appare dalle sue lettere, esempio non seguito di poi da Gregorio VII. da Giulio II. da Sisto V. e da altri Pontefici. Dovrebbero in oltre i Papi, che si dicono successori di S. Gregorio magno, imitare la ubbidienza e il rispetto alle leggi de' Principi, ch' egli mostrò a quelle di Maurizio Imperadore, siccome ancora la sua umiltà e moderazione nello aver fortemente biasimato, qual fastoso e superbo, il titolo di Vescovo ecumenico che prese Giovanni patriarca di Costantinopoli.

Pag. 249. Per dileguare gli abbagli circa il tempo dell'istituzione delle *feste*, di cui il *censore* incarica l'autore dell'istoria civile, bisogna leggere il libro *del Tommasini intitolato della celebrazione delle feste*, il quale ora non ho per mani per poterne fare una retta disamina. Ma credo che il *censore* prenda egli errore, e non abbia inteso il sentimento di chi prende a tacciare, il quale parla delle *ottave* delle feste introdotte da S. Gregorio. Noi abbiamo la legge di Teodosio registrata nel codice de *feriis*, dove prescrive solo la domenica, il giorno di Pasqua, della nascita del Signore, l'Epifania, e i sette giorni che a queste tre ultime feste precedono, e gli altri sette che li susseguono. Nè so vedere, come il *censore* ponga la festa dell'Annunziazione prima del 7° secolo, la quale dal Sinodo Trullano fu ordinata (*h*). Della festa dell' Assunzione prima de' capitolari di Carlo magno non se ne fa altrove menzione, e dubitandosi se si dovesse osservare per festa, fu per tale determinata poi nel sinodo di Magonza nell'anno 813 sotto Lodovico pio. Della festa della natività di nostra Signora, S. Bernardo ne fe' menzione nella epist. 174 ai canonici di Lione, biasimando e riprovando quella della Concezione da coloro posta in uso. Oltre il Tommasini bisogna *volgere l' Ospiniano de festis*.

Pag 252. Parlasi dell' ingrandimento del patriarcato di Costantinopoli, e come egli crescesse di onorevoli prerogative e di giurisdizione *col favore* de' *concilj*, *e molto più degl' Imperadori*, specialmente sotto S. Gian Grisostomo. Su di questo il *censore* si querela fortemente dell' autore della storia civile, quasi che costui procurasse d' insinuare che con usati artifizj, col favore e forza de' Cesari, e con i consigli delle loro intraprese i patriarchi di Costantinopoli ingrandissero la loro potestà e dignità. Ma il *censore*, il quale si mostra tanto difensore dei Papi, e d' ogni massima della corte di Roma, in ciò si oppone alla condotta di Papa Leone, e insieme si manifesta ignaro dell' istoria ecclesiastica, poichè egli è indubitato che il Vescovo di Costantinopoli nel concilio Costantinopolitano ricevè dapprima la dignità di patriarca, e insieme l' onore e la prerogativa di sedere prima del patriarca d' Alessandria e degli altri di oriente, come si scorge dalle inscrizioni, in cui appare quella di Nettario prima di Teofilo patriarca Alessandrino, e dalla famosa legge altresì d' Onorio e di Teodosio (*i*), indi riportò dal concilio di Calcedonia (*k*) il diritto delle ordinazioni sulle provincie della Tracia, d' Asia e di Ponto. Il che dispiacque tanto a S. Leone, che non volle ricevere il suddetto canone XXVIII., come contrario al canone del concilio Niceno, protestandosene espressamente nella lettera scritta al medesimo sinodo Calcedonense, e ad Anatolio. Sicchè ciò che afferma l' autore della storia civile, è conforme alla storia di que' tempi, da cui si ha

(*h*) Synod. Trullan. Can. 52. Conc. Tolet. X. Can. 1.
(*i*) L. 6. C. Theodos. de Patrocin. vicorum.
(*k*) Can. 28.

senza dubbio che la chiesa di Costantinopoli non fu dapprima annoverata tra le principali sedi, e che di poi trapassò in onore ed in potestà quella d' Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme *col favor de' concili, e molto più degl' Imperadori*. Nè ciò gli deve parere strano, ovvero interamente nuovo e contrario allo spirito della ecclesiastica disciplina, poichè per *rescritto* di Teodosio il *jus metropolitico* e l' amministrazione della Palestina, della Fenicia e della Arabia possedute prima dal Vescovo di Cesarea, e dalla chiesa Antiochena fu conceduta a quello di Gerusalemme, il qual cambiamento di economia ecclesiástica fu alcune volte necessario nella chiesa per isfuggire maggiori tempeste e disagi, per quanto mostrò S Cirillo a Proclo Costantinopolitano: esempio non seguito nè imitato dai Papi, i quali per un picciolo grado di giurisdizione perduto, ovvero per un palmo di terreno han posto sossopra il mondo, e quel ch' è peggio, hanno annientato la potestà degli altri vescovi anche col favore degl' Imperadori, verso de' quali hanno poi rivolte le loro forze insieme con quelle de' loro collegati per cacciargli d' Italia (§).

Pag. 254. Bisognerebbe torre dal mondo tutti gli autori che scrissero nel secolo di Gregorio VII., non solo i Francesi e gl' Italiani; ma più di tutti i Tedeschi per torre il biasimo, ch' egli riportò dalle sue temerarie imprese, e per l' ingiuste pretensioni, ch' egli con violenti e scandalosi modi volle far valere contra l' imperio. Vedi il Wolfio nelle *lezioni memorabili*, il qual raccoglie tutte le testimonianze de' sopraddetti autori.

OSSERVAZIONI

Sulla Lettera XVIII.

Il maggior trionfo che fa il *censore* nel tacciare la dottrina ed i sentimenti dell' autore, egli si è in questa lettera, in cui rinfaccia di aver seguito il parere e il partito de' protestanti circa l' istituzione del *vescovatò*, e nel confermare e dedurre l' antica disciplina, i riti, le cerimonie cristiane dalle ebraiche. Ma i suoi paralogismi ed i puerili suoi trionfi restano dileguati, qualora si voglia con sincerità indagare e porre in chiaro giorno il sentimento dell' autore, il quale non merita d' essere accagionato su quello ch' egli di altri riferisce; conciossiachè (*a*) il *censore* prende per parere dell' autore quello che è di S. Girolamo, da cui non pochi han dedotto, ch' egli stimasse essere stato in sul principio il *presbiterio* quegli che governava la chiesa, e che dipoi si stabilì il *vescovado* per ovviare ai disordini. Ma non è questo il parere dell' autore, ma bensì quello, dove asseri-

(§) In questo la loro politica è da lodarsi. L' Italia loro deve almeno in parte la sua indipendenza, altrimenti da lunga stagione sarebbe ella divenuta provincia de' Principi oltramontani, che si pretendono successori de' Romani.

(*a*) Rifles. mor. e teol. pag. 332.

sce, che Cristo (*b*) *lasciò questa potenza agli apostoli i suoi cari discepoli*, ai quali diede *l' incombenza d' insegnare e predicare la sua legge per tutto il mondo*; e dette loro il potere di legare e sciorre; facendo così derivare il *vescovado* da *istituzione divina*, nella guisa che pensò S. Ignazio scrivendo agli Efesi: *Episcopi per terrae terminos definit ex Jesu Christi sunt sententia.* Più chiaramente si spiegò l' autore poco appresso, laddove scrisse (*c*) che ne' *primi tempi i vescovi, e non i preti avessero la soprantendenza della chiesa*, e che collocati in più eminente stato, come loro capi, soprastessero ad essi sull' amministrazione e governo delle chiese di Alessandria, di Antiochia, di Smirna, di Efeso, e gli apostoli fondatori di esse furono dapprima vescovi: linguaggio, e argomento somigliante a quello di Tertulliano (*d*), il quale così ragionava contro gli eretici: *Edant origines ecclesiarum suarum: evolvant ordinem episcoporum suorum, ita per successiones ab initio decurrentem, ut primus ille episcopus aliquem ex apostolis vel apostolicis viris, qui tamen cum apostolis perseveraverint, habuerit auctorem et antecessorem. Hoc enim modo ecclesiae apostolicae census suos deferunt: sic ut Smirnaeorum ecclesia Polycarpum ab Joanne collocatum refert: sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum edit: proinde utique et caeterae exhibent, quos ab apostolis in episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habent.* Nè l' autore niega il primato di S. Pietro per quanto calunniosamente si sforza di accagionarlo il *censore*, anzi espressamente lo confessa e lo riconosce in queste parole (*e*) " *gli apostoli conosceano per lo capo* S. Pietro "; indi non vuole il governo della chiesa per semplice e puro *aristocratico*, ma bensì *misto* di *monarchico* e di *aristocratico*. E laddove il *censore* lo incolpa ch' egli asserisca, ne' primi tempi molte chiese essere state governate dal solo presbiterio, non biasima meno che S. Epifanio, da cui espressamente ci viene cotesta notizia (*f*). Il Pearsonio (*g*) chiaramente ciò dimostra essere succeduto nelle chiese minori, in alcune delle quali vi furon posti soli *preti* e *diaconi* prima di esservi collocati *vescovi*: in altre soli vescovi e diaconi senza preti. Il che non avvenne nelle chiese ampie e popolate, dove tutti e tre gli ordini e di vescovi e di preti e di diaconi si ravvisavano, secondo che il medesimo S. Epifanio ne testimonia. In oltre egli vien censurato, perchè affermasse (*h*) che i cristiani nella polizia seguissero quella degli Ebrei. Il che è pur vero, non che probabile, anzi che essi lo fecero anche nelle cerimonie e ne' riti, tra perchè per quanto lor permetteva la ragione dell' economia ecclesiastica potessero più facilmente tirare

(*b*) Storia civil. pag. 52 tom. 1.
(*c*) Storia civil. tom. 1. pag. 54.
(*d*) Tertul. de Praescript. cap. 32.
(*e*) Stor. civil. tom. 1. pag. 53.
(*f*) Epiph. Haeresi 75.
(*g*) Pears. Vindic. Ignat. cap. 13. pag. 2.
(*h*) Pag. 55.

al lor partito gli Ebrei, e perchè ancora avean riguardo alle opinioni e tradizioni degli antichi *Rabini*, i quali dicevano che il *Messia* non avrebbe mutato le cerimonie e gl' istituti di Moisè, i quali avrebbe egli più tosto messi in pratica in una migliore e più splendida forma, per quel che osserva il Lightfoot (*i*).

Io dimando al *censore*, le due principali feste e della Pasqua, e della Pentecoste non derivan forse dagli Ebrei? La lettura dell' epistole degli apostoli, e di quelle degli altri vescovi anticamente praticata da'cristiani non proviene forse dal costume degli Ebrei, i quali dopo i capitoli e le lezioni del Pentateuco leggevano ancora quelle dè profeti nelle loro sinagoghe, per quanto si cava dagli evangelj stessi? Gli Ebrei finite le preghiere proferivan l' *amen*, e lo stesso fecero i cristiani, secondo che avvisa S. Giustino nell' apologia: lo stesso ordine fu ancor serbato intorno al regolamento dell' ore destinate alle preghiere. L' uso degli *sponsorj* appo i cristiani, detti anche *testimonj del battesimo* fu praticato nella guisa ch' era testimonio della circoncisione presso gli Ebrei: lo stare in piè nelle preghiere, i due digiuni in ciascheduna settimana, la forma de' templi divisi in *atrio*, in *nave*, ed in *sagrario*: la dedicazione altresì di essi, e la memoria del giorno anniversario: l' elezione per via di sorti delle persone destinate al sagro ministerio: la distinzione del *cherico* e del *laico*: tutte queste cerimonie e riti traggono la loro origine dagli Ebrei. Ma quando non si voglia stare a questo parere, bisogna adottare quel del Baronio, il quale deriva i nostri riti dagli istituti dei gentili, migliorati bensì da' cristiani e rivolti al culto del vero Iddio (*k*). *In multis gentilium institutis contigit, ut superstitionis eorum usus sacris ritibus expiatus, ac sacrosanctus redditus in Dei ecclesiam laudabiliter introductus sit*, la quale strada presero eziandio il Vicecomite (*l*) Scacchi (*m*), e il (*n*) Filesaco (§).

(*i*) In horis Hebraic. in prima Corinth. pag. 79.
(*k*) Baron. in Not. ad Marty. Roman.
(*l*) De antiqu. Baptif. ritib. lib. 2. cap. 22.
(*m*) Mirothec. par. 1. cap. 7.
(*n*) Select. lib. 1. cap. 6.
(§) Il dotto abate Garofalo avrebbe potuto aggiuugervi sopra tutti il *Middleton* nella sua *Conformity between Popery et Paganism.*

BREVE RELAZIONE

DEI

CONSIGLI E DICASTERJ

DELLA CITTÀ DI VIENNA.

La città di Vienna contenendo in sè un prodigioso numero di varj tribunali, reca ad alcuni viaggianti gran maraviglia, come nel breve recinto delle sue mura possa racchiuderne tanti e sì diversi: ma chi riguarda lo stato florido ed eminente, al quale si vede questa città innalzata, dappoichè divenne sede imperiale, e regia di un grande Imperatore e d' un gran Re, quandochè prima non era che capo e metropoli del solo ducato dell'Austria inferiore, lascerà di maravigliarsene.

Per evitare adunque ogni confusione, e per ben capire la qualità ed il numero de' *dicasterj e consigli*, è di mestieri riguardare nell'augustissima persona di Cesare, che a tutti soprasta, le varie e diverse dignità che l'adornano, e dalle medesime derivare le istituzioni, le prerogative e le incombenze che a ciascuno si appartengono. Egli a guisa del sole è il centro di questo gran vortice, intorno al quale gli altri minori si aggirano, e da cui prendon corso, legge e misura, secondo i varj suoi aspetti e rappresentamenti.

Non reputo adunque potersi tener migliore ordine per descriverne in breve le loro incombenze, qualità e preminenze, se non di rappresentargli secondo il rapporto che hanno al primo lor mobile. Il mio intento non è di far quì minuta descrizione di tanti altri piccioli ed inferiori tribunali, e de' loro particolari istituti, ma solamente de' maggiori e supremi, a' quali in caso di gravamento da' minori fatto si ha ricorso, affine di ripararlo: non solo perchè altrimenti facendo, ciò richiederebbe non una compendiosa relazione, sì bene un giusto volume; ma ancora perchè a' nostri avvocati Napoletani, i quali non debbono esercitarsi ne' medesimi, sarà sufficiente una general contezza de' maggiori per prenderne quell' idea che basta per soddisfare la lor curiosità e 'l desiderio che mostrano d'esserne informati.

A questo fine non dividerò questa scrittura in più minute parti, ma solo nelle principali, considerando i tribunali più cospicui di questa città: I. in quanto ella è residenza d' un grande Imperadore, quale è oggi questo d' occidente: II. qual sede di un gran Re, siccome è di Boemia, d' Ungaria, di Dalmazia, di Croazia, Schiavonia e Servia, e Principe di Transilvania: III. come sede degli Arciduchi d' Austria così inferiore come superiore, alle quali si sono aggiunte la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola, il littorale austriaco, e tutto ciò che chiamiamo *province e stati ereditarj austriaci*: IV. come real sede d' un monarca, a cui oltre il titolo di Re delle Spagne ubbiscono quei regni e dominj d' Italia, e quelle provincie di Fiandra, che prima alla corona di Spagna si appartenevano, ed ora ne sono disvelte.

PARTE PRIMA

De' consigli appartenenti alla persona di Cesare come Imperadore.

Il *Consiglio di stato*, di cui è capo Cesare istesso, e meritamente in tutti gl'imperj e monarchie è riputato il primo sopra tutti gli altri, a giustamente parlare non ha luogo in questa serie. Egli non è proprio imperiale, essendo comune a tutti gli altri Principi e Monarchi, i quali le cose più gravi e concernenti alla somma dell' imperio de' loro stati riportano all' esame del medesimo. Non è perciò ristretto da formole, da riti, da stili e da ordinarj cancelli: egli è un *consiglio* che trascende l'ordine di tutti gli altri regolari *consigli*, supremo alto ed intimo, ed al quale per via stragiudiziale sovente si riportano le deliberazioni degli altri *consigli* per esaminarvisi se alla ragion di stato convenga, ovver no di eseguirle, o prender altre più riservate ed arcane risoluzioni. Perciò de' suoi consiglieri non è determinato il numero, siccome non ha parimente giorni statuiti e fissi per lo suo rauno, dipendendo dell'arbitrio del Principe il tempo di convocargli, e di chiamare in sua presenza quei consiglieri che saran di suo piacimento. Ordinariamente degli attuali ed adoperati ve ne ha sei. Ve n' è in oltre gran numero di *onorarj* e di attuali, i quali non sono chiamati, e molti ancora sono lontani dalla corte, che hanno il loro domicilio ne' propri paesi, o altrove, a' quali basta solo d' esser decorati di questo onore, che porta seco il titolo di *eccellenze* ed altre onorificenze e distinzioni. Sicchè essendo questo *consiglio* comune a tutte le supreme podestà della terra, è fuori dell' ordinario corso degli altri. Ci faremo per tanto a trattare in primo luogo degli ordidinarj *consigli* stabiliti in Vienna appartenenti, e proprj del nostro augustissimo Principe come Imperadore.

CAP. I.

Del consiglio-Imperiale-Aulico.

Ancorchè ne' *comizj di Wormazia* dell'anno 1495. da Massimiliano I. Imperadore si fosse istituito il *giudizio camerale* per le controversie che nell' imperio potevano insorgere, il quale videsi aperto ora in *Francfort*, ora in *Wormazia*, ora in *Norimberga*, lungo tempo in *Spira*, e presentemente in *Wetzlar* si trova eretto, nulla di manco per ciò che si atteneva a quelle controversie che riguardavan la maestà, i diritti, le preminenze, gli emolumenti ed altre ragioni appartenenti e riserbate alla persona dell' Imperadore, come capo degli elettori, Principi, Duchi ed altri conti e baroni dell'*Imperio*, e città istesse *Imperiali*, era mestieri che se n' erges e un' altro *imperiale-aulico*, il quale nel luogo della sua residenza fosse a tutti pronto ed apparecchiato, e nella sua corte istessa avesse luogo e permanenza, distinta dal *camerale*. Ed avendo avuta la sorte la città di Vienna da Ferdinando II. in qua d' essersi resa ferma residenza degl' Imperadori, poichè prima i suoi più immediati predecessori l' ebbero in Praga, e gli antichi Imperadori non nelle loro terre ereditarie la collocavano, le quali commettevano a persone di lor famiglia, ma nelle *città palatine*, dove nemmeno vi aveano perpetua sede, ma secondo stimavano esser più espediente a ciascuna provincia della Germania, ora in una città dell' imperio, ora in un' altra stabilivano la lor sede: quindi si vide in Vienna fermato questo *aulico-consiglio*, il quale ha proprio edificio congiunto al palazzo istesso, dove risiede l' Imperadore, ridotto presentemente in forma assai più nobile e magnifica di quello che era dinanzi.

Il luogo adunque dove è stabilito questo *consiglio* es endo dentro i confini dell' imperio, poichè l' Austria è del territorio del *regno germanico*, e forma un de' suoi *circoli*, detto perciò il *circolo austriaco*; quindi questo *consiglio* essendo fondato in proprio territorio, ritiene il *jus terrendi*; e per conseguenza è vero magistrato, ed ha preciso constringimento e proprio foro, ed i suoi giudici sono veri *magistrati* che possono pronunciare quelle tre parole essenziali d' ogni più perfetto giudizio DO, DICO, ABDICO; nè sono essi sottoposti alla giurisdizione del *maresciallo* di *corte*; ma a quella sola dell' Imperadore.

Capo e giudice di questo *consiglio* è l'Imperadore stesso, da cui interamente dipende, il quale vi elegge per presedervi in sua vece un *presidente* che debbe essere dell' ordine de' conti, ovvero baroni dell' imperio Suolsi destinare anche da Cesare un *vice presidente* trascelto dal medesimo rango de' conti, e baroni nell' imperio.

Viene formato da più *consiglieri*, che si dividono in due *banchi*. Il primo è di conti, baroni e cavalieri dell' imperio. Il secondo è di letterati e giuristi. Questi tutti sono costituiti dall' Imperadore,

e siede ciascuno nel suo *banco* secondo l'ordine della loro recezione.

I *nobili* però più antichi seggono fra i conti e baroni: quei di nuova e fresca nobiltà seggono tra' *letterati*.

Ordinariamente debbono essere di nazione tedesca, ma come che in questo consiglio si agitano molte cause appartenenti a' *feudi imriali* che sono in Italia, soventi volte furonvi ricevuti consiglieri anche italiani di buona fama ed estimazione, e che fossero istrutti del *jus germanico*, ancorchè non fosssero intesi della lingua tedesca; poichè in questo *consiglio*, a differenza del *camerale*, dove solamente la tedesca dee usarsi, gli atti, le scritture ed i voti possono dettarsi e scriversi non meno in tedesco che in latino.

Il numero di questi consiglieri fu ora minore, ora maggiore, secondo che si stimava opportuno o di accrescerlo, o diminuirlo. In sul principio ne' *recessi*, ovvero *diete* dell' imperio di Treveri, e di Colonia del 1512. fu stabilito il numero di otto per lo meno. Ma dipoi Ferdinando III. ordinò che fossero diciotto eccettuatone il Presidente, e che non potesse essere accresciuto di vantaggio. Sotto l' Imperadore Leopoldo però si accrebbe il numero presso che ad altrettanti. Sicchè ora degli attuali consiglieri con esercizio e soldo (che oltre del quartiere o sia appartamento delle *sportule*, e di altri emolumenti è di fiorini quattromila l' anno) se ne contano per lo meno trenta decorati col titolo di *consiglieri-imperiali-aulici*. Sempre però il numero de' conti e baroni è maggiore di quello de' letterati e giuristi, ancorchè a questi ultimi più che a'primi stia appoggiato *pondus diei* et *aestus*, e siano quelli che più travagliano nella costruzion de' processi, nelle relazioni e nell' esame del dritto e del fatto. Vi sono in oltre de' consiglieri *onorarj* in gran numero senza esercizio e senza soldo anche tra quei che dimorano nelle corti di altri Principi dell' imperio o altrove, a' quali qualche volta accade straordinariamente di commettersi dall' Imperadore qualche particolar carico ed incombenza.

Tiene questo *consiglio* un fiscale per le cause di *Germania*, ed un altro per quelle d'Italia; due segretarj, un protonotario, e trenta particolari *agenti*, per le mani de'quali devono passare tutte le spedizioni, ed a cui solo appartiene sollecitarle in nome delle parti: ha quattro giorni statuiti e fissi in ciascheduna settimana che sono il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì per render ragione.

Riportandosi a questo *consiglio* le cause più gravi di tutti gli stati provincie e feudi dall'imperio, ed essendo dopo la *pace religiosa*, e di *Westfalia* state ugualmente ammesse nell' imperio la religione *cattolica-romana*, e la *protestante* ovvero *riformata*; quindi procede, che i consiglieri che dall'Imperadore sono costituiti, devono essere non men cattolici che protestanti o evangelici. Anzi perchè il numero de' cattolici suol sempre esser maggiore de' riformati, fu nell' istromento della pace d'*Osnabrug* espressamente convenuto (*a*) che nelle

(*a*) Artic. 5. §. 54.

cause appartenenti a religione, le quali fra gli stati dell'una confessione e dell'altra saranno quivi discusse, debba esser pari il numero de' consiglieri; ciò che fu dichiarato per una ordinazione di questo *consiglio-aulico-imperiale* in tal maniera, che per la decisione di tali cause si scelgano sei *evangelici*, li quali ancor che di numero minori a' *cattolici*, *fictione juris*, si reputino pari: in guisachè se nel votare uno de' *cattolici* s' unisce a' protestanti, costoro faranno la maggior parte, e per contrario se uno de' protestanti s' unirà a' cattolici prevalerà la parte de' voti cattolici, come maggiore. E d' avvertire che sotto il nome di protestanti, riformati ovvero evangelici sono compresi non meno i luterani, che i calvinisti, onde per consiglieri si tolgono non meno gli uni che gli altri: ed ultimamente l' Imperador Leopoldo creò consigliere aulico imperiale il barone di *Danckelman* ch' era *calvinista*.

Le cause che sono riportate in questo *consiglio*, le sue funzioni ed incombenze sono le più gravi ed interessanti, e le più degne della maestà dell' Imperadore che vi presiede. Possono convenirsi avanti questo gran tribunale tutti quelli, che immediatamente ovvero mediatamente sono sottoposti all' imperio. I Duchi di Savoia, ancorchè questo ducato come appartenente al *regno arelatense* non fosse stato incluso a verun circolo dell' imperio, con tutto ciò avendo ottenuto voto e sessione ne' *comizj*, sono subordinati a questo *consiglio*, e riputati anche *vassalli* dell' imperio, come possessori del Monferrato e del Piemonte feudi imperiali.

A' tempi dell' Imperadore Federigo III. i *cantoni Svizzeri* erano riputati anche membri dell' imperio, ma per ispecial privilegio dell' Imperadore Sigismondo, confermato anche dallo stesso Federigo furono esenti dalla giurisdizione non meno del *giudizio-generale*, che del *consiglio-imperiale-aulico*, e sottratti di poi interamente da ogni giurisdizione dell' imperio per le paci di Osnabrug (*b*) e di Munster (*c*) furono mantenuti nella piena libertà ed esenzione dall' imperio, senza più essere sottoposti a' dicasterj e giudicj del medesimo. Tutte le cause però dagli stati che ora compongono l' imperio, dopo che in prima istanza saranno state giudicate ne' *giudicj provinciali*, per via di appellazione possono quivi esser portate, salvo però se vi siano privilegj che avessero alcuni stati di terminarsi ne' medesimi ogni istanza, e di non potersi le cause avvocare altrove.

Parimente vi si portano tutte quelle cause che si appartengono alla giurisdizione propria ed immediata dell' Imperadore, o che possono a quella aver relazione. E poichè vi sono alcune cause civili di tal natura che ugualmente possono agitarsi nel *giudicio-camerale* di Wetzlar, che nell' *aulico*, quindi è che concorrendo insieme si dà luogo alla prevenzione. Ma occorrendone ancora moltissime, nelle quali non ha luogo la prevenzione, siccome

(*b*) Artic. 61.
(*c*) Artic. 6.

quelle che appartengono privativamente a questo *giudicio-aulico*, nè vi si può intromettere il *camerale*, si è proposta per ciò una generale regola, che tutte quelle cause che riguardano i dritti riserbati alla persona dell' Imperadore e non sono comunicati con gli elettori e con gli stati, chiamati *dritti comiziali*, appartengano unicamente alla giurisdizione di questo *consiglio* Così tutte le cause riguardanti gli emolumenti, le rendite ed i dritti imperiali, come quelle attenenti a' demanj, tributi, censi ed altre ragioni fiscali, a' vettigali, miniere di metalli ed altre regalie imperiali, a' beni vacanti, a' censi e tributi soliti prestarsi dagli Ebrei, alle multe e pene pecuniarie: similmente tutte le controversie intorno alle rendite e regalie d' Italia, secondo che le prescrisse l'Imperadore Federigo I. barbarossa in una sua costituzione, la qual si legge ne' libri de' feudi sotto il titolo de *regalibus*, alle prestazioni dette *fodrum parata* et *mansionaticum*, ed alcune collette ch' esige dall' imperio, le quali presentemente si sono ridotte a leggiere somme, oltre i sussidj che sogliousi richiedere per occasione di guerre contro il Turco: tutte coteste cose, e il loro governo ed amministrazione si appartengono a questo *aulico consiglio*.

Si rapportano quivi ancora quelle cause che riguardano la sovrana potestà ed i sommi dritti di Cesare, fra' quali il principale è quello CIRCA SACRA, il jus delle primarie preci, la conoscenza delle cause ecclesiastiche, matrimoniali, e di divorzj, di che ci tornerà occasione di più distintamente favellare, quando tratteremo de' tribunali ecclesiastici stabiliti in Vienna: tutte le varie condizioni parimente che riguardano le concessioni delle dignità dell'imperio, siccome sono *le regali, le arciducali, le principali, le ducali, le marchesali*, quelle di conti, di baroni, di cavalieri, di nobili, di *conti palatini*, di dottori, di notaj, e di poeti.

Le cause riguardanti i dritti delle *legazioni* siccome ancora delle *investiture* e loro *rinnovazioni* degli stati e feudi imperiali, siano ecclesiastici o secolari, le quali a' Principi o a' loro ambasciadori si danno a dirittura dall'Imperadore, si trattano solo in questo *consiglio-aulico*. Non meno i prelati, i conti, i baroni ed altri nobili che sono nel *corpo germanico*, che tutti i Principi d' Italia, i quali siano *feudatarj imperiali* ricevono le investiture da questo *consiglio aulico imperiale*, in nome dell' Imperadore: le liti di precedenze che insorgono fra gli stati ed i Principi devonsi quivi assolutamente decidere. Ad esso ancor si appartiene il punire i rei di falso o viziato conio, e di rasura di monete: d'innalzare le terre e villaggj a grado di città: di regolare le *poste* dell' imperio; di conoscere delle controversie intorno a' *feudi regali*, ed intorno a' *privilegj*: delle concessioni specialmente che si appartengono all' Imperadore di dare siccome a capo dell' Imperio, quali sono le dispense dell' età: le legittimazioni de' figliuoli naturali e spurj: il dritto di restituire alcuno al pristinio onore ed

alla buona fama, di assolvere dal giuramento in quanto all'effetto di potere agitare in giudizio: di concedere le lettere *moratorie*: il jus di protezione chiamato volgarmente di *protettoria*: le fiere solenni e meno solenni: il jus delle pubbliche strade e delle aperture di quelle: di ergere pubbliche accademie ovvero università di studj: degli emporj: di notare alcuno nel *bando imperiale*: le concessioni di poter coniar monete: e finalmente tutte le controversie che potessero insorgere per le devoluzioni di feudi imperiali, e tutte le cose di simile dritto ed appartenenza.

Ma soprattutto ha giurisdizione in tutte le cause riguardanti i feudi imperiali d'Italia, ed i vassalli che in Italia riconoscono l'Imperadore per diretto signore, la quale conoscenza è privativamente di questo giudicio *aulico imperiale*; laonde nelle cause *italiche* non ha di che impacciarsi il *camerale*. E per questa cagione sogliionsi prendere per assessori anche giureconsulti italiani, e vi sta per le medesime deputato in esso un particolar fiscale. Quanto ampiamente s'estenda questa imperial provincia, e quante numerose siano le ragioni feudali dell'imperio sopra gli stati d'Italia lo ha dimostrato *Gian Guglielmo Ittero* nel suo trattato de *feudis imperii*, e ben dell'ultima raccolta fatta dal Lunig che ha il titolo di *codex diplomaticus Italiae* diviso in due ben grossi volumi può ciascuno comprenderlo, laddove troverà raccolti tutti i dritti che pretende aver l'imperio sopra molti stati, e sopra tanti ed innumerabili feudi imperiali che sono in Italia.

In tutte le sopraccennate cause procede questo *aulico imperial consiglio* senza concorrenza col *giudicio camerale*, siccome ampiamente dimostrò Gian Davide Gutero nel suo libro intitolato de *causis excellens judicium Imperiale aulicum fundantibus sine concurrentia cum judicio camerali*: siccome per contrario annoverò tutte le cause appartenenti al *camerale*, e nelle quali non può impacciarsi l'*aulico imperiale*, *Giovanni a Schultz Szulecknio* nel suo trattato *de camera Imperiali cum judicio aulico non concurrente*.

Sono obbligati questi consiglieri aulici imperiali, non altrimenti che gli assessori del *giudicio camerale* di Wetzlar, decidere le cause secondo il prescritto delle *capitolazioni* dell'imperio, siccome sta parimente accordato nell'ultima capitolazione *carolina* (a), e secondo le leggi fondamentali dell'imperio contenute nel corpo dei recessi dell'*imperio* ristampato ultimamente in Francfort nell'anno 1707. Ed havvi speciali autori, che trattano ampiamente non meno di questo consiglio, delle sue ordinazioni e prerogative, che della sua pratica e stile giudiziario. Andrea *Gerardo*, ed Errico *Maurizio* ampiamente ne trattarono ne' loro libri de *Judicio aulico Imperii*, ed *Ernesto Gocchelio*, Gian Cristoforo ab *Uffembach*, e Giovanni Dechero scrissero più trattati sopra le sue prerogative, ordinazioni, metodi e pratica.

(a) Artic. 30.

Da questo grande e supremo *consiglio* non si concede appellazione alcuna, ed avrebbesi per un grande attentato, se dalle determinazioni di quello volesse appellarsi agli ordini dell' *imperio*. Anticamente era in uso di ammettersi l'appellazione *ab Imperatore male informato ad melius informandum*. Ma ora non è più in vigore, e solo rimane il *rimedio* della *supplicazione*; poichè ricorrendosi dopo la sentenza a' consueti *rimedj* legali delle nullità e *restituzione in integrum*, questi rimedj si devono proporre tutti insieme per modo di *supplica*, la quale dalla parte che si sente offesa, si propone a Cesare, il qual suol concederne ordinariamente un solo chiamato *revisorio*, in cui il ricorrente ammassa tutti i *rimedj* di restituzione *in integrum*, di *reclamazione* e *di nullità*. Il ricorrente dee fare in questo caso deposito di certa somma che la perde in caso di soccombenza: e non se gli dan più che quattro mesi di tempo a potere giustificare i suoi gravami con prove ed argomenti, che dee restringere in breve scrittura. Per direzione degli avvocati, affinchè non s'intrighino in questa cumulazione di ricorsi e nella maniera di proporgli, Gabriele *Schwederio* ne compilò un speciale trattato sotto il titolo: *De concursu et electione ulteriori remediorum contra sententias in supremo imperii tribunali latas*. Ancorchè questo *rimedio* fosse stato prima sospensivo, nulla di manco la moderna pratica ha introdotta la costumanza, che dando la parte vincitrice idonea cauzione di restituire nel caso che il *supplicante* otterrà, si manda intanto la sentenza in esecuzione.

Anticamente nelle cause più gravi ed ardue soleva l' Imperadore ordinare al *giudicio aulico*, che prima di pronunciar la sentenza a sè riferisse il suo voto, il quale poi faceva esaminar nel *consiglio* di *stato* per risolvere se dovesse pubblicarsi ovvero appigliarsi ad altro partito. Ma essendosi di questa introduzione altamente lagnati gli Elettori, come di un grave pregiudicio che s'arrecava alla dignità e sovranità di questo *consiglio aulico imperiale*, il quale non dee riconoscer altri per superiore, obbligarono finalmente Ferdinando III nella sua capitolazione a conceder loro, che per l'avvenire il *consiglio* di *stato* non si sarebbe impacciato più ne' negozj appartenenti al *giudicio aulico*. Ciò che fu poi rinnovato in tutte le altre seguenti *capitolazioni* di Leopoldo, Giuseppe e Carlo Imperadori. Per ordinazione però del medesimo *consiglio aulico* sta prescritto che nelle cause dubbie, massimamente se i voti de' consiglieri fossero fra di loro contrarj, si dovesse riferire il tutto a Cesare con sì fatta decretazione; *Fiat votum ad Caesarem*. Nel qual caso per l'ultima capitolazione *carolina* stà accordato, che l'imperadore non possa valersi di altri giudici per la decisione, che di que' del *consiglio aulico* stesso, di che ampiamente trattò Paolo Enningo Geriken nel suo libro *de voto judicis aulici remisso ad Imperatorem in causis arduis*.

I. Della *Cancelleria* del *consiglio imperiale aulico*.

Ritiene appresso di sè questo supremo *consiglio la cancelleria* che chiamasi *imperiale aulica*, per distinguersi dalla cancelleria de' *comizj*, e dell'altra del *giudicio camerale*. Tutte queste tre cancellerie sono sotto la direzione dell'elettore di Magonza, come gran cancelliere dell'imperio, da cui dipendono, ed al quale ne appartiene la disposizione, visita e riformazione. In questa cancelleria adunque *imperiale aulica* l'elettore di Magonza vi crea il vice cancelliere, e vi costituisce tutti gli altri ufficiali e cancellisti.

Il vice cancelliere che in vece dell'elettore di Magonza presiede in questa cancelleria, è quegli stesso che prima chiamavasi *imperialis aulae cancellarius*. Ne' tempi addietro, quando quel poco che si sapeva di lingua latina e di scienza era ristretto nell'*ordine ecclesiastico*, fu questo uffizio conferito a' vescovi ed arcivescovi; ma dappoichè il sapere e l'erudizione passò ne' secolari, ed all'incontro l'ignoranza ne' cherici, si vide tutto al rovescio mutato lo stile, poichè nelle cancellerie si fecero presedere celebri giureconsulti e v'erano ordinariamente preposti insigni dottori secolari. Così sotto Carlo V. esercitarono questo uffizio di vice cancelliere successivamente Niccolò Zieglero, Baldassarre Merckelio, Mattia Haeldo, Giorgio Sigismondo Seldio ed altri; e sotto l'Imperadore Massimiliano II. Gian Battista Weber, e Gian Uldarico Zasio. Ma portando questo ufficio grandi lucri ed emolumenti si vide da poi passare in mano de' nobili: ed oggi ordinariamente si sceglie il vice cancelliere dell'ordine de' conti e de' baroni dell'imperio; ed è ora occupato dal conte di Schönborn, il quale ancorchè per gli vescovati di Erbipoli e di Bamberga fosse stato innalzato a Principe dell'imperio, non ha però lasciata la carica di vice cancelliere, la quale di presente viene anche da lui esercitata.

Questo vice cancelliere, comechè preceda al vice presidente del *consiglio aulico imperiale*, è però preceduto dal presidente; poichè questo viene immediatamente creato dall'Imperador, e sostiene le sue veci, ed il vice cancelliere dall'elettore di Magonza rappresentando la costui persona.

Perciò egli conserva il suggello maggiore e mezzano dell'imperio: sottoscrive tutte le lettere, e patenti di giustizia e di grazia unitamente coll'Imperadore, siccome tutti i decreti insieme col segretario. E poichè l'elettore di Magonza come arcicancelliere dell'imperio ha la protezione di tutte le poste imperiali, quindi i corrieri e postiglioni che giungono in Vienna, devono portare le valigie delle lettere a dirittura al vice cancelliere, il quale, dipoi le rimanda agli ufficiali delle poste, dopo averne prese quelle drizzate all'Imperadore, a lui ed alla sua cancelleria, e costoro hanno poscia la cura di distribuirle per le poste di ciascun paese e provincia, donde vengono, ed a cui s'appartengono. Ha in breve la cura di tutti i ne-

gozj dell' imperio; ed egli ha la proposta in nome dell' Imperadore nelle investiture de' feudi maggiori; ha eziandio sessione nel *consiglio aulico*, e se si troverà assente, piglia le sue voci il primo consigliere del *giudicio aulico*.

Tutti i decreti di questo *consiglio*, tutte le lettere d' investiture, tutti i diplomi, privilegj, e tutto ciò che concerne le dignità dell' imperio, le concessioni della *dignità di Principe* devono spedirsi per questa cancelleria, secondo che fu accordato nelle capitolazioni di Ferdinando III., di Giuseppe I, e di Carlo VI. Ed ancorchè in questo *consiglio* seguano ancora molte spedizioni appartenenti all'Italia, le quali forse alcun crederebbe che debbano passare per lo mezzo dell'elettore di Colonia, come gran cancelliere d' Italia, nulladimanco facendosi queste spedizioni in Germania, dove l' Imperatore tiene presso di sè questo consiglio, non vi ha dubbio che si appartengano al Magontino; sebbene alcuni vogliono che se mai l' Imperadore trasferisse la sua sede in Italia, e quivi ergesse *giudicio aulico*, dovrebbe a quelle spedizioni d' Italia presedere il Coloniese, ed a quelle di Germania il Magontino.

Gli emolumenti che per queste spedizioni si esigono secondo certe e determinate tasse, massimamente nelle investiture e privilegj, si appartengono al vice cancelliere, al quale perciò sono sottoposti due *referendarj* dell' imperio, uno per la spedizione tedesca, l' altro per la spedizione latina; ciascheduno de' quali ha li suoi ufficiali separati che sono, oltre il protonotario, sei registratori, e diciotto cancellisti per la spedizione tedesca; ed un registratore e tre cancellisti per la spedizione latina. Evvi il *tassatore* col suo *aggiunto*, ed un *contralloro* che suona lo stesso che in Napoli il *credenziere*; poichè siccome in cotesto regno sotto gli Angioini ai *graffieri*, a' quali era data l'incombenza di scrivere e notare, se gli aggiunsero gli *antigraffieri* che ora si chiamano *credenzieri* per contrascrivere e contrassegnare, affinchè non si commettesse frode nell' esazione; così in questa cancelleria al *tassatore* e suo *aggiunto* se gli dette per lo stesso fine un *contralloro*. Tiene ancora altri servitori minori destinati a' minuti servizj della cancelleria. Questa *aulica cancelleria*, a differenza della *camerale*, si compone di due sorte di *cancellisti*, secondo che si è detto, giusta i due idiomi latino e tedesco, che vi sono ammessi, laddove in Wetzlar non vi ha luogo altro linguaggio che il solo tedesco. Prima l' usato idioma dell' imperio era solamente il latino; onde tutte le leggi, costituzioni imperiali e decreti, in breve tutti i pubblici atti di que' tempi eran dettati in latino. Ciò si operava per conservare il titolo e la maestà dell' imperio romano, ma molto più ancora per arcano de' preti; poichè i laici essendo affatto ignoranti di quel linguaggio, e poca cura prendendosi di apprenderlo, i chierici che lo professavano, faceano sì che le cancellerie non si valessero d' altra lingua, affinchè per necessità fossero essi impiegati, ed a loro si appoggiasse la cura de' pubblici negozj L' Imperadore Federigo II. fu il primo che cominciò a valersi indistintamente, così del latino

come del tedesco nelle sue spedizioni, ma ritenne con tutto ciò ne' *giudicj* l' uso dell'idioma latino. Assunto poi all'imperio Rodolfo I. questi indifferentemente in tutti gli atti e pubblici e giudiciarj permise che potesse ognuno a suo arbitrio valersi o della lingua latina o della germanica. E di poi Sigismondo Imperadore nell' anno 1417. ordinò che gli affari de' Principi germani, e quelli che dovevano regolarsi secondo il *jus germanico* si dovessero assolutamente trattare in lingua tedesca. Quindi i cherici cominciarono tratto tratto a decadere da questi impieghi, e principiando i secolari ad apprendere il latino, se ne videro poscia i preti affatto esclusi: e se ora gli arcivescovi di Magonza, e di Colonia ritengono le già narrate cancellerie, e quel di Treveri la cancelleria della *Gallia Belgica* e del *regno arelanense*, non è se non perchè le cariche furono addette alle loro chiese, che non muojono giammai, e non alle persone. Finalmente Massimiliano I. nella sua ordinazione *de notariis* pubblicata in Colonia nel 1512. stabilì che nell' imperio fosse ammesso l' uno e l' altro idioma e gli elettori a questo stesso obbligarono Carlo V. nella sua capitolazione, ciò che fu poi ratificato dalle ultime capitolazioni di Leopoldo, di Giuseppe e di Carlo. Quindi in questa cancelleria *aulica imperiale* le spedizioni di Germania promiscuamente si dettano o nell' uno o nell' altro linguaggio, ma nella spedizione degli affari riguardanti l' Italia è adoperato il solo latino.

Ritiene ancora questa cancelleria il suo *archivio* dipendente pure dall' elettore di Magonza. Due solenni archivj sono riconosciuti nell' imperio: uno dell' Imperadore, nel quale si riportano tutti gli atti o dell' imperio o della sua famiglia, ovvero delle terre austriache e degli altri suoi stati ereditarj, e questo unicamente dipende dall' arbitrio dell'Imperatore: l'altro è dell' imperio, e questo dipende dalla direzione del Magontino, ed è diviso in tre archivi: il primario dell' imperio nel quale sono conservati tutti i documenti, le leggi, costituzioni ed atti comiziali, e questo ritiene appresso di sè l' elettore nella sua corte: l' altro è l' archivio proprio di questo *giudicio aulico*, nel quale si conservano tutti gli atti che a quello si riferiscono e dal medesimo sono spediti, e questo è nella corte dell' Imperadore in questa cancelleria: il terzo che riguarda il *giudicio camerale*, è in Wetzlar, dove ora ha quel tribunale fissa permanenza.

CAP. II.

Del consiglio-imperiale-aulico-militare.

Questo *consiglio di guerra* chiamasi *imperiale*, non perchè si appartenga alla milizia dell' imperio, ma perchè sebbene la sua particolare incombenza si raggira intorno alle truppe proprie dell'Imperadore che raguna da' suoi regni e stati ereditarj, nulladimeno l' Imperadore istesso vi fa figura di capo, e si appartengono ad esso molti regolamenti e provisioni che convien di prendere su di

alcune piazze e presidj dell' imperio. La milizia dell' imperio vien regolata in altra guisa dall' Imperadore sì, ma col concorso degli Elettori, de' circoli e degli stati, e spezialmente del Duca di Sassonia ch'è il gran contestabile, o sia gran maresciallo dell' imperio, quantunque giusta l' ultimo regolamento dopo il *Principe Eugenio di Savoja supremo general comandante*, la principal cura di questa milizia stia appoggiata al Duca di *Wirtemberg*, ed al Principe di *Bevern.*, come a' marescialli-di-campo dell' imperio. Per questa milizia l' imperio ha propria *matricola*, nella quale è tassato ciaschecun circolo a contribuire secondo il suo contingente in caso di movimento di guerra, che riguardi la conservazione dell' impero e de' suoi stati, o il fine di tenergli lontani e custoditi da nemiche invisioni, e di reprimere le a mi straniere. Nell' ultima guerra sì fatta contribuzione e il numero de' soldati ripartito per rata per ciascun circolo arrivò a centoventimila, una terza parte di cavalleria e due terze di fanteria; e nel 1720 il supremo general comando di tutte sì numerose truppe dell' imperio fu dall' Imperadore col consenso degli stati offerto al *Principe Eugenio di Savoja*. Questa milizia non è sempre in piedi ed effettivamente raunata, mà è disposta sulle carte della *matricola* dell' *imperio*, e si assembra quando le occasioni richiedono di doversi dall' imperio mover guerra; e perciò non ha bisogno di fisso e particolar consiglio per regolar i suoi generali, e tutto ciò che concerne la sua giustizia ed economia. Di questa milizia imperiale compilarono più trattati diversi autori tedeschi, siccome Niccolò *Myleri* ab Erenbach, Giorgio Rodolfo Boehm, Samuele Striykio, Cornelio Crull, Errico Hahn e molti altri.

Il *consiglio* adunque *imperiale di guerra*, del quale s' intende qui parlare, riguarda la milizia propria dell' Imperadore ch' è realmente sempre in piedi raccolta da' suoi proprj regni e provincie, e la quale sotto il presente Imperadore Carlo VI è prodigiosamente cresciuta in tanto numero così di cavalleria, come di fanteria, che non si è veduto mai ne' secoli trascorsi in istato sì poderoso, neppur anche sotto l' invitto e glorioso Carlo V suo grand avo e predecessore. Questo *consiglio* è chiamato *aulico*; perciocchè non altrove che nel luogo della residenza imperiale è stabilito, e presentemente si aduna in un' ampia abitazione contigua all' imperial palagio, la quale per mezzo d' un ponte coverto comunica con quello. Dipende unicamente dall' Imperadore che n' è il capo, ed a lui si appartiene l' elezione de' suoi ministri non altrimenti che de' generali ed altri comandanti di guerra; nel che non hanno di che impacciarsi gli elettori, nè i circoli e gli altri stati dell' imperio.

Si compone questo gran *consiglio di guerra* dal Presidente che viene eletto dall' Imperadore, le veci di cui rappresenta, la qual carica vien oggi degnamente sostenuta dal Principe Eugenio di Savoia: dal vice-presidente che è oggi il conte di *Konigsegg*, da molti consiglieri così dell' ordine de' conti e de' baroni, come di

consiglieri fuori di questo rango. Ma è da avvertire, che i consiglieri del *primo banco*, ancorchè sieno dell'ordine de' conti e de' baroni non è però d'uopo che sian tolti dall'ordine di conti e de' baroni dell'imperio; dacchè questa milizia non appartenendo all'imperio, l'Imperadore può eleggere a suo arbitrio o Germani, o Fiamenghi, o Spagnuoli, o Italiani, o di qualunque nazione più gli piaccia, siccome si pratica nell'elezione de' suoi generali e comandanti, molti de' quali sono assunti a questo *consiglio* con carattere di *consiglieri-aulici-imperiali*, ancorchè non siano conti o baroni dell'imperio.

Il numero de' consiglieri attuali suol ordinariamente essere di ventitrè. Il numero de' consiglieri che sono fuori dello stato de' conti e baroni, suol essere di quindici, fra li quali alcuni sono dottori. Ha perciò questo *consiglio* l'*uditore generale*, ed altri assessori giuristi, che sono ricercati de' loro voti nelle cause dubbie civili e criminali. Ma poichè le sue incombenze più gravi si aggirano intorno al regolar la milizia, dar gradi ne' reggimenti, spedire patenti agli ufficiali, distribuirgli ne' castelli e nelle piazze, e soprattutto invigilare sopra l'economia e distribuzione de' quartieri, perciò il *consiglio* ha più mestieri di soldati, di buoni proveditori ed economici, che di giuristi.

Ha questo *consiglio* il suo *foro militare*; e perciò li militari non riconoscono altro tribunale competente che questo, dove devono essere convenuti nelle cause civili, ed accusati nelle criminali, nè sono punto soggetti alla giurisdizione del *maresciallato di corte*. E poichè ha questo *consiglio* proprio territorio, siccome stabilito nelle terre dell'Imperio, cioè in Vienna sede dell'Imperadore e del circolo austriaco, quindi è che le sue sentenze e decreti sono eseguiti *manu forti et armata*.

La sua giurisdizione si stende sopra tutti i generali, comandanti, castellani, uffiziali, in breve sopra tutti coloro che sono ascritti nella milizia dell'Imperadore in tutti i suoi regni, provincie e stati ereditari; anzi nelle terre istesse sottoposte immediatamente all'imperio, o a' suoi Principi, tiene l'Imperadore alcune piazze, alle quali manda i presidj, e dispone gli uffiziali, i quali sono perciò subordinati alla giurisdizione di questo *consiglio*. Così i forti di Kehl, e di Filipsburg sopra il Reno, sono presidiati dall'Imperadore, ancorchè il primo sia nel territorio del marchese di Baden, ed il secondo si appartenga al vescovo di Spira. Ha eziandio quattro altre piazze sul Reno, le quali sono pur anco sotto la direzione di questo consiglio, oltra che il medesimo gode d'altri suoi particolari diritti e prerogative riguardanti l'imperio stesso.

Ordinariamente suol unirsi il *consiglio-aulico di guerra* due giorni in ciascuna settimana, il martedì ed il venerdì, ancorchè le risoluzioni più frequenti e di maggior considerazione si facciano in casa del presidente, dove sovente si chiamano i *consiglieri referendarj* per risolvere prestamente ciò che non può patire dilazione, o

espresso ragunamento di tutto il consiglio. Per la spedizione de' suoi negozj tiene quattordici segretarj, de' quali otto sono presenti, e sei nelle provincie a lor destinate, un *registratore* con due *aggiunti*, oltre cinque altri *registratori subalterni*. Tiene due *spedizionieri* con due altri *aggiunti*.

Ha dodici di quei che chiamano *concepisti*, quattordici *cancellisti* e tredici nominati *accessisti*, un portiere, ed altri servidori minori della cancelleria. Oltracciò tiene il suo particolare archivio, a cui presiede un archivario. Ha proprj e destinati avvocati, il cui numero suol arrivare fino a venti; siccome ancora proprj e particolari *agenti*, il cui numero è così grande, che di quegli che s' appellano *giurati*, arriva fino a cinquanta, e quegli che sono detti *non giurati*, giungono al numero di nove, per le mani de' quali devono passare tutte le spedizioni.

I. *Del commissariato generale di guerra.*

Aggiunto a questo *consiglio-imperiale-aulico* è il tribunale chiamato del *commissariato-generale*; capo del quale è il *commissario generale* di guerra, presentemente il conte di Nesselrode, che ha sotto di sè un direttore, quattro segretarj, un registratore ed uno spedizioniere, quattro *concepisti*, diciotto *cancellisti*, e cinque *accessisti*, fuor de' quali ancora tiene molti altri commessarj minori. La maggiore applicazione ed incombenza di questo *commissariato generale* è sopra del ruolo volgarmente detto *rolo* de' soldati, su di quelle piazze che tra costoro sono o mancanti o assenti, intorno a' conti, alle provisioni di guerra, ed a tutto ciò che si appartiene alla economia ed alla giusta distribuzione de' quartieri, ed a consimili altri provvedimenti.

De' commissarj minori suoi subalterni altri dimorano in Vienna, come sono quelli che hanno cura de' soldati vecchi ed invalidi, altri sono ripartiti negli eserciti, e ne' regni e provincie di tutti i dominj dell' Imperadore, ove sono sue truppe, e costoro tengono particolar conto delle medesime in ciascun regno o provincia, e riferiscono il tutto al *commissariato generale*, acciocchè questo possa tenere un' esatta e compiuta ragione di tutto l' esercito dell' Imperadore e del suo stato, e di ciò che bisogna o supplire od emendare, affinchè la milizia tutta sia in buona armonia e non riceva alcun danno o detrimento, e si conservi nel suo giusto piede, nel quale presentemente è posta.

PARTE SECONDA.

De' consigli appartenenti alla persona di Cesare, come Re di Boemia e d' Ungheria, e Principe di Transilvania.

Dappoichè per varj casi, e dopo tante rivoluzioni e vicende delle mondane cose questi regni e provincie furono resi ereditarj nell' augustissima famiglia Austriaca, fermando questi Principi stabilmente la loro sede regia in Vienna; fu nella città suddetta siccome nella propria residenza, d' uopo ad esso loro d'ergere varj consigli, per gli quali fossero governati tutti quegli stati, ed a' ricorsi che si portavano da loro al Sovrano fosse dato provvedimento, non meno per ciò che riguarda il loro governo e polizia, che per la giustizia e regolato corso de' loro tribunali. Ma essendo varie le perogative, le qualità e i diritti de' regni suddetti; quindi i *consigli* per loro istituiti non sortirono una medesima natura, ma variamente furon ad essi distribuite le incombenze, e il poter dato ora più ampio, ora più ristretto, secondo che anderemo ora partitamente notando ne' seguenti capitoli.

CAP. I.

Del real consiglio-aulico di Boemia e sua cancelleria.

Il regno di Boemia colla Moravia, Slesia e Lusazia, provincie presentemente a questo regno incorporate (§), comechè non sia del *regno germanico* ed a niun circolo dell' imperio ascritto, non è però altrimenti che non riconosca la maestà dell' imperio ed il diretto ed alto suo dominio, ripetendo i suoi antichi duchi l' origine della dignità reale, alla quale furono innalzati, dagl' Imperadori, da' quali i suoi Re ottennero parimente la *cittadinanza germanica*, il dritto d' intervenire ne' comizj con sessione e voto, e finalmente la facoltà ed il dritto di eleggere l' Imperadore; ond' è che dopo gli elettori ecclesiastici il Re di Boemia per la real dignità, di cui è fregiato, fra gli elettori secolari tenga meritamente il primo luogo, e sia ad esso loro preposto, e sostenga eziandio una delle più insigni dignità dell' imperio, qual è quella di *gran coppiere*.

Melchiorre Goldasto ne' suoi libri *de regni Bohemiae juribus* molto deprime ed abbassa le condizioni di questo reame. Pretende che i suoi Re ed i nazionali del regno e delle sue provincie incorporate siano sudditi dell' imperio: che le regalie maggiori e specialmente

(§) La Lusazia da lungo tempo n' è stata smembrata, ed è ora posseduta dalle case di Sassonia, e di Brandeburgo; e questa ultima fin dall' anno 1742. possiede inoltre la Slesia, eccetto un pezzo della parte alta di quella provincia.

quella di coniar le monete si appartengano prima agl'Imperadori, che i Re di Boemia eran chiamati in giudicio da' medesimi e condannati: anzi che nelle controversie e turbolenze che sovente nascevano tra il Re e suoi sudditi, questi aveano dritto di convenirlo appresso l'Imperadore: che tutte le cause di angarie e gravamenti che avevano contro il loro Re, erano proposte nel *consiglio-imperiale-aulico* per essere riparate e sovranamente decise: in fine non vi esclude il Goldasto dalla competenza dell'appello nemmeno le controversie insorte fra i sudditi stessi. Ma gli scrittori boemi per contrario s'ingegnano a tutto potere di vendicar la sovranità de' loro Re e la totale indipendenza nelle loro cause dall' imperio e dal *consiglio-aulico-imperiale*. Ed in fatti pervenuto il regno sotto il dominio degl'Imperadori austriaci, e dichiarato loro ereditario, si è sempre procurato in varie guise o con amplissimi privilegi, o esenzioni e franchigie, o introducendovi contrari usi e costumanze, di sottrarlo quanto più fosse possibile dalla soggezione dell' imperio, seguitando gli esempj dell'Imperadore Carlo IV. che fu il primo a favorirlo ed a concedergli molte perogative ed indulti.

Delle cause private e civili il Goldasto (*a*) rapporta molti esempj, co' quali studiasi di mostrare, che tanto i Re di Boemia, quanto i suoi sudditi Boemi, Slesi e Lusazj erano da prima soggetti al foro del *magdeburgense*, in luogo del quale è succeduto poi il *giudicio-camerale* di Spira, ed ora di Wetzlar. Ma il Balbino al lib. 3 delle sue *miscellanee* (*b*) fa vedere, che Melchiorre Goldasto mal si valse di quegli esempj, i quali niente conducono alla pruova e dimostrazione del suo assunto. Checchè di ciò ne sia, egli è ora certa ed indubitata cosa, che l'Imperadore Ferdinando I. tolse la via ad ogni ricorso fuori del regno, e stabilì in Praga un particolar tribunale composto di dodici giudici, nel quale dovessero riportarsi tutte le cause in seconda istanza, e tutte le appellazioni de' tribunali inferiori del regno e delle provincie al medesimo attribuite.

Fu disputato ancora, se da questo *giudicio-pragense* si potesse appellare a Cesare nel suo *consiglio-aulico-imperiale*, ovvero nel *giudicio-camerale* di Spira, ora di Wetzlar. Ma lo stesso Goldasto confessa, che non men la pratica, che il concorde sentimento di tutti gl'interpetri pruovano che non si dia appellazione a niuno di questi due giudicj: sicchè presentemente i Boemi, i Moravi, gli Slesj ed i Lusazj sono esenti dal *giudicio-camerale*, e dall' *imperiale-aulico*; sebbene lo stesso autore reputi che il Re per le sue proprie cause non sia esente dal *giudicio-camerale*, poichè per quanti ampj privilegj avesse giammai d' esenzione, non dee perciò riputarsi qual Principe forestiero ed estraneo, siccome non per ciò che gli Arciduchi d'Austria, i Duchi di Borgogna, di Lorena e di Savoja godano di consimili privilegj, possono quindi sfuggire in alcuni

(*a*) Goldast. de Regni Bohem. jurib. lib. 4. cap. 13.
(*b*) Balbino lib. 3. Miscellàn. cap. 22.

della sovrana giurisdizione del *giudicio-camerale*, ovvero dell' *imperiale-aulico*.

Non interviene lo stesso, egli soggiugne, nelle cause civili e particolari de' suoi sudditi litiganti. Di queste dal Re o da' suoi supremi tribunali non si dà altro giudicio superiore, nè appellazione alcuna o al *camerale*, o all' *imperiale aulico*. Si vale perciò dell' esempio de' regni di Puglia, di Sicilia e di Sardegna, i quali ancorchè in quanto all' universale siano riputati feudi della Chiesa Romana, contuttociò intorno a' singolari baroni e sudditi de' medesimi, ed alle loro particolari cause non si dà appellazione o ricorso alcuno al Papa, ma al Re. Parimente comechè il regno di Boemia in quanto all' università si reputi feudo dell' *imperio-romano-germanico*, per ciò che riguarda però le cause de' suoi sudditi e li particolari affari del regno non vi s' inferisce nè l' imperio, nè l' Imperadore.

Non essendovi adunque niun *giudicio* d' appellazione delle cause *boeme* fuori del proprio regno, e ciò anche per ispezial privilegio conceduto dall' *aurea bolla* a' Re di Boemia *de non appellando et de non evocando subditos*, quindi per gli torti e gravami che s' inferiscono dal *giudicio pragense*, e da gli altri tribunali proprj e supremi di Moravia, Slesia e Lusazia, non vi rimase altro rimedio che quello chiamato della *supplicazione*, ovvero *ricorso*. Dovendo adunque questo legale rimedio drizzarsi non già all' Imperadore o al suo *consiglio-imperiale-aulico*, siccom' è l' inveterato costume, sì bene al Re in quanto ad immediato Sovrano della Boemia, quindi si eresse in Vienna luogo presentemente della sua reale residenza questo nuovo *real consiglio-aulico di Boemia*.

In questo *consiglio* adunque sono riportati tutti i ricorsi e supplicazioni, colle quali i litiganti gravati dalle decisioni seguite nel giudicio di Praga, ovvero ne' tribunali di Moravia, Slesia e Lusazia domandano la revisione delle loro cause in questo *consiglio*. Si rivocano quindi le cause a nuovo esame, ma non già per via d' *appellazione*, sicchè dovessero fabbricarsi nuovi atti giudiziarj, ma semplicemente per via di *ricorso*. Sovente si ritrattano, e talora altresì si confermano le determinazioni già fatte, ovvero si prendono altre risoluzioni, le quali si giudicheranno essere più convenienti ed opportune.

Hà questo *consiglio* forma di vero tribunale di giustizia, ed eseguisce le sue sentenze, come se in Vienna avesse proprio *territorio*. La ragion di ciò n' è manifesta; e tralasciando di dire che oggi l' Imperadore stesso è il Re di Boemia, è inoltre da riflettere che i Re di Boemia, siccome elettori intervengono ne' *comizj dell' imperio*, con sessione e voto, e perciò sono riputati veri Principi dell' imperio; ed avendo altresì la Boemia ancorchè non fosse nel *territorio* del *regno germanico*, nè ad alcun circolo dell' imperio ascritto, acquista la *cittadinanza germanica*, vengono però i Boemi riputati quali Germani. A tutto ciò si aggiunge come l' imperio pretendendo che la Boemia sia suo feudo; e che nell' Imperadore

capo del medesimo risegga l'alto e diretto dominio di quel regno; non si presume quindi questo consiglio stabilito in Vienna come in luogo straniero e peregrino, ma più tosto come in proprio *territorio* del suo Sovrano, e confinando l'Austria colla Boemia per lungo tratto di paese, non può già dirsi che i Boemi troppo lungi dal proprio regno debbano andar in cerca d'un tribunale che renda giustizia nelle loro cause.

Si forma questo *consiglio* d'un capo che rappresenta le veci di Cesare siccome Re di Boemia, dal quale viene eletto, e che chiamasi non già presidente, ma gran cancelliere di Boemia, in riguardo agli altri minori cancellieri che sono in Boemia, in Moravia ed in Islesia, a' quali soprasta. Vi è parimente in questo consiglio un vicecancelliere anche della primaria nobiltà boema. Tiene per *assessori* ordinariamente dodici consiglieri creati dal Re, parte conti e baroni, parte nobili boemi, moravi, e slesi che si prendono anche dall'ordine de' *letterati* delle nazioni stesse, ancorchè alcuni d'essi fossero decorati del titolo di baroni. Hanno tutti costoro stabiliti competenti soldi oltre degli emolumenti della carica, e l'abitazione o sia il *quartiere*. Il *consiglio* ha proprio e magnifico palazzo, dove si raguna posto nella strada chiamata *Wublingerstrass*; la sua cancelleria è occupata oltre alle cose suddette nella spedizione di cose graziose, come sono le concessioni de' titoli di conti, di baroni e di altre dignità e posti che riguardano la Boemia, la Moravia, la Slesia e la Lusazia. Ha perciò quattro *segretari*, un *tassatore*, un *archivario*, un *registratore*, uno *spedizioniere*, quattro *concepisti*, dodici *cancellisti*, ed altrettanti *accessisti*, tre *portieri*, quattro avvocati ben istrutti delle leggi proprie di que' paesi, e tredici *agenti*, per le cui mani debbono passare tutte le spedizioni.

CAP. II.

Del real-consiglio-aulico d'Ungheria, di Dalmazia, di Croazia, e di Schiavonia, e della sua cancelleria.

Il regno d'Ungheria, sotto il cui nome si comprende ora la Dalmazia, la Croazia, la Schiavonia e la Servia (§) tanto è lontano che dipenda in menoma cosa dall'imperio, che anzi per voler gli Ungheri togliere da mezzo ogni sospetto di soggezione, sovente gl'Imperadori Austriaci ebbero a sostenere guerre e contrasti, ripugnando essi che il lor reame unito fosse nella persona imperiale, e pretendendo sempre d'aver un proprio e particolar Re. Non vi è nazione

(§) La Servia sul fine del regno di Carlo VI. rientrò nel ricinto del dominio turco, da cui la prudenza militare del Principe Eugenio e la disciplina europea l'avean per alcuni anni staccata.

più avversa a' Germani, quanto l'unghera (§) dacchè sono vari perfettamente infra di loro di leggi, di costumi, di abiti e di linguaggio, ancorchè confinanti per lungo tratto coll'Austria, colla Moravia e colla Stiria.

Fin da che l'imperio fu nell'illustre casa di Luxemburgo in persona dell'Imperador Carlo IV., e dipoi di Wenceslao e di Sigismondo suoi figliuoli, furono gli Ungheri mal contenti del matrimonio conchiuso tra Maria figliuola unica di Lodovico Re d'Ungheria morto senza lasciar di sè prole maschile, ed il Re Sigismondo figliuolo di Carlo, al quale per ragion della moglie pervenne il regno; quindi per discacciargli dal trono invitarono al soglio Carlo III. di Durazzo Re di Napoli congiunto del morto Re Lodovico, per avere un proprio e particolare Re, siccome in effetto chiamatolo di Napoli l'innalzarono al trono; ma per loro istabilità e naturale inclinazione a pentirsi di ciò che prima han fatto, mutata presto sentenza uccisero miseramente il Re Carlo, e tornarono a gridare per Regina Maria figliuola di Lodovico, e per Re Sigismondo suo marito. Indi appena morta Maria mossero nuovi tumulti e sediziose intraprese, le quali giunsero a manifesta ribellione: imprigionarono il Re Sigismondo, e chiamarono di Napoli al trono Re Ladislao figliuolo del Re Carlo III di Durazzo; ma appena giunto Ladislao ne' confini del regno d'Ungheria e nella città di Zara che gli aprì le porte, che si mutò di nuovo la scena, poichè sprigionarono Sigismondo, e gridandolo loro Re lo riposero sul trono; sicchè obbligarono il Re Ladislao, vedendo tanta volubilità, a tornarsene indietro maledicendo ed abominando i loro perfidi ed istabili costumi. Sigismondo morì senza lasciar di sè prole maschile: ed avendo procreata da Barbara sua seconda moglie figlia d'Ermano conte di Ciglia una figliuola chiamata Elisabetta, la collocò in matrimonio con Alberto V. Duca d'Austria, che poi fu eletto Imperadore sotto il nome di Alberto II.

Per queste nozze passò il regno d'Ungheria nella famiglia austriaca, dappoichè gli Ungheri insieme colla moglie Elisabetta ebbero incoronato Alberto per loro Re nell'anno 1438.; onde si vide poscia di nuovo unito il regno d'Ungheria nella persona d'un Imperadore. Morì Alberto senza lasciar figliuoli maschi, ma due sole figliuole femmine, ed il ventre pregnante della Regina Elisabetta. Quindi si tornò subito a' primieri disordini e sconvolgimenti; poichè gli Ungheri senza aspettare il parto della Regina elessero per loro Re Wladislao Re di Polonia. Nato dappoi da Elisabetta un figliuol maschio chiamato Ladislao, fu il regno combattuto e conteso tra Wladislao e Ladislao, il quale finalmente ne rimase pacifico e legittimo posses-

(§) E non v'ha nazione che abbia fatto più male agli Ungheri, quanto la germana. Se per germana voglia il Giannone intendere gli Austriaci, da cui solo da qualche secolo in quà sono stati dominati, e i quali senza l'avvenimento di Maria Teresa non sarebbono uno de' paesi più culti della Germania.

sore. Morto il Re Ladislao, gli Ungheri elessero per loro Re Mattia Corvino, ed altri tra di loro v' invitarono l'Imperador Federigo III. d'Austria come erede di Ladislao; laonde fra questi due fu il regno conteso, siccome morto Federigo ebbe l'Imperadore Massimiliano I. suo figliuolo a contrastarselo con Stefano Regolo di Transilvania, e finalmente l'Imperadore Rodolfo II. con gli ordini del regno, i quali per l'inettitudine e ritiratezza di Ridolfo che si era reso a' suoi sudditi invisibile, chiamarono al regno Mattia suo fratello. Quanto dappoi all' Imperador Ferdinando II. costasse il rendersene possessore, ben lo dimostrano la battaglia di Praga, e gli altri avvenimenti dalle istorie di quei tempi rapportati. In fine per contenergli in ubbidienza fu mestieri agl' Imperadori Austriaci star sempre colle armi alle mani, e l' istorie sono piene delle tante guerre, tumulti e ribellioni fatte dagli Ungheri e sostenute per avere un proprio Principe. È ben noto quanto all' Imperador Leopoldo convenne soffrire per venire a capo di far abolire l' editto del Re Andrea II., e promuovere in Re d'Ungheria Giuseppe suo figliuol primogenito. L' editto promulgato dal Re Andrea nell' anno 1222, onde negli ordini del regno si nutriva tanta boria e fasto, e rendeansi cotanto animosi, perchè fossero loro osservati i privilegi e le capitolazioni del regno, era concepito in queste parole: " Quod si vero nos, vel aliquis successorum no» strorum aliquo unquam tempore huic dispositioni nostrae contrai» re voluerit, LIBERAM habeant, harum auctoritate, sine nota ali» cujus infidelitatis tam Episcopi, quam alii Jobagiones ac nobiles, » regni universi, et singuli, praesentes et futuri, posterique, resi» stendi et contradicendi nobis, et nostris successoribus in perpe» tuum FACULTATEM ", secondo che vengono rapportate da Werbeuzio nel tom 2. del dritto Ungarico (a). Nè ad altro che alla prosperità delle armi dell' Imperadore Leopoldo debbesi attribuire, che ragunati in Possonia i *comizj*, siasi nell' anno 1687 decretata la successione ereditaria del reame d' Ungheria ne' suoi discendenti maschi, secondo il dritto di primogenitura; ancorchè il Teckeli, e quei del suo partito fortemente contraddicessero, ed usassero tutti gli sforzi per impedirne il decreto. Vollero con tutto ciò gli ordini del regno, che Giuseppe si obbligasse con giuramento di conservare intatte ed illese tutte le leggi e diritti del reame, e fosse parimente confermata la libertà di poter pubblicamente professare le tre religioni ivi ricevute; la cattolica-romana, la luterana e la calvinista, secondo le leggi del regno; altro non permettendosi al Re, che di tener solamente presidj di sue truppe nelle fortezze d' Ungheria e ne' suoi contadi, e la facoltà di prendere i delinquenti contro la sua real persona; ciò che fu ratificato anche dal suo successore Carlo VI. nelle ultime capitolazioni.

Da ciò deriva che il *consiglio* istituito in Vienna sopra gli affari di Ungheria abbia incombenze molto limitate e ristrette, non potendosi

(a) Werbeut tom. 2. Jur. Hungarici art. 31 pag. 43.

a quello richiamar le cause del regno, che debbono ivi terminarsi secondo le proprie loro leggi e consuetudini raccolte per autorità di Uladislao II. Re d'Ungheria, da Stefano Werbeuzio ed impresse in un volume nel 1581. in Buda, di poi nel 1628 in Vienna, ed ultimamente nel 1696 in Tirnavia.

E questo *consiglio* composto dal cancelliere capo del medesimo, da un vice-cancelliere, e da quattro consiglieri che sono tutti nazionali e creati dall'Imperadore come Re d'Ungheria, i quali sono impiegati più in cose di grazia, che di giustizia contenziosa; e la sua cancelleria non è occupata in altro che nella spedizione di grazie, patenti, concessioni di titoli, di conti, di baroni e di altre dignità e cariche di quel regno, la cui collocazione si appartiene al Re. Non ha perciò questo *consiglio* proprio territorio, nè proprio foro; onde i ministri che lo compongono, stanno soggetti alla giurisdizione del *maresciallato di corte.*

Non ha propria e ferma abitazione, ma si raguna ora in una contrada, ora in un altra della città, secondo sono situate le case che prende a pigione. Presentemente si assembra nella casa detta *Zwalfer ichhaus* alla strada chiamata *Altenfleischmarck.*

De' quattro consiglieri due fanno le parti di *referendarj*, ed uno sostiene anche le veci di segretario. Oltracciò tiene un altro attual segretario, un registratore col suo aggiunto, un tassatore, un conservatore dell'archivio, uno spedizioniere e *concepista*; sei cancellisti, due accessisti e due portieri. Ha parimente tredici particolari agenti ordinariamente tutti nazionali, per le cui mani passano le spedizioni (che regolarmente si fanno in lingua unghera o latina) degli affari appartenenti al regno ed alle sopraddette provincie sotto il medesimo comprese.

CAP. III.

Del consiglio-aulico del Principato di Transilvania.

La Transilvania ancorchè ceduta sin dall'anno 1598 dal Principe Sigismondo Battori col consenso degli ordini della provincia all'Imperadore Rodolfo II., il quale ne dichiarò Principe l'Arciduca Massimiliano, fu ciò non ostante e dallo stesso Sigismondo, e dagli altri Principi transilvani pretensori sempre combattuta, e per continue guerre agitata e scossa: e comechè si morisse di veleno il Principe Bescajo, a cui da' ribelli era stata la Transilvania conferita, ne fu subito costituito Principe Sigismondo Ragozzi. Ebbero perciò gl'Imperadori austriaci sempre cura colle armi alla mano di rivendicarla, e sotto l'Imperadore Leopoldo, essendo nel 1688 felicemente riuscito alle sue armi di debellare il Teckeli, fu quella resa a Cesare da sua moglie, e fra il bottino furono trovate le insegne del Principato, colle quali n'era stato il Teckeli investito. Da questa sconfitta ne derivò, che il Principe di Vallacchia e gli stati di Transilvania nel medesimo

anno si sottomisero a Cesare. Ma persistendo il Ragozzi nella sua pretensione si vide di nuovo lo stato di questa provincia in disordine e sconvolgimento, avendolo i Transilvani nel 1703 nuovamente eletto loro Principe; ma furon non guari dopo costretti nell' anno 1705 con pubblico decreto a rivocare l'elezione; onde e sotto l' Imperadore Giuseppe, e molto più sotto il presente augustissimo Principe, avendo le armi austriache distese le conquiste, e debellati interamente i ribelli, confiscati i loro beni, presidiate di sue truppe le fortezze della provincia, riposa oggi pacifica e tranquilla sotto il clementissimo imperial dominio.

Lasciandosi a' Transilvani la libertà di vivere colle loro leggi, costumi e religione, per quel che riguarda il lor governo ed economia, fu istituito in Vienna un particolar *consiglio* chiamato la *cancelleria transilvanica* a cagione che il capo non è decorato d' altro titolo, fuorchè di cancelliere; del quale *consiglio* è l' incombenza il provvedere a' bisogni della provincia, così per le provviste delle cariche e di altre dignità e posti, come per l' economia e propria polizia del paese; lasciandosi però al *consiglio imperiale aulico di guerra* la cura d' invigilare sopra ciò che si appartiene alla milizia.

Vien composta quella cancelleria oltre del cancelliere da quattro consiglieri nazionali (non essendovi vice cancelliere) che sono creati dall' Imperadore come Principe di Transilvania, due de' quali adempiono le parti di *referendarj*: da un *tassatore e registratore*, da tre *cancellisti* o sian *notari*, e da due portieri. Tiene anche un solo agente, per cui passano le spedizioni del Principato. Non ha propria abitazione, ma si raguna ora in una, ora in un altra casa che prende a pigione, e presentemente l' ha nella contrada chiamata *Klugerstrassen* nella casa detta *Beym-goldenen-lowen*.

PARTE TERZA.

De' tribunali austriaci di Vienna, appartenenti a Cesare come Arciduca d' Austria, Signore di Stiria, di Carintia, del Tirolo, e di tutto ciò che chiamano provincie e stati ereditarj austriaci.

Saremo ora ad annoverare i tribunali propri del paese, li quali si sono resi più augusti e numerosi, non tanto per l' Austria inferiore, della quale è capitale Vienna, quanto per le sue adjacenze. Le altre provincie siccome l' Austria superiore, la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola, il littorale Austriaco e tutti gli altri stati ereditarj austriaci posseduti nella Svevia, negli Svizzeri ed altrove, ancorchè avessero propri tribunali di giustizia, e proprie camere per le finanze indipendenti gli uni dagli altri, poichè queste provincie avean da prima diversi e separati signori; nulladimanco essendosi poi unite in un solo nella persona di Ferdinando II. Imperadore che stabilì in Vienna perpetua sede, siccome di poi fecero tutti gli altri suoi suc-

cessori austriaci: quindi non solo i propri tribunali di questa città furono innalzati, ma fu d'uopo ergere nella medesima due supremi *dicasterj*, a' quali si riportassero non meno gli affari propri dell'Austria inferiore, che di tutte le sopraddette altre provincie, ed affine che i loro tribunali di giustizia e le loro camere istituite per le finanze avessero co' medesimi la dovuta corrispondenza e rapporto per aver di tutto lo stato loro un intero concetto per miglior metodo e norma del lor governo. Quindi surse il tribunale della *gran-cancelleria*, della *corte austriaca*, e l'altro dell'*eccelsa camera-aulica delle finanze*; de' quali prima degli altri per serbar miglior ordine fa mestieri in questa terza parte ragionare.

CAP. I.

Della gran-cancelleria austriaca di corte.

Il gran cancelliere di corte, il cui uffizio presentemente viene sostenuto dal conte Filippo Lodovico di Sintzendorff, tiene qualche rapporto ed analogia cogli antichi *gran cancellieri*, ch' erano nelle case de' Re di Francia, d' Inghilterra, e di Sicilia preposti sopra tutti gli affari di giustizia, ed agli uffizj civili del regno, onde eran chiamati *capi della giustizia*, e *magistrati de' magistrati*; poichè alla sua *gran cancelleria* sono riportate per via di *ricorso* tutte le determinazioni degli altri tribunali supremi, che sono non pur nell' Austria, che nelle altre provincie ereditarie austriache, ed invigila parimente al buon governo e retta amministrazione de' medesimi. E conciossiachè gli Arciduchi d'Austria tengano privilegio di non potersi da' *dicasterj* de' loro stati ereditarj appellare a' *giudicj* dell' imperio, nè avocarsi quivi le cause; quindi è che in caso di *ricorso* sono riportate non già al *consiglio imperiale aulico*, ma a questa *gran cancelleria austriaca di corte*. Così anche il tribunale della reggenza di Vienna fosse il supremo dell' Austria inferiore, pure dalle sentenze del medesimo si dà *ricorso* all' Imperadore, non già come tale, sì bene come Arciduca, nel cui special nome il gran cancelliere col suo tribunale rivede gli atti, ed esamina i processi, ed ora emenda, ora conferma le deliberazioni già prima tolte, secondo che gli parrà più convenevole, spiegando sempre la sua giurisdizione e gli atti suoi giudiziali in nome dell' Imperadore. Consimili ricorsi egli riceve, che gli sono riportati da' tribunali di Lintz capitale dell' Austria superiore, da quei di Gratz metropoli della Stiria, da Inspruck capitale del Tirolo, e da tutti i supremi tribunali dell'altre provincie e stati ereditarj austriaci.

Per la stessa cagione godendo gli Arciduchi d' Austria, e per amplissimi privilegi loro prima conceduti, e per diritto *territoriale* che hanno sopra le provincie ereditarie, siccome l' hanno gli elettori e gli altri Principi dell' imperio sopra i lor dominj, tutta la sovranità, le preminenze, regalie ed altre facoltà, che godono gli altri stati e

Principi dell' Imperio: quindi per questa *gran cancelleria* si spediscono tutti li privilegi, dispense, diplomi ed altre sovrane concessioni appartenenti alle suddette provincie ereditarie. E ritenendo altresì gli Arciduchi il dritto di potere ergere accademie e collegi, ha però il gran cancelliere la soprantendenza dell' università degli studi di Vienna, del collegio de' dottori, e de' medici del paese, e di tutti i collegi delle arti e mestieri: soprasta in somma a tutti gli affari politici e civili, e regola tutto ciò che riguarda non meno la retta amministrazione della giustizia negl' inferiori tribunali, che la spedizione e il corso di tutte le cose graziose: diffinisce parimente le quistioni di precedenza che nascono tra i magistrati provinciali austriaci: spedisce loro le patenti, quando lor sono conferite le cariche: ha la spedizione di tutte le lettere di legittimazioni, di naturali e spurj, delle *moratorie*, delle dispense di età, delle commutazioni delle pene, de' diplomi de' titoli di baroni, di conti, di cavalieri, di nobili, di poeti, di notaj, e di tutte le dignità ed uffizj de' paesi ereditarj austriaci. Si appartengono in oltre a questa *gran cancelleria* le concessioni d' immunità e d' esenzioni, degli asilj particolari, delle creazioni di villaggi in città, delle fiere solenni e meno solenni; di restituire la fama, di confermare i gradi di dottori, e dar giurisdizione a' collegi, ed il concedere consimili altre prerogative, che per ispeciali privilegi furono accordate dagl' Imperadori agli Arciduchi d'Austria, le quali tutte debbon passare per questa *cancelleria*. Questi titoli, onori, dignità e concessioni si distinguono per questo mezzo da quelle dell' imperio e sono inferiori alle medesime, poichè queste si concedono dall' Imperadore come Arciduca d' Austria, e si spediscono i diplomi da questa *austriaca cancelleria di corte*; e quelle per contrario da Cesare come Imperadore e dalla cancelleria dell' imperio, ed ottengono vigore e rispetto per tutta l' estensione di esso. È però vero, che essendo stato da Carlo V. conceduto ampissimo privilegio agli Arciduchi d'Austria di poter creare non pur nobili, ma eziandio conti e baroni, fu quindi diffinito nella capitolazione di Giuseppe (a) che i diplomi sopra ciò spediti da questa *cancelleria austriaca* fossero riconosciuti in tutto l' imperio.

Ha questa *cancelleria* proprio e magnifico palagio prossimo a quello dell' Imperadore, dove abita il gran cancelliere, e si raduna il tribunale. Egli è composto dal gran cancelliere che viene eletto dall' Imperadore come Arciduca d' Austria, a cui sta aggiunto un vicecancelliere, da otto *consiglieri* e *referendarj*, da sei segretarj, da un tassatore col suo aggiunto, e da più *cancellisti* ed *accessisti*. Tiene propri e diversi agenti secondo che richiedono le spedizioni dei vari paesi, li quali o sono nazionali, o intesi delle costituzioni e stili di ciascheduna provincia austriaca.

(a) Artic. 45.

CAP. II.

Dell' eccelsa camera-imperiale-aulica delle finanze.

Questo tribunale per ciò che riguarda le sue incombenze, ed i ministri ed i tanti ufiziali subalterni che lo compongono, è il più numeroso ed ampio di quantj ne siano in Vienna; poichè le sue appartenenze non solo si ristringono alle finanze dell' Austria inferiore, ma si estendono sopra tutte le camere delle altre provincie, regni e stati ereditarj austriaci.

Da questo è amministrato tutto il patrimonio ereditario austriaco dell' Imperadore qual Arciduca; e poichè e per cagion del dritto *territoriale*, e per gli ampissimi privilegi conceduti a' Duchi di Austria, siccome è di sopra detto, hanno essi la facoltà di poter imporre nuovi dazj, collette e gabelle in questi stati col consenso però de' medesimi, senza richiedere l' autorità degli elettori e degli stati dell' imperio, siccome ritengono il diritto de' tesori, delle miniere, delle monete, de' pesi e misure, delle foreste, delle caccie, delle strade, de' ponti, de' fiumi, della pesca, de' molini, delle saline, delle poste e di tutte le altre regalie così maggiori come minori quindi è che soprasta questa *camera imperiale aulica* alle rendite, agli affitti, a' dazj, dogane, gabelle, collette ed alle esazioni di tutti i diritti ed emolumenti fiscali: riceve i conti non solo dagli uffiziali subalterni dell'Austria inferiore, ma da tutte le altre camere dell' altre provincie e stati ereditarj austriaci, dove viene a radunarsi molto denaro: presiede alle miniere dell' argento vivo, del rame, ferro, argento, oro e sale; ai boschi, alle peschiere, a' fiumi, alle dogane ec. E sebbene le poste di queste provincie ereditare austriache fossero state nell' anno 1624 dall' Imperadore Ferdinando II. concedute al conte di Paar ed a' suoi successori, in guisa che questa camera non avea di che impacciarsene, nulladimanco avendosele il presente Imperadore Carlo VI. ripigliate e riunite al suo arciducale patrimonio, sono di bel nuovo ritornate ad esser sotto l' ispezione di questo tribunale. In fine ha il medesimo l' alta conoscenza di tutto ciò che riguarda le regalie così maggiori come minori, le quali dagli Imperadori furono ampiamente rilasciate agli Arciduchi d'Austria nelle suddette provincie e stati ereditarj, i quali in ciò si riconoscono come indipendenti e sovrani, essendo stata la famiglia austriaca innalzata a tanta eminenza sopra questi stati, che poco gli resta di sottrargli intieramente alla giurisdizione dell' impero.

Tiene questo tribunale il suo presidente ed il vicepresidente, ed è composto oltre di questi d' un infinito numero di consiglieri divisi in due banchi di conti e baroni, e di nobili e letterati.

I consiglieri del primo banco sono ordinariamente ventiquattro, que' del secondo quarantasette; ed ha in oltre cinque referendarj, diciotto segretarj, quindici concepisti ed otto aggiunti. Tiene un

legista per procuratore della camera e tre viceprocuratori, tre registratori, due spedizionieri, un tassatore (i quali hanno sotto di loro sette cancellisti ordinari ed altrettanti soprannumerari), sette *protocollisti*, e più accessisti e portieri. E poichè secondo le tante e sì diverse incombenze è stato d'uopo dividere gli uffiziali, e destinarli a particolari affari, affinchè senza disordine e confusione ciascuno attendesse al proprio carico e commissione; quindi è che per l'affare de' conti sono costituiti otto razionali, che hanno parimente il titolo di consiglieri, i quali tengono subordinati ventisette altri uffiziali de' conti, oltre tanti altri computisti ed assentisti, di cui non può tenersene conto: tanto sono tra loro diversi e numerosi.

Parimente è stato mestieri per la soprantendenza della milizia, che si stabilissero particolari uffiziali, i quali tenessero conto degli abiti de' soldati urbani, delle loro paghe, armature, alloggi, e di quanto loro bisogna, onde quella che si chiama la *bancalità militare*, ha propri cassieri, assentisti ed altri uffiziali subalterni che attendono al pagamento militare. Ciò s'intende della *milizia urbana*, poichè dell'altra, di cui si è già ragionato, ne prende cura e pensiero il *consiglio-imperiale-aulico* di guerra. Così ancora perchè quanto l'Imperatore ritrae dalle sue rendite della Boemia e dell'Ungheria, pure si appartiene alla cognizione di questa camera, vi sono però in essa destinati particolari uffiziali per prenderne conto e ragione, non meno di quello che si faccia delle rendite ed emolumenti, che vengono dalle Austrie e da tutti gli altri stati ereditarj austriaci. A questo fine si sono stabilite in questa camera più principali commissioni. 1.° Per gli affari già detti della milizia urbana. 2.° Per gli pagamenti di tutti coloro che servono in corte. 3.° Vi ha la commissione camerale riguardante l'Ungheria e le sue provincie adjacenti. 4.° Quelle riguardanti la Boemia, la Slesia e la Moravia. 5.° Quella toccante alli paesi austriaci ereditarj. 6.° Evvi la principal commissione per gli conti. 7.° La commissione sopra tutte le arti e mestieri. 8.° La commissione sopra il sale. 9.° Quella sopra le miniere. 10.° La commissione riguardante tutti i paesi nuovamente acquistati, siccome sono la Transilvania, la Servia ed altri. E finalmente vi sono le commissioni sopra i boschi e le montagne, sopra l'arsenale, le fabbriche, le fortificazioni, l'artiglieria, le barche, le dogane, le *proviande*, il banco, gli ospedali e le povere case, e varie altre deputazioni e commissioni, che lungo sarebbe farne quì un più diffuso catalogo. Avendo ciascuna di queste commissioni propri e particolari uffiziali, può da sè stesso ciascun comprendere quanto sia ampio e prodigioso il numero de' medesimi, per guisa che comunemente si tiene che gli uffiziali ed altri subalterni che sono impiegati in Vienna ed in tutti i paesi suddetti sopra gli affari delle finanze, e sopra tutto ciò che riguarda le dipendenze delle medesime, oltrepassino il numero di quaranta mila persone.

CAP. III.

Del supremo tribunale della reggenza dell' Austria inferiore.

Questo tribunale ancorchè come si è detto abbia qualche subordinazione alla gran cancelleria di corte per gli ricorsi che dalle sue determinazioni possono darsi alla medesima; con tutto ciò reputasi supremo a riguardo degli altri tribunali inferiori così civili che criminali di Vienna, a' quali soprasta; e da' quali non per via di ricorso, ma per ordinario rimedio d'appellazione si avocano le cause civili e criminali, e si riportano al medesimo. Conosce ancora in prima istanza delle cause de' nobili ad esso tribunale sottoposti, quali sono i nobili delle città e della provincia dell' Austria inferiore, i quali non possedono in essa beni stabili, che fossero stati descritti nel *maresciallato della provincia*, siccome eziandio le cause di tutti i forestieri commoranti in Vienna, i quali vivono con qualche carattere di dignità, e siano riputati e tenuti per nobili poichè per gl' ignobili vi è un tribunale inferiore chiamato della *Schrana*, dove sono convenuti nelle cause civili, ed accusati nelle criminali, siccome tutti gli altri borghesi di Vienna.

Questo propriamente si può dire tribunale supremo del paese, poichè la sua giurisdizione non oltrepassa i confini dell' Austria inferiore; la esercita solo nella città e ne' subborghi ed in tutta questa provincia: onde perciò comunemente è chiamata *reggenza dell' Austria inferiore*. Sono ad essa sottoposti oltre i tribunali della città e villaggi della medesima tutti i tribunali inferiori di giustizia sì civile come criminale di Vienna. Così le cause che dalla *Schrana* passano al *magistrato della città*, da questo si riportano per via d'appellazione alla reggenza, dove giudicialmente si finiscono. Egli è però vero, che le sentenze di morte che dalla medesima si proferiscono o in prima istanza, ovvero in grado d'appellazione, non si possono eseguire se non sono sottoscritte dall' Imperadore. Le cause civili de' cambj e del *magistrato della città*, pure alla medesima reggenza si riportano. E poichè l' università di Vienna ed il suo collegio per privilegio di Massimiliano I. oltre delle prerogative che il suo rettore sia conte palatino, ed abbia la facoltà di conferire la laurea ed i gradi, ha giurisdizione sopra tutti i suoi, i quali in prima istanza devono ivi essere convenuti: quindi in caso di aggravio inferito da questi giudici può aversi ricorso alla detta reggenza; se però le parti non avessero qualche impiego in corte, poichè allora dee ricorrersi al *maresciallato di corte* come loro giudice competente. In breve sopra tutti i particolari e minori tribunali di giustizia che sono nella città di Vienna ha egli l'ispezione e soprantendenza.

Vien composto questo tribunale di tre banchi, uno de' conti e baroni della provincia, l'altro de' nobili, ed il terzo de' letterati. Tutti hanno titolo di *consiglieri della reggenza*, ed il lor numero è assai grande; poichè i conti e baroni arrivano a trenta, i nobili a ventidue ed i letterati a dodici. Sovrasta a tutti il presidente che si elegge dall'Imperadore come Arciduca d'Austria, e vien chiamato *Stadthalter*, al quale vien anche aggiunto un vicepresidente o sia *Vicestadthalter*, ed oltre questi vi è un cancelliere, il quale insieme cogli altri tutti invigilano sopra le cose non meno criminali che civili dell'Austria inferiore. Si unisce questo consiglio della reggenza in tutti i giorni, eccetto che ne' festivi, nel proprio palazzo dell'Imperadore, e dove ordinariamente rende ragione secondo le particolari costituzioni degli Arciduchi d'Austria e le consuetudini del paese. Le costituzioni vanno raccolte in un volume volgarmente chiamato il *codice austriaco*, e sopra le consuetudini dell'Austria inferiore ampiamente scrissero Gian Battista *Suttinger*, e Gian-Francesco *Tassero*, siccome di quelle dell'Austria superiore trattò il sig. *Finsterwalder*.

Tiene più uffiziali subalterni, nove ordinari segretari e tredici soprannumerari, un *registratore* con tre aggiunti, uno spedizioniero, un tassatore, tre commissarj, cinque concepisti, cinque *accessisti* e tre *protocollisti*. Ha parimente un *sottomaresciallo* destinato per l'esecuzioni de' suoi ordinamenti; tiene quattordici cancellisti ordinari, e cinque soprannumerari, quattro portieri, oltre alcuni altri famigliari destinati per gli minuti servigi del tribunale.

CAP. IV.

Del tribunale del maresciallato del paese.

Ritenendo ciascuno stato dell'imperio, siccome è questo dell'Austria inferiore, un'immagine dell'antica libertà, poichè prima i lor governi eran misti di *monarchico* e di *aristocratico*: furon per conseguenza ritenute pure nell'Austria alcune reliquie di essa, che si conservano per mezzo di questo magistrato, ancorchè dagli Imperadori fossero stati gli Arciduchi d'Austria per tanti e sì ampi privilegi loro conceduti quasi che sottratti dall'imperio, rendendogli assoluti e dispotici signori della medesima. Ciascuno di tutti gli altri membri, onde si forma il corpo dell'imperio germanico, ritiene il primo *stato provinciale*, ed in fatti questo d'Austria si compone di tre ordini, di prelati, di conti e baroni, di nobili e di comunità. Secondo più capitolazioni e recessi dell'imperio trovasi stabilita usanza non mai interrotta, che l'Arciduca, tutti i Principi e Duchi dell'imperio non possono gravare i loro dominj di nuovi tributi e tasse, se non col consenso degli *stati provinciali*, onde la provincia o il ducato si compone; quindi gli

Arciduchi d' Austria quando sono obbligati per qualche imminente guerra o altro bisogno di chieder sussidj a' suoi sudditi, espongono i loro desiderj agli stati della provincia uniti sotto un presidente, li quali tengono discussione sopra la domanda e sopra la maniera d' imporgli a proporzione delle facoltà de' possessori, regolando la somma che potrebbe al lor Principe offerirsi. Tiene perciò questo tribunale la sua *matricola*, nella quale sono notati i padroni de' beni stabili con la descrizione de' medesimi che sono dentro i confini dell'Austria inferiore, affinchè si possa senza gravarsi alcuno a proporzione de' beni tassar più o meno i possessori. Quindi essendo i possessori o prelati ecclesiastici, siccome abati di monasterj, e preposti di chiese, ovvero conti e baroni, oppure nobili, o finalmente comunità d' alcune città e castelli della provincia, in ogni anno si eleggono però sei deputati, due cavalieri, due ecclesiastici, e due altri del terzo stato, li quali con venti aggiunti intervengono nelle assemblee che si ragunano per deliberare sopra la quantità e il ripartimento delle tasse, presedere a' conti, dirigere le esazioni, soprastare a' cancellisti ed a tutti gli uffiziali minori deputati a questo fine.

Tiene perciò questo *maresciallato* del paese in Vienna proprio palagio chiamato *landhaus*, che vuol dire *casa del paese* posta nella strada detta *Herrenstrasse*, dove si uniscono i deputati, il maresciallo, il sotto-maresciallo del paese, i conti, baroni, nobili, consiglieri e gli altri uffiziali. Si stabilisce in ciascun anno dall' Imperadore il giorno e l'ora, nella quale in corte debbon trovarsi tutti costoro per sapere la domanda dell' Imperadore, e ciò stabilito sono obbligati tutti andare dal *landhaus* nel palazzo imperiale, dove l' Imperadore si fa trovare in una delle sale assiso sul trono, ed al cospetto di tutti brevemente espone i bisogni e fa la sua domanda, rimettendosi al suo gran cancelliere di corte ch' è ivi presente per lo di più; il quale dipoi parla in nome dell' Imperadore, e dà in mano del maresciallo una scrittura, nella quale si dichiara la somma che l' Imperadore ricerca. Indi tornati nel *landhaus* il maresciallo e i deputati trattano tra di loro per fissar la somma ed il tempo del pagamento. Sono adunque sottoposti alla giurisdizione di questo tribunale tutti coloro che possedono beni stabili nell' Austria inferiore descritti nella *matricola*. Capo e presidente del medesimo è il maresciallo del paese, che si elegge nella primaria nobiltà da Cesare insieme e dagli stati, e la sua dignità non si estingue se non colla morte. Occupa presentemente questa carica con lode di somma prudenza Luigi Tommaso conte d' Harrach consigliere di stato di sua maestà Cesarea, che di presente trovasi vicerè e capitan generale del regno di Napoli, adempiendo intanto quì le sue veci il conte di Volkra.

Tiene ancora questo tribunale un *sottomaresciallo*, nell'elezione del quale si suol badare che sia giurista: poichè deve insieme con gli altri assessori conoscere de' meriti delle controversie, che sono

portate in questo tribunale alla loro decisione, il quale perciò è composto di più assessori per la maggior parte conti, e baroni, e nobili, e si mutano in ogni triennio. Ha quindi del banco dei conti e baroni diciassette assessori, e del banco de' nobili diciotto: ha un imperiale scrivano del paese, un secretario, tre commissarj del paese, e propria cancelleria, nella quale vi è uno spedizioniere, un tassatore, un concepista, cinque cancellieri oltre alcuni altri uffiziali di minor rango destinati per l'esazione ed altre incombenze del paese.

CAP. V.

Del tribunale del maresciallato di corte.

Il *maresciallo di corte* di Vienna ha presentemente qualche rapporto ed analogia col gran siniscalco del regno di Napoli, poichè siccome colui anticamente avea sotto la sua giurisdizione tutti gli uffiziali della casa del Re, ed era il giudice del real palazzo; così ora in Vienna adornando l'imperial corte per lo corteggio di un grande Imperadore e di un gran Re tanti ministri ed uffiziali di diverse nazioni, che decorati di varie cariche ed impieghi tutti militano nel suo imperial palazzo, oltre di tante altre persone illustri che per diversi riguardi seguitano la corte, era quindi di mestieri che si desse loro un giudice ed un tribunal particolare, innanzi al quale dovessero spedirsi le loro cause non men civili che criminali.

Questo gran maresciallo dopo il maggiordomo maggiore occupa il primo luogo in corte, e soprasta a tutti gli altri uffiziali aulici. Si elegge dall'Imperadore, il quale per la *capitolazione giuseppina* (*a*) ed eziandio per l'ultima *carolina* (*b*) dee regolarmente trascieglierlo dall'ordine de' conti dell'imperio, e presentemente vien occupata questa carica dal conte Martinitz, che l'esercita con lode di molta applicazione ed assiduità; e ben merita per verità il suo tribunale la cura che egli ne tiene, poichè sono al medesimo riportate in prima istanza le cause non pure di tutti gli uffiziali che hanno impiego in corte, di tutti i ministri degli altri tribunali e consigli di Vienna (toltone solamente il *consiglio-imperiale-aulico* ed il *consiglio di guerra*), ma indistintamente le cause ancora di tutti i loro uffiziali minori e subalterni, anche de' loro servidori e domestici. Parimente tutti i forestieri che dimorano in Vienna, e seguitano la corte per qualche occasione o affare che vi hanno, sono sottoposti alla sua giurisdizione. Gli ambasciatori, gl'inviati, i residenti, gli agenti ed altri ministri de' Principi stranieri in quelle cause, ove non possono valersi del dritto *revocandi domum*, sono obbligati di rispondere a questo tribunale; ma i loro famigliari e servidori sono sempre indif-

(*a*) Artic. 39.
(*b*) Artic. 23.

ferentemente conosciuti e giudicati dal medesimo. Per questa ragione è incaricato il *maresciallo di corte* di ricever gli ambasciadori, quando arrivano, e d'introdurgli in corte nelle prime udienze dell'Imperadore.

Si unisce questo tribunale nel palazzo, dove il maresciallo ha propria abitazione. Tiene dieci assessori giuristi che attendono alla spedizione delle liti, i quali oltre del soldo e di altri emolumenti, hanno ciò che si chiama il quartiere, ed oltre a costoro ha per servigio del tribunale cinque cancellisti. Ed essendo ancora l'incombenza di questo maresciallo di distribuire tutti i quartieri di corte al ministri ed uffiziali che han dritto d'averlo: quindi per la retta distribuzione de' medesimi tiene sotto di sè un *quartiermastro* di corte, sotto la cui direzione sono sei forieri e quattro altri minori servienti.

Sono nella città di Vienna altri inferiori tribunali, come quello del *magistrato della città*, e altro della *schrana*, quelli de' cambj, e dell'università degli studi, e de' collegi di arti, ed altri ancor minori, particolarmente attenenti alle finanze ed a certi particolari di giustizia, de' quali non accade farne tedioso catalogo. E terminando quì i maggiori dicasterj e consigli politici di questa città, faremo ora passaggio a' tribunali ecclesiastici della medesima.

CAP. VI.

De' tribunali ecclesiastici della città di Vienna.

La *giustizia ecclesiastica* ha molto poco da impacciarsi in affari in questa città, essendo la conoscenza molto corta e ristretta a due soli concistorj, i quali pure si compongono di assessori non meno ecclesiastici che secolari.

Le *cause ecclesiastiche* in tutti gli stati che compongono l'imperio Germanico variamente sono regolate, dacchè trovandosi in quello pubblicamente ammesse tre religioni, gli *stati evangelici*, sotto i quali sono compresi i luterani ed i calvinisti, hanno riposto nelle persone de' loro Principi e magistrati tutto l'imperio sopra le persone ecclesiastiche ed i loro beni, e tutta la potestà intorno al governo e disciplina delle loro chiese e de' suoi ministri, lasciando solo a' loro preti l'amministrazione delle cose sacre, le prediche, i sermoni, le liturgie ed altri spirituali esercizj. Gli *stati cattolici* per contrario riconoscono ne' loro vescovi quella stessa potestà che esercitavano prima della riforma; e ritenendo ancora presso di costoro forza di legge e di osservanza i concordati passati tra Niccolò V e la nazione germanica, ancorchè molto vantaggiosi alla santa sede e pregiudiciali e ruinosi alla nazione, si è quindi da loro lasciata in arbitrio de' vescovi la cognizione delle cause ecclesiastiche, il governo delle loro chiese ed il regolamento della disciplina sotto la subordinazione de' Romani Pontefici come prima.

Ma poichè tutti gli stati della Germania ancorchè cattolici sicco-

me è l'austriaco, riconoscono nella persona dell'Imperadore fra i diritti *a lui specialmente riserbati l'alto ed eminente imperio* sopra le persone e beni ecclesiastici: il diritto di terminar le controversie, che sovente insorgono fra gli stati delle tre religioni nelle cause a quelle appartenenti: l'*avvocazia* della universale chiesa cristiana, e specialmente delle chiese di Germania e della sede Romana: il diritto delle *primarie preci*: l'altro di dichiarar gli asili, di poter dispensare a' gradi, regolare i divorzj, e prendere consimili conoscenze nelle cause matrimoniali: attribuendosi infine ad essolui il reggimento dell'esterior polizia ecclesiastica della convocazione dei concilj, e di prescriver leggi ecclesiastiche ad imitazione degli antichi Imperadori, delle quali son pieni i due codici Teodosiano e Giustiniano, ed i capitolari di Carlo magno, e degli altri Imperadori germani; quindi è che per tali ed altre somiglianti ecclesiastiche occorrenze sogliońsi sovente portar le cause di tal natura al *consiglio aulico imperiale*, siccome a tribunale per ciò competente, avendo egli propria incombenza di conoscere intorno a tutti i *diritti riserbati* alla persona di Cesare come Imperadore. Non dee perciò sembrar cosa impropria e strana, se sotto la rubrica de' tribunali ecclesiastici di Vienna si vegga in primo luogo collocato di nuovo il *consiglio aulico imperiale*.

I. *Del consiglio aulico imperiale.*

Primieramente sono in questo *consiglio* esaminate tutte quelle controversie di religione, che accadono fra gli stati cattolici, e gli evangelici intorno all'osservanza dell'editto di Carlo V. pubblicato ne' *comizj di Augusta* l'anno 1548 chiamato volgarmente l'*interim*, della *pace religiosa* stabilita pure ne' *comizj augustani* dell'anno 1555 della pace di *Westfalia*, e delle seguenti altre capitolazioni per l'esercizio libero delle tre religioni. Sovente insorgon liti per le costruzioni di nuove chiese e cappelle auliche negli stati evangelici, per l'erezioni di nuove statue ed immagini de' santi, e per le demolizioni delle chiese riformate negli stati cattolici. Sovente accade pure di disputare intorno alla riforma o stabilimento di nuove ferie per gli tribunali, per le quali si comanda la cessazione dalle opere servili, per la riforma del calendario e simili altre occorrenze, le quali si dibattono e si risolvono in questo *consiglio imperiale aulico*.

Secondariamente vengono portate a questo *consiglio* tutte le cause riguardanti l'*avvocazia ecclesiastica*, in vigor della quale appartengono all'Imperadore molti diritti sopra alcuni vescovadi e monasterj della Germania. In virtù di questa è investito l'Imperadore di più canonicati, poichè dopo la coronazione è ricevuto nel numero dei canonici d'Aquisgrana, siccome altresì dopo la coronazione di Massimiliano I. pure si legge che fu ammesso nel numero de' canonici della chiesa di Colonia, e lo stesso si rapporta d'un altro canonicato della chiesa di Bamberga, il quale vien conferito all'Imperadore per

istituto d'Arrigo il santo. Gli si appartengono ancora per la medesima ragione i patronati in più chiese cattedrali e monasterj della Germania, e gli spettano altresì più prebende, una nella chiesa di Spira, un'altra in quella d'Argentina, una terza nella chiesa di S. Geltruda della diocesi di Liegi, e la prima prebenda fra i canonici della chiesa d'Utrecht, la quale si faceva servire dagl' Imperadori da due sacerdoti in loro nome.

Per terzo si riportano quivi le controversie che possono insorgere intorno al *diritto riserbato* all' Imperadore delle *primarie preci*, che è una facoltà di presentare dopo la sua elezione una sola volta in molte chiese o cattedrali o collegiate o monasterj dell' imperio, siano mediati, o immediati, una persona idonea per conseguire un beneficio ecclesiastico sì maggiore come minore, che di prossimo dovrà vacare, o sarà vacato e non provveduto.

Quarto si rapportano pure in questo *consiglio* alcune volte cause ecclesiastiche e matrimoniali di dispense, di gradi, di divorzj ed altre simili conoscenze, semprechè gl' Imperadori abbiano voluto farsi valere i loro supremi e *riserbati diritti*, e l'altre loro preminenze. Così leggiamo presso Marquardo Freero nella raccolta degli scrittori germani (*a*) due formole dell' Imperadore Lodovico Bavaro, in una delle quali leggesi la sentenza del divorzio che promulgò tra Giovanni figlio del Re di Boemia, come impotente, e Margherita Duchessa di Carintia, nell' altra la dispensa sopra i gradi di consanguinità tra Lodovico marchese di Brandeburgo, e la suddetta Margherita Duchessa di Carintia, la quale dopo l'accennato divorzio si congiunse in matrimonio col suddetto Marchese.

Sopra moltissime altre cause ed occorrenze, così riguardanti le scomuniche invalide ed ingiuste, come altri affari e faccende ecclesiastiche, delle quali tesserono lunghi cataloghi Cristiano Tommasio, Gian-Giorgio Reinhardo, Giusto Enningio Bohemero ed altri, può raggirarsi la conoscenza di questo *consiglio*. Ma gli Imperadori austriaci per la riverenza che hanno mostrato sempre d'avere a' Romani Pontefici, volentieri se n'astengono. Gli stati dell' imperio perciò sovente mostrano di dolersene, e ne fanno ricorsi e querele, poichè sebbene da Papa Gregorio VII. cominciassero i Romani Pontefici ad attentare sopra questi supremi regali diritti, i Germani però procuraron sempre di mantenersegli salvi ed intatti; onde son ancora rimase non men nella Francia che nell' imperio le libertà della *chiesa germanica*, delle quali ultimamente compilò un esatto trattato Giovanni *Schiltero* col titolo: *de libertate ecclesiarum Germaniae*.

In cause di tal natura assume la cognizione questo *aulico-imperial-consiglio*. Prende ancora conoscenza delle controversie che possono insorgere negli stati cattolici intorno all' osservanza dei concordati di Niccolò V. colla nazion germanica; ed a questo fine

(*a*) Tom. 1. pag. 620 e 621.

l'Imperador Ferdinando I. riordinando questo *consiglio imperiale aulico* comandò, che alle leggi fondamentali dell'imperio si aggiunsero questi concordati, e nel *consiglio* l'avessero i consiglieri presenti per la decisione delle liti che potessero nascere sopra la osservanza de' medesimi. Sopra però le particolari cause ecclesiastiche appartenenti a' vescovi cattolici, e specialmente nel *circolo austriaco*, non ha di che impacciarsi questo *consiglio*, rimanendo quelle nel medesimo stato, nel quale eran prima della *riforma*. Quindi in Vienna si veggono istituiti due *concistorj* per le medesime, de' quali saremo ora a ragionare brevemente.

II. *Del concistoro dell'Arcivescovo di Vienna.*

Rimanendo ancor oggi come si è detto negli stati cattolici dell'imperio la medesima potestà presso i vescovi, che costoro avean prima, quindi non altri s'impaccia delle cause ecclesiastiche delle diocesi che i vescovi soli, i quali ritengono la giurisdizione sopra le persone e i beni ecclesiastici, e tutto ciò che dalla munificenza e pietà de' Principi per mezzo de' loro privilegi è stato a' medesimi conceduto. Ed ancorchè essi stiano sottoposti e subordinati al Pontefice Romano riconoscendolo per lor capo, ed i concordati passati tra Niccolò V. e la *nazione tedesca* presso di loro ritenessero tutto il lor vigore, nulladimanco per antica osservanza, e per più capitolazioni e recessi ne' comizj, trovasi costituito che non possino le cause per via d'appellazione o per qualunque altro ricorso avocarsi in Roma, ma debbiano terminarsi nelle proprie diocesi. Così presso Schasnaburgense si legge, che avendo voluto i Turingi in una lite toccante a decime che aveano coll'Arcivescovo di Magonza appellare in Roma, Arrigo IV. lo proibì loro severissimamente minacciandogli pena di morte, se avessero un tal ardire avuto, e l'Imperadore Federigo III. comandò a Seuchardo vescovo di Halberstadt che restituisse una certa avocazia alla badessa di Quedlinburg, senza che osasse di appellarne a Roma, siccome rapporta Kettnero nelle *antiohità quedlinburgensi* (*a*). E nelle ultime capitolazioni di Giuseppe I. (*b*) e di Carlo VI. (*c*) si obbligarono questi Imperadori segnalatamente di riscindere ed abolire ogni atto ed ogni procedimento che tentasse mai il nunzio Papale, come delegato apostolico, di fare sopra di così fatte cause, o di altre che appartenessero a' giudicj dell'imperio, arrogandosene la giurisdizione, e dalla loro cognizione avocandole. Così nell'anno 1677 l'Imperador Leopoldo fortemente si oppose al nunzio del Papa risedente in Colonia che voleva tirare a sè una causa civile d'un debito che si apparteneva alla cognizione del *giudicio camerale*. Pari-

(*a*) Kettn. Antiq. Quedlinbur. pag. 263.
(*b*) Artic. 17.
(*c*) Artic. 14.

mente fu cassato il breve d'Innocenzio XI., col quale nell'anno 1686 avea ordinato che le cause del tribunale dell'Arcivescovo ed elettore di Colonia non a' giudicj dell'imperio, ma al suo nunzio colà risedente per via d'appellazione si portassero.

Nell'anno 1698 *l'imperial camera di Wetzlar* si oppose ad una sentenza di un uditor della *ruota romana*, che voleva di Germania avocare a sè certa causa; ed avendo il capitolo Torense in una causa feudale che teneva contro la badessa appellato al nunzio Pontificio, fu annullata l'appellazione. Per la ragione istessa l'Imperador Giuseppe acerrimamente contradisse a Clemente XI. che voleva tirare in corte di Roma la causa di precedenza, la quale si agitava tra l'abate di Peterhusa, e l'abate di Creutzlinga. Finalmente il *consiglio imperiale aulico* nell'anno 1708 cassò due sentenze che si erano proferite in Roma sopra due cause d'alcuni Tedeschi, le quali erano state colà riportate contro il prescritto de' comizj e capitolazioni di Germania.

Tiene adunque l'arcivescovo di Vienna la conoscenza delle cause ecclesiastiche e delle civili e criminali sopra i chierici, monaci ed altre persone e beni ecclesiastici della sua diocesi; ed ha perciò proprio *concistoro*, dove quelle sono esaminate e decise. Ma poichè sembra ad ognuno strano che nella città stessa di Vienna l'arcivescovo di Passavia vi tenga eretto un altro suo proprio *concistoro*, è da sapersi innanzi ad ogni altra cosa, che prima d'essersi conceduto a Vienna un proprio e particolar vescovo, la chiesa collegiata di S. Stefano, e tutte le altre della città e de' castelli intorno erano della diocesi dell'arcivescovo di Passavia, la quale essendo ampissima, abbracciava lungo tratto di paese di ambedue le Austrie. Per erger dunque questa chiesa di S. Stefano in cattedrale bisognò assegnarsele propria diocesi, onde fu fatta divisione di territorio; in questa divisione però l'arcivescovo di Passavia si riserbò la chiesa di S. Maria della Scala posta in Vienna ed alcune contrade della stessa città e lungo tratto di paese ne' contorni che abbraccia molti villaggj e castelli vicini; sicchè non avendo l'arcivescovo di Vienna dritto alcuno sopra di queste chiese, rimasero elleno come prima sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Passavia, ond'è che oggidì in Vienna ritenga pur questi il suo proprio *concistoro*.

Tornando ora a ragionar di bel nuovo del *concistoro* dell'arcivescovo di Vienna, è da sapere che questo si unisce nel proprio suo palagio contiguo alla chiesa di S. Stefano. Vi soprasta un *preposito ecclesiastico e vicario generale* che ha presso di sè più assessori non meno ecclesiastici che secolari. Si compone oltre del vicario generale da un decano, da cinque consiglieri ecclesiastici, e da sei altri secolari, fra' quali uno assume il carico di *notajo concistoriale*. Non ha, nè può tener affatto famiglia armata. Tien sì bene carceri nel cortile del proprio palagio, ed un sol cursore.

III. *Del concistoro dell' arcivescovo di Passavia in Vienna.*

La diocesi dell' arcivescovo di Passavia si distende, come si è poco fa detto, non pure sino alle mura di Vienna, ma dentro la città stessa; ha propria chiesa amministrata da' suoi preti, e più contrade che rimangono tuttavia sotto la sua giurisdizione. Vicino alla chiesa medesima tiene un ampio e magnifico palagio, dove dimora il suo vicario generale, il quale egli destina per esercitarla in sua vece sopra tutte le chiese ed ecclesiastici a sè appartenenti e soggetti. Ha in questo palagio eretto il suo concistoro, dove sono riportate in prima istanza tutte le cause così civili come criminali de' suoi sudditi. Tiene perciò proprie carceri nel suo cortile, ed un cursore, ma non ha famiglia armata. E poichè è più ampio il suo territorio nell Austria, che non è quello dell' arcivescovo di Vienna, quindi è più numeroso di assessori e di altri uffiziali subalterni il *concistoro* dell' arcivescovo di Passavia, che non è quello dell' arcivescovo di Vienna. Si compone perciò questo *concistoro*, oltre del vicario generale e preposito ecclesiastico, ed oltre del decano e direttore, di più assessori non meno ecclesiastici che secolari, i quali hanno pure il titolo di consiglieri, ed ascendono al numero di ventotto ordinarj e tre titolari. Tra costoro i secolari che sono tutti giuristi sono quattordici; ed ha parimente oltre il notaro concistoriale due cancellisti.

IV. *Della nunziatura Apostolica di Vienna.*

Non è da cercar tribunale alcuno in Vienna del nunzio che quivi risiede. Egli adempie più le parti d' un ambasciatore del Papa, come Principe secolare che d' altro; onde a' nostri dì il titolo di *eccellenza*, il quale è proprio de' soli ambasciadori de' Re quivi mandati, non solo non fu rifiutato dal passato nunzio Grimaldi, il quale tralasciato quello d'*illustrissimo* riceveasi l'*eccellentissimo* da' cortigiani adulatori che cominciarono per proprio e lor vano capriccio ad appiccarglielo, ma di vantaggio il nunzio presente suo successore, come se a dovere gli fosse dovuto, tutto si conturba e mostrane grave cruccio e sopracciglio, se altri o per innavvertenza o per non andare a seconda della vil turba degli adulatori non sa dipartirsi dalle antiche formole de' suoi maggiori (S). Tutte le incombenze delegate al nunzio in Vienna costui le adempie per vie estragiudiciali ed informazioni segrete, senza che possa quì esercitare giurisdizione alcuna contenziosa. Non ha perciò non solo famiglia armata, ma nemmeno carceri, nè cursori. Suol fare

(S) Perchè l'*eccellenza* compete solo agli ambasciadori de' Re? E se il *Nunzio* è ambasciadore, perchè non gli convien d' assumere quel titolo? Il Papa è Re, come tutti gli altri; ma molti Re non son *ancor Papi* in Europa...... quindi le guerre, le stragi di religione, gli scismi, le sette, le dissenzioni, il vacillar de' Principi sul trono, le miserie de' popoli, le desolazioni civili politiche ....

qualche fiata delle sorprese sopra il concistoro dell'arcivescovo, ma immantinente vengono represse. La sua potestà delegata si raggira per lo più intorno a questo, che la corte Romana per le mani sue manda giubilei ed indulgenze plenarie, e le dispense nella quaresima di potersi mangiar carne; ciò che è sofferto dall'arcivescovo più per propria dabbenaggine che per diritto alcun legittimo che il nunzio vi avesse. La gente semplice e ghiotta del paese corre volentieri a prenderle dal Nunzio, sì perchè agevolmente si ottengono, come anche perchè si dispensano senza denari. Ma essi non avvertono, che in questi principj loro si usa tale indulgenza e larghezza, per maggiormente allettargli a ricorrerci frequentemente, affine di stabilir bene un tal nuovo diritto. In progresso di tempo sentiranno i loro posteri, e forse anch'essi in lor vita, che affine di mantenere nella nunziatura i cancellisti per la spedizione bisognerà contribuire qualche denaro, onde al diritto fermamente stabilito vi aggiungeranno anche gli emolumenti, e non mancheranno da poi tasse e divote imposizioni per augumentargli.

È poichè negli stati cattolici come è questo d'Austria fra le cose riserbate al Papa è il diritto delle dispense matrimoniali fra le persone illustri e meno illustri, suol quindi il Papa esercitarle in Germania per mezzo de' suoi tre Nunzj che vi tiene, uno residente in Colonia, l'altro quì in Vienna ed il terzo a Lucerna fra gli Svizzeri.

PARTE IV. ED ULTIMA.

De' Consigli stabiliti in Vienna appartenenti a Cesare come monarca di que' regni e stati d'Italia, e di quelle provincie di Fiandra che furon divelte dalla corona di Spagna ed aggiudicate all' Imperadore.

Avendo per la morte accaduta nell'anno 1711. dell'Imperador Giuseppe senza lasciar di sè prole maschile gli elettori dell'imperio eletto in imperadore il Re Carlo suo fratello che dimorava allora in Barcellona, convenne a questo Principe lasciando la Regina Elisabetta al governo di Catalogna di ritornare in Alemagna per ricevere la corona dell'imperio a Francfort, e restituire in Vienna la sua residenza, come i suoi predecessori avean fatto. E portando seco questa immatura ed inaspettata morte la variazione del sistema d'Europa, e facendo mutar sembiante allo stato delle cose, quindi dopo una sì lunga e sanguinosa guerra fu dagli alleati e dal Re Luigi di Francia seriamente inteso a' trattati di un'amichevole composizione, e dopo di essersi fra l'Imperadore ed il Re di Francia convenuto un armistizio per l'Italia, e l'evacuazione della Catalogna e di Majorca, essendosi dall'una e dall'altra parte nominati i plenipotenziarj per la pace, questi portatisi in Utrecht

quivi la conchiusero nel dì 11. d'Aprile dell'anno 1713. Fra le convenzioni in quella stabilite una fu, che il reame di Napoli ed il ducato di Milano rimanessero all'Imperadore, e le piazze della Fiandra Spagnuola fossero date in potere degli Olandesi per essere di poi restituite alla casa d'Austria. Fu indi questo trattato confermato in Rastadt nel seguente anno 1714, e poi in Londra nel 1718; ed eseguito con ogni puntualità fra tutte le Potenze che vi concorsero (§). Ma come che per lo trattato medesimo fosse stata assegnata in reame al Duca di Savoja la Sicilia, nulladimanco ripugnando l'Imperadore di cedere al Re Filippo V. le sue ragioni e il titolo sopra la monarchia di Spagna, e quindi appresso avendo il Re Filippo tentato d'occupare per sè la Sicilia con discacciarne il Duca di Savoja, questa mossa fu cagione che il cambio che dipoi se ne fece riuscisse in maggior vantaggio dell'Imperadore, poichè vendicata colle sue armi dalle mani degli Spagnuoli la Sicilia, si cedè in iscambio al Duca di Savoja l'isola di Sardegna, così che la Sicilia si riunì come era stata prima posseduta da' Re di Spagna, col regno di Napoli sotto un medesimo Principe; onde agli acquisti dall'Imperadore fatti del reame di Napoli e del ducato di Milano si aggiunse anche quello della Sicilia. Le provincie della Fiandria Spagnuola furono ancora dagli Olandesi riposte nelle sue mani. Ed essendosi poco dopo del trattato di pace evacuata la Catalogna e l'isola di Majorica, e l'Imperadrice Elisabetta ritornata perciò in Allemagna con tutta la sua corte, e con tutti quasi gli Spagnuoli che abbandonando i paterni lari vollero seguitare anche il partito cesareo, quindi nella imperial città di Vienna fermatasi stabilmente la corte ch'era pria dimorata in Barcellona, fu di mestieri pensare di colà al governo di que' regni e provincie che si erano separate dalla corona di Spagna, ergendo ivi nuovi *consigli*, siccome erasi fatto in Madrid a' tempi di Carlo V, e Filippo II. Per la qual cosa ne furono di questi stabiliti due principali: uno chiamato *di Spagna*, e l'altro *di Fiandra*, de' quali e delle loro dipendenze faremo a trattare in questa ultima parte.

Fu detto il primo *di Spagna*, non perchè s'impacciasse degli affari di quella monarchia non posseduta affatto da Cesare, ma perchè governa e soprantende a' quei regni e stati d'Italia, che alla corona di Spagna si appartenevano una volta; e non avendo a quel tempo che fu eretto in Vienna quel consiglio rinunziato l'Imperadore alle sue ragioni sopra quella monarchia, quindi è che siccome egli riteneva il titolo di Re di Spagna, così a questo consiglio fu dato il nome stesso per autorizzarne in alcun modo la pretensione, e per dinotare eziandio con ciò qual fosse il suo imperial animo in conservare sempre vive e ferme le sue pretensioni e il suo diritto sopra tutta quell'ampia e vasta monarchia.

(§) Si sarebbe desiderato un po più di chiarezza nel dotto autore intorno all' *armistizio d' Italia*, *la pace d' Utrecht*, e il *trattato di Rastadt* ....

CAP. I.

Del supremo-real-consiglio di Spagna.

Questo *consiglio* si chiama ancor oggi *di Spagna*, ancorchè dopo l'ultima pace di Vienna del 1725 si fossero dall'Imperadore cedute al Re Filippo V tutte le ragioni e diritti che sopra quella monarchia vi avea, così perche dato che se gli era una volta quel fastoso nome, altri forse avrebbe riputato di scemarsi la sua dignità e il suo splendore, se cambiato si fosse ristretto al solo nome di *consiglio* d'Italia, come anco perchè seguita tuttavia a regolare quei regni e quegli stati d'Italia, che prima alla corona di Spágna si appartenevano. E sebbene dopo questa ultima pace fossero stati dalla medesima assolutamente disgiunti e separati, con tutto ciò ritenendo ancora Cesare in vigor della pace stessa il titolo di *cattolico Re di Spagna*, non dee sembrar strano che questo *consiglio* conservi pure il medesimo nome. Per queste ed altre ragioni che si diranno più innanzi, ritiene eziandio l'idioma spagnuolo nelle sue spedizioni, ed oltre di avere il suo presidente spagnuolo, per la maggior parte vien composto di consiglieri e di reggenti spagnuoli, siccome altresì di segretarj, d'uffiziali e di altri subalterni della nazione istessa.

Simile consiglio quando fu da Filippo II nell'anno 1558 ristabilito in Madrid (dove fu composto di un presidente, di tre Reggenti spagnuoli e di altrettanti nazionali, che da Napoli, Sicilia e Milano si chiamavano) era appellato d'*Italia*, poichè non avea altra incombenza che degli affari appartenenti a' dominj che la corona di Spagna possedeva in Italia. Presentemente questo di Vienna, ancorchè pure non s'impacciasse d'altri affari che di que' di Napoli, Sicilia e Milano, e fossesi eretto non in Ispagna, ma in un paese lontano e straniero, quanto è la Germania, contuttociò per gli particolari riguardi già di sopra narrati ritiene ancora il nome di *consiglio di Spagna*. I posteri forse no il crederanno, o almeno porterà loro confusione una tal denominazione, ma così sta il fatto, e tal ne fu la cagione.

Il consiglio d'Italia fondato in Ispagna riputavasi quivi stabilito, come in proprio territorio e non in istraniero, poichè gli Spagnuoli aveano incorporati i regni di Napoli e di Sicilia al regno d'Aragona, ed aveano sì fattamente operato, che comprendesse l'Aragona non meno la Valenza e la Catalogna, che Napoli e Sicilia al regno d'Aragona, ed aveano sì fattamente operato, che comprendesse l'Aragona non meno la Valenza e la Catalogna, che Napoli e Sicilia, siccome regni ch'essi dicevano d'essere stati dalli Re Pietro, ed Alfonso acquistati colle forze della corona d'Aragona. Quindi nacque il costume di mandarsi un Aragonese per reggente nel *consiglio-col-*

laterale di Napoli. E quindi è che nel testamento di Filippo II, volendo questi istituire universal erede in tutti i suoi regni Filippo suo figliuolo, bastò solamente che l' avesse dichiarato erede del regno d' Aragona, perchè lo fosse anche di Napoli e di Sicilia, poichè sotto tal nome oltre la Catalogna eran compresi i regni di Valenza, di Napoli, di Sardegna e l' Isole Baleari, non altrimenti che sotto il regno di Castiglia erano compresi siccome a quelle uniti i regni di Lione, di Toledo, di Galizia, di Siviglia, di Granata e tutti gli altri regni e provincie di Spagna.

Per questa ragione si vede ad un tempo unito il *consiglio* d' Aragona con quello d' Italia, e dappoi che furono divisi, fu perciò chiamato questo consiglio da Filippo II. *tribunale di giustizia*, spiegando egli i suoi atti e la sua giurisdizione come vero magistrato, non semplicemente con voti consultivi, ma anche con decisivi: perchè essendo i dominj degli affari, de' quali giudicava, incorporati al regno d' Aragona, non meno il consiglio d' Aragona che quello d' Italia dovean riputarsi veri e formali tribunali, ed ancorchè fondati in Madrid fuori del regno aragonese, nulladimanco come che istituiti in Ispagna, la quale comprende univocamente tutti quei regni, onde si compone, sotto la stessa forma che tennerla i Goti, da' quali derivò la successione negli ultimi Re di Spagna che vindicarono da' Mori e riunirono nelle loro persone reali tutti quei regni: quindi sempre che tali *consigli* s' istituivano in Ispagna, si riputavano fondati come in proprio territorio. Non altrimenti che il *consiglio-imperiale-aulico*, sebbene non fosse istituito nella provincia di *Germania*, propriamente detta, ma in Vienna città posta tra' confini del *Norico* e della *Pannonia*, onde chi ad una provincia, e chi all' altra l' attribuisce; nulladimanco essendo stata dipoi l' Austria incorporata alla Germania, ed ora formando un de' circoli, da' quali è composto l' Imperio, non si dice per ciò il *consiglio-imperiale-aulico* esser fuori del suo territorio, sicchè non debba riputarsi vero e proprio magistrato e quindi deriva la ragione perchè in Madrid il consiglio d' Italia non meno che quello d' Aragona avea tra suoi uffiziali l' *alcuzino maggiore*, che soprastava a più capitani di giustizia destinati per l' esecuzione de' suoi decreti e sentenze. A ciò si aggiugne che tutti i consigli stabiliti in Madrid, come quelli di stato, di Castiglia, di guerra, di azienda, d' Aragona, dell' inquisizione, d' Italia, di Portogallo, delle Indie e degli ordini aveano fra di loro una vicendevole comunicaziome, passando nel caso di doversi dare aggiunti, ministri di un *consiglio* ad un altro, anzi la giunta generale che chiamano di *competenza*, ove si trattano le cause di precedenza, vien composta da più ministri, i quali si tolgono da ciascuno de' suddetti consigli, e nel loro sedere non si attende la maggioranza ed eminenza che un *consiglio* ha sopra l' altro, ma seggono insieme indistintamente con riguardarsi solamente il tempo della loro ammissione, così che il più antico di quale di quei consigli ch' egli si sia precede al meno antico; conciossiachè tali consigli come eretti in

Ispagna, alla quale furono incorporati i regni nuovamente acquistati, si riputavano stabili come in proprio territorio, e per conseguenza poteano vicendevolmente comunicarsi gl' interventi e mescolarsi insieme.

Non è da dirsi lo stesso di questo nuovo *consiglio di Spagna*, del quale ora si tratta. Egli è stabilito nell' Austria in territorio affatto straniero, che non ha alcuna connessione o menoma coerenza co' regni e stati d' Italia, i quali non hanno avuto giammai a quella rapporto, nè sono stati riputati mai a quella incorporati o alle sue adiacenze. Perciò non avendo proprio territorio, non può dirsi vero magistrato, nè può esercitare giurisdizione alcuna contenziosa, ma solamente la volontaria, la quale unicamente dipende dal Principe, in nome del quale devono spiegarsi tutti gli atti: ed i voti de' consiglieri e de' reggenti che lo compongono, non sono che consultivi, non mai decisivi; poichè essendo costituiti fuori di quei dominj, de' quali han commessa la cura, non possono sopra de' medesimi spiegare alcun atto di giurisdizione contenziosa o d' imperio; cosicchè impunemente non si ubbidisce loro secondo che scrisse Paolo nella *l. ultimo de jurisdizione, om. jud. Extra territorium jus dicenti impune non paretur.* Si uguagliano tali consigli istituiti fuori del territorio a proconsoli, de' quali disse Marciano l. 2. de offic. procon. che usciti di Roma e permanendo fuori delle provincie loro designate, non possono esercitare giurisdizione alcuna contenziosa.

Da ciò nasce che questo *consiglio di Spagna* stabilito in Vienna non abbia proprio foro, nè *alcuzino maggiore*, come aveva quello d' Italia in Madrid, nè altri uffiziali di giustizia; anzi il presidente stesso, i consiglieri, i reggenti, i segretarj e tutti gli uffiziali subalterni che lo compongono, sono sottoposti alla giurisdizione del *maresciallato di corte*, avanti il qual tribunale sono convenuti così nelle cause civili che nelle criminali, non altrimenti che tutti gli altri forestieri che dimorano in Vienna per occasione di qualche impiego che gli obbliga a seguitar la corte.

La principal incombenza adunque di questo consiglio è di attendere alla spedizione delle cose graziose ed al governo ed economia di questi regni: alle nomine de' loro ministri, uffiziali, e di altre dignità e cariche, la cui provista tiene il Re a sè riserbata, nel che fare i ministri di questo consiglio non hanno che il solo voto consultivo, stando in arbitrio di sua Maestà elegger chi vuole, ancorchè non fosse nominato. Attende parimente alla spedizione degli assensi reali, de' privilegj, delle investiture, de' feudi, delle concessioni di titoli e di altre tali cose graziose, che dipendono unicamente dal favore e dalla munificenza del Principe, e che sono riserbate alla reale sua potestà, siccome proprie delle alte sue preminenze e de' suoi sovrani diritti.

Non avendo adunque questo consiglio giurisdizione alcuna contenziosa, non può impacciarsi nelle cause di giustizia de' regni e

stati a' quali soprantende, nè può da quelli avocarle a sè, dovendo terminarsi ne' proprj tribunali, dove furon mosse così per disposizione della ragion comune come per particolari convenzioni passate tra quegli stati ed i loro Sovrani; nel che però non è di tutti uguale la sorte e la condizione.

Dal regno di Napoli non possono assolutamente e senza riserba alcuna avocarsi le cause di qualunque natura ch'elleno si fossero, o feudali o criminali, anche per delitti di *lesa maestà* e molto meno quelle, nelle quali il fisco vi avesse qualche interesse. E ciò nè per via di ricorso, nè di altro rimedio di revisione, di reclamazione, di supplicazione, ovvero *ex mero officio* eziandio che le parti contendenti vi consentissero; siccome è manifesto dalle capitolazioni passate col Re Ferdinando il cattolico, coll Imperadore Carlo V., col Re Filippo II., con gli altri Principi successori, e coll'istesso nostro Imperadore Carlo VI. Per effetto però di sovrana eminente e riserbata potestà regia sovente si è praticato in alcune cause gravi e di gran momento, ed in quelle dove per la potenza d'una delle parti si è sospettata oppressione dell' altra, che il Re abbia comandato che prima di pubblicarsi la sentenza si mandassero a sè i voti, i quali suol fare esaminare da questo *consiglio*, o da altri ministri che gli piaceranno. Nel qual caso non già il *consiglio* assume la cognizione della causa, ma in esso si esaminano i motivi e le ragioni della decisione; e se mai si scorgesse essersi ad una delle parti inferito gravame che avesse bisogno di rimedio, il Re comanda che la causa si decida con maggior numero di giudici, o destinando egli gli aggiunti, ovvero ordinando che si votasse a *ruote* giunte, o nel *consiglio collaterale*; in ognuno de' quali casi si deve sempre proferir la sentenza in nome di quel tribunale, a cui la causa si appartiene. Parimente avendo il Re a sè riserbata la punizione de' delitti commessi in uffizio da' suoi ministri perpetui ch' egli elegge, tocca quindi direttamente alla sua sovrana autorità di ordinare contro a' medesimi le visite o generali o particolari ch' elle si siano; e perciò le cause di questo genere sono riportate a questo *consiglio*, il quale risiede presso il Sovrano non solo dal regno di Napoli, ma da quello di Sicilia e dallo stato di Milano, poichè al Re solo si appartiene la privazione o la sospensione delle cariche ch' egli ha conferite, e l' ordinazione degli altri gastighi secondo ch' essi l' avran meritati.

Il regno di Sicilia non ha capitolazioni sì assolute ed ampie, poichè nelle preghiere che i Siciliani dettero al Re Alfonso, essi medesimi si contentarono che se le parti litiganti consentissero che fosse avocata la causa nel real consiglio presso il Re assistente, ancorchè fuori del regno, potesse questo assumerne la cognizione. In oltre i Re di Sicilia si riserbaron sempre, che nel caso di ritardata ovvero denegata giustizia potesse aversi ad essi ricorso, e di vantaggio che le cause feudali per via di *ricognizione* potessero pure avocarsi. In tutti questi casi però non avoca propriamente il *consiglio* a sè la causa, ma suole

il Re comandare che si trasmettano i voti de' giudici colle loro giustificazioni; e quelli discussi ed esaminati se si conoscerà di doversi moderare, si rescrive a' tribunali, donde sono venuti, rimandandosi loro i voti colle moderazioni opportune, ed ingiungesi loro che promulghino la sentenza in così fatta forma, la quale si pubblica in nome del tribunale dove la causa fu introdotta; donde si dà luogo all'appellazione, se mai da questo tribunale potesse appellarsi a quello *del concistoro* ch'è in Sicilia un *tribunale supremo*.

Lo stato di Milano è in ciò inferiore a'regni di Napoli e di Sicilia, poichè avendo gli antichi Duchi di Milano riserbati alla loro suprema cognizione i ricorsi de' sudditi dalle determinazioni de' tribunali, nè dipoi da' Re Austriaci essendosi passate co' Milanesi quelle capitolazioni che s' interposero co' Napoletani e co'Siciliani, quindi dal senato di Milano spesso si avocano le cause in questo *consiglio di Spagna*. Egli è però vero che non se ne assume propria ed ordinaria cognizione, ma suol dall'Imperadore comandarsi la trasmissione de' voti, li quali esaminati in consiglio si moderano o si variano, secondo che si reputerà espediente, rimandandosi dipoi al senato, affinchè giusta le prescritte moderazioni promulghi la sentenza, ovvero niente decidendosi si rimettono di nuovo, con ordinarsi che nella causa intervengano altri giudici destinandogli sua Maestà da altri magistrati ordinarj ovvero straordinarj.

Per attendere alla spedizione di tutte queste incombenze il *consiglio* d'Italia di Madrid era composto d'un presidente d'illustre sangue e della prima nobiltà di Spagna, d'un general tesoriere ch'era dal Re dichiarato consigliere di questo *consiglio*, ed il quale in caso d'assenza del presidente faceva le sue veci presiedendo a tutti gli altri reggenti, e segnando i reali dispaccj dopo la firma del Re, ed oltre a costoro di sei reggenti togati, due destinati per Napoli, altri due per Sicilia, e gli altri due per Milano, de' quali uno era spagnuolo, e l'altro nazionale chiamato per reggervi quel *consiglio* da Napoli, da Sicilia, e da Milano, a' quali tutti erano costituiti moderati soldi. Avea tre segretari, i quali secondo gli atti che spedivano riguardanti ciascuno di que' dominj, spiegavano la loro qualità di segretario o di Napoli, o di Sicilia o di Milano, ed aveano perciò sotto di loro più uffiziali di segreteria destinati per la spedizione de' dispaccj e privilegj. Vi si aggiunge dipoi a' tempi di Filippo IV. un avvocato fiscale, il quale quando fu stabilito questo *consiglio* da Filippo II., non si pensò a costituire, riputandosi allora non necessario; e quando alcuna volta occorreva di doversi trattare causa, nella quale per lo interesse del fisco vi era bisogno di fiscale, pigliavasi da un altro *consiglio*, ovvero sceglievasi un de' migliori avvocati del foro per difendere il fisco.

Ma questo *consiglio di Spagna* costituito in Vienna, ancorchè si raggiri sopra le medesime cognizioni ed incombenze, è per numero di ministri e d'uffiziali che lo compongono, e per maggioranza de' soldi

loro assegnati, assai più grande e fastoso. Tiene egli il suo presidente, il quale si crea dal Re pure di nazione spagnuolo. Ne'principj della sua erezione vi fu anche eletto il general tesoriero, la qual carica era esercitata dal Duca di Uzeda, ma questi dipoi morto non se gli dette altro successore, esercitandosi ora da don Emanuele de Legaspi uffiziale spagnuolo col titolo di *tesoriero ricevitore*, il quale ha sotto di sè più uffiziali subalterni.

Ha non pure i reggenti che lo costituiscono, ma più consiglieri di spada; e secondo la sua prima costituzione, siccome il *consiglio* d'Italia stabilito in Madrid avea due reggenti per ciascheduna provincia che ne dipendea, uno spagnuolo e l'altro nazionale, così parimente furono per questo di Spagna in Vienna costituiti due consiglieri, l'uno spagnuolo e l'altro nazionale. Ma in progresso di tempo il nazionale fu abolito e lo spagnuolo fu ritenuto; e per ispecial favore si vede oggi in questo *consiglio* un sol Tedesco, qual è il conte di Zintzendorf figliuolo del gran cancelliere di corte, il quale occupa la carica di cancelliere per lo stato di Milano. Non si è già per questo inferito alcun pregiudizio alla nazione spagnuola, poichè per lo stesso stato di Milano ve ne ha un'altro spagnuolo, che è il conte di Bolagnos ambasciadore presentemente di sua maestà Cesarea in Venezia.

Il regno di Napoli avea pure il consigliere nazionale, e vi fu tempo che n'ebbe due; ma essendosi dipoi ridotto in uno nella persona del marchese di Rofrano, questo morto non si pensò più a dargli successore nazionale. All'incontro essendo passato il conte di Montesanto da consigliere spagnuolo ch'era per Napoli, alla carica di presidente del *consiglio*, sebbene per alcuni anni non se gli fosse dato successore, ultimamente non però fu la sede vacante proveduta in persona del conte Perlas figliuolo del marchese di Rialp segretario di stato. A questo modo presentemente il regno di Napoli ha il suo consigliere spagnuolo, siccome l'ha lo stato di Milano, e la Sicilia parimente, per cui v'è il conte di Cervellon; ma niuno di questi stati ha ora più consigliere nazionale.

De' reggenti si riserba ancora nel *consiglio* di Vienna quella stessa disposizione che v'era in quello di Madrid, cioè v'è la piazza per un reggente spagnuolo, ed un'altra per un nazionale. Così per Napoli evvi il reggente Positano nazionale, ed il reggente Smandia spagnuolo; per la Sicilia il reggente Almarez come originario spagnuolo, ed il reggente Perlongo come siciliano; e finalmente per lo stato di Milano il reggente Pertusati milanese, ed il reggente Alvarez spagnuolo.

Ha questo *consiglio* pure un avvocato fiscale, la qual carica prima fu conferita ad un Milanese, qual fu Belgredi, e dipoi ad un Napoletano, qual fu il reggente Riccardi; ma dopo la costui morte si vide uscire questa carica da nazionali, e capitare in mano di Spagnuoli, dell'Alvarez e dello Smandia, i quali essendo dipoi promossi al grado di reggenti, lasciarono vuota la fiscalia, la quale ancor oggi resta non occupata, esercitandola da interino il signor Smandia come ultimo reggente.

Oltre il fiscale tiene anche un agente fiscale, al quale ultimamente si sono aggiunti uno scrivano di camera, ed un nuovo uffiziale chiamato il *razionale del consiglio*, ancorchè non avesse molto da impacciarsi a tener conti e ragioni. Tiene eziandio tre segretarj tutti spagnuoli e decorati col titolo di consiglieri. L'uno di essi è stabilito per Napoli, l'altro per la Sicilia, ed il terzo per Milano. Ciascuno ha sotto di sè più uffiziali, per i quali passano le spedizioni ripartitamente di ciascuna provincia. Il segretario per Napoli ne ha otto, e toltone un solo nazionale entrato ultimamente per ispecial favore e grazia, tutti gli altri sono spagnuoli. Il segretario per Sicilia ne ha otto parimente ancora tutti spagnuoli. Quello per Milano ne ha cinque della medesima nazione spagnuola, alle quali segreterie se gli sono assegnati tre portieri. E poichè potevano accader negozj in questo *consiglio* che fossero indifferenti a tutti questi tre dominj, si pensò pure ad istituire un altro uffiziale spagnuolo che ne avesse commessa la spedizione, il quale fu però detto de' *negozj indifferenti*.

Oltre di queste segreterie ve n'è un'altra chiamata del *real suggello* che soprasta all'esazione de' dritti reali del suggello e delle spedizioni appartenenti ora al Re. Il suo segretario spagnuolo vien anche decorato col titolo di consigliere, e tiene sotto di sè un uffiziale maggiore e tre altri minori, oltre il portiere, tutti della medesima nazione.

Il tesoriere ricevitore del *consiglio* che ha il titolo di segretario, tiene pure sotto di sè quattro altri uffiziali spagnuoli. Evvi ancora il cappellano del *consiglio*, quattro portieri ed alcuni altri ufficiali inferiori destinati per gli minuti servigj. Ultimamente ad imitazione degli altri consigli di Vienna vi furono stabiliti venti agenti destinati a sollecitare le spedizioni nelle segreterie secondo le incombenze che hanno da' loro principali. Questi agenti danno giuramento di lealmente esercitare il loro impiego in mano del presidente, da cui vengono eletti.

Questo *consiglio* non ha proprio palagio, ma si unisce in quello del conte Caprara nella strada detta di Wallnerstrassen che tiene a pigione in tutti i giorni, toltone i feriati, e 'l mercoledì ed il sabato destinati per la posta.

I soldi che sono assegnati a' sopraddetti ministri segretarj ed uffiziali sono assai magnifici e profusi, ricavandosi il denaro per esso loro da' medesimi dominj d'Italia, per gli quali sono destinati. Oltre al sorprendente soldo assegnato al presidente, che giugne poco meno che a fiorini trentamila l'anno; ognuno de' consiglieri o reggenti ha nove mila fiorini l'anno, ed a' reggenti destinati per la Sicilia e per Milano viene anche pagato il *quartiere* per l'abitazione da quelle provincie, il quale importa per lo meno altri fiorini mille per anno a ciascheduno. Per questa ragione quando prima nel *consiglio d'Italia* in Madrid non si chiamavano primarj ministri delle provincie, ma da Napoli si facea venire per reggente o un consigliere di S. Chiara, o più regolarmente un presidente della regia Camera; e dipoi dal *consiglio*

d'Italia credevasi di fare avanzo col passare nel *consiglio collaterale, di Napoli*: ora per contrario non meno da Napoli, che da Sicilia e da Milano si chiamano i reggenti del collaterale, i primi senatori ed altri supremi magistrati, per occupare in Vienna i posti del *consiglio di Spagna*, anzi a' dì nostri si è pur veduto, che allora che prima nel *consiglio d'Italia in Madrid* per fiscale eleggevasi uno dell' ordine degli avvocati; ora s'invitano i reggenti stessi del collaterale di Napoli, ed i primi senatori di Milano ad occupar questa carica, come è avvenuto nelle persone delli signori Alvarez e Smandia, i quali per lo stipendio che seco ella porta, volentieri l'hanno ricevuta, ancorchè sovente siano destinati a disputar di precedenza con i segretarj.

I segretarj hanno altrettanto soldo, oltre la decima ch'esige ciascuno di essi sopra tutti i dritti di spedizione della sua propria provincia. I loro uffiziali maggiori di segreteria, chi ha tremila fiorini, e chi quattro mila l'anno. Gli uffiziali minori regolarmente hanno duemila o mille fiorini per lo meno. In fine non v'è uffiziale per infimo che sia, il quale non abbia sei o ottocento fiorini l'anno, oltre alcuni emolumenti che traggono dalle spedizioni de' privilegj e dispaccj, sotto nome di *dritti*, di *firma*, di *registro*, di portiere o di altro.

Alcuni forse si maraviglieranno come questo *consiglio* stabilito in Vienna fuori del territorio di Spagna e de' regni a quella prima incorporati e 'l quale in oltre non ha tanto da impacciarsi in affari di quella monarchia, siccome faceva il *consiglio d'Italia in Madrid*, veggasi presentemente composto di tutti Spagnuoli, e soprabbondantemente accresciuto di ministri, di segretarj e di tanti altri uffiziali e soprattutto di essersi per esso loro stabiliti così profusi ed eccessivi soldi, quando che gli altri ministri de' primi e principali *consigli di Vienna*, eziandio quegli del *consiglio imperiale aulico*, non ne ricevono nè meno la metà. Ma finiranno costoro di maravigliarsi, se porranno mente alle circostanze ed alle qualità de' tempi, e delle persone che concorsero, allora quando fu stabilito in Vienna questo *consiglio*. Evacuata che fu la Catalogna dagl' imperiali, convenendo all' Imperadore Carlo VI., e poi all' Imperadrice di restituire in Vienna le loro reali persone con tutta la real corte, moltissimi Spagnuoli vollero seguitare le loro maestà, chi per non rimaner esposto agl' insulti de' loro emoli del contrario partito *Angioino*, e chi anteponendo la speranza di maggiori acquisti al timore della perdita de' corti patrimonj, che in Ispagna lasciavano, presero la risoluzione di seguitare la corte. Ciò che fortunatamente loro avvenne, poichè la gratitudine e la clemenza del nostro Imperadore non solo provvide loro in Germania, in Italia ed in Fiandra di mezzi per sostentarsi, ma gli onorò eziandio di cariche sì illustri e doviziose, che rimanendo nelle paterne case non potevano nemmeno immaginare di doverne occupare maggiori o somiglianti.

A questo fine bisognò pensare di accrescere il numero de' ministri ed uffiziali, di moltiplicare i posti, ed inventarne altri nuovi per dar

loro non pur sostentamento, ma lustro e fasto. A ciò si aggiunga, che nell'erezione di questi nuovi consigli avendovi avuta la maggior parte gli Spagnuoli stessi, seppero ben provvedere che la propria nazione per questi sì abbondanti e numerosi soldi potesse sostenere in Vienna rimpetto agli altri consigli e dicasterj della città la maggior pompa e fasto possibile, affinchè in un paese ancorchè straniero potessero farci una figura molto splendida e decorosa; poco curando, come dovendo il loro denaro venir da' dominj d'Italia, che questi nuovi pesi, de' quali venivan questi caricati, dovessero esser cagioni dell'evidente ruina de' medesimi e de' loro nazionali: e niente altresì badando, siccome quelli che tutto altro aveano avanti gli occhi, fuorchè le vere regole del governo, che ogni superfluo magistrato è per sè stesso un carico assai grave e dannoso allo stato. Per questa cagione non si ebbe veruna mira che in questi consigli s'impiegassero, ma inutilmente tante persone inutili, che vi doveano rimanere oziosi e nel tempo stesso a carico dello stato; poichè il principal intento fu non già d'istituire un savio, dotto e necessario *tribunale*, qual fu quello d'Italia stabilito da Filippo II. in Madrid, ma di accomodare splendidamente tanti Spagnuoli che aveano seguita la corte. ciò che più manifestamente apparve allora quando ricuperata dalle armi imperiali la Sicilia ed attribuita a questo *consiglio*, si videro eretti in Vienna due nuovi dicasterj affatto inutili e superflui, quali sono quelli dell'*inquisizione generale*, e del *commissariato generale della crociata di Spagna*, de' quali saremo ora a favellare.

I. Del tribunale dell'inquisizione di Spagna.

I Siciliani ebbero la disavventura sotto gli Aragonesi di vedersi piantato in Palermo un *tribunale d'inquisizione* sottoposto a quello dell'inquisitor generale di Spagna, al quale si facea ricorso ne' casi più ardui, regolandosi così intorno alle proibizioni e censure de' libri secondo gl'indici e gli espurgatorj di Spagna, come negli *atti di fede*, ed in ogni altra materia al sant'ufficio appartenente giusta la forma dell'*inquisizione di Spagna*. Divelta la Sicilia dalla Spagna, e passata poi sotto il dominio dell'Imperadore Carlo VI., non ebbe il suo *tribunal dell'inquisizione* più rapporto alcuno con quello di Spagna; sicchè bisognava in Vienna ergersene un altro, il quale avesse da soprantendere a quello di Sicilia, siccome faceva il *tribunale generale di Madrid*. Alcuni forse avrebbero riputato che non vi era necessità d'erger perciò un nuovo tribunale, potendosi ne' casi ardui da questo *consiglio di Spagna* istesso mandarsi le istruzioni necessarie, secondo le quali avrebbero dovuto regolarsi quegl'*inquisitori* in qualche ardua o difficile occorrenza, per non gravare quel regno d'un tribunale superfluo. Ma non l'intesero così gli Spagnuoli che aveano altro disegno. Presero volentieri l'occasione, che la fortuna lor presentava, di collocare più persone della loro nazione, ergendone uno a parte a somiglianza di quello di Madrid. Così fu tosto eletto un prete Spa-

gnuolo per *inquisitor generale*, *gli furono dati assessori*, *qualificatori, consultori*, un segretario ed altri uffiziali subalterni, e quel che parrà strano il qualificarono pure e denominarono *inquisitor generale* non già di Sicilia, ma di Spagna. E veramente non vi era maggior ragione, perchè il *consiglio* dovesse chiamarsi di Spagna, e questo *Inquisitore* non dovesse pure così denominarsi; ancorchè per altro non avesse ad impacciarsi che della sola Sicilia, poichè Napoli non conosce *inquisizione* alcuna, nè di Spagna, nè di Roma. E Milano sebben l'abbia, non essendo mai stata sottoposta a quella di Spagna, ma sì bene a quella di Roma, rimane ora così come era prima.

A questo *inquisitore* vien somministrato il suo soldo dalla tesoreria di Sicilia, siccome anche a tutti i suoi uffiziali ed al segretario I più mesi dell'anno dimora ozioso, e rare volte accade che da Sicilia vengano ricorsi o se gli somministri materia per aver da fare; e se pur vengono casi da risolvere, si riducono a fanatismi, a stregherie di visionarj ed a bestemmie le quali tosto si qualificano per ereticali, a sortilegj, bigamie e cose simili. E poichè sovente manca affatto la materia da impiegarsi agl' *inquisitori* stessi in Sicilia, essi per non rimanere oziosi, si danno in cerca di fare e procurano di qualificare ogni delitto per ereticale, affine di tirare i rei al loro foro, ancorchè o da fragilità umana o da ubriachezza o da stizza, ovvero da ignoranza e da scempiaggine procedesse. E se ne vide gli scorsi anni un compassionevole e funestissimo esempio, dappoichè per poter pubblicamente eseguire come riusciva il meglio un *atto di fede* che da molti anni non erasi praticato in Palermo, si risolvette dall'*Inquisizione* per farlo più tragico ed orrendo a bruciar vivi due miserabili scimuniti, a' quali una oscura e stretta prigione di venti anni avea fatto perdere il cervello, e renduti matti spediti ed insanabili.

Dopo la morte dell'*inquisitor generale spagnuolo* essendo stato elevato alla dignità cardinalizia il presente arcivescovo di Vienna Colonitz, nè le rendite del suo vescovado potendogli somministrare tanto che potesse sostenersi con quel fasto e pompa propria dei Cardinali, l'Imperadore conferì questa carica con gli emolumenti che seco porta al medesimo; sicchè presentemente a' suoi fastosi titoli di arcivescovo senza suffraganei, di *Principe titolare* dell'imperio e di Cardinale, aggiunge anche quello d' *inquisitore generale* delle Spagne. Nel suo arcivescovil palagio quando accade da trattarsi alcuna cosa, s' unisce questo tribunale che vien composto oltre dell' *inquisitore*, da più *qualificatori e consultori preti*, *domenicani e francescani*, ed anche gesuiti che non tirano stipendj, d'un segretario e di più altri minori uffiziali, a' quali però è stabilito un competente salario, dacchè quasi tutto il denaro, che vien da Sicilia, è assorbito dall'Imperadore.

II. Del tribunale del commissariato generale della crociata.

Per la cagione stessa trovandosi la Sicilia da molto tempo gravata di questa ingegnosa gabella che chiamasi della *crociata*, la quale pure era sottoposta al *commissario generale della crociata* di Spagna, diviso che fu da questa monarchia quel regno, bisognò pensare ad eleggere in Vienna un simil *commissario generale*, come era in Madrid per dover regolare la *crociata* di Sicilia; ed ancorchè non avesse nulla da brigarsi negli stati di Napoli e di Milano, poichè in questi domini non si conosce *crociata*, con tutto ciò pur ritiene il nome di *commissario generale*, e per la ragione stessa, per cui l'*inquisitor di Sicilia* ebbe il titolo d'*inquisitor di Spagna*, è questo novello uffiziale parimente chiamato *commissario generale delle Spagna*. La sua principale incombenza non si riduce ad altro, che a rivedere i conti della esazione, e tener ragione del numero de' biglietti che si dispensano in quel regno per obbligar quei sudditi, pagando il dazio, a riceversi le *indulgenze plenarie*, ed eleggersi proprio confessore che tosto che sarà da essi eletto, se gl'infonde la potestà di potergli assolvere da tutti i casi riservati, a poter mangiare cacio ed uova ed altri sì fatti cibi ne' giorni quaresimali, ed in altri dì in Italia vietati, e ad ottenere simili agiatezze di palato e comodità di vivere. Ognun conosce, che per questo non era mestieri d'un nuovo tribunale, bastando i *reggenti provinciali* di Sicilia per tenerne conto e regolare questa faccenda, che non si riduce finalmente che ad una fruttuosa esazione di dazio procurandone l'accrescimento, ed invigilando che non essendo appoggiata che sopra la semplicità de' Siciliani, non venga dagli scaltri alzato il velo ed accorti della loro dabbenaggine si corresse pericolo non volendosi costoro più crociare, di perdersi affatto una tal rendita; con tuttociò per li motivi di sopra espressi fu tosto eletto un prete spagnuolo per *commissario generale* col soldo di dodici mila fiorini l'anno. Se gli dettero due assessori, a' quali, ancorchè fossero i due *reggenti provinciali di Sicilia*, pure per questa nuova incombenza vengono loro somministrati 500. fiorini l'anno di soprappiù per ciascheduno. Tiene un avvocato fiscale col soldo di 2,000. fiorini l'anno: un contadore maggiore, un segretario, uno scrivano di camera ed un portiere, tutti spagnuoli, i quali tirano salario chi di mille tallari, chi di minor somma, secondo le loro tasse e graduazioni, ancorchè troppo rare volte in tutto il corso dell'anno loro convenisse di giuntarsi nella casa del *commissario generale*, dove questo tribunale si regge.

CAP. II.

Del supremo consiglio di Fiandra.

Aggiudicate in vigor delle accennate paci di Utrecht e di Londra le provincie della Fiandra Spagnuola all' Imperadore Carlo VI., fu stimato conveniente per attendere al governo delle medesime ergere in Vienna un nuovo *consiglio* che chiamasi per ciò il *supremo di Fiandra*. Se si riguardano le sue incombenze e gli affari che in quello si trattano, non meritava un tanto numero di ministri e gli uffiziali che presentemente lo compongono. Poichè ciascuna di quelle provincie ha il suo proprio e supremo *consiglio*, dove tutte le cause ed i negozj si finiscono: nè in vigor de' loro privilegj possono le cause da quei consigli supremi avocarsi altrove. Ha la provincia chiamata strettamente di *Fiandra* il suo proprio e supremo *consiglio* nella città di Gant, che si regola secondo il *codice belgico* comentato da Antonio Anselmo nel suo *Tribòniano Belgico*. Evvi il *consiglio* supremo del Brabante, nella città di Bruselles, che ha proprie costituzioni e pratiche differenti da Anversa, e dagli statuti delle altre città della medesima provincia, delle quali ampiamente scrissero il Dekhero, il Kinschotto, il Cristineo ed il Stockmanno. Malines tiene parimente il suo, che vien regolato dalle sue proprie leggi municipali, le quali interpretò Pietro Nannio, e dopo di lui il Cristineo; siccome parimente la città di Gant ha proprie leggi e consuetudini discordanti da quelle delle altre provincie di Fiandra, illustrate da Gian Antonio Knobaert avvocato del *consiglio provinciale di Fiandra;* e Namur finalmente tiene pure proprio e particolar dicasterio. Sicchè per ciò che riguarda la giurisdizione contenziosa nelle cause de' Fiaminghi, non ha questo *consiglio* di Vienna da impacciarsene molto. Intorno alla volontaria e per quella parte, la quale spetta al governo, elezione o nomine di ministri ed alle cose graziose, sono pure molto rare le sue provvidenze; poichè avendo avuto prima la Fiandra per governatore il Principe Eugenio di Savoja, e presentemente reggendola come governatrice l'*Arciduchessa Elisabetta* sorella dell' Imperadore, quasi tutto il regolamento degli affari politici ed economici dipende dall' arbitrio della medesima che governa in Bruselles, siccome dipendea prima dal solo volere del Principe Eugenio. Ma componendosi questo *consiglio* per la maggior parte di Spagnuoli, quindi è che per le cagioni già dette non si è osservato alcun risparmio ad accrescere il numero de' suoi ministri ed uffiziali, ed a stabilir loro grossi stipendi.

Tiene questo *consiglio* il suo presidente spagnuolo; la qual carica fu prima occupata dal *Principe Cardona*, e dopo la sua morte è stata ultimamente provveduta in persona dal *Conte di Savallà* che era prima consigliere del medesimo.

Ha oltre il presidente quattro consiglieri, due di spada che regolarmente sono spagnuoli, e due che sono dottori fiaminghi: un se-

tetario, il quale è decorato pure del titolo di consigliere, e che tien sotto di sè sei uffiziali di segreteria la maggior parte spagnuoli, ed alcuni fiaminghi, li quali tutti tiran salari dell' istessa maniera che i ministri ed uffiziali del *consiglio di Spagna*. Ha un cappellano, un portiere e quattro agenti. Non ha proprio palagio, ma s' unisce tuttavia in quello di Caprara in un appartamento vicino a quello del *consiglio di Spagna*, in tutti i giorni della settimana, toltone i feriati, ed il mercoledì ed il sabato destinati per la posta.

CAP. III. ED ULTIMO.

Della segreteria di stato eretta per la spedizione universale di tutti gli affari appartenenti a questi regni e provincie della corona di Spagna.

Governandosi questi consigli e dicasterj all' uso di Spagna, e non avendovi luogo altra lingua che la spagnuola; fu mestieri che la *segreteria di stato*, che dovea regolargli, e per mezzo della quale doveano comunicarsi al Re le consulte, le nomine ed altre occorrenze, siccome per la stessa via doveano ritornare a' medesimi consigli le reali deliberazioni, fosse parimente spagnuola. Quindi per *segretario di stato* fu eletto il *Marchese di Rialp* spagnuolo, il qual fu dappoi dichiarato anche *consigliere di stato di sua Maestà*, che presentemente regola questa segreteria con somma accuratezza, sollecitudine e commendazione nelle camere della sua propria abitazione.

Tiene sotto di sè più uffiziali maggiori e minori, che attendono alla spedizione del dispaccio sino al numero di otto, e per la maggior parte spagnuoli, a' quali sono assegnati grossi stipendi, tirando quattro comunemente, tre, o duemila fiorini di soldo l' anno, secondo le loro graduazioni e loro anzianità, oltre delle pensioni e mercedi, delle quali non vi è chi non ne sia provvisto. Tiene un portiere, e pochi altri subalterni per gli minuti servigi.

Della conferenza delle poste d' Italia e di Fiandra.

Essendo riunito nella persona di Cesare il governo delle poste di Napoli, di Roma, di Milano e di Fiandra, le quali prima erano state concedute a varie famiglie e si amministravano da' loro propri *corrieri maggiori*, che sotto di sè aveano più tenenti ed uffiziali di poste, fu ultimamente risoluto che la soprantendenza delle medesime non a' consigli di Spagna e di Fiandra si lasciasse come era prima, ma che si deputasse una particolar *conferenza*, perchè con maggior esattezza si prendesse di quelle cura e pensiero, e soprattutto non tanto per meglio disporle e regolarle, quanto per accrescerne la rendita e gli emolumenti. Ed era per verità questo un affare, su cui bisognava seriamente pensare, poichè per questa nuova *conferenza* dovendosi assegnare decorosi soldi a' presidenti che dovean reggerla

ed agli altri nuovi uffiziali che vi si doveano impiegare, era altresì necessario pensare a' mezzi, donde questi stipendj dovean prendersi. Così accresciuta la rendita con raddoppiar la spesa del porto delle lettere, con toglier la franchigia a molti ministri e personaggi di conto, la quale prima godeano, potè facilmente risolversi a farvi presedere i più supremi ministri di questa corte con assegnare loro grossi stipendi. Si vide pertanto dichiarato presidente di questa *conferenza* il conte di *Sintzendorf gran cancelliere di corte*, e per vicepresidente il *marchese di Rialp consigliere e segretario di stato* di sua Maestà. Non corrisponde il mezzo ed il fine a questo gran principio, poichè sebbene a questa *conferenza* si fossero dati tre assessori, per Napoli il reggente Positano, per Milano il reggente Pertusati e per Fiandra il consigliere Winants (per Sicilia non v'è deputato veruno, poichè le poste di quel regno si sono lasciate al Duca di Saponara, che collo sborso di 150,000 fiorini ne procurò nuova investitura) questi però o non mai o rare volte sono chiamati, nè sanno nulla di quello che si fa o si risolve, nè tirano salario alcuno, anzi nemmeno essi sono immuni dalla spesa del porto delle proprie lettere. Sicchè la *conferenza* senza veruno considerabile e fisso corpo di ministri tosto finisce in un segretario, qual è *Benedetto Locella* che sovente assume le parti di fiscale e di referendario, regolando egli questi affari sotto la direzione del presidente e vicepresidente, non avendo sotto di sè che due uffiziali per mantener la necessaria corrispondenza con gli amministratori delle poste di ciascheduna provincia.

Degli avvocati.

Ciascheduno dopo essere informato di un sì prodigioso numero di consigli e dicasterj di Vienna, crederà che il numero degli *avvocati* debba essere a proporzione assai grande e decoroso. E poichè nei medesimi sono agitate non pur cause dell'imperio, ma di tanti altri ampi regni e vaste provincie d'Europa, crederà facilmente che gli *avvocati* che le difendono, siano i più insigni e rinomati *giureconsulti d'Europa*, forniti non meno di una gran perizia di leggi romane ed *imperiali germaniche*, che di quelle degli altri regni e nazioni. Ma erra di assai chi ciò crede, anzi trova tutto il contrario. E certamente siccome sembra straordinaria cosa il vedere in una sì piccola città tanti e sì diversi tribunali, così parimente sembrerà strano lo scorgere che in un pelago sì vasto non appariscano se non rari nuotatori, dappoichè sono sì pochi gli avvocati e di tanto poca fama e di sì leggiera stima, che si veggono trattati con niuno rispetto e chiamati alle case de' clienti, non altrimenti che si fa de' medici e notai. Bisogna adunque togliere la maraviglia con additarne le vere cagioni.

Primieramente ciò avviene, perchè gli affari che più frequentemente si trattano in questi consigli, si raggirano intorno a cose graziose e non contenziose, e per conseguenza sono più adoperati gli

agenti che colle loro pratiche e maneggi sanno condurgli a fine e procurarne la spedizione, di quello che siano usati gli *avvocati* e gli *oratori*; tanto maggiormente che non costumasi di arringare pubblicamente nelle ruote, restringendosi le difese, quando alcuna volta occorrono, nello scrivere ed informare i ministri per le loro case.

Secondariamente se avviene nel *consiglio imperiale aulico* che debba esaminarsi qualche grave causa contenziosa che riguardi gli stati dell' imperio, essendovi per lo più in queste provincie, specialmente in Sassonia, delle celebri università, siccome quelle di Jenna, Wittenberga, Hall e Lipsia, ed in Franconia quella di Altdorff, dove sono insigni professori, siccome scorgesi dalle opere che tutto giorno danno alle stampe, sovente s' impiegano questi a scrivere ed a venire in Vienna per difenderle; dappoichè dagli *avvocati austriaci* non è da promettersene tanto. Se siano cause contenziose riguardanti i feudi imperiali d' Italia, provincia che abbonda di tanti insigni avvocati, i Genovesi, i Milanesi, i Mantovani, i Finalini, i Piemontesi ed altri Principi italiani feudatarj dell' imperio che vi hanno interesse, mandano sovente in Vienna loro *avvocati* per difenderle.

Terzo dagli *avvocati austriaci* non è da sperarne veruna perizia o conoscenza degli affari e del dritto pubblico e privato, poichè non hanno buone università, nè buoni maestri, da' quali poterlo apprendere; il quale è male che succede non solo in tutti i paesi austriaci ereditarj, ma anche in Boemia, e molto più in Ungheria. L' università degli studi di Vienna per li tanti privilegi concedutile dall' Imperadore Massimiliano I. e dagli altri Imperadori austriaci suoi successori, fu prima assai rinomata e produsse preclari ingegni, siccome altresì era l' università di Baviera, e quella di Praga in Boemia: ma dal punto che in queste università vi posero piede i Gesuiti favoriti pur troppo dall' Imperadore Ferdinando II. lor benefattore e largo donatore, si vide regnare in esse una mostruosa deformazione, e la ignoranza de' professori crebbe al sommo, siccome oggidì con grave lor danno sperimentano i giovani, i quali nel maggiore loro profitto nemmeno giungono ad apprendere mezzanamente la lingua latina. Sicchè presentemente alcuni savi padri di famiglia sono costretti a mandare i loro figliuoli a studiare in alcune delle già dette università dell' imperio, ovvero a Leiden in Olanda, e rari son quegli che ne ritornano approfittati, attendendo più essi alle fogge e mode dei paesi forestieri, che a' studi seri e gravi. Ed è osservazione fatta dai più riflessivi e savi uomini, confermata dalla esperienza che tal disgrazia si vide arrivare non solo in tutti gli stati ereditarj austriaci, ma anche in Boemia ed in Baviera, dacchè i Gesuiti posero mano a regolare quelle università, poichè le altre dell' imperio, dove non hanno potuto por piede, sono nella massima floridezza e forse maggiore di quella, nella quale la lasciarono i loro maggiori. Niente dico dell' Ungheria, la quale per la già espressa cagione siccome fu, così sarà sempre barbara. In breve ciò che l' *inquisizione* fa in Ispa-

gna, in Sicilia e negli altri paesi, ov' è ricevuta, fanno i Gesuiti in tutti gli stati austriaci in Boemia ed in Ungheria (§). Sicchè agli *avvocati viennesi*, de' quali tutto lo studio non si raggira, che intorno al loro *codice austriaco* e ad alcuni sciapiti e grossolani scrittori del paese, ben gli sta il basso conto e la maniera vile, in cui sono avuti, e colla quale sono trattati, essendo essi così ignari di letteratura e di giurisprudenza, che convenendomi trattare con un di loro, il quale passa per avvocato primario, non sapeva nemmeno il nome di Cujacio, confessandomi sinceramente ch' era la prima volta che lo aveva da me udito.

In ultimo è da riflettere, che Vienna essendosi presentemente resa una corte sì splendida e numerosa di tanti signori, di tanti duchi, Principi e conti, di tanti ambasciadori, inviati ed altri personaggi di conto: la principal figura è rappresentata dalla nobiltà, la quale avendo eziandio la maggior parte, ed occupando le prime sedi in tutti i consigli e dicasterj, e non confondendosi come in Napoli succede con que' ministri che sono fuori del rango de' conti e baroni, quindi non solo gli avvocati, ma anche i consiglieri stessi del secondo banco sono trattati poco decorosamente, e si mandano a chiamare in casa dalla primaria nobiltà, non altrimenti che si fa degli avvocati, e specialmente i consiglieri di camera, de' quali l' eccessivo numero gli rende pur troppo abbietti e dispregevoli. Siano adunque i ministri e gli *avvocati napoletani* contenti e soddisfatti della lor sorte, ed in ciò devono molto alla sapienza degli antichi Spagnuoli che seppero mettere in Napoli il lor ordine e ceto in quella stima e rispetto che meritamente se gli presta, e che giustamente è a lor dovuto.

È però a questi tempi da sperare, che siccome sotto l' imperio del nostro augustissimo Principe Carlo VI. si son vedute restituire in fiore le buone arti in Vienna, resa ora più splendida e magnifica per nobili edificj, per ampissime ed elette biblioteche, per ricchissimi musei, e per ben istituite accademie intorno alle cose meccaniche e lavori di mano, questa istessa cura siasi per prenderne intorno allo ristabilimento delle università degli studi con rimovere le cagioni, donde avviene la ignoranza de' professori, e per conseguenza quella de' giovani, e l' irreparabile lor ruina, perdendo miseramente i loro più freschi anni in cose vane ed inutili; poichè da ciò dipende il ristoramento anche de' consigli e de' dicasterj, essendosi per lunga esperienza conosciuto che ove manca ne' giovani la buona educazione, e nelle accademie i buoni ed utili studi, tutto va poi in disordine e confusione, s' empiono perciò i dicasterj di tanti inutili ed insensati

(§) E poteva aggiungervi per tutto ove essi son riusciti ad erigersi i maestri del sapere e de' costumi: quantunque i mali nella morale cagionati dalla politica de' Gesuiti non sieno in nulla comparabili a quelli, che ha prodotti l' istituzione della inquisizione. Tutte due simili ad un giardiniere: l' una coltiva la pianta per convertirne i frutti quanto più può in suo beneficio; l' altra sbarbica dalle radici per ruinare intieramente il proprietario.

tronchi, di tanti garruli e cavillosi causidici, infine d'innumerabili frodi e scostumatezze. " Consentaneum enim est, fa dire a Socrate » Platone nel suo Euthyphrone, primam de ipsis juvenibus curam » suscipere, ut quam optimi evadant: quemadmodum decet agrico- » lam novellarum plantarum primam curam gerere ". Piaccia a Dio d' istillare ne' cuori de' Principi questa verità per dar compenso a tanti mali, affinchè restituite le accademie in buono e florido stato possano veder anche risorgere i loro consigli e tribunali, ed abbiano non già penuria, come ora si sperimenta, ma ben abbondanza di soggetti idonei ed illustri, " quibus se eorumque respublicas com- » mittant, ac in tot malorum aegritudine remedium quaerant ac » praestent.

RAGIONI DEL MARCHESE
DON MAFFEO BARBERINI

SOPRA LA SUCCESSIONE DELLA CASA BARBERINI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI

DEL PONTEFICE URBANO VIII.

Essendosi sua Maestà Cesarea Cattolica compiaciuta di rimettere sotto l'esame ed esatto discernimento di quattro signori reggenti di questo supremo *consiglio di Spagna* l'affare non men grave che di pernicioso esempio accaduto in Roma intorno al matrimonio di *donna Cornelia Barberini* sua feudataria nel regno di Napoli, seguito non solo senza suo real assenso, ma con maniere poco rispettose, anzi disprezzanti ed ingiuriose a' suoi reali comandi, e dovendosi con tal occasione esaminare le ragioni che si appartengono al signor don Maffeo Barberini *marchese di Corese* sopra l'intera eredità lasciata dal *Principe di Palestina don Urbano Barberini* suo padre che derivano da testamento del Pontefice *Urbano VIII.* affinchè sua Maestà possa prendere quegli espedienti più proprj che convengono al suo real decoro, e possa nel tempo stesso punire con giustizia l'altrui contumacia e disubbidienza, ed usando della sua real clemenza beneficare chi con fiducia e total sommessione si è interamente abbandonato nella sua alta protezione: si è riputato necessario colla maggior brevità e chiarezza mettere sotto i purgatissimi occhi di sì eminenti ministri le ragioni più efficaci e proprie, per le quali si convincerà ad evidenza non meno il diritto del signor *Marchese* sopra l'eredità del Principe defunto in vigor del testamento di *Urbano VIII*, che la potestà e suprema economia del nostro augustissimo Principe nel potere a suo sovrano arbitrio valersi de' feudi rimasti nell'eredità del *Principe di Palestina* che sono nel regno, i quali per giusta cagione si tengono ora in amministrazione da' suoi regj ministri, senza che debbano più commettersi alla disposizione e governo di *donna Cornelia*, la quale contro la legge apposta nella concessione fattale dell'amministrazione de' medesimi ebbe l'ardimento di contrar matrimonio non solo senza assenso reale, ma con positivo disprezzo e

non curanza del medesimo. Sarà dunque divisa questa scrittura in tre capitoli. Nel primo esamineremo in breve le ragioni del *signor Marchese* sopra l'eredità del *Pineipe don Urbano* suo padre derivanti dal testamento di *Urbano VIII.* nel secondo i diritti e la suprema potestà che ha il Sovrano in casi simili di poter punire colla perdita de' beni i disubbidienti; e nel terzo additeremo la maniera, colla quale sua Maestà nel caso presente, senza neppure offendere in minima parte le leggi della giustizia, possa in un tempo stesso correggere gli attentati commessi, e beneficare i suoi fedeli e leali servidori.

CAP. I.

Delle ragioni che in vigor del testamento di Urbano VIII. si appartengono al marchese don Maffeo sopra l'intera eredità lasciata dal Principe don Urbano suo padre.

Chiunque attentamente considererà la disposizione del Pontefice *Urbano VIII.* che in forma di breve apostolico *tamquam supremus Princeps et de plenitudine potestatis* (siccome si legge in quel breve) dettò al primo di maggio nell'anno 1627, conoscerà chiaramente che nell'invitare alla successione di tutti i beni della sua famiglia *Barberini* prescrisse ordine, modo e forma tutta diversa da quella che regolarmente sogliono usare gli altri fondatori ed istitutori di majoraschi e fedecommessi; poichè sebbene da questi si soglia contemplar anche l'agnazioni e la famiglia, e che i beni tutti si riducano ad una mano, affinchè quella si conservi con maggior splendore e lustro, quasi sempre però in mancanza della linea mascolina legittima sogliono invitar le femmine legittime e naturali in esclusione de' maschi illegittimi, e molto più se costoro fossero adulterini incestuosi o nati da qualunque coito dannato. Tutta altra e molto diversa fu la mente di *Urbano* in questa sua disposizione; poichè attenendosi alle sole leggi di natura, e badando unicamente alla conservazione de' beni nella linea mascolina de' *Barberini* che discendesse da'lombi del Duca *Carlo* suo fratello, e dal suo sangue mascolino naturale e fisico, il quale solo potea perpetuare questa famiglia, giacchè dalle femmine ancorchè legittime ciò che nasce deve seguire la paterna e lasciar la materna origine, prepose perciò i maschi ancorchè illegittimi alle femmine legittime e naturali. Ed in un solo caso favorì le femmine legittime e naturali sopra i maschi illegittimi, e fu, quando dispose che in mancanza di maschi legittimi potesse l'ultimo possessore maschio legittimo e naturale, lasciando figli maschi illegittimi e femmine legittime escludere il naturale e non nominarlo, e fatta tal esclusione potesse poi nominar una delle sue figlie femmine legittime e naturali, ovvero una delle sue nipoti nata da' suoi figli maschi. Non essendosi però fatta dall'ultimo possessore tal esclusione, nè nominando alcuno, ordinò che dovesse succedere colui che egli, secondo

l'ordine prescritto, avea invitato alla successione, nel qual caso lo nominava egli ed eleggeva.

Questo è il netto concetto della mente di *Urbano* che manifestamente si deduce dalle sue chiare parole, e più dal suo intento e fine ch'ebbe in così disporre.

Chiama egli in primo luogo il Duca *Carlo* suo fratello e tutta la sua maschile posterità legittima e naturale. Concede al medesimo l'arbitrio senza legarlo alle leggi di primogenitura e prossimità di grado, di nominare uno de' suoi figli maschi legittimi e naturali, ovvero uno de' figli maschi de' suddetti suoi figli, o altro discendente per linea mascolina da' suddetti suoi figli o nipoti, che sia però nato di legittimo matrimonio. Dispone dappoi che questo così nominato debba succedere dopo la morte del Duca *Carlo* in tutti i beni, e poichè sarà succeduto possa similmente nominare uno de' suoi figli maschi o altro discendente maschio di quelli, ripetendo questo stesso che avea disposto nella persona del Duca, e dandogli la medesima facoltà di variare l'ordine della primogenitura e la prossimità del grado, bastandogli solamente che sia uno de'discendenti del suddetto Duca *Carlo*: *et sit masculus descendens ac genitus ex masculo, de familia effectiva masculina legitima et naturali, ut supra, dicti Caroli Ducis, ac ipse quoque legitimus et naturalis.*

In questa istessa prima chiamata della linea mascolina legittima e naturale, come che tutto vien regolato dall'arbitrio dell'ultimo possessore in nominare chi gli piacerà, senza attender grado o maggioranza di età, si previde però il caso che l'ultimo possessore non avesse nominato. Ed in questo caso dispone il Pontefice *Urbano* che debba succedere quel maschio legittimo e naturale che sarà più prossimo al defunto, e maggiore di età e discendente *ex linea masculina directa ultimi dictorum bonorum successoris*. Prescrivesi in tal caso di non fatta nomina, che estinta la linea mascolina più prossima all'ultimo possessore, si faccia luogo alle altre linee mascoline, serbandosi sempre la prossimità del grado e la maggioranza dell'età. *Nominatione praedicta a nemine facta*, sono le parole del breve n. 25. *semper morienti succedat proximior in gradu natu major legitimus et naturalis ac masculus, ut praefertur, ex linea masculina directa legitima et naturali, ut supra, ejusdem ultimi successoris, si duraverit; sin minus proximior in gradu ex masculo descendens ex aliis lineis masculinis legitimis et naturalibus, ut supra ipsorum de* BARBERINIS, *ab ipsomet* CAROLO DUCE *tantum procedentibus, ut supra natu major legitimus et naturalis similiter in perpetuum et in infinitum, ut praefertur, durante linea masculina legitima et naturali ipsius familiae de* BARBERINIS Ecco la regola costante che si prescrive in questa prima chiamata della linea mascolina legittima e naturale nel caso non vi fosse nomina, la quale di poi è ripetuta nella seconda chiamata de' naturali, come diremo più innanzi.

Dopo la totale estinzione della linea mascolina legittima e naturale, l'ordinario e regolar tenore degli altri testatori si è d'invitare alla

successione le femmine leggittime e naturali dell' ultimo possessore, in cui si estingue la prole maschile legittima, ovvero i discendenti di quelle, massimamente se fossero maschi. Ma *Urbano* le pospose a' figli naturali. Egli in questa maschile posterità dopo i legittimi non volle attendere ad altro che alle leggi del natural sangue; e posposte intorno al succedere le leggi civili che in ciò secondo le nazioni sono varie e difformi, si attenne alle leggi di natura invariabili ed eterne, di cui Dio è il solo promulgatore ed autore. La divina bontà ancor tollera e permette questi congiungimenti illegittimi ed incestuosi che fossero, compassionando l' umana frafragilità; ond' è che Papa *Urbano* dispose che mancando nell'ultimo successor maschio la linea legittima, possa costui, se così gli parrà, nominare in un successore naturale o in qualunque maniera illegittimo, ancorchè fosse nato da preti, da conjugati, o da qualunque altro dannato ed incestuoso congiungimento, discendente per la stessa linea del Duca *Carlo* suo fratello; ovvero de' suddetti illegittimi un figlio, o nipote o altro maschio discendente per la retta linea mascolina. Vuole però che in questa seconda chiamata, si osservi tal ordine, cioè che fra i discendenti maschi del naturale o in qualunque maniera illegittimo, i maschi legittimi e naturali siano preposti agl' illegittimi o legittimati; e serbando questo ordine nelle nomine, colui che sarà nominato, debba poi nominare in questa successione un maschio legittimo e naturale ma non essendovi, possa a suo arbitrio nominare il legittimato ovvero non legittimato, e così possano far tutti gli altri discendenti maschi in perpetuo nominandi. Ecco le parole di Urbano concernenti questa seconda chiamata n. 27, che sono pur troppo chiare ed evidenti. «
» Deficiente vero linea masculina legitima et naturali praedicti
» Caroli Ducis, idem Carolus, si supervixerit et eo non extante,
» ultimus masculus successor, in quo lineam legitimam deficere
» contingerit nominare possit, si sibi videbitur, in successorem in
» bonis in successione hujusmodi comprehensis, unum sibi bene vi-
» sum a dicto Carolo Duce per eamdem lineam descendentem ma-
» sculum naturalem aut alias quomodolibet illegitimum, etiam ex
» praesbyteris et conjugatis, aut ex quocumque damnato etiam in-
» cestuoso coitu (Deo permittente) ex humana fragilitate forsan
» procreatum, sive fuerit legitimatus sive non; vel etiam unum ex
» dictis illegitimis seu legitimatis filium, aut nepotem vel alium per
» rectam lineam masculinam descendentem masculum legitimum
» tamen et naturalem, ut praefertur; ita ut sit in facultate ipsius
» Caroli Ducis seu ultimi masculi vel legitimatum vel non legitima-
» tum nominare, dummodo tamen existente legitimato per subse-
» quens matrimonium vel aliquo ex ejus corpore per lineam masculi-
» nam descendentibus masculis legitimis et naturalibus aut similiter
» per subsequens matrimonium legitimatis, ille semper in nomina-
» tione praeferatur quibuscumque illegitimis et legitimatis; qui sic
» electus seu nominatus possit et debeat ipse quoque unum mascu-

» lum legitimum et nauralem, ut supra ex ejus descendentibus ma-
» sculis vel ex aliis illegitimis, ut praefertur, a dicto Carolo Duce,
» et ejus descendentibus masculis natis, nominare; ita tamen ut
» semper legitime natus praeferatur cuicumque illegitimo et etiam
» quomodocumque legitimato. Et idem facere possint alii omnes
» ab eo, et aliis descendentibus masculis in perpetuum nominandi».

Tutti i sopraddetti discendenti dalla linea naturale mascolina di *Carlo* o dell' ultimo successore maschio, in cui finisce la legitima, sono invitati alla successione in questa seconda chiamata; e siccome nella prima era riposto in arbitrio dell' ultimo possessore di nominare chi volesse de' compresi in quella, senza attendere la prossimità o la maggioranza dell'età, così in questa seconda si ripone in arbitrio del medesimo di nominare (serbato però l' ordine e la forma prescritta di preferire i legittimi a' legittimati e non legittimati) chi volesse de' compresi nella medesima. E siccome il savio *disponente* nella prima chiamata previde che poteva darsi il caso di non essersi alcuno nominato dall' ultimo possessore, il che accadendo volle che succedesse il maggior di età ed il più prossimo all' ultimo defunto, intendendosi in questo caso averlo egli nominato, così in questa seconda si dà eziandio providenza di chi debba succedere non avendo alcuno de' suddetti chiamati ed ultimi possessori fatto uso della facoltà di nominare; e si dispone che in tal caso dovesse sempre succedere il più prossimo maschio di maggior età discendente per retta linea mascolina dallo stesso Duca *Carlo*. E perchè sopra ciò non potesse nascervi oscurità alcuna, ed acciocchè chiaro s' intendesse il suo senso della linea soltanto naturale mascolina invitata in questa seconda chiamata dopo la legittima, e non si confondesse con quella invitata nella prima, soggiugne espressamente che succedesse il più prossimo e maggior nato « *eo modo et forma* ac in omnibus
» et per omnia, prout supra de masculis legitimis et naturali-
» bus, ex linea legitima D. Caroli *Ducis* descendentibus expres-
» sum fuit. Ipso autem Carolo Duce » (sono le parole del *Pontefice Urbano* nel caso di non essersi fatta la nomina in questa seconda chiamata della linea mascolina naturale) « vel ultimo suc-
» cessore masculo ex ejus legitima linea masculina descendente, aut
» ab eis nominato, et aliis omnibus qui successerint non nominan-
» tibus, debeat semper proximior masculus natu major et ab ipso
» Carolo Duce per rectam lineam masculinam descendens succe-
» dere, modo et forma ac in omnibus et per omnia, prout supra
» de masculis legitimis et naturalibus ex linea legitima dicti Caroli
» Ducis descendentibus expressum fuit; ita tamen, ut semper le-
» gitime natus cuicumque illegitimo praeferatur. »

Questo solo basterebbe nel caso presente al marchese *Barberini* figliuolo naturale del principe *don Urbano* ultimo defunto, in cui mancò la legittima maschile descendenza e che non ha nominato alcuno, per escludere dalla successione della casa *Barberini* la signora *donna Cornelia* figliuola ancorchè legittima e naturale dell' istesso

principe *don Urbano*; poichè sebben non nominato dal medesimo, era già compreso in questa seconda chiamata, nella quale in mancanza della linea legittima e naturale si fa luogo alla maschile naturale, preferendosi alle femmine ancorchè legittime, come chiaramente si vedrà appresso. Nel qual caso trovandosi egli il più prossimo maschio naturale al principe defunto suo padre, sebben dal medesimo non nominato, s' intende non però nominato dal Pontefice *Urbano*, siccome chiaramente il medesimo dispose in questo suo breve n. 39, dove riferendo le chiamate prima fatte di più linee, e la facoltà data agli ultimi possessori di nominare il successore secondo l' ordine prescritto, in caso che da' medesimi non fosse stato nominato alcuno di quelli che avea invitati alla successione suddetta, da ora per allora lo nomina egli ed elegge « *quos* ut supra successores (sono » le sue parole) ex nunc prout ex tunc et e contra in eventum, in » quem MODO per Nos, ut praefertur, praefixo, per ultimum suc» cessorem ante ejus obitum nemo nominatus fuerit, ad succes» sionem hujusmodi *nominamus et eligimus*. »

Ma evidenza maggiore ci vien somministrata da quel che soggiugne il Pontefice *Urbano* nella terza chiamata; dove vengono invitate le femmine legittime e naturali dell' ultimo possessore ovvero i di loro discendenti maschi, quando fossero interamente estinti e non vi fossero più illegittimi o legittimati ovvero loro discendenti maschi; oppure se ve ne fosse alcuno, l' avesse però l' ultimo possessore maschio legittimo espressamente escluso e non avesse voluto nominarlo. In questo caso se gli dà facoltà di passare dalla linea maschile naturale alle figlie femmine legittime e naturali ovvero a' discendenti maschi di quelle, ripetendo nell' introdursi la succesione in questa terza chiamata quell' istesso ordine e modo di succedere che avea prescritto nella prima e nella seconda, cioè che nominata la femmina dappoichè sarà succeduta debba nominare uno de' suoi figli maschi o di altri discendenti per linea mascolina, maschi legittimi e naturali. Sicchè può farsi luogo a questa terza chiamata delle femmine legittime e naturali, quando non vi siano gl' illegittimi o fossero stati questi espressamente esclusi dall' ultimo possessore defunto; siccome è manifesto non men dalla mente che dalle parole stesse del Pontefice : « NON EXTANTIBUS *autem*, ei dice, seu DEFICIEN» TIBUS quandocumque illegitimis vel LEGITIMATIS aut eorum de» scendentibus masculis, vel NOLENTE eodem CAROLO Duce, seu » ultimo masculo legittimo, *ut supra nominare* NATURALEM ILLEGI» TIMUM SEU LEGITIMATUM, aut ex eis descendentem ut praefertur; » idem CAROLUS Dux si supervixerit seu ultimus successor nominare » possit et debeat unam ex FILIABUS vel NEPOTIBUS, ex filis masculis, » aut unam ex PRONEPOTIBUS et ABNEPOTIBUS, vel alio descendente » masculo praemortuis, vel etiam FAEMINAM ex aliis quibuscumque » descendentibus masculis dicti CAROLI Ducis procreatam, dummodo » tamen sit legitima et naturalis. »

Dove è da notare che *Urbano VIII.* distingue il caso di non essersi

fatta alcuna nomina dal caso del non volere l'ultimo possessore nominare il naturale illegittimo o il legittimato. Nel primo caso di *non nominantibus* non vuole che si passi alle femmine legittime e naturali, ma che debba succedere il maschio più prossimo e di maggiore età discendente per retta linea mascolina dal Duca *Carlo*, siccome sopra avea disposto de' maschi legittimi e naturali, ciocchè convince che qui si parla del maschio più prossimo discendente per linea retta mascolina naturale e non legittima. Nel secondo caso di NOLENTIBUS, cioè di non essersi voluto nominare l'illegittimo, allora stante la formale esclusione di quello potea nominarsi la femmina legittima e naturale, e farsi passaggio alla terza chiamata. Ed il disponente uguaglia questo caso del non volere alla mancanza e totale estinzione di tutti i maschi, o illegittimi ovvero legittimati.

Ed in ciò si procedette saviamente e secondo che le leggi dettavano, perchè venendo invitati alla successione nella seconda chiamata tutti i maschi illegittimi e preposti alle femmine ancorchè legittime, affinchè secondo l'arbitrio e facoltà data all' ultimo possessore potesse questi escludergli dal loro diritto e jus di succedere, era preciso bisogno di apertamente escludergli e con atto speciale ed espresso mostrare di non avergli voluti nominare; affinchè potesse far passaggio alla nomina delle femmine legittime, che venivano invitate alla successione dopo la totale estinzione de' maschi naturali, ovvero nel caso che fossero stati quelli espressamente esclusi e non voluti nominare.

E che le femmine legittime e naturali, durante la linea mascolina o sia legittima o *illegittima* del Duca *Carlo* fossero state escluse dalla successione, oltre delle chiare ed evidenti ragioni già dette, l'istesso Pontefice *Urbano* manifestamente lo dichiarò e spiegò in questa medesima sua disposizione, dove al *n.* 56 chiaro espresse d'avere escluse le femmine della sua famiglia *Barberini* durante la linea mascolina di quella tanto legittima: *Faeminas autem*, sono le sue parole, *ex familia praedicta de* BARBERINIS *durante linea masculina tam* LEGITIMA *quam* ILLEGITIMA, *supra exclusas*.

Donde si convince apertamente che essendovi maschi illegittimi, le femmine legittime sono escluse e sono invitati quelli alla successione in caso di mancanza di maschi legittimi; e per conseguenza avendo i medesimi acquistato ragione e diritto in vigor d'una chiamata sì aperta alla successione, non possono escludersi se non con un atto positivo ed espresso che lor tolga il diritto già acquistato. E per questa cagione il savio *disponente* nel caso del *non nominantibus* volle che gl'illegittimi succedessero, avendosi per lui nominati ed eletti da ora per allora che non si trovasse alcuno nominato.

Le femmine furono poi nell'ultimo luogo invitate in questi due soli casi, o quando totalmente fosse estinta la linea mascolina illegittima e mancassero tutti i maschi illegittimi o i loro discendenti maschi, ovvero l'ultimo possessore non avesse voluto nominarli e quegli esclusi, avesse nominata una delle femmine legittime.

Dunque nel caso presente affinchè la signora *donna Cornelia Barberini* potesse escludere da questa successione il signor *don Maffeo Barberini* suo fratello naturale, avrebbe a mostrare che il Principe *don Urbano* ultimo possessore e loro comune padre avesse con atto specifico ed espresso dichiarato la sua volontà di non averlo voluto nominare, e quello escluso avesse nominato lei. Di che non può dimostrare nè l'uno nè l'altro, poichè il Principe *don Urbano* morì *ab intestato* nè ordinò veruna esclusione per *don Maffeo* suo figlio naturale, nè nomina alcuna per *donna Cornelia* sua figliuola legittima; la quale secondo il prescritto del Pontefice disponente dovea farsi, *si extra mortis articulum in scriptis coram notario et duobus testibus; si vero in mortis articulo, in scriptis, vel extra mortis articulum sine scriptis, coram notario et saltem quinque testibus*, siccome sono le parole del suo breve n. 46. Non essendovi niente di questo, noi siamo dunque nel caso del *non nominantibus*; ed essendo così, qual dubbio potrà esservi che non avendo il Principe *don Urbano* fatta nomina alcuna, debba succedere *don Maffeo* suo figliuol naturale come compreso nella seconda chiamata, dove è invitata la linea mascolina naturale in difetto della legittima?

Noi mal volentieri in simili controversie, in cui tutto l'esame deve unicamente restringersi nell' interpetrar la mente e le parole de' *disponenti*, e dove la base e il fondamento di tutti gli umani discorsi e raziocinj non deve essere altro fuorchè la volontà de' medesimi, ricorriamo per illustrarle ed interpretarle a chiose e dottori, e specialmente a' loro consigli ed allegazioni, secondo il *detestabile* costume de' forensi. Ma a questo proposito non mi s' imputerà a superfluità, se oltre alla chiara disposizione del Pontefice *Urbano* che per noi deve essere l' unico testo e la sola legge che riguardar si deve ed osservare, aggiungerò che per disposizione anche delle leggi romane la forza e la potestà della parola NOLENTE, della quale si valse *Urbano VIII*, questo appunto importa, cioè un atto positivo ed espresso di esclusione, per cui non nominandosi l' illegittimo ed espressamente escludendosi, il dritto se gli tolga di poter succedere.

I giureconsulti romani distinsero come pur fece Seneca (*a*) tre gradi di volontà. A' due estremi ed opposti, cioè di *velle e nolle* ve ne frammezzarono un terzo che chiamarono *non nolle* e *non velle*, siccome si vede presso Ulpiano nella *leg.* 3. *D. de regul. jur.* ed in Cicerone (*b*). La differenza, la quale passava tra questo terzo stato dell' animo ed i due primi si era, che in questo non si richiedeva per indurre volontà o non volontà, atto positivo ed espresso, ma bastava una tacita approvazione, ovvero che *sciens patiebatur nec expressim fieri juberet*.

Ne' due estremi opposti per provare la *volontà e non volontà* eran necessarj segni positivi e manifesti che lo denotassero. Così propria-

(*a*) Lib. 2. de Benef. Cap. 20.
(*b*) Lib. 13. Epist. ad Attic. Ep. 12. Gothofr. ad l. 3. D. de reg. jur.

mente si diceva *velle*, quando alcuno *sciens nec coactus jubet, mandat et imperat aut expressim approbat* (*a*). Parimente si diceva *nolle*, quando alcuno *sciens nec coactus expressim vel palam vetat, aut refragatur* (*b*). Saviamente perciò il Gotofredo (c) disse " Non
» nolle *is videtur, qui tacite approbat, qui sciens patitur, nec*
» *expressim fieri jubet; estque inter* velle et nolle *medium*. Non
» est velle, quia palam non jubet, non est nolle, quia palam non
» repugnat, sed tamen probat. Non velle non est vetare, sed tamen
» reprobando pati: Velle igitur et Nolle est jussio et prohibitio
» expressa, *l.* 86, *sup. de haered. instit.* Non velle et non nolle,
» tacita. "

Per questi principj Giustiniano Imperadore decise nella *l. si quis* 24. *C. de negot. gest.* la questione che si agitava fra gli antichi giureconsulti, se dovea concedersi azione al *negotiorum gestore* per ricuperare le spese fatte nell'amministrazione, nella quale si era mescolato senza volontà del padrone. Se gli dà l'azione dall'Imperadore, sempre che questi manifestamente non abbia ripugnato, ma si fosse contenuto in quello stato di mezzo, cioè di *non velle* ovvero *non nolle*. Ma se sia in uno degli estremi già detti: cioè del *nolle* che dinota special proibizione, in questo caso non se gli dà azione alcuna. Dove è da notare che presso Giustiniano la forza e potestà della parola *nolente* val l'istesso che *specialiter prohibente*, poichè il *nolle* importa, come si è detto, espresso e manifesto divieto. *Si quis* nolente (egli dice nella cit. *l.* 24) et specialiter prohibente *domino rerum administrationi earum sese immiscuerit etc.*

Sicchè la forza della parola *nolente*, della quale si valse Papa *Urbano* nella specie presente, importa atto espresso d'esclusione, affinchè il caso della non volontà possa pareggiarsi col caso della non esistenza e total estinzione della linea mascolina illegittima, per potersi far luogo alla terza chiamata ed esser nominate le femmine legittime e naturali.

Per la qual cosa con somma giustizia la ruota romana nella decisione proferita *coram Cerro* in questa istessa causa della successione de' *Barberini super aperitione oris* a' 21. giugno 1723. ammise il marchese *don Maffeo* a potere sperimentar le ragioni che avea sopra la successione suddetta, non ostante l'ultimo breve di *Clemente XI.* poichè la sua pretensione era fondata nel breve di *Urbano VIII.*; e per ciò non poteva darsegli taccia che promovesse una pretensione calunniosa, dappoichè questo Pontefice, affin di potersi escludere gl'illegittimi, richiedeva espresso e positivo atto di esclusione, il quale si fosse fatto dall'ultimo possessore legittimo; laonde il Principe *don Urbano* ultimo defunto non avendolo espressamente escluso, si faceva luogo al caso del *non nominantibus* figurato dal Papa isti-

(*a*) L. 1. § 3. D. de Trib. l. 4. de reg. juris.
(*b*) L. 24. C. de negot. gest.
(*c*) In cit. l. 3. D. de regul. jur.

tutore, nel quale non erano esclusi gl' illegittimi. Ed invano si allegava dal cardinal *Francesco Barberini* che il Principe *don Urbano* negli ultimi anni suoi avesse tramutato l'intenso amore che prima portava al suddetto *don Maffeo* suo figliuolo in avversione ed in odio, cacciandolo di casa e negandogli gli alimenti, poichè oltre di essere così fatti sdegni ed ire cose ad avvenire solite tra i padri e figli, le quali non però sogliono aver poco durata, tornandosi poi facilmente a' primieri amori e carezze, tutto ciò pur anco niente poteva giovare per indurre nel caso presente prova di averlo escluso, dove si ricercano non congetture ed implicite presunzioni, ma atti univoci ed espressi di *non volontà* e di esclusione. Sicchè la ruota rifiutò giustamente un sì vano ed inutil rifugio dicendo: *Noluntatem faciendae nominationis in ultimo masculo non potuisse desumi ex implicitis, sed non nisi expresse et per actum univocum declarari debuisse.*

Il Pontefice *Urbano* non contento di quanto avea disposto in questo suo breve del primo di maggio, a' 15 di settembre del medesimo anno 1627 ne dettò un altro, nel quale conformandosi al precedente intorno a gl' inviti fatti in questa successione de' maschi della famiglia *Barberini* legittimi o illegittimi che fossero, dà in quello varie altre provvidenze, e fra le altre vuole che si comprendano in questa successione, toltine solamente que' di Firenze, tutti i suoi beni così acquistati come da acquistarsi *tam hàctenus acquisitorum quam acquirendorum* non solo in Roma e nel suo distretto, ma anche in qualsivoglia altra provincia o regno, ancorchè fuori del dominio e stato romano *in qualibet provincia alia* (come sono le sue parole al n. 5.) *regno et loco etiam extra ditionem et statum nostrum ecclesiasticum.*

I quali beni tutti vuole che s' intendano incorporati nella successione suddetta, replicando ciò che avea detto nel breve precedente che egli ciò disponeva *tanquam Princeps supremus, auctorque et ordinator dictae successionis.* Dichiara parimente che s'induceva a tanto fare, affinchè riducendosi ad una sola mano i beni suddetti tanto acquistati come da acquistarsi, potesse chi rappresentava la sua famiglia conservare con maggior lustro e splendore la sua nobiltà e grandezza. E perciò espressamente comandò che in ogni dubbio o controversia si dovesse decider sempre *pro conservatione praefatae familiae, ac descendentium ex ea.*

Ma essendo poco dopo *vivente Urbano* mancato per morte il Duca *Carlo* lasciando il Principe di *Palestrina don Taddeo Barberini* suo figliuolo legittimo e naturale, dal quale dovea rappresentarsi la famiglia *Barberini*, Papa *Urbano* al primo di novembre dell' anno 1632. diede fuori un terzo breve, nel quale ripetendo nella persona del medesimo ciò che avea disposto per quella del Duca *Carlo* suo padre confermando i precedenti brevi per ciò che concerne l' ordine e la forma di succedere ne' beni suddetti, spiegò più precisamente questo suo volere, che tutti i beni così acquistati come da acquistarsi

in qualunque luogo, fossero incorporati in questa successione ed andassero sempre uniti e fossero posseduti da un solo della sua famiglia, affinchè questa si conservasse con maggior splendore e lustro: *ut bona in perpetuum in uno tantum capite nostrae agnationis in infinitum, servato certo ordine, in ipsa familia remaneant*. Perciò volle che tutti i dubbi che potessero mai insorgere, si dovessero decidere secondo questa sua volontà, leggendosi nel suddetto breve n. 7. " Ita tamen quod in omnibus dubiis capi semper deberet » illa interpretatio, per quam plenius adimpleretur nostra voluntas, » *quae in hoc potissimum consistebat; ut* BONA OMNIA IN UNA TANTUM » PERSONA de agnatione et familia nostra BARBERINA familiaque ipsa » seu saltem ejus stipes et cippus in sua nobilitate et dignitate con» servaretur. In quem sensum et ad quem effectum tam primae et » secundae, quam novissime dispositiones et aliae, si quae fieri con» tigat, capi et interpretari semper mandavimus. " inculcando in tutto il suddetto breve quasi sempre lo stesso, come si legge al num. 10. ed altrove.

In questo terzo breve al n. 15 il Pontefice *valendosi delle facoltà, riserbatesi* ne' primi, varia *per singolar favore* de' cardinali *Francesco* ed *Antonio Barberini* suoi nipoti le disposizioni precedenti per ciò che riguarda l'esclusione degli ecclesiastici da questa successione, e vuole che temendosi di poter mancare il Principe *don Taddeo* senza figli legittimi e naturali, in questo caso succedesse il cardinale *Francesco* se si trovasse superstite, e se morto, il cardinal Antonio, con facoltà di nominare alla successione quei ch'egli avea inclusi nelle chiamate già precedentemente fatte, serbando la stessa disposizione ordine e forma.

Dalla qual disposizione niente può ricavarne a suo beneficio il presente cardinal *Francesco Barberini*, così perchè quella si fece da chi poteva farla, valendosi *delle facoltà riserbatesi*, siccome espressamente lo dichiarò lo stesso Pontefice dicendo *vigore facultatum nobis reservatarum*, come anche perchè questo fu un singolar favore dispensato a quei due soli cardinali suoi nipoti, come ei dice *favore prosequi singulari*, il quale non potea tirarsi in esempio tanto maggiormente in quello stato, nel quale si trovavano le cose, quando *Clemente* XI. spedì a suo favore quel breve, poichè erasi acquistata già ragione ad altrui, la quale per qualunque breve pontificio non poteva togliersi, come si dirà più innanzi.

Nè dalla medesima disposizione niente potrà ricavare a suo favore *donna Cornelia Barberini* nella controversia presente, poichè per l'istesse cagioni or ora notate non può giovarle qualunque nomina che si fosse fatta o si facesse in suo beneficio dal suddetto cardinale suo zio. E molto meno può ricavarlo da quelle parole che si soggiungono al n. 19., dove il Pontefice esorta ed ammonisce le femmine legittime della sua famiglia, che nel caso si trovassero a succedere, si debbano maritare con i maschi naturali legittimati se vi fossero, affinchè *sanguine conjuncti* siano mantenuti i beni nella medesima

famiglia; poichè questo non importa rivocazione dell' ordine già prescritto, nel quale, siccome si è dimostrato, i maschi illegittimi debbano essere sempre preferiti alle femmine legittime; ma dee intendersi nel caso che quei due cardinali ammessi alla successione in mancanza de' maschi legittimi, a' quali fu data la facoltà di nominare, avessero esclusi gl' illegittimi e nominato le femmine legittime; poichè espressamente in questo istesso articolo Papa *Urbano* dà loro questa facoltà di nominare, ma volle che s' intendesse data colla medesima norma e regola ch' egli avea già prescritta ne' precedenti suoi brevi dicendo: *cum facultate nominationem modo in dictis literis praescripto faciendi;* e poco dopo *juxta in dictis literis disposita et expressa,* le quali *eadem apostolica auctoritate tenore praesentium decernimus et declaramus atque observari volumus et mandamus.*

Rimane adunque chiaro ed incontrastabile il diritto che il marchese *don Maffeo* tiene sopra l' intera successione de' beni che al suddetto Principe *don Urbano* suo padre pervennero per provvidenza del Pontefice *Urbano VIII.* e degli altri suoi maggiori, i quali seguendo la disposizione del medesimo incorporarono nella successione suddetta tutti gli altri beni da essi acquistati non solo in Roma e nel suo distretto nello stato ecclesiastico, ma in altre provincie e specialmente nel regno di Napoli, ciocchè saremo più partitamente a dinotare.

§. I. *Intorno a' beni acquistati nel regno di Napoli ed incorporati nella successione suddetta.*

Morto il Pontefice *Urbano*, *Taddeo* suo nipote Principe di *Palestrina*, che rappresentava la casa *Barberini*, e nel quale si erano uniti i beni di essa, si conformò alle disposizioni di *Urbano VIII.* suo zio, e dopo la sua morte colle stesse leggi e forme prescritte furono tramandati a *don Maffeo Barberini* suo figliuol legittimo e naturale.

Questo Principe *don Maffeo* accrebbe notabilmente con nuovi acquisti questa successione. Egli nel regno di Napoli acquistò molti beni non men feudali che burgensatici, e comprò stante la devoluzione seguita in beneficio della regia corte dello stato del Principe di Gallicano *don Pompeo Colonna*, per lo prezzo di più di ducati 600,000 tutti i beni che in quello erano compresi così feudali come burgensatici.

Fu maneggiata questa compra nell' anno 1661 in tempo del Re Filippo IV. dal conte di Peguaranda allora Vicerè del regno che ne ottenne consenso dal Re, il quale gliene spedì investitura. In questa concessione si compresero non solo i corpi feudali, ma anche i burgensatici che bisogna credere che fossero numerosi e di gran valore, poichè nella lettera di Filippo IV. scritta a' 5 novembre del detto anno 1661 al conte di Peguaranda sopra questo trattato, si legge che

oltre de' corpi feudali e burgensatici già dati in nota se n'erano scoverti *altri sessantasette, li quali non furono inclusi nella nota e stima che si fece di questo stato per ordine del tribunale della camera, li quali vagliono di rendita* 5,800 *ducati tra feudali e burgensatici come apparisce dalla relazione trasmessa dal Vicerè*, come sono le parole della suddetta lettera del Re Filippo.

Il Principe *don Maffeo* eseguendo la volontà del Pontefice *Urbano*, affinchè tutti questi beni ed altri acquistati dopo si unissero in una persona, gl'incorporò nella successione suddetta; ma poichè per ciò che riguardava i beni feudali non poteva variarsi la lor successione senza beneplacito ed assenso del Re, dette supplica a Filippo IV., nella quale rappresentandogli il contenuto delle disposizioni di *Urbano VIII.*, le quali lasciavano in arbitrio del possessore di nominare chi gli piacesse in quella successione, senza attendere nè primogenitura nè prossimità di grado, e che tutti i beni dovessero unirsi in quel solo che rappresentasse la casa *Barberini*: e per contrario stante che nel regno di Napoli li feudi passano dirittamente al figlio primogenito, avrebbe potuto farsi il caso che l'ultimo possessore nominasse nella successione suddetta altri che non avesse la qualità di primogenito; e così contra la mente del Pontefice potrebbe dividersi l'eredità della casa *Barberini* in grave danno e diminuzione di quella, poichè il nominato che non fosse primogenito succederebbe ne' feudi ed in tutti i beni dello stato ecclesiastico, ed il primogenito dovrebbe di necessità succedere ne' beni feudali del regno: lo priega perciò di concedere facoltà e suo real assenso così a lui come a' suoi discendenti, che possano disporre de' suddetti feudi ed istituire in quelli eredi *qualsivoglia* de' suoi figli, ancorchè non sia il primogenito, derogando a tutte le leggi, costituzioni e prammatiche che in quel regno dispongono al contrario.

Il Re Filippo a' 28 giugno dell'anno 1663 gli concedè la grazia di poter variare la successione de' beni suddetti feudali, ed istituire in quelli erede *qualsivoglia* de' suoi figli, apponendovi però la solita spiegazione che ciò si abbia ad intendere nelli gradi e persone che per le costituzioni e capitoli di esso regno avranno dritto di succedere nei feudi. Non vi ha dubbio che per ciò che riguarda i beni feudali l'arbitrio d'alterare e variar la successione dovesse raggirarsi fra quelle persone, che fossero comprese nelle investiture e che fossero in grado successibile ne' feudi. Ed escludendo le costituzioni e capitoli del regno e le consuete investiture della successione feudale i figli naturali, devono intendersi questi esclusi dalla grazia del Re Filippo. Ma è altrettanto indubitato che ciò non ha luogo nella successione de' beni burgensatici, i quali rimangono nell'intero arbitrio e volontà de' disponenti, i quali possono senza aver bisogno di grazia del Principe unirgli, separargli e lasciargli a chi lor piace; onde avendo il Principe *don Maffeo* incorporati alla successione tutti i beni che aveva acqui-

stati nel regno di Napoli, per gli burgensatici non aveva bisogno d'assenso reale, e perciò la dimanda fu ristretta a' soli beni feudali Sicchè considerandosi nell'eredità de' baroni due patrimonj, l'uno feudale e l'altro burgensatico, morto il Principe *don Urbano* in tutto il patrimonio burgensatico che lasciava nel regno di Napoli, dovea succedere colui che fosse stato nominato nella successione della casa *Barberini*, o se pur non nominato che venisse chiamato dalle disposizioni del Pontefice *Urbano*, il quale volle che in una sola mano si unissero tutti i beni acquistati e da acquistarsi. Se nel caso presente adunque il marchese *don Maffeo* è il chiamato, siccome di sopra si è dimostrato, nella sua persona non solo devono unirsi i feudi e tutti i beni dello stato ecclesiastico, ma anche tutti i beni burgensatici che il Principe *don Urbano* suo padre possedeva nel regno di Napoli, poichè per questi non gli ostano le leggi feudali del regno.

La signora *donna Cornelia Barberini* siccome figlia legittima e naturale, la quale sarebbe compresa nelle investiture, avrà solamente la pretensione di poter succedere ne' beni feudali. Ma nelle circostanze presenti più cose le fanno ostacolo: il disprezzo usato a' comandi del padron diretto di questi feudi, ed il non avergli mai posseduti, nè dopo la morte di suo padre essersi a lei intestati; l'essersi sempre ritenuti dal padrone diretto e dati in amministrazione, ora al cardinal *Francesco Barberini* suo zio, ora ripresi e dati pure in amministrazione a' suoi ministri regi, ed ora in altra guisa disposti e governati, siccome si dirà più innanzi.

Cosicchè trovandosi le cose in questo stato per gli motivi e ragioni che saranno considerate nel 2 e 3 cap. di questa scrittura non sarebbe cosa molto strana che il nostro augustissimo Imperadore, o per correggere gli attentati commessi, e per secondare la mente e la precisa ordinazione del Pontefice *Urbano* d'unir tutti i beni in una sola mano, quel che rimase a fare a Filippo IV. il facesse egli, cioè che venendo oggi chiamato il marchese *don Maffeo* nella successione della casa *Barberini*, e dovendo egli succedere ne' feudi ed in tutti i beni dello stato ecclesiastico, ed in tutti i beni burgensatici del regno di Napoli, il potrebbe Sua Maestà Imperiale rendere anche capace per ispecial suo favore e grazia della successione feudale del regno stesso. Ciò che quivi non sarebbe nuovo, dove oltre l'esempio del Re Alfonso che alla succession del regno chiamò Ferdinando suo figliuolo naturale ed escluse il suo legittimo fratello Giovanni, vi sono moltissimi altri esempj di concessioni di feudi fatte a' naturali ed illegittimi, nelle quali non concorrevano quelle circostanze che militano nel caso presente, e specialmente avendosi riguardo alla cotanto desiderata unione de' beni; talchè a' feudi ed altri beni dello stato ecclesiastico ed a' burgensatici di Napoli potessero anche unirsi i feudi del regno; acciocchè con maggior splendore e lustro fosse conser-

vata la non men nobile che antica famiglia *Barberini*, la quale altrimenti già si vedrebbe totalmente finita ed estinta, ed ancor rese vane ed inutili le tante provvidenze date dal Pontefice *Urbano*, il quale perchè ciò non seguisse invitò a questa successione non solo i figli naturali, ma anche gli adulterini, i sacrileghi o qualunque altro nato da incestoso e dannato congiungimento.

Questi sono i diritti che si appartengono al marchese *don Maffeo* sopra l'intera eredità lasciata dal Principe *don Urbano* suo padre nello stato ecclesiastico e ne' burgensatici del regno di Napoli, ad esclusione di *donna Cornelia Barberini* sua sorella. Risolveremo ora le difficoltà che si frappongono dal cardinal *Francesco Barberini* suo zio.

§. *II. Risposta alle obbiezioni del Cardinal Barberini.*

Il Principe *don Maffeo Barberini* ancorchè lasciasse tre figli maschi legittimi, *Francesco*, *Urbano* e *Taddeo*, de' quali fu il primogenito *Francesco* poi Cardinale, valendosi nondimeno delle facoltà del breve di *Urbano VIII.*, e della grazia di Filippo IV. nominò alla successione *Urbano* il secondogenito, poichè *Taddeo* si fece cavalier di Malta; onde nella persona di *don Urbano* morto il padre, si unirono così i feudi e beni dello stato ecclesiastico, che quei del Regno di Napoli. Costui nel fiore della sua giovanezza non essendo ancor maritato, acceso di ardente amore di una onesta vergine romana, l'ebbe finalmente a' suoi piaceri, da cui nell' anno 1668 procreò un figliol maschio, al quale impose il nome del padre *Maffeo*, e 'l fece nutrire ed allevare con molta cura e vigilanza. Prese dipoi il Principe don *Urbano* moglie, dalla quale in fino all'anno 1703 non si trovava aver prole alcuna legittima.

Il Cardinal *Francesco* suo fratello pensando tirar nella sua persona la successione *Barberina* nel caso che *don Urbano* venisse a mancare senza legittima discendenza mascolina, ebbe ricorso al Pontefice *Clemente XI.*, dal quale a' 19 giugno del suddetto anno 1703. estorse un breve, col quale ad esempio di ciò che il suo predecessore *Urbano* avea fatto co' Cardinali *Francesco* ed *Antonio Barberini* suoi nipoti, dispose ed ordinò che nel caso che il Principe *don Urbano* morisse senza lasciar figli maschi legittimi e naturali, dovessero succedere in tutti i suoi beni il Cardinal *Francesco* suo fratello *perinde ac si in sacris ordinibus constituti non essent*; i quali avessero la facoltà di nominar poi il successore secondo l'ordine prescritto ne' brevi del Pontefice *Urbano*.

Su questo sì debole e rovinoso fondamento ha appoggiato sempre il Cardinal *Francesco Barberini* la sua pretensione, e se l'ha fatta così ben valere che fu creduto in Roma ed altrove in mancanza del Principe suo fratello senza legittima prole maschile dover egli rappresentare la casa *Barberini*, e nella sua persona doversi unire tutti i beni in qualunque provincia e regno situati. E gli

fu così profittevole questa credenza per gli feudi e beni del regno di Napoli, ch'essendo nel 1707. confiscati dalle armi imperiali per non aver il Principe *don Urbano* prestato il giuramento di fedeltà al *Re Carlo III. d'Austria*, e per aver seguito apertamente il partito del Re *Filippo V.*, il Cardinal *Francesco* ricorse alla clemenza del *Re Carlo* risedente allora in Barcellona, ed avendogli esposto tutta diversa essere stata l'inclinazione sua e'l suo rispetto verso la sua real persona da quella di suo fratello, e che rappresentando egli la casa *Barberini* sarebbe suo dovere di conservarla nell'istessa ubbidienza e devozione, colla quale i suoi maggiori avean servito a' Re suoi predecessori, lo supplicava per tanto che voltò il sequestro di quei feudi e beni desse a lui l'amministrazione, i frutti e la giurisdizione de'medesimi, dispensando alle leggi del regno ch'escludono da' feudi gli ecclesiastici, sicchè gli potesse godere e possedere nel modo che furono per lo passato posseduti dal Principe don *Urbano* suo fratello. Il *Re Carlo* sotto li 20. marzo dell'anno 1708. assentì a questa dimanda, ed ordinò che si levasse subito il sequestro de'beni e fossero a lui dati in amministrazione, dispensando a tutte le leggi del regno, siccome fu eseguito Entrò allora il Cardinale nella possessione ottenuta de'medesimi per sola munificenza e special favore, che sua Maestà volle compartirgli, senza che potesse egli allegare verun titolo o diritto, col quale giustificasse la pretensione di possederli.

Morto di poi nel 1722. il Principe don *Urbano*, ancorchè lasciasse superstiti il suddetto don *Maffeo Barberini* suo figlio naturale, e donna *Cornelia* sua figlia legittima, sul solo debole fondamento del breve di *Clemente XI.* ottenne in Roma il cardinal *Francesco* immissione nel possesso di tutti i beni compresi nell'eredità del defunto, come preteso chiamato nella successione della casa *Barberini*, nel qual giudizio d'immissione non furono intesi affatto nè don *Maffeo*, nè don *Cornelia* figli ambedue dell'ultimo possessore.

Si oppose in appresso don *Maffeo* a sì fatta violenza del cardinal Francesco, allegando per sè le disposizioni di Papa *Urbano*, alle quali *Clemente* non poteva nè s'intendea di voler dispensare, essendosi acquistata a lui la ragione di succedere sin dal giorno che nacque, la quale non poteva essergli tolta per qualunque breve pontificio; ma il Cardinale pretese di non dover essere don *Maffeo* affatto inteso, anzi aversi a rimuovere *a limine judicij*, ostandogli il breve suddetto e contrastandogli anche la natural filiazione; talchè fu d'uopo a don *Maffeo* di ricorrere al Pontefice *Innocenzio XIII.* allora regnante, dal quale per mezzo della congregazione di segnatura di grazia, a cui fu commessa la cognizione della sua istanza, ottenne contro il breve di Clemente un rescritto: *Pro aperitione oris, pro arbitrio rotae cum facultate subministrandi alimenta et sumtus litis.*

Fu lungamente discussa ed esaminata questa causa nella ruota Romana, e per quanto comportava lo stato, nel quale era, furon considerati i punti più principali della medesima, cioè se il dritto che

allegava don *Maffeo* sopra la pretesa successione, avesse valido appoggio su i brevi d'*Urbano*, sicchè non gli ostasse quello di Clemente, se fosse nella quasi possessione della filiazione: sicchè potesse obbligarsi il Cardinale alla somministrazione degli alimenti ed alle spese della lite. In tutti due questi punti decise la Ruota a favore di don *Maffeo*. Conobbe che la sua pretensione non era calunniosa, ma ben fondata su i brevi di *Urbano* per le ragioni già dette, e per conseguenza non ostargli quello di Clemente, il quale non poteva valersi dell' esempio d' *Urbano* per quel che per ispecial favore concedette a' Cardinali *Francesco* ed *Antonio Barberini* suoi nipoti in vigore delle facoltà riservatesi ne' primi suoi brevi. Si aggiungeva che in tempo che Clemente spedì quel breve, che fu nell'anno 1703., erasi già acquistata ragione a don *Maffeo*, il quale era allora di età di quindici anni; onde v'avea luogo la massima quanto vera altrettanto ammessa dal comun consenso de'dottori: *Principem tamquam justum omnium patrem et justitiae cultorem noluisse suo rescripto cuiquam tertio inaudito jacturam inferre, seu jus illius de medio tollere ad gratificandum alteri*, secondo che vien disposto dalla *l. quoties*, et dal *rescripta cod. de precib. Imp. oblat.* e nella l. *si quando* 35. *G. de inoffic. testament.* ed a tenore di quello che insegnano comunemente i dottori rapportati da *Larrea Alleg. fiscal* 175. *n.* 1. *et sequent.* Aggiungevano anche quei *giureconsulti rotali*, che se ciò dee presumersi di qualunque Principe, quanto più del Sommo Pontefice Romano, *penes quem sicuti peculiari cura residet studium justitiae et aequitatis ita multominus censeri poterit voluisse ut jura cujuslibet everterentur*, secondo l' ammonimento d' Innocenzo III. nel *cap.* 2. *de nov. oper. nunciat.*

Intorno alla negata filiazione del marchese don *Maffeo* l'obbiezione fu riputata non men contumeliosa che calunniosa; poichè ciocchè si fosse delle pruove che potrebbero farsi *pro et contra* in un giudizio plenario, nello stato presente non poteva negarsi che don *Maffeo* non fosse nel quasi possesso di questa filiazione. Costava ad essi dagli atti prodotti che il Principe don *Urbano* fece aver somma diligenza e custodia del ventre pregnante: che nato il fanciullo ebbe cura di farlo battezzare . a cui volle che s' imponesse il nome del padre suo *Maffeo*: che lo fece allevare e nutrire in una casa contigua al suo proprio palazzo: che essendosi nel libro del parroco tralasciato il suo nome, glielo fece poi mettere nel vuoto lasciato a questo fine, siccome vi fece ancora aggiungere esser questo *Maffeo* nato da lui e da una onesta donzella. In oltre che giunto all'età di sette anni fu mandato dal Principe don *Urbano* nel suo stato nel regno di Napoli, dove lo fece istruire da quel medesimo precettore che avea ammaestrato l'istesso don *Urbano* e gli altri fratelli di lui: che prossimo già alla pubertà lo richiamò in Roma, dove ne prese special cura e pensiero; che dipoi lo mandò in Ravenna nel collegio de' nobili di quella città fondato dal Cardinal *Francesco Barberini* dove fu accompagnato da *Masetto* segretario del suddetto Cardinal *Francesco*, e fu ascritto nel

libro di quel collegio come figlio naturale del Principe di Palestrina. In Ravenna medesima ricevè la cresima, come figlio del suddetto Principe, e come tale, precedente dispensazione apostolica sopra il difetto de' natali, prese la prima tonsura. Poco dopo fu nominato dall'istesso Principe don Urbano ad alcuni beneficj di *juspatronato* della famiglia *Barberini*; ma non inclinando don *Maffeo* a militare sotto gli stipendj della chiesa rinunciò alle nomine, ed essendo già adulto fu fatto ascrivere dal Principe don *Urbano* nella milizia di più Principi secolari. Prima procurò che militasse sotto le bandiere del *Re Cattolico*, ed indi sotto quelle del *Re Cristianissimo*, scrivendo per tale effetto a varj Principi lettere in sua commendazione, nelle quali sempre lo appellava figliuolo proprio. Nè solo in questa occasione, ma in tutte le altre che in processo di tempo avvennero non men dal Principe *Urbano* e da tutti i parenti e familiari della casa *Barberini*, che da più signori e magnati anche forestieri fu trattato e riconosciuto come figlio naturale del suddetto Principe di Palestrina; ed ultimamente il medesimo gli dette il titolo di marchese di Corese, che è un luogo dipendente dallo stato di *monte de' libertini* alla casa *Barberini* sottoposto.

Da tutto ciò, e da moltissimi altri documenti che quì si tralasciano, riputò la Ruota che non poteva contrastarsi al Marchese don *Maffeo* la quasi possessione, nella quale era della filiazione del Principe don *Urbano*, e conoscendo parimente la sua pretensione esser ben fondata su i brevi del Pontefice *Urbano*, e non capricciosa e temeraria, sotto i 21. di luglio del 1723. decise dover egli esser ammesso ad istituire le sue azioni e pretensioni sopra la successione suddetta, non ostante il breve di Clemente, e che trattanto se gli dovessero somministrare gli alimenti e le spese per la lite, tassandogli provisionalmente per mese la somma di scudi cento per gli alimenti; e per le spese della lite *pro nunc* scudi trecento; siccome si legge nella decisione suddetta, della quale se ne sono addotti più esemplari e posti sotto i purgatissimi occhi de' signori della Giunta.

Ammesso il marchese don *Maffeo* a proseguire in Roma le sue ragioni, per quindi far dichiarare doversi a lui l'intera successione della casa *Barberini*, a tenor del Pontefice *Urbano*, cominciò a sperimentare da un sì potente competitore qual era il Cardinal *Francesco*, le più dure ed aspre vessazioni e lungherie; sicchè costernato di proseguir oltre la lite, gli bisognò finalmente a' 21. ottobre del seguente anno 1724. condiscendere ad una vergognosa ed in tutto lesiva transazione, colla quale come vinto ricevendo le leggi dal Cardinale gli convenne quasi *nihilo recepto*, come i forensi dicono, abbandonar la lite, essendogli dal Cardinale promessi per suo mantenimento dugento scudi al mese a titolo d'alimenti, durante la natural sua vita, e duemila e cinquecento scudi per una sola volta, coll'abitazione e godimento parimente sua vita durante d'un casino co' mobili e d'alcune vigne intorno, situate in Roma presso il convento de' Carmelitani scalzi di S. Maria a Vittoria; e ciò gli fu dato con tante riserve, patti

e restrizioni, e specialmente di non dover mai ammogliarsi, che fa compassione in leggendogli.

Ma la divina provvidenza ha operato che tanti legami servissero al marchese per farlo più presto uscir fuora da sì dure condizioni; poichè pensando il Cardinale di stringerlo maggiormente a non dover prendere mai moglie nobile che fosse, convenne nella medesima transazione espressamente art. 9. *Quod in casu quo praedictus* don Maffeus Marchio *Coresii quocumque tempore uxorem duceret et matrimonium contraheret cum qualibet persona etiam cujuscumque nobilitatis, praesens concordia et transactio remaneat, et sit ipso jure resoluta et extincta perinde ac si facta non fuisset.* E nell'articolo primo promettendo il marchese in vigor di questa transazione di desistere dalla pretensione sopra la successione suddetta in vigor de' brevi del Pontefice *Urbano VIII.* obbligandosi questa non più di promovere, si soggiunse: *nisi in casu resolutionis ut infra praesentis concordiae et transactionis.*

Sicchè il marchese don *Maffeo* senza esser obbligato di mostrarla in tutto lesiva con un particolar giudicio, ha la maniera pronta e spedita di risolverla e far sì, come se non fosse mai seguita, maritandosi, siccom'è disposto di fare, sempre che sia per piacere a sua Maestà nella di cui real clemenza e protezione confida totalmente e riposa. Non deve dunque far niuno ostacolo al medesimo la transazione suddetta che può facilmente rimaner risoluta ed estinta: nè per quella potrà impedirsegli, presa che abbia moglie di proseguire la lite in Roma per gli feudi e beni dello stato ecclesiastico, e farsi valere le sue ragioni sopra i beni burgensatici posti nel regno di Napoli, come incorporati nella successione suddetta e dipendenti dalla medesima.

Nè può opporsi al medesimo che troppo tardi si risolva a prender questo partito, avendo il Pontefice *Urbano* voluto nel suo primo breve (*a*) che debba il chiamato in questa successione maritarsi, se ha passati i trenta anni, fra lo spazio di due anni, dopo che egli sarà pervenuto alla successione; poichè *Urbano VIII.* parla solo ne' termini che al successore non vi sia chi contrastasse la successione, e che senza alcun impedimento fosse stato immesso nella possessione di tutti i beni di quella, e ciò affinchè badi ed attenda alla prole ed a conservar con isplendore e lustro la famiglia *Barberini.* Il marchese don *Maffeo*, morto il Principe don *Urbano*, non poteva certamente risolversi a toglier moglie, quando il Cardinale non solo in vigor del breve di *Clemente* era stato immesso nel possesso di tutti i beni; ma gli contrastava anche gli alimenti e la filiazione. E molto imprudente e stolta sarebbe stata allora la deliberazione di prender moglie, o molto più se l'avesse di fatto presa su 'l dubbio e timore, se le cose non l'avvenissero propizie, di metter fuori al mondo una posterità misera e mendica.

(*a*) Num. 15

Queste sono le ragioni che si appartengono al signor marchese don *Maffeo* sopra l'intera successione de' beni della casa *Barberini* siti in Roma, e nello stato ecclesiastico e sopra i beni burgensatici del regno di Napoli. Vediamo ora quale sia il dritto di sua Maestà sopra i feudi posti nel regno, in occasione del disprezzo de' suoi reali comandi, e quale il supremo arbitrio e volontà che può ella esercitar sopra di essi; ch'è quello che rimane a dimostrare in questo secondo capitolo.

CAP. II.

Del supremo diritto di Sua Maestà di poter punire nel regno di Napoli colla perdita de' feudi i suoi vassalli che contraggono matrimoni contro ed in disprezzo de' suoi reali ordini.

Perchè più chiaramente si conosca quanto siano adattate le particolari costituzioni, gli stili e le pratiche del regno che saremo per rammentare, al caso presente, sarà bene mettere prima innanzi gli occhi de' *signori della Giunta* lo stato, nel quale furono e presentemente sono i feudi che nel regno possedeva l'ultimo Principe di Palestrina don *Urbano Barberini*, e come ed a chi dopo la sua contumacia pervennero.

Avendo il Principe don *Urbano* nel 1707, quando entrarono le armi austriache nel regno di Napoli, mancato di prestare il giuramento di fedeltà al Re Carlo III. e seguito apertamente il partito del Re Filippo V., gli furono dal Re Carlo confiscati i feudi che possedeva nel regno ed incorporati al *real patrimonio* amministrandosi da regj ministri della *camera* di Napoli. Ciò seguito il Cardinal Francesco *Barberini*, il quale, come si è detto, in vigor del breve di Clemente XI. in mancanza del Principe don *Urbano* suo fratello senza figli maschi legittimi si riputava chiamato nella successione della casa *Barberini*, ebbe ricorso al Re Carlo dimorante allora in Barcellona, ed esponendogli che siccome gli era piaciuto di punire l'infedeltà di suo fratello con privarlo de' feudi, così sarebbe proprio della real sua clemenza d'ammettere al godimento de' medesimi la persona di lui, il quale imitando gli esempj de' suoi maggiori avea perseverato con singolar costanza e zelo nella stessa loro divozione verso la serenissima casa d'Austria. Piacque al Re Carlo mosso da tali cagioni conceder al Cardinal *Francesco* l'intera amministrazione, i frutti e la giurisdizione de' riferiti feudi, affinchè gli godesse e possedesse nel modo istesso che l'avea per lo passato goduto e posseduto don *Urbano* suo fratello, volendo che in lui passassero tutti i dritti secondo il tenore dell'investitura e delle disposizioni che riguardano la primogenitura, dispensando ancora e derogando per quella volta alle prammatiche che escludono gli ecclesiastici dalla successione feudale del regno. Incaricò quindi ed ordinò al signor conte Daun allora Vicerè di Napoli che desse in consegnenza di ciò

gli ordini opportuni, acciò osservandosi le formalità del giuramento di fedeltà che devono praticarsi, restasse il Cardinal *Francesco Barberini* costituito *amministratore de' feudi della giurisdizione e delle rendite* che possedeva in regno don *Urbano* suo fratello, e che si togliesse subito il sequestro di quelli; siccome si legge nel real dispaccio spedito in Barcellona a' 20. marzo del 1708., il quale fu di presente eseguito.

Dee riflettersi che nel tempo che fu spedito questo dispaccio, il Principe don *Urbano* non avea alcun figliuolo legittimo nè maschio nè femmina, poichè donna *Cornelia* nacque in appresso nel 1715. Sicchè tolta di mezzo la confiscazione, allora il Cardinale come fratello del Principe e più prossimo trattandosi di feudi antichi veniva certamente compreso nell' investiture ed era in grado successibile; e solo gli ostava l'essere ecclesiastico; al che il Re dispensò, derogando alle prammatiche del regno. E certamente se dovessero attendersi le formole, colle quali fu concepito il riferito dispaccio, dove si esprimono i dritti a tenor dell' investitura, primogenitura e giuramento di fedeltà, si avrebbe dovuto riputare il Cardinal *Barberini* vero feudatario ed utile signore de' feudi suddetti. Ma non ce ne mette tanto in dubbio la mente del Re, la quale così nel principio come nel fine del dispaccio troppo espressamente si dichiara di non altrimenti concedere al medesimo, che in amministrazione e tenuta i feudi suddetti, chiaramente dicendo che rimanesse egli costituito *amministratore* de' medesimi. Ed in effetto il decorso degli anni seguenti dimostrò che il Cardinale non fu riputato che un semplice *amministratore* e *tenutario* de' feudi suddetti, poichè nel 1722., morto il Principe *Urbano* suo fratello che avea ricevuto il toson d'oro dal Re *Carlo II.*; il Cardinale no 'l consegnò già al Cardinal Cienfuegos ministro Cesareo, sì bene lo fece pervenire nelle mani del Cardinal Acquaviva ministro del Re Filippo V. perchè sdegnato l'Imperador *Carlo VI.*, gli tolse l'amministrazione de' feudi del regno di Napoli, li quali tornarono di nuovo ad essere amministrati da' ministri regj.

Dipoi avendo il Cardinal raddolcito lo sdegno da sua Maestà Imperiale conceputo, ed in vigor del breve di *Clemente XI.* per la morte del Principe don *Urbano* senza gli maschi legittimi fattosi dichiarare successore della casa *Barberini*, ed avendo ottenuta l'immissione nel possesso di tutta l'eredità del suddetto Principe, pregò di nuovo sua Maestà Imperiale; ed esponendo che rappresentando egli la casa *Barberini* era entrato nell'amministrazione della suddetta successione col peso di corrispondere annualmente quattromila scudi alla Principessa vedova ed a donna *Cornelia* sua figlia: supplicolla per tanto voler anche unire nella sua persona l' amministrazione de' feudi del regno, reintegrandolo in quella e rivocando li precedenti ordini.

Si compiacque l'Imporador *Carlo VI.* di condiscendere alla domanda, e comandò quindi che il Cardinal *Barberini* fosse reintegrato

nell'*amministrazione degli stati suddetti* e de' beni pertinenti alla casa *Barberini* posti nel regno; con condizione nondimeno che oltre il peso di quattromila scudi annui dovesse pagare in ciaschedun anno per ragion di cotesti stati mille scudi alla Principessa di *Palestrina*, per alimenti di sua figlia donna *Cornelia insino a che* CONTRAENDO CON SU REALE ASSENSO MATRIMONIO *entri costei nel governo e possessione di detti stati, e beni, poichè in questo caso è sua real volontà che cessi l'amministrazione* che allora veniva di nuovo a concedergli; siccome si legge nel real dispaccio indirizzato al cardinal Althan vicerè, e spedito in Vienna nel primo di marzo dell'anno 1724. in vigor del quale che fu prontamente eseguito fu reintegrato il Cardinale colle condizioni suddette nell'amministrazione de' feudi del regno.

Da tutto ciò si rileva che la mente di sua Maestà Imperiale non fu altra che abilitare il cardinal *Barberini* all'amministrazione di questi feudi; sopra de' quali ancorchè ecclesiastico potesse esercitare giurisdizione, esiger le rendite e tutti gli altri emolumenti e comodità, giusta il linguaggio de' dottori, come semplice *tenutario*. All'incontro come dopo la morte del Principe don *Urbano* rimase superstite donna *Cornelia* sua figlia legittima e naturale, che non avea allora che sette anni, la quale tolta di mezzo la confiscazione secondo le leggi del regno avea il diritto alla successione feudale in vigor delle investiture che in mancanza de' maschi discendenti ammettono in esclusione anche de' *collaterali*, le femmine similmente discendenti; dal dispaccio innanzi riferito si comprende che non volle sua Maestà privarla di tal diritto, ma ammetterla anzi al governo e possessione degli stati suddetti nel caso che pervenuta in età abile contraesse matrimonio con suo real consenso.

La pace di Vienna che seguì nel seguente anno 1725. maggiormente le confermò questo diritto a poter succedere. Ma l'articolo 9. di quella, per cui si convenne della reciproca restituzione de' beni confiscati, per ciò che riguarda *reintegrazione* nel possesso, non può comprendere donna *Cornelia*, perchè ragiona di *reintegrazione* e di reduzione di cose in quel primiero stato, nel quale erano prima di cominciarsi la guerra. Se donna *Cornelia* in questo tempo avesse posseduti questi feudi, o fosse ora vivo il Principe don *Urbano* che gli possedeva, potrebbe questi esecutivamente pretendere d'esser reintegrato nel possesso di quelli. Ma donna *Cornelia* che non era allora nel mondo, oggi non può pretendere se non di avere il jus di poter succedere ne' medesimi. La possessione però ed il governo può impedirsele per non aver adempita la condizione apposta nel riferito dispaccio, cioè per essersi maritata non solo senza real assenso, ma con il positivo dissenso di sua Maestà Imperiale e contro i suoi reali comandi. Dal che fu mossa la Maestà sua ad ordinare che i feudi suddetti tornassero sotto l'amministrazione de' suoi regj ministri, siccome presentemente si trovano. Tale essendo dunque lo stato delle cose veggiamo ora qual fosse stata nel regno di Napoli la potestà de' Principi intorno a' matrimonj de' loro sudditi, e con quali pene

avessero corretti i trasgressori e disubbidienti a' loro ordini reali. Stabilito il regno da Ruggiero I. Re di Sicilia, si ritennero da lui e da' suoi successori intorno a'matrimonj quegli stessi dritti e preminenze che vi ebbero gl' Imperadori d'occidente ed i Re d'Italia. Sono pieni i *codici* non men di Teodosio che di Giustiniano, e le costui *novelle* di leggi appartenenti al regolamento ed alla polizia de' matrimonj, secondo che si riputava conveniente allo stato civile della repubblica; ed insino a' tempi di Teodorico Re d' Italia e di Luitprando leggiamo che essi non solo vi stabilirono leggi intorno al al modo e forma di contrargli, ma di vantaggio prescrissero i gradi, ne' quali eran vietati; ne ad altri che al Principe si apparteneva il dispensargli, e Cassiodoro (*a*) ci lasciò fino le formole usate da' Re Goti per tali dispense. Ciò a quei tempi non sembrava cosa che impedisse la libertà de' matrimonj, siccome in appresso non la riputarono i più gravi teologi che fiorirono ne' secoli più bassi, quando sopra ciò si cominciarono a sentire altre massime ed altri dettami; poichè S. Tommaso (*b*). pur insegnò che il matrimonio in quanto viene ordinato al bene della repubblica, soggiace alle ordinazioni de'Principi ed alle leggi civili. la qual verità fu conosciuta non pur da Soto (*c*) ma fino ancora da Sanchez (*d*). Questo diritto ed autorità nel regno di Sicilia che sotto i Normanni abbracciava non men quella isola, che la Puglia e la Calabria e tutte le altre provincie di qua dal faro, con maggior cura e vigilanza fu conservato su' matrimonj de' feudatarj e specialmente delle loro figlie o nipoti; poichè invitando le leggi di quel regno alla successione feudale anche le femmine, contro le comuni costituzioni ed usanze de' feudi d'Italia e Lombardia che l'escludevano, fu saviamente da' Sovrani provveduto, che queste maritandosi con famiglie forestiere a' Principi ignote o forse non fedeli o sospette non trasferissero i feudi a persone odiose; laonde fu vietato che potessero toglier marito senza l' espresso consenso e permissione del Principe. Queste leggi non cominciarono nel regno di Sicilia dal tempo dell' Imperador Federigo II., ma erano già in vigore ne'tempi de' Re Normanni e fin dal regno di Ruggiero I., siccome si vede nella sua costituzione sotto il titolo *de matrimoniis contrahendis* (*e*). Nè Gugliemo I. suo figliuolo fu di ciò l' autor primiero, poichè la sua costituzione sotto il tit. *de fratribus obligantibus partem feudi pro dotibus sororum* (*f*), nella quale pur si legge che i matrimonj non possono contrarsi senza suo permesso ed assenso, ed altrimenti facendosi tutte le convenzioni fossero nulle ed invalide,

(*a*) Lib. 7. cap. 46.
(*b*) Lib. 4. contra gentes cap. 78.
(*c*) Sect. 4. de matrim
(*d*) Lib. 7. de matrim. disputat. 3. num. 2.
(*e*) Constit. sicul. lib. 3. tit. 22,
(*f*) Constit. sicul. lib. 3. tit. 17.

pare che parli di tal divieto come di cosa già stabilita. E le doglianze che allora facevano i baroni del regno contro al Re Guglielmo per lo rigore sopra di ciò da lui usato, non erano già contro la legge, ma contro gli abusi che il Re ne faceva; conciossiachè questo Principe, perchè i feudi ricadessero al suo fisco o non mai concedeva licenza a' baroni di poter maritare le loro figliuole, ovvero la differiva fino a tanto che divenute già vecchie si rendevano sterili; onde a ragione se ne lagnavano i grandi del regno dolendosi *filias suas innuptas* siccome rapporta Ugon Falcando (g), *domi toto vitae tempore permanere, nec enim inter eas absque permissione curiae matrimonia posse contrahi; adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut alias quidem tunc demum liceret nuptui dare, cum jam omnem spem sobolis senectus ingruens sustulisset: aliae vero perpetua virginitate damnatae sine spe conjugii decessissent.*

Dopo che il regno da' Normanni passò agli Svevi, l'Imperator Federico II. volendo restituirlo nel suo antico lustro e vigore, dal quale per le precedute rivoluzioni e guerre era decaduto, e volendolo riordinare con più savie leggi impose al famoso giureconsulto *Piero delle Vigne* la compilazione delle sue *costituzioni*, fralle quali se ne leggon due, dove queste leggi intorno al non contrarre de' matrimonj senza permesso del Re sono rinnovate; la prima per gli baroni si legge sotto al tit. *de uxore non ducenda sine permissione curiae* (h) ed è espressa con queste parole. « Honorem nostri » diadematis debitum conservantes praesenti constitutione sancimus » ubique per regnum ut nullus COMES, BARO vel MILES, vel quilibet » alius qui baronias, castra vel feuda in capite a nobis teneat vel ab » alio quae in quaternionibus dohanae nostrae inveniuntur in scri» ptis, sine permissione nostra uxorem ducere audeat, maritare » filias, sorores aut neptes vel quaslibet alias, quas ipsi possent aut » debeant maritare: aut filios uxorare cum immobilibus aut mobi» libus, huic legi consuetudine quae in aliquibus regni partibus » obtinuisse dicitur non obstante ». La seconda costituzione stabilita per tutti i sudditi che ardissero contrarre matrimonj con persone estere o sospette, si legge immediatamente dopo la prima sotto lo stesso titolo ed incomincia: *Cum haereditarium regnum nostrum Siciliae.* Viene in questa stabilita la pena a' trasgressori, cioè la perdita de' feudi e delle altre loro possessioni ne' primi, e di tutti i loro beni ne' secondi: *Eos qui contra praesumserint*, dice l'Imperator Federico *bonorum omnium spoliatione mulctamus.* Vengon ancora questi divieti di Federico rapportati da *Riccardo di S. Germano* scrittor contemporaneo nella cronaca che ora leggiamo impressa nel 3. tomo dell'Italia sacra di Ughello, laddove narra che Federico in un generale parlamento ragunato in Siracusa nell'anno 1233. stabilì « ut

(g) Falcand. Histor. sicul.
(h) Constit. Sicul. lib. 3. tit. 23.

» nulli liceat, *sono le parole di Riccardo*, de filiis et filiabus regni
» matrimonia cum externis et adventitiis vel qui non sint de regno
» absque ipsius speciali requisitione, mandato seu consensu curiae
» suae contrahere; videlicet ut nec aliquae de regno nubere alieni-
» genis audeant, nec aliqui alienigenarum filias ducere in uxores,
» poena apposita omnium rerum suarum amissione.

Queste costituzioni furono nel lor vigore ed osservanza non solo durante il regno degli Svevi (*i*), ma anche sotto il Re Carlo I. d'Angiò. E Martino di Caramanico celebre giureconsulto di quei tempi, il quale scrisse le note sopra le medesime sotto il Re Carlo attesta che questa era a' suoi tempi la pratica della *gran corte* di punire i trasgressori feudatarj colla perdita d' uno o di più feudi, secondo le circostanze meno o più gravi di contumacia; siccome gli altri che non avean feudi colla pubblicazione di tutti i loro beni. Ecco le sue parole nella chiosa alla suddetta costituzione *Honorem* « Sed quis erit » iste modus? Responde, dicunt quidam, omnium bonorum publi- » catio, *arg. l. proxim. Cum haereditarium.* Tu dic quod sufficit si » feudo quaternato, quod habet uno vel pluribus privetur. Et sic » tenetur in magna curia de regni consuetudine approbata ». Nè fino a questi tempi venne ad alcuno in pensiero di riputar queste leggi e questa pratica della *gran corte* come offensiva alla libertà de' matrimonj: passando allora per certo ed indubitato, che si appartenesse alla potestà ed economia del Principe di regolare i matrimonj de' suoi sudditi con sue leggi, e molto più quelli de' suoi baroni, e soventi volte impedirgli se si ravvisassero non convenienti al suo real servizio o perniciosi allo stato, ovvero cagioni di discordie interne tra famiglie nobili e di numerose fazioni, ovvero di dovere ricadere i feudi in persone odiose e sospette. E la chiosa di Andrea d' Isernia sopra la suddetta costituzione *Honorem*, il quale secondo i pregiudizj che correvano negli ultimi tempi del regno degli Angioini, ne' quali egli fiorì, rammentando quelle parole dell Imperator Federico *Honorem nostri diadematis*, soggiunse: *imo destructionem animae istius Friderici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia instituta a Deo in paradiso*: meritò d'essere derisa dal nostro incomparabile giureconsulto Francesco d' Andrea nella sua celebre disputazione feudale (*k*) siccome da tutti quegli altri valentuomini rapportati da Francesco Ramos (*l*). Succeduto poi nel regno Carlo II. d'Angiò, Principe per le cagioni ben note e da tutte l' istorie di quei tempi rapportate ossequiosissimo a' Romani Pontefici, procurò di mitigare nel regno di Napoli tal divieto; onde in uno de' suoi capitoli stabiliti nel piano di S. Martino che si legge sotto *il tit. de matrimoniis con-*

(*i*) Andreas de Isernia in Constit. *Honorem* in 2. colum.
(*k*) Disput. Feud. *An fratres* cap. 3. §. 8. n. 46.
(*l*) Rames del Manzano in Commentar. ad *Legem Fusiam et Papiam* lib. 3. cap. 49. 50. 51.

trahendis (*m*) ordinò che tanto i feudatarj, quanto qualsivoglia altra persona potessero liberamente contrarre matrimonj senza richiedere assenso del Re o dalla sua corte. Ma vi si stabilisce ancora, che non perciò possano senza special assenso del Re costituire e dar feudi in dote, e dati senza assenso quelli si perdano, da' feudatarj, e si applichino alla sua regia corte. Ed in ciò solamente corretta venne la costituzione *Honorem* di Federico, che siccome in quella contraendosi i matrimonj con assenso potevansi costituire i feudi in dote, e per contrario contraendogli i baroni senza assenso, oltra la perdita dei feudi erano quelli riputati nulli ed invalidi (*n*), in questo capitolo del Re Carlo II. si dà permissione a tutti di potergli liberamente contrarre, ma se nell' assegnar delle doti si dessero senza assenso i feudi, s'abbiano questi da' feudatarj per perduti e siano incorporati alla regia corte, rimanendo però i matrimonj stabiliti e fermi.

Si tolse dunque da questo capitolo del Re Carlo II. d'Angiò la general proibizione a' baroni ed agli altri sudditi di contrar matrimonj senza licenza del Re; ma non per questo si tolse ai Re la suprema potestà, il sovrano lor diritto di poter ne' casi particolari e quando stimassero conveniente allo stato ed a' loro alti sovrani fini, di poter imporre a tali baroni e molto più alle donne feudatarie che non contraessero matrimonj senza lor permesso, ovvero specialmente che non gli trattassero con tali persone a sè odiose e sospette. E l'istesso Andréa d'Isernia cotanto zelante della libertà de' matrimonj, pur disse (*o*) che se vi fosse il comando del Re, *ut non nuberet talibus odiosis Domino, perdet tunc feudum licet matrimonium teneat.*

Questa fu la pratica del regno, ancorchè avvilito e depresso sotto gli ultimi Re della casa d'Angiò; ma di poi trasferito nella inclita nazione spagnuola, sotto i Re Aragonesi ed Austriaci riacquistarono maggior vigore e forza le preminenze sopra di ciò della potestà reale. Gli Spagnuoli sebbene per la somma loro moderazione non si avanzassero a stabilir leggi proibitive sopra i matrimonj e frapporre impedimenti *dirimenti*, sicchè contratti contro il lor prescritto fossero riputati nulli ed invalidi, siccome fecervi arrivare i Francesi la potestà de' loro Re e l'autorità dei loro parlamenti, secondo che ce ne rendono testimonianza i volumi delle loro *libertà* ed i trattati di Giovanni Launojo (*p*) e di Giovanni Gerbasio dottore della Sorbona: (*q*) con tutto ciò mantennero fermo il diritto de' loro Sovrani di poter proibire a' sudditi e specialmente a' baroni di contrattar per essi, o per le loro

(*m*) Cap. *item. statuimus quod licitum sit.*
(*n*) Gloss. Martin. de Caraman. ad Constitut. *Honorem.*
(*o*) Isernia in cit. constit. *Honorem.*
(*p*) Launojus in tractatu: *Regia in matrimonium potestas.*
(*q*) Bovadilla polit. tom. 1. lib. 2. cap. 18. num. 252.

risguarda a vietar i matrimonj con persone che al Re non siano in grado e ben vedute, ovvero odiose, e punire i trasgressori colla perdita de' beni e de' feudi, ancorchè non ardissero fare dichiarar nulli ed invalidi i matrimonj già contratti. Sostennero nella persona del Re questi diritti molti autori spagnuoli, come Bovadilla (r) ed altri, ma sopra tutti il famoso Francesco Ramos ne' suoi commentarj *ad l. Juliam et Papiam*, il quale gli conferma con molte ragioni ed esempi scrivendo sopra questo soggetto tre ben ampj capitoli. Da ciò nacque la costante pratica nel regno di Napoli che ne' matrimonj delle persone illustri sia inteso il governo di ciò che si fa e si opera: d'invigilare che non seguano contro il piacere del Re, o contro gl'interessi dello stato: di provvedere che per suggestioni non siano estorti i consensi delle donzelle, o non succedano fazioni nelle famiglie, o altre turbolenze e disordini. Quindi soglionsi far secondo le occasioni rigorosi divieti di non contrar nozze senza permissione del Principe; assicurar le persone e metter le donzelle in sicura custodia, e punire i trasgressori con pene severissime.

L'esempio che lasciò nel regno di Napoli il savio, giusto e magnanimo Re Alfonso nelle persone di don Antonio Centeglia, e di Errichetta Ruffa marchesa di Cotrone e contessa di Catanzaro ci dimostra, quanto gelosa cosa sia la sovrana potestà del Principe, l'usar disprezzo a' suoi comandi intorno al soggetto de' matrimonj delle sue feudatarie; per modo che fu obbligato quello per altro mitissimo e clementissimo Principe a depor la sua solita mansuetudine ed a vendicar l'ingiuria fattagli con severissime pene e gastighi. Zurita gravissimo istorico d'Aragona, ed il nostro Summonte (s) narrano che desiderando il Re Alfonso d'aggrandir nel regno la famiglia di Avalos nelle persone di don Innico, e don Alfonso che avea seco portato in Napoli, deliberò dar per moglie a don Innico Errichetta Ruffa unica figliuola ed erede di Niccolò Ruffo, la qual possedeva il marchesato di Cotrone ed il contado di Catanzaro con altre terre in Calabria. Trovavasi allora don Antonio Centeglia pur benemerito del Re, per aver ridotta la maggior parte della Calabria alla sua ubbidienza, onde fu investito di più terre in quella provincia, e fatto preside della medesima, chiamato a que' tempi vicerè. Scrisse pertanto Alfonso al Centeglia che trattasse il matrimonio con donna Errichetta e lo conchiudesse per don Innico. Portossi in esecuzione degli ordini reali il Centeglia in Catanzaro, e veduta la giovine, la quale era bellissima e signora di un così florido stato, trattò sì bene il matrimonio non già per don Innico, ma per sè stesso; ed avendolo

(r) [illegible]
(s) Zurita annali d'Aragona lib. [illegible] Summonte istor. di Napoli tom. 3 lib. [illegible] cap. [illegible]

conchiuso sollecitamente il consumò. Si fidò il Centeglia a' segnalati servigi prestati al Re, e lusingossi di poterlo placare, avvisando che il Re non dovesse riputare ciò ch' egli fatto avea per grave delitto. Ma il Re Alfonso udita tanta arroganza ed infedeltà, trafitto amaramente nell' interno del suo cuore e pensando a man salva farne crudel vendetta, simulò al di fuori l' oltraggio, e dovendo il Centeglia per ordine del Re passare per Capua colle sue truppe per andar contro Francesco Sforza, pensò di andare in Napoli a trovare il Re con isperanza di placarlo, ch' era quello a che mirava Alfonso, il quale arrivato che fosse, avea già deliberato ciò che dovesse fare della sua persona, che altro non era che di fargli mozzar il capo. Grande che fosse stata la dissimulazione del Re, fu con tutto ciò penetrato il suo pensiero dal marchese di Girace zio del Centeglia, il quale opportunamente l' avvisò del pericolo, a cui si esponeva venendo a Napoli scongiurandolo perciò che non venisse, poichè gli sarebbe troncata la testa. Il Centeglia ch'era già giunto a Capua, letta la costui lettera si voltò a' suoi dicendo che il Re gli comandava che ritornasse in Calabria per alcuni sospetti che avea, e rivolgendo indietro con celerità il cammino si fortificò in Cotrone e Catanzaro, sicchè obbligò il Re dopo di aver preso Cotrone ad assediarlo in Catanzaro, dove lo strinse tanto che egli e la marchesa sua moglie furono obbligati a rendersegli. Aggiungono gli scrittori del regno che andarono insieme a buttarsi a' piedi del Re; ed il Centeglia postosi una fune al collo prostrato gli chiese perdono de' suoi misfatti; ma Alfonso gli rispose *che il disubbidire al Re era tanto, quanto levargli la corona dal capo*, e benchè meritasse d' esser punito nella persona, gliela lasciava nondimeno salva insieme co' suoi beni mobili. (§) Tolsegli però non solo tutte le terre che gli avea donate in Calabria, ma anche lo stato di Cotrone, e di Catanzaro ch' era dotale di sua moglie e che incorporò al suo fisco, privandone la marchesa, perchè consapevole della volontà del Re, ch' era di sposarla con don Innico d' Avalos, avea

(§) Il Giannone rende mostruosa, in rendendo generale la risposta di Alfonso. Qual è il suddito che d'una maniera o d' un' altra non disubbidisce al suo sovrano? E s' intende perciò aver voluto torgli la corona dal capo? Il contrarre un maritaggio vantaggioso piuttosto per sè, che per colui di cui si è il mezzano, è egli un delitto di stato? Merita d' esser punito della testa? Il *Centeglia* meritava ben di perder i feudi per aver ascoltato il suo zio per non essersi presentato ad Alfonso, e molto più per essersi trincierato in Cotrone e Catanzaro. S' egli ottenne la vita fra le armi da lui impugnate contro il suo Sovrano, dovea disperare d' una simile clemenza ai piedi del trono? Il Sovrano è padre, e deve punir da padre i delitti che non interessano lo stato. Ei non si dee stimar disubbidito, dove la natura ci sprona a disubbidire, e dove la ragione non c' imprime rimorso. E tale è la natura de' matrimonj. Se la *ragion feudale* obbliga qualche volta il Sovrano a sforzare il suddito su questo punto, ei non dee dimenticar d' esser padre, e i ministri che il consigliano altrimenti cessano d' esser gli amici del Principe ed i consocj de' sudditi.

consentito a prendersi per marito il Centeglia: il quale mostrando di ricevere il perdono dal Re e la vita glieue res- grazie, baciandogli i piedi e per suo ordine venne ad abitare colla moglie in Napoli, donde non potendo soffrir vita privata fuggì in Venezia, pigliando soldo da quella signoria. e poi dal Duca di Milano.

Questo fece il Re Alfonso, di cui il Panormita (*t*) scrisse che sovente era ripreso da' suoi che fosse troppo mite e piacevole verso i suoi sudditi, a' quali, ancorchè molte volte gravemente lo offendessero, soleva perdonare rispondendo a' suoi riprensori che *più tosto voleva colla sua clemenza e mansuetudine molti conservare che pochi distruggere colla severità* (§). Ma ne' delitti che toccano non la privata persona, ma il *decoro del Principe e la autorità pubblica*, siccome Principe riputato molto savio e giusto, soleva dire secondo che rapporta lo stesso Panormita, che in sì fatti casi bisognava usar rigore e molta severità in punire i disubbidienti, onde a ragione tolse gli stati non men al Centeglia che alla marchesa sua moglie, e gl' incorporò al regio fisco.

Non si cerca nell'affar presente tanto rigore: si pretende solo di riflettere quanto grave fosse stato il disprezzo de supremi comandi di Sua Maestà e quanto abominevoli gli artifizj usati per deludere il real suo volere nell'istesso tempo che si facea sembiante di cercare l'imperial protezione verso *donna Cornelia* intorno al fatto del doverla collocare in matrimonio con sua sovrana volontà e piacere, dal quale si dava a credere volersi interamente dipendere.

Ben sono a tutti conti e palesi gl' indegni modi usati dal cardinal *Barberini* in questa faccenda: ma molto più è noto a Sua Maestà ed a' suoi altri ministri ciò che sia passato in questo affare col cardinal Cienfuegos ministro cesareo, e coll' istesso cardinal *Barberini*: gli ordini positivi dati e la volontà dichiarata di Sua Maestà di non essere soddisfatta del matrimonio che trattava il cardinal *Barberini* con persona a sè odiosa: l' inganno usato nell' istesso tempo che si cercava da Sua Maestà il suo real assenso, e senza aspettarne risposta tanto il procedere innanzi, sicchè le cose si riducessero a stato irretrattabile, e con atti troppo solleciti e violenti far seguire con effetto, anzi far consumare il matrimonio appena che fu giunta *donna Cornelia* all'età di dodici anni. Eppure alla medesima erasi da Sua Maestà con suo real

(*t*) Panorm. lib. 2. *de dictis, et factis Alphonsi Regis.*

(§) Quanto questa risposta è degna d' un cuore eroico e magnanimo, altrettanto il sentimento de cortigiani siede ad un anima depravata e ferina. Non è forse la clemenza che assicurò a Tito l' immortalità, e che fe di quel Principe *le delizie del genere umano?* . . . . . Ma perchè il Giannone perorava contro *donna Cornelia Barberini* vuol far vedere la clemenza d'Alfonso eccessiva, e per conseguenza difettosa.

dispaccio del primo di marzo 1724 promesso di volerla far entrare nell'amministrazione e governo di feudi di Napoli, quando fosse in istato di maritarsi col suo real assenso, nel qual caso voleva che cessasse l'amministrazione ripresa dal cardinale suo zio e si desse a lui.

Si mette ora innanzi gli occhi per raddolcire il giusto sdegno di Sua Maestà l'età tenera di *donna Cornelia* che non comporta alcun rigoroso gastigo, e la quale non deve riportar pena della colpa forse commessa dal cardinal suo zio che l'avea in custodia, dal cui volere era dura necessità dipendere. Ma più cose dimostrano vano ed inutile questo scampo.

Primieramente se si riguardano le pretensioni del cardinal *Barberini*, il quale, esclusa *donna Cornelia*, come femmina, e per gli beni burgensatici anche il marchese *don Maffeo*, si è riputato in vigor del breve di Clemente XI, il solo rappresentante della casa *Barberini*, a cui ancorchè ecclesiastico fu accordata dal Principe l'amministrazione de' feudi e degli altri beni con l'esercizio della giurisdizione dispensando alle regie prammatiche; non potrà negarsi io dico secondo questo supposto del cardinale, che volendo Sua Maestà Imperiale disporre de' feudi e de' beni a suo arbitrio, questi non si tolgano già a *donna Cornelia*, sì bene a lui che pretende di esserne il solo chiamato e il legittimo possessore, e che si vuole solo reo di una sì punibile trasgressione agli ordini imperiali. Se per contrario si dica che questi legittimamente appartengono a *donna Cornelia*, si è già di sopra dimostrato che *donna Cornelia* ne' beni feudali non vi può aver altro dritto in vigor dell'ultima pace di Vienna, che il jus di succedere in essi non potendovi pretendere possesso, poichè ella mai non n' ebbe veruno. Per ciò che riguarda i beni burgensatici, si è parimente provato ch' è maggiore il dritto di *don Maffeo* e più ben fondato nelle disposizioni del Pontefice *Urbano*, che quello che potesse mai avervi *donna Cornelia*. Sicchè per tutte le vie raggirandola si vede bene che niente a lei toglierebbe Sua Maestà Imperiale fuori solamente della speranza e del dritto a potere i feudi acquistare e possedere. Ed a un disprezzo sì enorme non deve riputarsi che picciola perdita, anzi gastigo assai leggiero e mite, se Sua Maestà in conformità del suo dispaccio del 1724 a lei niega quella amministrazione che avea promesso sempre che si maritasse col suo real assenso.

Secondariamente in que' casi, ove si tratta per pubblico esempio di vendicare l'offesa del Principe, non devono venire in troppa considerazione o la poca età o la sforzata volontà de' trasgressori. Non giovò presso il Re Alfonso alla marchesa di Catanzaro, perchè non le fossero tolti i suoi stati ereditarj, l'addotta ragione forse d'esser condiscesa al matrimonio col Centeglia, dappoichè non poteva femmina e sola contrastare al volere del medesimo che faceva

in quella provincia la figura di Vicerè, e che armato era venuto in sua casa per tentarla. Senza che nel caso présente niente si toglierebbe a *donna Cornelia* con ciò che da noi si pretende, ma si ragiona solo ne' termini di non dover meritare dal Re maggiori grazie e beneficj.

Per terzo non dobbiamo riputare così semplice ed innocente *donna Cornelia* in questo fatto, sicchè debba sfuggire ogni gastigo. Ben ella in questa stessa occasione ha chiaramente mostrato che l'accorgimento e la malizia trascendeva la sua età; dappoichè ostinata più che mai alle insinuazioni fattele che il matrimonio stabilito era di dispiacere a Sua Maestà Imperiale ella mostrò un total disprezzo ed una positiva non curanza de' sovrani voleri, anzi minacciata dal Papa istesso che ella correva rischio di perdere i feudi del regno di Napoli, essa con raro coraggio ed inudita franchezza gli rispose che questa per lei sarebbe stata piccola perdita, ed avrebbe desiderato che fossero assai più e di maggior valore, poichè egualmente pronta si sarebbe dimostrata a sagrificargli tutti e non rimoversi punto da quello che aveva fermamente risoluto; dal qual proponimento nè il Papa, nè qualunque altro più gran monarca del mondo avrebbela giammai potuta distorre.

Si conosce adunque da ciò chiaramente che assai maggiori e bene adoperati sarebbono i gastighi che potrebbe praticare Sua Maestà Imperiale in un caso sì enorme e scandaloso. Rimane ora soltanto da esaminarne la maniera, ciò che sarà brevemente trattato nel seguente capitolo che sarà l' ultimo della presente scrittura.

CAP. III.

Intorno all' ordine giudiziario ed alla maniera, colla quale Sua Maestà senza usar rigore alcuno beneficando solo il marchese don Maffeo può correggere gli attentati commessi.

Niuno è che pretende che stando le cose in questo stato debba decidersi ora la controversia fra *don Maffeo* e *donna Cornelia* intorno alla successione della casa *Barberini*, sicchè dovessero aggiudicarsi a don *Maffeo* tutti i beni burgensatici che il Principe don *Urbano* suo padre possedeva nel regno di Napoli. Ben è palese che ciò richiederebbe un formal giudizio da istituirsi innanzi a' tribunali legittimi e competenti per gli beni cioè del regno in Napoli, e per quelli dello stato ecclesiastico in Roma; dovrebbonsi pienamente sentir le parti, formar il processo, ed aspettarne la sentenza. Non cercano questo di presente le parti, nè è volere sovrano che ora si risolva. Solo intende Sua Maestà Imperiale che dalla Giunta a ciò

eretta venga esaminato, se le ragioni che allega il Marchese don *Maffeo* sopra l'intiera successione della casa *Barberini* in vigor de' brevi del Pontefice *Urbano VIII.*, siano ne' medesimi ben fondate, sicchè sperimentandole ne' tribunali competenti possa sperarne buon successo, e non siano già affatto vane ed insussistenti, affinchè Sua Maestà informata della sussistenza delle medesime possa deliberare ciò che le convenga di fare per que' beni incorporati a questa successione che sono nel regno di Napoli, e qual favore e protezione possa compartire al Marchese don *Maffeo* mettendolo in istato di proseguire le sue ragioni in Roma.

Per ciò che riguarda il correggimento degli attentati commessi, e la punizione della contumacia e disubbidienza agli ordini imperiali, non abbiamo uopo per le risoluzioni che a Sua Maestà piacerà prendere, di formal processo, nè di mandati di *non contrahat*, siccome si pratica ne' tribunali di Napoli; poichè non siamo ne' termini di matrimonio, di cui il *collateral consiglio* di Napoli ne avesse presa conoscenza. Di questo che ora si tratta sin dall' anno 1724 ne prese Sua Maestà il pensiero, e si dichiarò precisamente di volerne esser intesa, e prendendo sotto la sua special protezione donna *Cornelia*, particolarmente allora che costei dovesse prendere stato maritale, comandò che con suo real assenso contrarre il dovesse: promettendole in oltre che ciò così seguendo l'avrebbe ammessa nell' amministrazione e governo de' feudi del regno di Napoli, togliendolo al Cardinal suo zio, siccome si legge nel suo real dispaccio, il quale deve valere molto più che qualunque ordine forense di *non contrahat*.

Ciò che poi fra lo spazio poco men d'un anno si negoziò intorno a questo affare ed in Vienna ed in Roma, fu maneggiato da Sua Maestà Imperiale e da' suoi supremi ministri di stato qui, e dal suo incaricato in Roma; cosicchè a Sua Maestà devono essere meglio che ad ogni altro noti gli espressi comandi di suo real ordine dati, e i divieti fatti sì a donna *Cornelia* che al cardinal *Barberini*, la costoro non curanza e disprezzo di essi, gl' inganni, le frodi e le macchine da loro praticate, e le maniere finalmente tenute pur troppo ingiuriose ed indecenti all' imperial suo decoro.

Essendosi adunque dimostrato nel primo cap. di questa scrittura che le ragioni del marchese *don Maffeo* siano ben fondate sui brevi d' *Urbano VIII.*, e per conseguenza doversi a lui aggiudicare i beni burgensatici che il Principe *don Urbano* suo padre possedeva in Napoli, siccome compresi nella successione della casa *Barberini*, alla quale ad esclusione di *donna Cornelia* viene dal primo istitutore invitato: Essendosi in oltre nel capo secondo fatto vedere, sin dove soglíono stendersi i gastighi che sono stati soliti d' adoperare i Re di Napoli, quando si fossero disprezzati i loro comandi o divieti nei matrimonj de' loro sudditi; non rimane ora che piana ed aperta a Sua Maestà la via di potere, senza usar molto rigore e senza offender

in minima parte le leggi di giustizia, con modo assai facile e moderato punire insieme gli altrui protervi modi e contumaci, e proteggere con sovrana clemenza la giustizia ch' è dal canto del marchese *don Maffeo*, mettendolo in istato di potere in Roma proseguire i suoi dritti e le sue ragioni.

Al marchese *don Maffeo*, per quel che riguarda i beni burgensatici posseduti dal Principe *don Urbano* ne' suoi stati di Napoli assiste somma ragione; per ciò che riguarda l' amministrazione e governo de' feudi, egli non ha nè diritto, nè ardire di pretenderlo per giustizia; quindi altro non fa che riposare di buon grado nelle mani di sua Maestà e de' suoi regi ministri, rappresentando loro umilmente che a lui concedendosi l' amministrazione de' suddetti feudi non si toglie già a *donna Cornelia*, alla quale fu solo promessa nel caso si maritasse con reale assenso. Oltre a che sopra i medesimi non avendo ella, secondo è di sopra dimostrato, se non il nudo diritto a potervi succedere, potrebbe bene Sua Maestà Imperiale per gli attentati commessi usando di sua sovrana autorità anche affatto privarnela: ma quando pur ciò far non le piacesse e serbar per quando che sia a *donna Cornelia* volesse l' alta clemenza di sua Maestà cotesto suo preteso diritto, non verrebbe già questo in minima parte leso, concedendosi i feudi in tenuta ed in amministrazione al marchese *don Maffeo*. Ognun sa che le tenute solite a costituirsi nel regno di Napoli sopra i feudi non toccano, nè alterano la natura di quelli, nemmeno inducono sopra di essi usufrutto o servitù alcuna, ma importano unicamente una pura comodità e percezione di frutti con l' esercizio della giurisdizione, siccome è indubitato presso tutti gli scrittori di quel regno (a).

Queste tenute nel regno sono riputate burgensatiche, e non solo dal Re po sono costituirsi, ma anche da' feudatarj, senza che abbiano bisogno per costituirle così ne' contratti, come nelle ultime volontà d' assenso reale secondo il comune insegnamento de' dottori di quel regno, siccome per tralasciar altri potrà vedersi presso il Teodoro (b) e il reggente de Marinis, per guisa che dice questo scrittore (c) *qui illas tenet, nullo pacto affirmari potest ut dicatur feudum tenere*. Ed è da notare ciò che fa al proposito del nostro caso, che chi è incapace di successione e di dominio feudale, non [illegible]

[illegible]

(a) Reggente Revertera decis. 359. Il reggente Rovito sopra le pramm. 4. n. 52. e seg. de feudis. Il reggente del Ponte consil. 156. a num. 98 lib. 2. Capecelatro lib. 2. consult. 77. n. 18. De Marinis lib. resolut. cap. 58. et Alleg. 10. 140. tom. 3. cons. Marciano vol. 1. consult. 26. n. 13. et consil. 27. in fin. e gli altri tutti.

(b) Teodor. Allegat. 3. De Marinis lib. 2. Resolut. cap. 38. num. 19. et tom. 3. Allegat. 140.

(c) Cit. allegat. 140. num. 4.

lo è già di queste tenute, come poco appresso ivi soggiunge il medesimo autore; laonde se mai non si volesse dispensare al marchese *don Maffeo* l'incapacità della successione feudale per esser figlio naturale del Principe *don Urbano*, non ha egli certamente bisogno di dispensa per ottener le tenute de' feudi suddetti, le quali nulla hanno di comune co' feudi, essendo puramente allodiali e burgensatiche.

Così facendosi se gli rimoverebbe l'ostacolo della transazione avuta col cardinal *Francesco Barberini*; poichè colla tenuta dei feudi suddetti si porrebbe in istato di potere secondo il piacere di Sua Maestà contrarre decoroso matrimonio con dama illustre e nobile. Dal che ne seguirebbe non solo alcuna correzione senza usar troppo rigore degli attentati commessi, ma due altri importantissimi effetti.

Primieramente il marchese *don Maffeo* toltosi questo ostacolo della transazione, il quale, come si è detto *ipso facto* si risolve e si estingue col prender moglie, e proseguendo col vigore che gli verrebbe somministrato e dalla giustizia della sua causa e dalla protezione di Sua Maestà Imperiale la lite in Roma contro *donna Cornelia* ed il cardinal *Barberini* dalla ruota romana, che nella riferita causa dell' *oris aperitione* odorò lui *fovere bonam causam*, potrebbe sperarne felice successo, sicchè esclusa *donna Cornelia* ed il cardinale in vigor de' brevi di *Urbano VIII.*, fosse dichiarato egli come in quelli compreso, successore della casa *Barberini*, e quindi ricadessero nella sua persona i feudi e beni tutti dello stato ecclesiastico, in conseguenza di che dovrebbono anche *jure dominii* unirsegli i beni burgensatici del regno di Napoli, come incorporati nella successione suddetta. Nel qual caso siccome Sua Maestà dispensò nel cardinale la qualità di essere *ecclesiastico*, così potrebbe dispensare parimente al difetto della legittimità dei natali del marchese per renderlo capace del possesso de' feudi, e molto più se frattanto si trovasse d'aver procreati figliuoli legittimi e naturali, con ammettere almeno questi alla successione de' feudi suddetti conformandosi in ciò alla cotanto desiderata unione, che così il Pontefice *Urbano* VIII., come il Principe di Palestrina *don Maffeo* procurarono per ogni via di stabilire, perchè tutti i beni si riducessero in una sola mano, per sostenere con maggior lustro e splendore la famiglia *Barberini*.

Secondariamente da ciò ne seguirebbe anche il risorgimento di sì illustre ed antica famiglia, la quale in altra maniera si vedrebbe totalmente finita ed estinta, dappoichè avendo il cardinale contro gli espressi comandi di Sua Maestà voluto maritare *donna Cornelia* non già con un secondo genito, ma col ceppo della famiglia *Colonna*, viene la *Barberini* assorbita dalla *Colonnese* contro il preciso ed espresso volere del Pontefice *Urbano*, il quale perchè ciò non seguisse, invitò appunto a questa successione ad esclusione

delle femmine ancorchè legittime, non solo i maschi naturali, ma anche gli spurj adulterini, sacrileghi, incestuosi o qualunque altro nato di dannato coito.

Per ultimo dee venire in considerazione de' signori giudici il non doversi trascurare per gl' interessi di Sua Maestà Imperiale di prendere tutti i mezzi per conservare in Roma una famiglia de' Re di Spagna per gli spaziosi feudi che possedeva nel regno di Napoli cotanto benemerita e partigiana. E se dal savio istorico *Francesco Guicciardini* fu riputato un saggio tratto di fina politica di quei Re tenere in simil modo obbligati i primi baroni e signori romani, molto più conviene a Sua Maestà di emulare gli esempi di sì savi e prudenti suoi predecessori.

Queste sono le considerazioni, che per quanto ha permesso la brevità del tempo ho giudicato convenire al caso presente, le quali riverentemente sottopongo alla savia censura ed esatto discernimento de' signori della giunta. Del rimanente non è a noi cotanto umili e bassi conceduto di penetrare negli alti e sovrani voleri di Sua Maestà Imperiale da cui non potranno derivare, se non deliberazioni savie ed al suo ed all'altrui proposito convenienti, le quali non sogliono mai esser discompagnate da una esatta giustizia e da un' ammirabile e somma prudenza.

FINE.

TAVOLA

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL SECONDO TOMO.

256/21 8 Voll + 2 = 10 £ 350,

II Brunet 1584.

III Graesse 78